Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 6 ottobre 2009 **Anno XL - N. 82**

Prodotti tipici, Brodo di giuggiole.
Il giuggiolo è una pianta ornamentale della famiglia delle ramnacee originaria della Siria. I romani la importarono in Italia e la chiamarono "Zyzyphum" da cui deriva il termine veneto "zizzola". I frutti a forma di oliva, con buccia di colore scarlatto e polpa giallastra, sono utilizzati per realizzare ottime confetture, sciroppi e il famoso brodo di giuggiole. Si tratta di un digestivo, molto dolce, che ha dato origine all'espressione "sono in un brodo di giuggiole", ovvero sono in estasi. Ad Arquà Petrarca, nello splendido scenario del borgo trecentesco, le prime due domeniche del mese di ottobre sono dedicate alla celebrazione di questo prodotto tipico.

(Archivio fotografico Regione del Veneto)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

CIRCOLARI

n. **4** del 29 settembre 2009
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Note esplicative..... 5
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **188** del 18 settembre 2009 [6.5]
Stagione venatoria 2009/2010. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Lr 50/1993. Area contigua alla Zrc "Acquamarza" (Comune di Cavarzere - Ve)..... 14
[Caccia e pesca]

n. **189** del 18 settembre 2009 [5.1]
Commissione d'esame prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"e successive modifiche. Sostituzione del pre-

sidente della commissione per la seduta del 7 ottobre 2009 a Belluno. 14
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **190** del 18 settembre 2009 [5.1]
Commissione d'esame prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 art. 9, dimissioni di un componente. 15
[Designazioni, elezioni e nomine]

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **191** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Padova" (Freq. 88,4 MHz), di P-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 15
[Sanità e igiene pubblica]

n. **192** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Maria" (Freq. 106.55 MHz), di Associazione Radio Maria, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente..... 17
[Sanità e igiene pubblica]

n. **193** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Bella e Monella" (Freq. 97.0 MHz), di Radio Bella e Monella Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente..... 19
[Sanità e igiene pubblica]

n. **194** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Sorriso" (Freq. 97.3 MHz), di Radio Sorriso Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 21
[Sanità e igiene pubblica]

n. **195** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Easy Network" (Freq. 87.6 MHz), di E-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 22
[Sanità e igiene pubblica]

n. **196** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Radicale" (Freq. 104.7 MHz), di Centro di Produzione Spa, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 24
[Sanità e igiene pubblica]

n. **197** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio 80" (Freq. 103.00 MHz), di O-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (TV). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 26
[Sanità e igiene pubblica]

n. **198** del 18 settembre 2009 [1.6]
Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Company" (Freq. 90.9 MHz), di C-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente..... 28
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

n. **49** del 13 agosto 2009
Dgr n. 1289 del 26.5.2008 ad oggetto: "Accesso della Regione Veneto alle risorse finanziarie recate dal "Programma Interreg IV "Italia-Austria". Conferimento incarico di consulenza". Presa d'atto dello svolgimento dell'incarico affidato al Dr. Stefano Savaris e ulteriore impegno. 29
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2696** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Adria (RO). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Area ex Deltalat" in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - Lr 23/1999. Approvazione definitiva - Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. 30
[Urbanistica]

n. **2697** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Bosco Chiesanuova (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4, Lr 24/1985. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004.

Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985..... 31
[Urbanistica]

n. **2698** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Casaleone (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 20. Restituzione. Art. 47 - Lr 27.6.1985, n. 61. 34
[Urbanistica]

n. **2699** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Cinto Euganeo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante centri edificati - nuovo Regolamento Edilizio. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61. 37
[Urbanistica]

n. **2700** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Costabissara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare estensione collettori consortili e costruzione collettore di scarico dell'effluente depurato del depuratore di Isola Vicentina - 2° stralcio Fitodepurazione - Approvazione. 100
[Urbanistica]

n. **2701** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Curtarolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto definitivo relativo alla rotatoria tra la Sr 47 Valsugana, via Gorizia e via Garibaldi - Approvazione..... 102
[Urbanistica]

n. **2702** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Fumane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 9. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61. 103
[Urbanistica]

n. **2703** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 11. Rettifica Dgr n. 104 del 27.01.2009 e presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma dell'art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 104
[Urbanistica]

n. **2704** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Loria (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per la riclassificazione in Z.T.O. C4 di nuclei abitativi esistenti. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. 106
[Urbanistica]

n. **2705** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Montebello Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 24. Adottata con Dcc n. 8 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 109
[Urbanistica]

n. **2706** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Montegalda (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n.14 - Settore residenziale. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004. Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985.....119
[Urbanistica]

n. **2707** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Mozzecane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale Nuclei Rurali. Adozione Dcc n. 62 del 25.11.2004. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 122
[Urbanistica]

n. **2708** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Padova. Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare della viabilità del Quadrante Est Prusst Arco di Giano. Approvazione. 141
[Urbanistica]

n. **2709** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Pieve di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante 2/2004. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. 142
[Urbanistica]

n. **2710** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Polverara (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61..... 144
[Urbanistica]

n. **2711** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Ronco all'Adige (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 19. Adottata con Dcc n. 15 del 27.02.2005. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 167
[Urbanistica]

n. **2712** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di San Vendemiano (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 16. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61. 180
[Urbanistica]

n. **2713** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Vidor (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 5. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61. 184
[Urbanistica]

n. **2714** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Vigonza (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale di assestamento "B/4". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61. 197
[Urbanistica]

n. **2715** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Villaverla (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 38. Controdeduzioni - Dcc n. 20 del 4.06.2009. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004. Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985..... 208
[Urbanistica]

n. **2716** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. 212
[Urbanistica]

n. **2717** del 15 settembre 2009 [4.9]
Giornata di studio: "L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. Il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica attraverso la pianificazione e copianificazione paesaggistiche". Venezia 25 luglio 2008. Dgr n. 1958 del 15.07.2008 - Spese per traduzioni. 213
[Urbanistica]

n. **2737** del 15 settembre 2009 [4.9]
Comune di Trichiana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione definitiva - Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. Esecuzione alla sentenza del Tar per il Veneto 1358 del 30.04.2009. 214
[Urbanistica]

n. **2797** del 22 settembre 2009 [4.9]
Approvazione circolare del Presidente della Giunta regionale: Legge regionale 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"Note esplicative. 218
[Edilizia abitativa]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[1.6] Direzione prevenzione
[4.9] Direzione urbanistica
[5.1] Direzione lavori pubblici
[6.5] Unità di progetto caccia e pesca

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

CIRCOLARI

CIRCOLARE n. 4 del 29 settembre 2009

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Note esplicative.

[Edilizia abitativa]

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2797 del 22 settembre 2009)

Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. all'ANCI Veneto; all'Unione Province del Veneto

- Loro sedi -

Premesse

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, la legge regionale n. 14 del 2009, avente ad oggetto "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16", meglio nota come "piano casa".

Si tratta di un provvedimento che non ha la valenza e le caratteristiche di un "piano" - inteso come insieme di scelte territoriali, regole e risorse finanziarie - ma di una legge che si pone l'obiettivo prioritario di promuovere il rilancio dell'attività edilizia attraverso l'ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia, nonché di favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

A tale proposito pare opportuno evidenziare che la Lr 14/2009 non è una legge urbanistica né edilizia - pur avendo contenuti che incidono significativamente sulla disciplina di queste materie - ma è, prima di tutto, una legge economico-finanziaria che mira a promuovere gli investimenti privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, in modo generalizzato e capillare, attraverso microinterventi idonei ad alimentare soprattutto il mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio.

Va altresì precisato che gli interventi edilizi consentiti dalla legge non implicano alcuna forma di condono o sanatoria di immobili abusivi che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa qualora soggetti all'obbligo di demolizione.

La legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre leggi regionali in contrasto con essa. Proprio per il suo carattere straordinario, la nuova disciplina ha una durata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, anche se i suoi effetti si produrranno per l'intero arco di validità dei titoli abilitativi degli interventi.

Non sono invece soggette ad alcun limite temporale di efficacia le disposizioni di cui all'art. 5 "Interventi per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici", all'art. 10 "Ristrutturazione edilizia" (che si applicherà sino all'approvazione della nuova legge regionale sull'edilizia), e dell'art. 12, che modifica altre disposizioni regionali in materia di barriere architettoniche.

Nella definizione delle modalità di applicazione della legge i Comuni svolgeranno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e quelli adibiti ad uso diverso. Spetta infatti ai Consigli comunali deliberare, entro il 30 ottobre 2009, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare le nuove disposizioni, mentre già trovano immediata applicazione - dall'entrata in vigore della legge regionale - le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione.

La Lr 14/2009 si articola pertanto in due parti: l'una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e variamente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati dalla Regione.

Limite implicito all'applicazione della legge regionale speciale sono le norme statali di principio in materia edilizia, nonché tutte le disposizioni statali dettate nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Note di carattere generale

Considerato che alcuni termini e concetti vengono utilizzati in molti articoli, appare opportuno fornire, in via preliminare, le rispettive definizioni.

Edificio esistente

L'espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio "esistente". Gli interventi edilizi consentiti dalla Lr 14/2009, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali.

In analogia a quanto operato in applicazione della legislazione sul condono edilizio, per poter essere considerato "esistente" l'edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è richiesta l'agibilità. Di conseguenza, restano esclusi dal campo di applicazione della Lr n. 14/2009 i manufatti di cui all'articolo 44 comma 5 ter della Lr 11/2004.

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, gli ampliamenti di cui all'articolo 2 si applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.

Gli ampliamenti di cui all'articolo 3 si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purchè, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già stati ricostruiti.

Prima casa di abitazione

La norma intende favorire la c.d. "edilizia di necessità" (prima casa) richiamandosi ad una fattispecie già presente nella legislazione statale sia relativa alla materia edilizia che alla materia fiscale, consentendo in sede di immediata applicazione gli interventi in favore del proprietario o avente titolo

che intendano procedere all'ampliamento della prima casa di abitazione e riducendo l'onerosità di tale interventi (articolo 7, comma 1).

Volume e superficie coperta

Ulteriori fondamentali concetti sono quello di "volume" e di "superficie coperta. Essi devono essere determinati sulla base dei criteri posti a livello locale dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali operando, laddove tali parametri siano espressi in termini diversi, le opportune conversioni sulla base di criteri da stabilirsi nella deliberazione di cui all'articolo 9, comma 5, se non già indicati nell'apparato normativo dello strumento urbanistico generale.

Relativamente all'ampliamento degli edifici non residenziali, espresso in termini di superficie coperta, il Comune definisce gli eventuali limiti di altezza con la delibera di cui all'art. 9, comma 5, al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto edificato.

Zone agricole

Per quanto concerne le zone agricole, va evidenziato che la legge vi fa riferimento esplicitamente solo all'art. 9, comma 6, nel determinare le modalità di calcolo dell'incremento consentito sulla prima casa di abitazione, e all'articolo 5, comma 2, ove si precisa che le pensiline e le tettoie per impianti solari e fotovoltaici possono essere realizzate anche in zona agricola.

Considerato che, per gli altri interventi, non viene dettata una apposita e specifica disciplina, non vi è motivo per escludere le zone agricole dall'applicazione delle regole generali. È pertanto possibile realizzare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 anche su edifici situati in zona agricola senza che ciò sia condizionato alla sussistenza di requisiti oggettivi o soggettivi diversi da quelli previsti dalla legge, ed è ammesso anche nel caso in cui l'edificio non sia più funzionale alla conduzione del fondo.

Ciò premesso, trattandosi di un testo complesso, si ritiene opportuno con la presente circolare fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l'applicazione delle norme in questione.

Articolato

Articolo 1- "Finalità".

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo"

Il primo comma non presenta difficoltà applicative essendo rivolto ad individuare le finalità della legge.

Con il secondo comma viene precisato l'ambito di applicazione della legge. La soluzione scelta è di non escludere in linea generale gli edifici in qualche modo tutelati, bensì di condizionare l'applicabilità alla concreta verifica di compatibilità tra lo specifico intervento richiesto e la natura della forma di tutela prevista. Ciò in quanto le finalità di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente e di favorire la bioedilizia ed il risparmio energetico sussistono, in linea di principio, anche per gli edifici tutelati, sempre che gli interventi ammessi non vadano a pregiudicare l'interesse pubblico sotteso all'imposizione della tutela.

Si evidenzia che il comma fa riferimento a specifiche forme di tutela da qualsiasi fonte normativa siano previste: statale, regionale o comunale. La disposizione, di per sé generica, pone un principio generale che viene poi sviluppato nel successivo articolo 9, dedicato specificamente ai limiti di applicabilità della legge, ove si individuano quei vincoli che non sono "superabili" e per i quali risultano quindi inapplicabili gli articoli 2, 3, 4, distinguendoli da quelli che impongono una verifica in concreto.

Anche il comma 3 si occupa dell'ambito di applicazione della legge, in relazione alla particolare circostanza che gli edifici sorgano su area pubblica o vincolata ad uso pubblico. Gli interventi edilizi previsti dalla Lr 14/2009 sono consentiti anche sugli edifici privati che sorgono su aree demaniali o su aree vincolate ad uso pubblico, a condizione che venga acquisito l'assenso dell'ente proprietario.

Articolo 2 - "Interventi edilizi"

commi 1 e 2

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso".

2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

L'articolo 2, comma 1, disciplina l'ipotesi di ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume, per gli edifici destinati ad uso residenziale, e del 20% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. La percentuale va applicata esclusivamente alla consistenza degli edifici esistenti, prescindendo quindi dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.

L'unica eccezione è rappresentata dalla prima casa di abitazione in zona agricola il cui ampliamento, secondo la previsione di cui all'art. 9, comma 6, è calcolato non sul volume esistente bensì sul volume massimo assentibile ai sensi della normativa vigente. L'ampliamento può essere realizzato anche qualora la prima casa di abitazione ubicata in zona agricola abbia una volumetria esistente superiore al predetto limite,

nel qual caso la percentuale di ampliamento va calcolata sul volume esistente.

Gli interventi di ampliamento possono essere operati, nei limiti quantitativi consentiti e ferme restando le esclusioni elencate all'articolo 9, in deroga alle regole poste dagli atti di pianificazione di ogni livello, ivi comprese quelle relative ai limiti di altezza, alle distanze minime fissate dai piani regolatori generali (fatte salve per queste ultime le inderogabili disposizioni di fonte statale ai sensi dell'articolo 9, comma 8 della legge in commento). Non sono derogabili, in quanto estranei al campo applicativo della Lr n. 14/2009, i contenuti ambientali e paesaggistici dei medesimi atti di pianificazione.

Il comma 2 dell'articolo individua le modalità di realizzazione dell'ampliamento accordando la preferenza, allo scopo di limitare il consumo di territorio, agli ampliamenti "realizzati in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo". Il termine "aderenza" va qui inteso come sinonimo di "continuità" edilizia: in tal senso, devono assimilarsi agli ampliamenti in aderenza anche quelli realizzati in appoggio o in sopraelevazione. Per quanto concerne il concetto di contiguità esso va inteso nel senso che l'edificio sul quale si realizza l'ampliamento, ancorché non aderente, deve trovarsi in prossimità dell'edificio principale ed avere, rispetto ad esso, carattere pertinenziale.

Qualora non sia possibile realizzare l'ampliamento nei modi descritti, oppure ciò comprometta l'estetica del fabbricato, è possibile effettuare l'ampliamento "su un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale". Vanno considerati quali pertinenze solo i fabbricati che abbiano la funzione di accrescere il valore e l'utilità dell'immobile principale, non suscettibili di produrre un proprio reddito e di dimensione modesta rispetto all'immobile principale al cui servizio sono destinati.

comma 3

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Tale comma richiama la possibilità di recuperare all'uso normale i sottotetti esistenti alla data del 31 marzo 2009, purché soddisfino le condizioni minime fissate a suo tempo dalla Lr n. 12/1999. Tali sottotetti, pertanto, concorrono alla determinazione del volume sul quale calcolare la percentuale di ampliamento e consumano in tutto o in parte l'ampliamento così determinato. Sono invece espressamente esclusi dal "recupero" i sottotetti "oggetto di contenzioso a qualsiasi livello", in quanto la legge non può essere utilizzata per legittimare situazioni che abbiano dato luogo a contenzioso.

comma 4

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

Con le nuove norme è possibile ampliare la cubatura dell'unità abitativa del 20%, purchè nel rispetto delle norme del codice civile e del regolamento condominiale. Tali opere non devono ledere i diritti degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico. Vanno richiamati, ad esempio, l'art 1122 del codice civile che consente opere che "non rechino danno alle parti comuni dell'edificio", l' art. 1120 c.c. che vieta le "innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino", e l'art. 1127 c.c. che regola il caso della costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Per quanto riguarda le case a schiera la norma prevede l'obbligo di estendere il progetto all'intero complesso edilizio, preservandone l'armonia architettonica e formale: ciò può avvenire mediante presentazione di un'istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari. Va specificato che la norma è finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso e che il requisito dell' "uniformità" va quindi inteso come coerenza delle forme architettoniche.

comma 5

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.

Con l'ultimo comma dell'articolo 2, il legislatore ha inteso incentivare l'uso di fonti di energia rinnovabile (pannelli solari o impianti fotovoltaici) riconoscendo in tal caso un ulteriore "bonus" aggiuntivo del 10%. Il favor del legislatore per queste soluzioni energetiche è tale da estendersi anche a chi ne abbia già fatto uso ("ancorché già installati"). La Dgr n. 2499/2009 precisa che "il riferimento fatto al comma 5 dell'art. 2 vale esclusivamente in caso di ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente e deve considerarsi riferito ad una potenza non inferiore ai 3 Kwp (nel caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile".

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

comma 1 e 2

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esi-

stente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

L'art. 3 prevede la possibilità di rinnovare il patrimonio edilizio esistente mediante l'integrale demolizione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e la loro contestuale ricostruzione.

I soggetti interessati a tali interventi dovranno essere in possesso dei titoli abilitativi relativi ai fabbricati, disciplinati dal titolo II del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/01), rubricato appunto "titoli abitativi". Tuttavia non ci sono elementi che ostino all'applicazione della norma agli edifici legittimamente costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali.

La norma consente, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, interventi di integrale demolizione e ricostruzione con aumenti fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali o della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché venga realizzato un edificio migliore.

Affinché l'intervento sia ammissibile è richiesta la presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- edificio realizzato anteriormente al 1989;
- finalità dell'intervento (perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza);
- edifici situati in zona territoriale propria;
- utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla Lr 4/2007, cioè tecniche di "edilizia sostenibile".

La determinazione della percentuale di ampliamento deve essere calcolata sulla base dei criteri fissati dalla Dgr 2499 del 4/08/2009 che integra le linee guida già emanate ai sensi della Lr 4/2007 e contenute nella Dgr 2063 del 7/07/2009.

Per quanto concerne la localizzazione dell'edificio ricostruito si evidenzia che esso, fatte salve le variazioni conseguenti all'ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua localizzazione originaria, con esclusione quindi della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, quantunque nella stessa area di proprietà.

commi 3 e 4

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.

La percentuale del 40% potrà essere elevata fino al 50% solo per quegli interventi che prevedano una ricomposizione planivolumetrica e che contestualmente siano oggetto di un piano attuativo ai sensi della Lr 23 aprile 2004 n. 11. In tal caso l'intervento comporta modifiche delle aree di sedime, la sostituzione del tessuto urbanistico - edilizio esistente e un riorganizzazione anche infrastrutturale del sito, per le finalità di cui al comma 2.

Per tale maggiore complessità e consistenza, l'intervento è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo, secondo le procedure ordinarie previste dalla Lr n. 11/2004 per la formazione dei PUA. Solo successivamente all'approvazione dei piani attuativi è possibile applicare agli interventi edilizi la regola generale, fissata dall'articolo 6, che sottopone ogni intervento alla denuncia di inizio attività edilizia (DIA).

Il piano attuativo deve indicare nel proprio apparato normativo le caratteristiche degli edifici ai fini della disciplina degli ampliamenti ammessi in applicazione della norma regionale, nonché le aree a servizi necessarie in rapporto alle capacità edificatorie complessivamente previste dallo strumento.

Le previsioni dei commi in esame possono trovare applicazione anche nel caso di strumenti urbanistici attuativi già approvati ed in corso di attuazione, previa approvazione di variante di adeguamento, qualora necessaria in relazione al maggior carico urbanistico ed alla definizione delle caratteristiche dei fabbricati ai fini dell'applicazione dei benefici di legge.

Sul comma 4 va precisato che il termine "avvenuta ricostruzione" va ricondotto alla nozione di "edificio esistente" definita nella parte relativa alle note di carattere generale.

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

comma 1

Il comma riguarda gli insediamenti turistici e ricettivi definiti come "attrezzature all'aperto". Va evidenziato che la norma propone tale dizione ("attrezzature all'aperto") riferendosi a precise e determinate strutture descritte all'All. S/4 della Lr 33/2002: stabilimenti balneari con strutture fisse (lett. b); campeggi (lett. d) n. 1); impianti sportivi e ricreativi (lett. d) n. 2).

Il fatto che col termine "attrezzature all'aperto" la legge identifichi gli "insediamenti turistici ricettivi e ricreativi"

nel loro complesso, consente di precisare che l'ampliamento fino al 20% è da riferirsi all'area legittimamente occupata dall'attrezzatura, mentre agli edifici in essa ricompresi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge. Per le modalità di ampliamento si rinvia a quanto disposto al comma 7 dell'art. 91 della Lr 33/2002.

All'intervento riguardante aree demaniali (sia che l'ampliamento si riferisca all'area, sia che si riferisca ai manufatti) si applica sempre la regola dell'art. 1 comma 3 che richiede il consenso della competente autorità.

comma 2

L'art. 4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 300, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge finanziaria 2007", art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque non superiore a venti anni, "in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni". A seguito della citata normativa statale sono state adeguate, con delibera della Giunta regionale n. 2389 del 4.08.2009, le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime contenute negli allegati S/2 e S/3 alla legge regionale n. 33/2002.

Le disposizioni di cui agli allegati A, B e C della citata Dgr contengono la normativa generale per le concessioni ad uso turistico ricreativo superiori a sei anni e fino ad un massimo di venti.

In forza di quanto previsto dall'articolo in esame, gli insediamenti turistici ricettivi e ricreativi che effettuano investimenti per gli interventi di ampliamento previsti dal comma 1, godono della proroga sino alla durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici.

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA).

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Le opere individuate dal presente articolo, ossia tettoie e pensiline, non concorrono a formare cubatura, in deroga a ogni eventuale diversa previsione dei piani regolatori. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali che le pensiline e le tettoie devono possedere, per potersi giovare del beneficio stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono state individuate con Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009.

Tettoie e pensiline destinate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, con potenza installata non superiore a 6 kW, possono essere realizzate solo su edifici a destinazione abitativa esistenti alla data del 11 luglio 2009 (data di entrata in vigore della Lr 14/2009).

Tali opere possono essere realizzate sia in zona agricola - per espressa diposizione del comma 2 - che in tutte le altre ZTO. La disposizione risulta, a seguito dell'emanazione della predetta Dgr, di immediata applicazione considerato che sulla stessa il consiglio comunale non è chiamato ad esprimersi con la deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 9.

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Dpr n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del Dpr n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo in esame dopo aver ribadito, al comma 1, la straordinarietà della legge regionale, individua come titolo abilitativo necessario per realizzare tutti gli interventi consentiti dalla legge la denuncia di inizio di attività.

L'articolo 6 individua tra la documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività una "dettagliata relazione" tecnica che deve descrivere l'intervento in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della legge speciale. Considerato che alcune condizioni in essa indicate hanno carattere soggettivo, come il possesso dei requisiti di accesso ai benefici della "prima casa di abitazione", l'onere di asseverazione del professionista è circoscritto alle condizioni e ai presupposti oggettivi di applicazione della legge, mentre per la sussistenza dei requisiti soggettivi, dichiarata dall'avente titolo, spetta al

Comune il compito di verificarne la veridicità al momento della presentazione della DIA.

La D.I.A. è sottoposta ai termini di efficacia stabiliti dal Dpr 380/2001.

La presentazione della DIA non può essere utilizzata qualora si intenda eseguire un intervento che in parte esuli dall'ambito di applicazione della legge speciale, essendo in tal caso necessario presentare istanza di permesso di costruire qualora richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ferme restando le disposizioni del presente articolo relative al procedimento è comunque facoltà dell'interessato, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del Dpr n. 380/2001 (che è norma di principio), di richiedere il permesso di costruire in luogo della presentazione della DIA, permanendo l'obbligo di allegare all'istanza tutti i documenti e le certificazioni prescritte dall'articolo in esame in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dei benefici ammessi dalla legge regionale.

Art. 7 - Oneri e incentivi.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Ferma restando la riduzione del contributo di costruzione individuata dal comma 1 del presente articolo, i Comuni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione economica collegate al sostegno delle tecniche di bioedilizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti delle competenze loro assegnate. Trattandosi di misure di carattere economico sono ovviamente esclusi, da tali forme di incentivazione, ulteriori "bonus" edificatori.

Gli interventi incentivabili sono individuati dal Comune secondo criteri che ne accertino la coerenza con i requisiti previsti. L'applicazione di tali criteri deve essere dimostrata, dal soggetto interessato, con apposita documentazione tecnica che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il titolo abilitativo.

Art. 8- Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

La norma non presenta particolari problematiche applicative, risultando tuttavia opportuno specificare che tale elenco, da redigersi in forma di registro, deve consentire la corretta ed univoca individuazione degli edifici che abbiano usufruito dei benefici della legge regionale, indicando gli elementi qualificanti gli interventi stessi: titolare, "bonus" edificatorio impiegato, destinazione d'uso, tipologia di ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con ampliamento, ecc.). Ciò in quanto la legge istituisce tali elenchi a "fini conoscitivi", per evitare improprie applicazioni della nuova disciplina e per consentire una verifica dell'efficacia delle misure straordinarie varate dalla Regione.

Art. 9- Ambito di applicazione

comma 1

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765";

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.

I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano qualora, all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, siano venute meno le condizioni che li hanno generati.

La lettera a) esclude dall'ambito di applicazione della legge gli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del Dm 1444/68, come individuati dagli atti di pianificazione comunale. Si considerano centri storici quelle porzioni di territorio che risultino propriamente classificate "centro storico" o "Z.T.O. A" dagli atti di pianificazione comunale. Qualora gli atti di pianificazione non individuino il centro storico o la ZTO A i Comuni potranno, in sede di deliberazione, di cui al comma 5 del presente articolo, precisarne i limiti riconducendoli alla definizione di cui al Dm citato.

La seconda esclusione contemplata alla lettera b) concerne gli edifici assoggettati a vincolo monumentale. Va precisato che l'esclusione non opera per i beni paesaggistici di cui alla terza parte del D.lgs 42/2004, per i quali comunque necessita l'autorizzazione paesaggistica.

L'esclusione contemplata alla lettera c), riguarda edifici "oggetto di specifiche norme di tutela"che derivino dagli "strumenti urbanistici e territoriali" - quali i piani regolatori, i piani territoriali provinciali, il Ptrc, piani d'area ecc. La tutela posta da tali strumenti deve essere tale da rendere incompatibile l'intervento edilizio ammesso della legge regionale. Rientrano tra le specifiche forme di tutela anche i cd. "gradi di protezione" imposti dagli strumenti urbanistici su edifici di pregio architettonico o di valore storico - testimoniale.

La lettera d) esclude dall'applicazione della legge le fattispecie elencate all'art. 33 legge n. 47/1985. Sono altresì esclusi gli edifici ricadenti in aree dichiarate inedificabili in forza di sentenza o provvedimento amministrativo.

L'esclusione contemplata alla lettera e), riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all'obbligo di demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l'intero edificio anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della Lr 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposizione contenute nel Titolo IV, capo II, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sempreché la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

Alla lettera f) si escludono dai benefici di legge gli edifici commerciali qualora gli interventi "siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali".

La lettera g) esclude gli edifici situati in "aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica" ai sensi del D.lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Il rinvio a tale testo normativo va riferito al rischio idrogeologico atteso che il rischio idraulico e geologico rientrano nella più ampia definizione di "difesa del suolo" fornita dal Codice. È quindi implicito che siano escluse dall'applicazione della Legge regionale le aree e gli edifici in esse ricadenti che presentino aspetti di pericolosità sia idraulica che geologica e per le quali la relativa pianificazione preveda l'inedificabilità.

comma 2

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare.

Il comma esclude, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, il cambio di destinazione d'uso degli immobili sia per la parte esistente sia per quella sostituita che per quella ampliata.

Fa eccezione l'ampliamento di un edificio realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente; in tal caso il mutamento della destinazione d'uso è volto ad omogeneizzare la destinazione d'uso del corpo edilizio esistente su cui è stato realizzato l'ampliamento con l'ampliamento stesso.

Il secondo periodo del comma 2 impone di verificare la compatibilità della destinazione d'uso dell'edificio esistente, oggetto di ampliamento, con la destinazione urbanistica dell'area ove materialmente si intende collocare l'ampliamento. Il medesimo concetto è esplicitato anche dall'articolo 3, comma 2, il quale prevede la possibilità di procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento del 40% purché l'edificio sia situato in zona territoriale propria.

Per l'ampliamento degli edifici produttivi in zona impropria si rinvia alla vigente disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

comma 3

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale comma sancisce l'immediata efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 con riguardo alla "prima casa di abitazione", indipendentemente dalla necessità di pronunciamento da parte del Comune secondo le modalità precisate al comma 5 del presente articolo.

comma 4

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

Il comma 4 subordina gli ampliamenti all'esistenza e all'adeguatezza - o al previsto adeguamento - delle opere di urbanizzazione primaria, eccezion fatta per gli interventi che riguardino la prima casa di abitazione relativamente ai quali la condizione non opera. L'eventuale carenza delle opere di urbanizzazione, in questi termini, è superabile solo con l'adeguamento delle stesse nei modi consentiti dalla legge.

comma 5

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.

I Comuni possono decidere, eccettuata la disciplina riguardante la "prima casa di abitazione" di non applicare le possibilità offerte dalla legge regionale nel proprio territorio, oppure di limitarne e/o modellarne l'applicazione sulla base di "specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale".

I Comuni possono ad esempio escludere in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale determinate porzioni del territorio comunale in base alle caratteristiche delle stesse laddove, ad esempio, penalizzate da insufficiente livello di urbanizzazione, o da sottoporre a preventivi interventi di riqualificazione urbanistica per ambiti unitari, o caratterizzate da un elevato grado di saturazione edilizia o, ancora, perché di particolare valenza ambientale e paesaggistica incompatibile con gli interventi previsti dalla legge.

La deliberazione di recepimento può fornire tutte le opportune indicazioni atte a chiarire problematiche applicative proposte dal quadro pianificatorio e territoriale del Comune.

La medesima deve essere approvata entro il 30 ottobre 2009: in difetto di tale adempimento la Giunta regionale nomina entro 15 giorni un commissario col compito di convocare entro i 10 giorni successivi il Consiglio comunale "ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento", affinché vi sia cioè una manifestazione di volontà esplicita da parte Comune in merito all'applicabilità o meno delle misure straordinarie proposte dalla legge regionale.

comma 6

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

La prima parte dell'articolo estende i benefici di legge ai "fabbricati il cui progetto o richiesta di titolo edilizio siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009" derogando al principio stabilito all'art. 2, secondo il quale la legge si applica ai soli edifici "esistenti".

La seconda disposizione concerne gli edifici residenziali in zona agricola: per la prima casa di abitazione, qualora la volumetria esistente sia inferiore a quella massima realizzabile, ai sensi della Lr 11/2004, l'ampliamento va determinato su quest'ultima. Per gli altri edifici residenziali che non siano prime case di abitazione, la misura dell'ampliamento va determinata sulla volumetria legittimamente esistente; analogamente per gli edifici non residenziali.

comma 7

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.

Tutti gli interventi previsti dalla Lr 14/2009, sia di ampliamento che di demolizione e ricostruzione, possono essere autorizzati solamente se la relativa denuncia di inizio attività (o eventuale istanza di permesso di costruire) sia pervenuta al Comune entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le denunce di inizio attività (o le eventuali istanze di permesso di costruire) possono anche essere presentate nelle more della deliberazione comunale, ma i lavori, se relativi ad edifici che non siano prime case di abitazione, non possono iniziare prima che il Comune si sia pronunciato con la deliberazione di cui al comma 5, atteso che il Comune può esprimersi anche in senso sfavorevole o limitativo delle facoltà previste dalla legge regionale. In ogni caso i lavori, indipendentemente dall'edificio sul quale vanno realizzati, non possono iniziare prima del decorso del termine previsto dal Dpr 380/2001 per la denuncia di inizio attività o per il rilascio del permesso di costruire.

comma 8

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

Il comma 8 fa salve le disposizioni statali sulle distanze. Dunque sono fatte salve, ad esempio, le disposizioni del codice civile, quelle sancite dall'art. 9 del Dm 2 aprile 1968, n.1444, quelle del codice della strada.

comma 9

9. È comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Il comma 9 ammette "comunque" l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno dei volumi autorizzati, ossia l'incremento della superficie utile senza incremento del volume urbanistico né della superficie coperta, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari di legge. Si permette così, in deroga ad eventuali previsioni ostative o limitative dei piani o regolamenti locali, la realizzazione di interventi che, pur non comportando variazioni di volume e/o superficie coperta, consentono l'aumento delle superfici utili come ad esempio la costruzione di soppalchi interni o una diversa articolazione degli spazi, fatto salvo il versamento del contributo di costruzione e la verifica/adeguamento delle dotazioni di aree a servizi, qualora dovuti.

Va infine precisato che la disposizione ha carattere straordinario e, considerata la sua collocazione nell'ambito dell'articolo 9, condivide con le altre disposizioni in esso contenute il limite temporale di applicabilità stabilito dal comma 7.

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del Dpr n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del

Dpr n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

L'art. 10, dedicato alla ristrutturazione edilizia, fa parte del gruppo di disposizioni "a regime", non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall'art. 9, comma 7, ed applicabili quindi a tempo indeterminato, ancorché "nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia".

La lett. a) di tale articolo precisa che nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, devono farsi rientrare anche quelli che comportano integrale demolizione e ricostruzione "con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente"; rientrano in tale Categoria gli interventi spesso indispensabili per consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, ad esempio per realizzare strutture antisismiche o per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. In ogni caso l'edificio ricostruito (in tal senso va intesa l'espressione "nuova costruzione") deve mantenere il medesimo volume e restare all'interno della sagoma originaria, fatta salva l'applicazione della normativa antisismica nei limiti di cui al Dpr 380/2001 nonché l'utilizzo di nuove tecniche costruttive. Va altresì precisato che il concetto di "ricostruzione" implica che tale intervento debba avvenire sulla medesima area di sedime.

La lett. b) stabilisce che per la parte nella quale l'intervento mantiene i volumi e la sagoma dell'edificio preesistente, esso è assoggettato - per quanto attiene alle prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed agli ulteriori parametri di carattere quantitativo - alla stessa disciplina della ristrutturazione edilizia mentre, per la parte nella quale l'intervento costituisce ampliamento, esso è assoggettato - sempre riguardo agli indici ed ai parametri quantitativi sopra detti - alla disciplina propria della nuova costruzione.

La parte di edificio demolita e ricostruita con lo stesso volume e all'interno della sagoma originari, mantiene una condizione privilegiata (per esempio, la possibilità di mantenere le distanze preesistenti) propria del fabbricato nella sua conformazione originaria, mentre l'ampliamento viene assoggettato alle eventuali più restrittive disposizioni pianificatorie vigenti.

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

L'articolo 11 è dedicato agli interventi di ampliamento connessi con necessità legate alla presenza di situazioni di disabilità.

Ai sensi di tale articolo la realizzazione degli interventi ammessi dalla legge e funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi in base alla legislazione vigente, dà diritto alla riduzione del 100% del costo di costruzione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi della Lr n. 16/2007.

Il riferimento agli "interventi di cui alla presente legge", senza distinzioni, rende solo temporanea, cioè riferita al periodo di efficacia della legge, e non definitivamente introdotta in ordinamento, l'esenzione dal contributo.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole "n. 104/1992" sono aggiunte le parole "o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti" ".

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole "120 metri cubi" sono sostituite dalle parole "150 metri cubi".

Il comma 1 estende l'ambito soggettivo di applicazione della citata legge regionale 16/2007, relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche, annoverando tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni, oltre a quelli "riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992", anche quelli "riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295".

Il secondo comma dell'articolo in commento, invece, estende l'ambito oggettivo di applicazione della legge regionale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, aumentando il limite quantitativo dell'ampliamento, concesso una tantum dall'articolo 10, comma 3 della Lr n. 16/2007, e portando la soglia di agevolazione da 120 a 150 mc.

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 188 del 18 settembre 2009

Stagione venatoria 2009/2010. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Lr 50/1993. Area contigua alla Zrc "Acquamarza" (Comune di Cavarzere - Ve).

[Caccia e pesca]

Il Presidente

Vista la deliberazione n.2141 del 14.07.2009 con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2009/2010;

Visto il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

Vista la Dgr n. 2463 del 4 agosto 2009, con la quale è stata disposta tra l'altro, su segnalazione della competente Amministrazione provinciale di Venezia, la riduzione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Acquamarza" in comune di Cavarzere , richiesta dall'Atc VE4;

Vista la nota del 1° settembre 2009 con la quale il Presidente dell'Atc VE 4 chiede, tra l'altro, l'istituzione di un divieto temporaneo di caccia nell'area interessata dall'arretramento della Zrc "Acquamarza", per ragioni connesse alla significativa componente comunque ivi presente, che deve evidentemente essere opportunamente traslocata all'interno dei nuovi confini;

Ritenuto opportuno, anche in relazione all'imminente apertura della stagione venatoria, disporre per la sola stagione 2009/2010 il divieto di esercizio venatorio nell'area già di pertinenza della Zrc"Acquamarza", delimitata a nord dallo Scolo Botta e a sud dal Fossone dei Ferri, in comune di Cavarzere (Ve);

Su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1) per le motivazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento, è disposto, ai sensi e per i fini di cui all'art. 17 della Lr 50/93, il divieto di ogni forma di caccia nel corso della stagione venatoria 2009/2010 nell'area già di pertinenza della Zrc "Acquamarza", delimitata nord dallo Scolo Botta e a sud dal Fossone dei Ferri, sita in comune di Cavarzere (Ve);

2) di dare atto dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché sarà trasmesso, per quanto di competenza, all'Amministrazione provinciale di Venezia, all'Ambito territoriale di Caccia VE4 Cavarzere - Cona - Chioggia e alle Associazioni venatorie regionali riconosciute.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 189 del 18 settembre 2009

Commissione d'esame prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"e successive modifiche. Sostituzione del presidente della commissione per la seduta del 7 ottobre 2009 a Belluno.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che:

l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami e gli esami devono sostenersi avanti la Commissione prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9;

la commissione per guide alpine maestri - d'alpinismo prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 art. 9 è stata costituita con decreto Presidenziale n. 19 del 25 dicembre 2005;

con Dgr n. 3077 del 21/10/2008 stata indetta la prova dimostrativa attitudinale pratica per la preselezione degli aspiranti guida alpina, tenutasi nei giorni 18-19 e 20 febbraio 2009 e approvata l'istituzione dei corsi di aspirante guida alpina biennio 2009-2010 e di guida alpina anno 2009;

con Dgr n. 1574 del 26/05/2009 è stato approvato il preventivo di spesa per la realizzazione dei corsi suddetti, stabilito il cofinanziamento regionale per la loro realizzazione e fissate le quote di partecipazione per ogni allievo partecipante;

su conforme proposta del Presidente del Collegio Regionale per Guide Alpine - Maestri d'Alpinismo risulta necessario convocare la Commissione culturale prevista per l'esame per l'abilitazione alla professione di guida alpina per gli allievi che hanno frequentato il corso di formazione anno 2009 e per l'abilitazione alla professione di aspirante guida alpina per gli allievi che hanno frequentato il corso di formazione anno 2007/2008 istituiti con Dgr n. 3814/06 e n. 919/07;

il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, arch. Andrea Cisco, presidente della commissione d'esame e il dott. Antonio Sambo, supplente, hanno comunicato l'impossibilità a partecipare alle sedute delle sottocommissioni;

Ritenuto indispensabile provvedere alla nomina del presidente, per gli esami del 30 novembre 2009, nella persona del geom. Renato Novello, in qualità di funzionario della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Sport;

Su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

Il geom. Renato Novello, funzionario regionale in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport è nominato presidente pro tempore della commissione d'esame, di cui all'art. 7 della Lr 3/1/2005, n. 2, per la riunione che si terrà a Belluno nel giorno 7 ottobre 2009.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 190 del 18 settembre 2009

Commissione d'esame prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 art. 9, dimissioni di un componente.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che:

l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami. Tali esami devono sostenersi avanti la Commissione prevista dall'art. 9, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

la commissione regionale di cui al comma 1 dell'art. 9 della Lr 3 gennaio 2005, n. 1 è così composta:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo delegato;
c) tre guide alpine - maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;
d) due o più esperti nelle materie d'esame;

le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale;

la Giunta regionale può integrare la commissione d'esame su motivata proposta del Collegio regionale delle guide alpine - maestri di sci alpinismo;

la commissione per guide alpine maestri - d'alpinismo prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 art. 9 è stata costituita con decreto Presidenziale n. 19 del 25 dicembre 2005;

il Presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine - Maestri d'Alpinismo con nota pervenuta in data 10 settembre 2009 ha comunicato le dimissioni del commissario supplente sig. Venzo Maurizio che era inserito quale componente di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) ed ha altresì designato il suo sostituto nella persona del sig. Alberto Bonafede;

nulla trovasi da osservare in proposito, per cui si ritiene di accogliere le indicazioni avanzate dal Presidente dal Collegio Regionale delle Guide Alpine - Maestri d'Alpinismo per la nomina del suindicato componente della succitata commissione d'esame;

Su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. il commissario supplente della commissione d'esame per guide alpine - maestri d'alpinismo prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, già nominato nella persona del sig. Venzo Maurizio, viene sostituito dal sig. Alberto Bonafede quale componente previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9, comma 1, lett. b);
2. la commissione d'esame risulta conseguentemente così modificata:

	Qualifica	Componente titolare	Componente supplente
Lett.a)	Presidente	Dirigente Regionale Direzione LL.PP.	Sambo Antonio
Lett.b)	presidente del direttivo del Collegio regionale	De Nes Lio	Alberto Bonafede
Lett.c)	istruttore nazionale guida alpina	Tondini Nicola	Segato Dario
Lett.c)	istruttore nazionale guida alpina	Da Pozzo Marco	Dal Pra Pietro
Lett.c)	istruttore nazionale guida alpina	Bisson Gianni	Dorotei Soro
Lett.d)	esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame: meteorologia, nivologia, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano	Valt Mauro	Zasso Renato
Lett.d)	esperto nelle materie della sezione culturale delleprove d'esame: nozioni di medicina e pronto soccorso	Norbiato Camillo	Lamberti Vincenzo

Giancarlo Galan

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 191 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Padova" (Freq. 88,4 MHz), di P-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte

Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Padova" (Freq. 88.4 MHz), attualmente di proprietà di P-Sphera Srl con sede legale in Padova, Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio Padova", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio Padova" (Freq. 88,4 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio Padova" (Freq. 88,4 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot. n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Padova" (freq. 88,4 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il

mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Padova" di P-Sphera Srl (freq. 88,4 MHz), con sede in Padova (Pd), Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 192 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Maria" (Freq. 106.55 MHz), di Associazione Radio Maria, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arèav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Maria" (Freq. 106.55 MHz), attualmente di proprietà di Associazione Radio Maria, con sede legale in Erba (Co), Via F. Turati n. 7, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio Maria", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico

effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova A.rpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio Maria" (Freq. 106.55 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio Maria" (Freq. 106.55 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Maria" (freq. 106.55 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Maria" di Associazione radio Maria (freq. 106.55 MHz), con sede in Erba (Co), Via F. Turati n. 7, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdob-

biadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 193 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Bella e Monella" (Freq. 97.0 MHz), di Radio Bella e Monella Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Bella e Monella" (Freq. 97.0 MHz), attualmente di proprietà di Radio Bella e Monella Srl, con sede legale in Castelfranco Veneto (Tv), Via delle Mimose n. 12, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio Bella e Monella", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio Bella e Monella" (Freq. 97.0 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio Bella e Monella" (Freq. 97.0 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Bella e Monella" (freq. 97.0 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Bella e Monella" di Radio Bella e Monella Srl (freq. 97.0 MHz), con sede in Castelfranco Veneto (Tv), Via delle Mimose n. 12, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede

legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 194 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Sorriso" (Freq. 97.3 MHz), di Radio Sorriso Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Sorriso" (Freq. 97.3 MHz), attualmente di proprietà di Radio Sorriso Srl, con sede legale in Castelfranco Veneto (Tv), Via delle Mimose n. 12, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 15/02/2008, prot. n. 87170/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava all'emittente "Radio Sorriso", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità in esito alla scadenza del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale del 15/02/08, prot. n. 87170/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che l'emittente "Radio Sorriso" (Freq. 97.3 MHz), assegnataria del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non aveva provveduto a quest'ultima.

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 27335/50.03.07.21, con la quale veniva formalmente diffidata l'emittente "Radio Sorriso", inottemperante alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot. n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Sorriso" (freq. 97.3 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Val-

dobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Sorriso" di Radio Sorriso Srl (freq. 97.3 MHz), con sede in Castelfranco Veneto (Tv), Via delle Mimose n. 12, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 195 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Easy Network" (Freq. 87.6 MHz), di E-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap. Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti

delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Easy Network" (Freq. 87.6 MHz), attualmente di proprietà di E-Sphera Srl con sede legale in Padova, Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Easy Network", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n .135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Easy Network" (Freq. 87,6 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Easy Network" (Freq. 87,6 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Easy Network" (freq. 87.6 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Easy Network" di E-Sphera Srl (freq. 87.6 MHz), con sede in Padova (Pd), Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 196 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Radicale" (Freq. 104.7 MHz), di Centro di Produzione Spa, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Radicale" (Freq. 104.7 MHz), attualmente di proprietà di Centro di Produzione Spa, con sede legale in Roma, Via Principe Amedeo n. 2, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio Radicale", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico

effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio Radicale" (Freq. 104.7 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio Radicale" (Freq. 104.7 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Radicale" (freq. 104.7 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Radicale" di Centro di Produzione Spa (freq. 104.7 MHz), con sede in Roma, Via Principe Amedeo n. 2, posta in località Monte Barbaria nel Comune

di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 197 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio 80" (Freq. 103.00 MHz), di O-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (TV). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio 80" (Freq. 103.00 MHz), attualmente di proprietà di O-Sphera Srl con sede legale in Padova, Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio 80", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n .135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio 80" (Freq. 103.00 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio 80" (Freq. 103.00 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato

trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio 80" (freq. 103.00 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio 80" di O-Sphera Srl (freq. 103.00 MHz), con sede in Padova (Pd), Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui

venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 198 del 18 settembre 2009

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittente impianto radiofonico "Radio Company" (Freq. 90.9 MHz), di C-Sphera Srl, posto in località Monte Barbaria - Malga Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv). - Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Presidente

Richiamato il Rapporto di Prova Arpav Dap Treviso 71/07 del 20/12/07, relativo alle misurazioni dei valori di campo elettromagnetico effettuate in contraddittorio con i rappresentanti delle emittenti presenti in località Monte Barbaria, presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", nel Comune di Valdobbiadene (Tv), e alla presenza di funzionari dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, trasmesso con nota Arpav del 27/12/2007, prot. n. 0166029, integrato con nota Arpav Dap di Treviso del 22/01/2008, prot. n. 8516.

Rilevato che dal predetto Rapporto di Prova Arpav - Dap Treviso - veniva evidenziato che, a seguito delle misurazioni effettuate nel giorno 10/10/2007, risultava che "Radio Company" (Freq. 90.9 MHz), attualmente di proprietà di C-Sphera Srl con sede legale in Padova, Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, contribuiva, unitamente ad altre emittenti presenti nel medesimo sito, allo sforamento dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003, con conseguente necessità di provvedere alla riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 01/02/2008, prot. n. 59549/50.03.07.21, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità, e quindi anche a "Radio Company", un termine pari a centottanta giorni, così come ritenuto tecnicamente congruo dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con propria nota del 02/01/2008, prot. n. 135, per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico normativamente vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 24 dicembre 2008, prot. n. 164214, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 53/08 del 23 dicembre 2008 relativo alle misurazioni di intensità di campo elettromagnetico effettuate in località Monte Barbaria, Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" nel giorno 21 novembre 2008, volte a verificare l'avvenuta o meno riduzione a conformità a carico delle emittenti assegnatarie del termine di centottanta giorni indicato nella nota regionale dell'01/02/08, prot. n. 59549/50.03.07.21, di avvio della procedura di riduzione a conformità.

Preso atto che il predetto Rapporto di Prova Arpav n. 53/08 evidenziava che le emittenti, assegnatarie del termine di centottanta giorni per provvedere alla necessaria riduzione a conformità, non avevano provveduto a quest'ultima, e che risultava pertanto inottemperante alla riduzione a conformità anche "Radio Company" (Freq. 90.9 MHz).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 19/01/09, prot. n. 29714/50.03.07.21, con la quale venivano formalmente diffidate le emittenti inottemperanti alla riduzione a conformità entro il termine di centottanta giorni già assegnato, e tra esse "Radio Company" (Freq. 90,9 MHz), a porre in essere, entro trenta giorni, le azioni necessarie per la riduzione a conformità e, pertanto, per rientrare nei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dal vigente Dpcm 08/07/2003.

Ricordate le note della Regione Veneto datate 09 marzo 2009, prot. n. 129741/50.03.07.21, 30 marzo 2009, prot. n. 172485/50.03.07.21, 13 maggio 2009, prot. n. 260554/50.03.07.21, 08 giugno 2009, prot.n. 308678/50.03.07.21, con le quali è stato richiesto ad Arpav di accertare l'avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell'atto di diffida regionale, ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso del 14 luglio 2009, prot. n. 088491, con la quale è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 40/09 del 10 luglio 2009, relativo alle misurazioni di campo elettromagnetico effettuate nel sito in argomento in data 26 giugno 2009.

Preso atto che dal predetto Rapporto di Prova Arpav n. 40/09 risulta che l'emittente "Radio Company" (freq. 90,9 MHz) non ha ottemperato alla bonifica prescritta.

Richiamato l'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che "il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento".

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei parametri di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l'adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste la note della Regione Veneto prot. n. 437809/50.03.07.21 del 05/08/2009, sollecitata con nota prot. n. 481402/50.03.07.21 del 02/09/2009, di richiesta al Sindaco del Comune di Valdobbiadene (Tv) del parere ai fini di cui all'art. 7, secondo

comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota dell'Amministrazione comunale di Valdobbiadene (Tv) datata 11/09/2009, prot. n. 19724, a firma del Sindaco del Comune di Valdobbiadene, con la quale è stato espresso parere favorevole "all'attuazione delle misure atte a garantire la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico".

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all'adozione delle ordinanze presidenziali previste dall'art. 7, comma secondo, della legge regionale n. 29/93, a carico delle emittenti inottemperanti alla necessaria riduzione a conformità così come verbalizzato dal Dipartimento provinciale Arpav di Treviso con il citato Rapporto di prova n. 40/09 del 10/07/2009.

Precisato altresì che, qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, l'emittente interessata abbia ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione, non si darà seguito all'esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l'addebito, all'emittente, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell'Arpav e dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e smi, circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e smi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

ordina

1. All'emittente "Radio Company" di C-Sphera Srl (freq. 90,9 MHz), con sede in Padova (Pd), Via Giacinto Andrea Longhin n. 121, posta in località Monte Barbaria nel Comune di Valdobbiadene (Tv), presso l'edificio denominato "Malga Barbaria" di adottare immediatamente misure atte a rispettare i parametri di emissione di campo elettromagnetico fissati dalla normativa di legge vigente.
2. Alla emittente di cui al punto 1) di installare, e mantenere in funzione sino a quando verrà perfezionata la procedura di riduzione a conformità per il sito di Monte Barbaria presso l'edificio denominato "Malga Barbaria", a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.
3. All'emittente sopra indicata il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
4. Ad Arpav di monitorare l'effettivo e costante rientro nei parametri di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte dell'emittente.
5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando il Comune ove ha sede legale l'emittente sopraindicata della notifica del presente provvedimento.
6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga accertato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge, di avviare le procedure previste dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 66/2001.
7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Giancarlo Galan

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI n. 49 del 13 agosto 2009

Dgr n. 1289 del 26.5.2008 ad oggetto: "Accesso della Regione Veneto alle risorse finanziarie recate dal "Programma Interreg IV "Italia-Austria". Conferimento incarico di consulenza". Presa d'atto dello svolgimento dell'incarico affidato al Dr. Stefano Savaris e ulteriore impegno.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 26.5.2008 indicata in oggetto che affidava al Dott. Stefano Savaris di Belluno l'incarico di assistere la Giunta regionale nella predisposizione di un progetto per l'accesso della Regione Veneto alle risorse finanziarie recate dal "Programma Interreg IV "Italia-Austria", e con la quale si impegnava la somma totale di Euro 4.000,00 sul capitolo 100155 dell'esercizio finanziario 2008;

Vista la convenzione stipulata in data 03.6.2008 tra la Regione Veneto e il Dott. Stefano Savaris;

Visto l'art. 6 della succitata convenzione nel quale viene indicato quale compenso per le prestazioni professionali oggetto della convenzione l'importo Euro 4.000,00, ogni onere incluso, e comprende i costi di missione presso la sede della Regione, mentre restano escluse le eventuali spese per missioni e trasferte in altri luoghi o all'estero, effettuate dal consulente incaricato su preventiva autorizzazione della Regione, da rimborsare nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione;

Vista la nota inviata in data 24/04/2009 (prot. regionale 246799/57.10 del 6.05.2009) con la quale il Dott. Stefano Savaris chiede la corresponsione della somma di Euro 4.300,35 quale compenso per l'incarico svolto e alla quale allega altresì la relazione finale del 15.04.2009 relativa allo svolgimento dell'incarico;

Preso atto che, come indicato nella nota del 24.4.2009 suindicata, le spese per missioni concordate con il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, sostenute dal Dott. Savaris ammontano ad Euro 300,25, relative a rimborsi chilometrici, ed a costi per pedaggi, parcheggio e vitto, di cui il consulente allega documentazione relativa ai pagamenti;

Considerato che l'importo di cui il Dott. Savaris chiede il compenso risulta superiore a quanto impegnato precedentemente con la Dgr 1289/08 succitata, per i costi di missione sostenuti dal consulente e per i quali è necessario provvedere ad un ulteriore impegno sul capitolo 100155 per l'esercizio finanziario 2009;

Preso atto che l'attività prevista dalla convenzione stipulata in data 3.6.2008 è stata interamente svolta dal consulente incaricato;

decreta

1. di approvare l'attività svolta dal Dott. Stefano Savaris, prevista dalla convenzione stipulata in data 3.6.2008;
2. di impegnare la somma di Euro 300,25 sul capitolo 100155 "Spese per la realizzazione della Rete ecologica europea "Natura 2000" del bilancio regionale, esercizio 2009, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare la somma complessiva di Euro 4.300,25, a favore del dott. Stefano Savaris, ad avvenuto impegno della somma residua di Euro 300,25 relativa alle spese di missione sostenute dal consulente.

Romeo Toffano

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2696 del 15 settembre 2009

Comune di Adria (RO). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Area ex Deltalat" in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - Lr 23/1999. Approvazione definitiva - Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Adria (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7675 del 28.12.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 24.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in variante al Piano Regolatore Generale, secondo la procedura dei piani urbanistici attuativi, prevista dall'art. 5 della Lr 23/1999.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni.

Con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 27.06.2006, il Comune ha approvato il Programma Integrato di cui sopra e lo ha trasmesso con nota n. 13628 del 29.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 05.07.2006.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 655 del 13.12.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35 in data 16.01.2007, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al PRGC, previa introduzione di proposte di modifica.

In data 26.04.2007, con deliberazione n. 21, il Consiglio comunale controdeduceva alle proposte di modifica accogliendole in parte.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 224 del 4.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.08.1942, n. 1150, 06.08.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.06.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell' art. 46 della Lr 61/1985, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Area ex Deltalat" in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Adria (RO), costituito dai medesimi elaborati precedentemente vistati di cui alla DgrV n. 35 del 16.01.2007.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 224 del 4.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 04.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente il Piruea in oggetto ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 292649/57.09, in data 28.05.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 4.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 224 del 4.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante, è del parere che il Piruea in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Adria (RO) descritto in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 224 in data 04.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Adria (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 7675 in data 28.12.1992, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 24.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, l'amministrazione ha adottato il Piruea in oggetto, secondo la procedura dei piani urbanistici attuativi prevista dall'art. 5 della Lr 23/1999.

• La procedura di pubblicazione e deposito del Piruea è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 5 della Lr 23/1999, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni. Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27.06.2006, il Comune ha approvato il Piruea di cui sopra in variante al PrgC, e lo ha trasmesso con nota n. 13628 in data 29.06.2006, acquisita agli atti della regione in data 05.07.2006 al n. 403822.

• Il termine per l'avocazione scadeva il 29.01.2007.

• La Giunta regionale con delibera n. 35 in data 16.01.2007, ha avocato ai sensi dell'art. 5 della Lr 23/1999 ed approvato con proposte di modifica ai sensi dell' art. 46 della Lr 61/85 il Piruea "Area ex Deltalat", facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 655 del 13.12.2006.

• Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 26.04.2007, ha controdedotto alle proposte di modifica come di seguito specificato, e in data 04.05.2007 prot. 9423, ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 09.05.2007 al n. 259049.

Le controdeduzioni

La valutazione e le proposte delle controdeduzioni del Comune, seguono l' ordine numerico del parere allegato al voto regionale e precisamente:

3. Il Comune ripropone la volumetria residenziale di mc 37.000 e di mc 15.000 di terziario e ricettivo, secondo gli obiettivi che il Piruea si era prefissato inizialmente. Si concorda

4. Il Comune concorda con la Regione.

5. Il Comune inserisce nello schema di convenzione, gli oneri economici relativi alle infrastrutture da porre a carico dei privati. Si concorda

6. Il Comune condivide.

7. Il Comune concorda con la Regione.

8. Il Comune concorda con la Regione

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che il Piruea in oggetto sia da approvare definitivamente secondo le conclusioni esposte in precedenza ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composto dagli elaborati vistati in precedenza allegati alla DgrV n. 35/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2697 del 15 settembre 2009

Comune di Bosco Chiesanuova (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4, Lr 24/1985. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004. Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Bosco Chiesanuova (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5794 del 13.12.1977, e successivamente modificato.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10178

del 21.09.2005, acquisita agli atti della Regione in data 26.09.2005, prot. n. 659895.

La procedura di pubblicazione e deposito della Variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, di cui il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio n. 34 del 15.06.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

La Giunta regionale con delibera n. 3870 del 9.12.2008, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazione e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 448 del 5.11.2008.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 in data 01.04.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica contenute nella Valutazione Tecnica regionale n. 448 del 5.11.2008, allegata alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3870 del 9.12.2008, e in data 09.04.2009, prot. n. 3437, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 22.04.2009, prot. n. 219531.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale,il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 246 del 17.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 246 del 17.06.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa - schede n. 4 e n. 11;
- Tav. 2 - Individuazione edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 246 del 17.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.06.2009;
- il sopracitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 320675/57.09, del 12.06.2009, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 246 del 17.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), descritta in premessa, adottata con Delibera di C.C. n. 6 del 28.02.2005 e controdedotta con Delibera di C.C. n. 24 del 1.04.2009, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 246 in data 17.06.2009

Premesse:

- Il Comune di Bosco Chiesanuova (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 5794 del 13.12.1977.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione alla Regione del Veneto - Direzione Urbanistica, con nota n. 10178 del 21.09.2005 assieme a tutta la documentazione amministrativa acquisita agli atti della Direzione Urbanistica Regionale il 26.09.2005 Prot. 659895.
- La procedura di pubblicazione e deposito della Variante Parziale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta e a seguito di essa, non sono pervenute osservazioni, sia nei termini che fuori termine, di cui il Comune ha preso atto con deliberazione di C.C. n. 34 del 15.06.2005.
- L'avviso di deposito della Variante Parziale al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona con richiesta del Comune Prot. n. 2315 dello 08.03.2005, la quale ha comunicato con nota Prot. n. 33476 del 20.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria provinciale.
- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Si ricorda che sul quadrante Ovest del territorio del Comune di Bosco Chiesanuova, sono individuati, in base alla Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla Dgr n. 2673 del 6.8.2004: "IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine".

- Con nota del 28.12.2006, Prot. 740205/57.09, la Direzione Urbanistica Regionale ha richiesto la presentazione del parere da parte del Genio Civile di Verona in base alla Dgr 3637/2002.

- Il Comune con nota del 22.01.2007, Prot. 768, pervenuta alla struttura Regionale il 31.01.2007 Prot. 56922/57.00, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta.

- Con successiva nota del 14.03.2007 Prot. 2372, pervenuta il 22.03.2007 Prot. 166529/57.00, il Comune ha trasmesso il parere rilasciato da parte della Unità periferica del Genio Civile di Verona in data 01.03.2007 Prot. 120788/57.00.

- L'Unità periferica del Genio Civile di Verona, con nota del 1.03.2007 Prot. 12788/57.00, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ha preso atto della Asseverazione presentata e pertanto non ha ritenuto necessaria la presentazione della relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica.

- La variante parziale art. 4 Lr 24/1985 al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 5.11.2008 Arg. n. 448 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 3870 del 9.12.2008 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 1.04.2009, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della Vtr n. 448 del 5.11.2008, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3870 del 9.12.2008, e in data 09.04.2009 con nota prot. 3437, ha trasmesso la Deliberazione n. 24 del 1.04.2009 e gli elaborati ad essa allegati per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 22.04.2009, prot. 219531; in data 02.04.2009, con nota prot. 3127, acquisita tramite fax agli atti della Regione in data 02.04.2009 prot. 183772, il Comune aveva provveduto a comunicare nei termini di avere controdedotto con la Deliberazione n. 24 del 1.04.2009 alle proposte di modifica della Valutazione Tecnica Regionale n. 448 del 5.11.2008, recepite dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 3870 del 9.12.2008.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati trasmessi, allegati alla nota prot. 3437 del 9.04.2009 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 1.04.2009, di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3870 del 9.12.2008, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa - schedature n. 4 e n. 11.
- Tavola 2 - individuazione edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.
- Nota tecnico - agronomica (fornita dagli stessi proprietari dei fabbricati oggetto della presente variante;
- I 3 elaborati suddetti costituiscono parte integrante e inscindibile della Delibera n. 24 del 1.04.2009.

Proposte di modifica

La variante parziale Art. 4 Lr 24/1985 al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), esaminata dalla Vtr nella seduta del 5.11.2008 Arg. n. 448 e approvata con Dgr n. 3870 del 9.12.2008, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della Lr 27.6.1985 n. 61, sull'intera variante.

Valutazioni e proposte

Il Comune ha recepito sostanzialmente le prescrizioni espresse dal Comitato Vtr con parere n. 448 del 5.11.2008, fatte proprie dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 3870 del 9.12.2008, ed ha provveduto a controdedurre, limitatamente alle schede n. 4 e 11, alle Proposte di Modifica di cui all'art. 46 della Lr 61/1985 allegando gli elaborati suddetti.

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 24 del 1.04.2009 ha controdedotto al parere espresso dalla Vtr allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3870 del 9.12.2008, limitatamente alle schede n. 4 e n. 11, integrando per ciascuna scheda la relazione agronomica e formulando le seguenti controdeduzioni consistenti nella descrizione dello stato attuale e nelle caratteristiche di intervento di progetto:

n.	Controdeduzioni Comune art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
4	Caratteristiche generali. Area di pertinenza ha 0,87.51, superficie coperta attuale mq. 261.85, n. piani attuale n. 2, volume totale mc. 1950.00, superficie residenziale esistente mq. 0, Descrizione stato attuale. Si tratta di un'ampia stalla in muratura, composta da due corpi di fabbrica di recente costruzione, privi di valore architettonico e senza qualità tipologica. La costruzione è realizzata con materiali modesti, portoni in lamiera e tetto in eternit. Caratteristiche di intervento di progetto. È previsto il riutilizzo di 600 m.c. a fini residenziali, con la completa trasformazione del manufatto esistente. Il nuovo edificio dovrà avere caratteristiche simili agli edifici in centro storico, con manto di copertura in coppi e finestrature riquadrate con profili in pietra. È consigliato prevedere opportune sistemazioni con piantumazioni autoctone o naturalizzate al fine di mitigare l'impatto con il contesto circostante. È ammesso l'intervento ai sensi dell'art. 11 - "Categorie di intervento (definizioni)" delle Nta punto a, b, c, d.	In sede di controdeduzioni è stata prodotta la relazione agronomica con la quale si dimostra che il fabbricato in esame non è più funzionale alla conduzione dell'azienda agricola. Si rileva che l'azienda ha una superficie di mq. 8.751,00, inferiore a mq. 20.000,00. Inoltre, in ottemperanza al parere espresso dalla Vtr, fatto proprio dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3870 del 9.12.2008, viene proposto il riutilizzo ad uso residenziale di 600 mc. del fabbricato. Si condivide, fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato utilizzando materiali, caratteristiche e tipologie di tipo tradizionale consoni al contesto rurale.
11	Caratteristiche generali. Area di pertinenza ha 0,60.11, superficie coperta attuale mq. 450.00, n. piani attuale n. 2, volume totale mc. 3740.00, superficie residenziale esistente mq. 0, volume residenziale esistente mc. 0, superficie non funzionale mq. 450.00, volume non funzionale mc. 3740.00, epoca di costruzione 1980, tipologia capannone. Descrizione stato attuale. Si tratta di un'ampia stalla in muratura di recente costruzione, composta da un unico corpo di fabbrica con altezza superiore ai 4 metri in gronda. L'edificio è privo di valore architettonico, nonché di qualità tipologica. La costruzione è realizzata con materiali modesti, portoni in lamiera e tetto i tegole cementizie. Caratteristiche di intervento di progetto. È previsto il riutilizzo con destinazione residenziale di 600 m.c. La ristrutturazione avverrà all'interno della sagoma attuale. La parte ristrutturata dovrà avere caratteristiche architettoniche e formali dell'edilizia storica contermine. È consigliato prevedere opportune sistemazioni con piantumazioni autoctone o naturalizzate al fine di mitigare l'impatto con il contesto circostante. È ammesso l'intervento ai sensi dell'art. 11 - "Categorie di intervento (definizioni)" delle Nta punto a, b, c, d.	In sede di controdeduzioni è stata prodotta la relazione agronomica con la quale si dimostra che il fabbricato in esame non è più funzionale alla conduzione dell'azienda agricola. Si rileva che l'azienda ha una superficie di mq. 6.011,00, inferiore a mq. 20.000,00. Inoltre, in ottemperanza al parere espresso dalla Vtr, fatto proprio dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3870 del 9.12.2008, viene proposto il riutilizzo ad uso residenziale di 600 mc. del fabbricato. Si condivide, fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato utilizzando materiali, caratteristiche e tipologie di tipo tradizionale consoni al contesto rurale.

Si rileva che il Comune ha controdedotto esclusivamente alle schede n. 4 e n. 11, pertanto le schede n. 26 e n. 27 sono stralciate, relativamente alle schede n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 le modifiche sono automaticamente introdotte ed infine relativamente alle schede n. 3, 15, 18 viene confermata la destinazione prevista dal Prg vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), adottata con Deliberazione di C.C. n. 6 del 28.02.2005, e controdedotta con Deliberazione di C.C. n. 24 del 1.04.2009, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa - schede n. 4 e n. 11.
- Tav. 2 - Individuazione edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2698 del 15 settembre 2009

Comune di Casaleone (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 20. Restituzione. Art. 47 - Lr 27.6.1985, n. 61.

[Urbanistica]

Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Casaleone (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.3146 del 14.09.1999 e successivamente modificato.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9109 del 11.07.2005 e acquisita agli atti della Regione in data 14.07.2005, prot. n. 527761/47.010.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 25 del 27.06.2005.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole alla restituzione in conformità al parere n. 286 del 22.07.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni

delibera

1) di restituire, ai sensi dell'art. 47 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Casaleone (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 286 del 22.07.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 286 del 22.07.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 22.07.2009;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, restituendo la variante ai sensi dell'art. 47 della Lr 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n.394486/57.09, in data 17.07.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.07.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 286 del 22.07.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 20 al Piano Regolatore Generale del Comune di Casaleone (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2005, descritta in premessa, sia da restituire ai sensi dell'art. 47 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 286 in data 22.07.2009

Premesse:

- Il Comune di Casaleone (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.3146 del 14.09.1999 e successivamente modificato.

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9109 del 11.07.2005 e acquisita agli atti della Regione in data 14.07.2005 prot. 527761/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della Variante Parziale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2005.

- L'avviso di deposito della Variante Parziale al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona con richiesta del Comune Prot. n.3359 del 14/03/2005, la quale ha comunicato con nota Prot. n.39362 del 10/05/2005 che tale avviso è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria provinciale.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Si rileva che nel territorio comunale è stato individuato un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee", e più precisamente definito come: IT3210016 - Palude del Brusà. A tal fine è stata prodotta Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale da parte del progettista incaricato.

- L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, con nota n.668769/57.00 del 16.12.2008 ha espresso parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica relativa alle modifiche n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ed ha preso atto dell'asseverazione per quanto attiene alla modifica n.4.

- L'Azienda Ulss 21 "Legnago", Servizio igiene e sanità pubblica, con nota del 1.06.2005 prot. 19943, ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni relative alla scheda n. 4.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2005, di adozione della variante, sono i seguenti:

- 1. Relazione Tecnica.
- 2. Schedatura.
- 3. Norme Tecniche di Attuazione.
- 4. Schema di convenzione.
- 4. Tav. n. 13.1.a. Prg- Individuazione attività- Scala 1:5.000.
- 5. Tav. n. 13.1.b. Prg- Individuazione attività- Scala 1:5.000.
- 6. Planimetrie di progetto.
- Valutazioni di compatibilità idraulica.

Con la variante in esame si propone, mediante specifica schedatura, di definire le modalità di ampliamento di n. 8 attività produttive situate in zone improprie.

In sintesi le varianti proposte sono specificate nella seguente tabella:

N.	Variante
1	Scheda n. 1 - Bar Gelateria Mezza Tappa - Attività ubicata in zona E4. La scheda interessa un'attività di ristoro, bar e gelateria di tradizioni centenarie che occupa un complesso edilizio in zona rurale con un ampio terreno pertinenziale. L'immobile ha sempre avuto carattere commerciale a servizio della zona, ma nel corso del tempo ha subito notevoli trasformazioni delle destinazioni (negozio, trattoria, ecc.). L'attività per la posizione territoriale strategica nonché per la presenza di un ampio parcheggio, è punto di riferimento di molti avventori dell'area del Basso Veronese. L'esercizio usufruisce di due grandi zone a parcamento in proprietà una più interna ed una prospiciente la Provinciale del Menago che svolge anche funzioni pubbliche con fermata dall'autobus e punto di raccolta dei rifiuti negli appositi cassonetti. Gli edifici per le norme di zona in cui ricadono non hanno possibilità di ampliamento, mentre l'attività necessita di un ampio giardino coperto estivo ed invernale e di una nuova zona per servizi igienici per clienti e dipendenti. Il complesso non presenta problemi di inserimento nel paesaggio agricolo circostante. La relativa Norma di Nta, prevede l'ampliamento dell'attività esistente per un massimo di mq. 180 nell'ambito dei limiti evidenziati in planimetria. La nuova costruzione dovrà correlarsi con l'edificio preesistente per forma e materiali, la copertura dovrà essere a due falde e non potrà superare l'edificio originale in altezza. Il nuovo corpo non potrà sopravanzare il preesistente verso la Provinciale del Menago. L'area a parcheggio dovrà essere mantenuta ed adeguatamente attrezzata.
2	Scheda n. 2 - Bozzola Franco - Attività ubicata in zona E2. Si tratta di un grande complesso agroindustriale per la produzione e commercializzazione di prodotti per l'agricoltura consolidatosi negli anni. La Ditta occupa un'ampia area in zona agricola completamente pianeggiante direttamente collegata alle aziende che operano in agricoltura. I numerosi manufatti ed impianti esistenti sono funzionali alle lavorazioni da effettuare. L'impianto per le norme di zona in cui ricade non ha alcuna possibilità di ampliamento mentre necessita di un continuo ammodernamento per adeguare spazi interni ed esterni alla filiera lavorativa. L'attività assume una notevole importanza per il servizio di supporto alle imprese agricole quanto mai indispensabile in un territorio ancora a prevalenza agricola. All'attività fanno riferimento per necessità ed assistenza le numerose aziende agricole, presenti nell'intorno senza dover così effettuare lunghi spostamenti con mezzi agricoli, cosa che comporta maggiori costi di gestione ed un aggravio della circolazione. Nell'ambito della proprietà sono già presenti aree a parcheggio ed a verde che verranno comunque potenziati in relazione all'ampliamento. La consistenza degli impianti nonchè le caratteristiche formali delle stesse fa assumere al complesso un'identità ben definita nel paesaggio agricolo. La relativa Norma di Nta, prevede l'ampliamento dell'attività esistente per un massimo di mq. 5000 oltre l'esistente nei limiti evidenziati in planimetria. I nuovi impianti, per quanto possibile, dovranno assumere forme e tipologie simili a quelle tradizionali rurali. L'altezza massima ammessa è di ml. 10, altezze diverse saranno concesse previa documentata relazione che ne evidenzi l'assoluta necessità per le funzioni svolte. L'intervento dovrà prevedere un idoneo spazio a parcheggio commisurato all'intera superficie del lotto, nonché la messa in atto di mitigazioni arboree per un corretto inserimento delle strutture nel paesaggio circostante.

N.	Variante
3	Scheda n. 3 - Contado Roberto - Attività ubicata in zona E4. La scheda interessa un'attività di lavorazione mobili ed occupa una struttura nata in origine per l'agricoltura e successivamente ampliata e potenziata con manufatti dalle forme e tipologie recenti e con l'utilizzo di materiali moderni. Il fabbricato si presenta oramai come un complesso produttivo classico con grandi finestrature e coperture funzionali alle lavorazioni da effettuare. L'attività occupa oltre al primo nucleo di origine famigliare una decina di operai e recentemente ha acquisito nuovo terreno per potenziare e consolidare la produzione. La Ditta si colloca ai margini dell'edificato residenziale ed ha accesso diretto dalla strada comunale "Via Ghiacciaia" ed è collegata alle principali reti tecnologiche. Il completo proprio per le continue aggiunte necessita di una completa ristrutturazione ed ammodernamento per adeguare gli spazi ai cicli lavorativi e dotare la struttura di servizi di supporto anche per i lavoratori (depositi, magazzini, uffici, mensa, bagni, ecc.). La relativa Norma di Nta, prevede l'ampliamento del fabbricato artigianale esistente di mq. 800 all'interno della sagoma evidenziata. Il nuovo corpo dovrà collegarsi all'esistente ed avere caratteristiche formali e costruttive simili alla parte costruita e non superare in altezza l'edificio attuale. L'intervento dovrà prevedere un idoneo spazio a parcheggio degli automezzi ai sensi delle Nta nonché mettere in atto schermature arboree per un corretto inserimento. Il progetto dovrà inoltre prevedere il riordino degli spazi esterni con l'eliminazione delle superfetazioni.
4	Scheda n. 4 - F.lli Guerra - Attività ubicata in zona B1 La scheda interessa un laboratorio tessile che occupa un ampio fabbricato dalle chiare caratteristiche formali e costruttive produttive. La Ditta si trova in zona residenziale ed ha esaurito ogni possibilità di ampliamento, ma nel tempo ha ricavato sull'area di pertinenza i necessari spazi a parcheggio per gli addetti. L'Azienda necessita di un minimo ampliamento per completare la dotazione dei servizi interni per i lavoratori. La relativa Norma di Nta, prevede il consolidamento del fabbricato produttivo esistente di mq. 80 all'interno del perimetro evidenziato fatti salvi i diritti di terzi. L'ampliamento dovrà collegarsi all'esistente ed avere caratteristiche formali e tipologiche simili alla parte costruita e non superare in altezza l'edificio principale. Il progetto, nonostante la Ditta abbia già evidenziato spazi a verde ed a parcheggio, dovrà dimostrare di raggiungere quanto indicato in normativa. Il progetto dovrà inoltre prevedere il riordino degli spazi esterni con l'eliminazione di eventuali superfetazioni.
5	Scheda n. 5 - Pasquato Giovanni - Attività ubicata in zona E4. La scheda interessa un'attività di falegnameria (Mobilificio Tiziano) per la realizzazione di mobili che occupa alcuni manufatti nell'ambito di un complesso di origine rurale, alcuni recentemente ristrutturati. La Ditta si colloca ai margini dell'edificato residenziale ed ha accesso diretto da Via Belfiore ed è servita dalle principali reti tecnologiche. I titolari abitano la parte del complesso che mantiene ancora la connotazione residenziale, l'impianto si trova in zona agricola ed ha esaurito ogni possibilità di ampliamento. Gli edifici proprio per la conformazione descritta necessitano di un radicale ammodernamento per potenziare e consolidare l'attività. I nuovi spazi sono funzionali alla dotazione di spazi interni ed esterni per le lavorazioni ed i servizi di supporto per gli addetti. La relativa Norma di Nta prevede il consolidamento dell'attività con l'ampliamento di mq. 500 da collocarsi in continuità con gli edifici 2 e 3. Il nuovo manufatto dovrà correlarsi con i corpi esistenti ed avere caratteristiche formali e tipologiche simili alla parte costruita e non superare in altezza ml. 7,00. Le murature dovranno essere intonacate e successivamente tinteggiate privilegiando le tinte pastello, la copertura dovrà essere preferibilmente a falde. L'intervento dovrà prevedere spazi a parcheggio secondo la normativa vigente e mettere in atto idonei mezzi di schermature arboree nonché riordinare l'intera area eliminando le superfetazioni.

N.	Variante
6	Scheda n. 6 - Ambrosi Giuseppe - Attività ubicata in zona E3. La scheda interessa un'attività di laboratorio artigianale per la produzione di mobili che occupa alcuni manufatti anche di recente ristrutturazione ma nell'ambito di un complesso di chiara origine rurale. Nella parte meno compromessa sono ubicate le residenze dei titolari dell'attività e tutti i manufatti ricadono in zona agricola. Il complesso dotato di un'ampia area di pertinenza, si trova in una zona defilata rispetto alle residenze concentrate ed usufruisce di proprio accesso dalla strada comunale "Prepaganin" ed è servito dalle principali reti tecnologiche. L'attività si svolge in un fabbricato che funziona da laboratorio affiancato alla originale casa oramai compromessa con interventi successivi, tutti gli edifici sono in muratura con copertura a falde. Il complesso, per la sua conformazione e per le norme di zona in cui ricade, non ha possibilità di ampliamento e necessita di un completo intervento di ristrutturazione per dotarsi di spazi a servizio dell'attività. La relativa Norma di Nta prevede il consolidamento del fabbricato esistente n. 1 per mq. 470 all'interno del perimetro evidenziato. L'ampliamento dovrà collegarsi all'esistente ed avere caratteristiche formali e tipologiche simili alla parte costruita e non superare in altezza l'edificio principale. L'intervento dovrà prevedere un idoneo spazio a parcheggio degli automezzi ai sensi delle Nta nonché mettere in atto schermature arboree per un corretto inserimento
7	Scheda n. 7 - Ditta Marzari Ivo - Attività ubicata in zona E2. La scheda interessa un'attività che produce sedie e tavoli ed occupa dei fabbricati recenti con chiara struttura ed impostazione moderna, uno con tetto piano prefabbricato utilizzato per la lavorazione ed un secondo con una copertura leggera a falde che funge da magazzino e deposito di materiale. L'azienda è dotata di un'ampia area di pertinenza e di un proprio accesso ma ricadendo in zona agricola non può richiedere alcun ampliamento. L'intera proprietà necessita di un completo ridisegno per il consolidamento delle attività e nel contempo per integrare i volumi nell'ambito del paesaggio armonizzandoli con l'intorno. La relativa Norma di Nta prevede l'ampliamento dei fabbricati 1 e 2 di mq. 1000 oltre l'esistente all'interno della sagoma evidenziata. Il nuovo corpo dovrà collegarsi alle preesistenze ed avere caratteristiche formali e costruttive simili e non superare in altezza l'edificio più alto. L'intervento dovrà prevedere un idoneo spazio per il parcheggio nonché la messa in atto di mitigazioni arboree per un corretto inserimento. Il progetto dovrà inoltre prevedere il riordino degli spazi esterni con l'eliminazione delle eventuali superfetazioni.
8	Scheda n. 8 - Ditta Marchesini Osvaldo - Attività ubicata in zona E2. La scheda interessa un laboratorio produttivo per la lucidatura mobili e relativo magazzino. L'edificio con forma e tipologia chiaramente produttiva necessita di un radicale consolidamento. I manufatti si presentano in muratura con copertura a falde. Gli edifici per le Norme di zona in cui ricadono, non hanno possibilità di ampliamento. La relativa Norma di Nta prevede l'ampliamento dell'edificio n. 2 per mq. 700 oltre l'esistente all'interno della sagoma evidenziata. Il nuovo corpo di fabbrica dovrà essere in muratura con copertura a due falde e raccordarsi con il preesistente senza superare l'altezza. La costruzione a confine dovrà avere l'assenso dei confinanti. Dovrà essere previsto un idoneo parcheggio e messa in atto di mitigazioni arboree per un corretto inserimento.

Oltre alle n. 8 schede per le attività fuori zona è stato predisposto specifico articolo da inserire nelle Nta per la disciplina generale degli interventi di ampliamento (modalità, tempi, convenzione, standard, ecc).

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche le quali non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. In merito ai SIC, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n° 4388 del 30.12.2005 e Dgr 1952 del 20.06.2006, per l'espletamento delle procedure concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, ha preso atto in data 07.01.2008 verbale n. URB/02/2008, della dichiarazione del tecnico estensore della variante comunicando che la stessa è conforme a quanto previsto nella DgrV n. 3173 del 10.10.2006.
3. Il Servizio Geologia Regionale non ha rilevato problematiche sotto l'aspetto geologico per le aree interessate dalla variante.
4. Le prescrizioni introdotte da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, con nota n. 668769/57.00 del 16.12.2008, si intendono con il presente parere integralmente recepite.

La variante, che definisce tramite specifiche schede gli ampliamenti consentiti per 8 attività produttive situate in zone improprie, non è condivisibile in quanto risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 comma 5 della Lr 35/2002 che non consente tali tipologie di ampliamento se non "indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie". Non risulta, in alcun modo, motivata la necessità appena esposta. Inoltre non è neppure stata eseguita la procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia competente territorialmente.

Si rileva inoltre che l'attività compresa in zona B1 (scheda n. 4), diversa dalle zone agricole e dalle Zto D, la previsione risulta superare i limiti previsti dall'art. 41 del Ptrc

Si rileva infine che per alcune delle schede predisposte, l'ambito di pertinenza dell'attività risulta implementato rispetto a quello indicato nel Prg approvato nel 1999.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle osservazioni presentate, n. 1 osservazione nei termini e n. 1 osservazione d'Ufficio a recepimento del parere dell'Azienda Ulss n. 21, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Bozzola Franco prot. n. 4229 del 4.04.2005.	Chiede l'ampliamento della superficie produttiva in area di proprietà, come da elaborato planimetrico allegato	Si ritiene accoglibile l'osservazione, per l'individuazione e consistenza degli ampliamenti come descritto perché motivati ad esigenze legate alle lavorazioni.	Non si concorda, per le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.
2	Ufficio Tecnico Comunale Prot. 8099 del 21.06.2005	Trattasi di adeguamento al parere dell'Ulss 21 "Legnago", Servizio igiene e sanità pubblica, con nota del 1.06.2005 prot. 19943, relativo alla Scheda n. 4.	Si ritiene Accoglibile l'osservazione, per l'individuazione di aree a parcheggio in proprietà anziché nella viabilità esistente.	Non si concorda, per le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risultano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 20 al Piano Regolatore Generale di Casaleone (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 8 del 26.02.2005 descritta in premessa, sia da restituire ai sensi dell'art. 47 della Lr 61/1985.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2699 del 15 settembre 2009

Comune di Cinto Euganeo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante centri edificati - nuovo Regolamento Edilizio. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cinto Euganeo (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4301 del 30.7.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 1 del 12.1.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 12.1.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato un nuovo Regolamento Edilizio comunale.

La procedura di pubblicazione e deposito delle varianti è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 16 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22.4.2004.

Riscontrati alcuni vizi in relazione al dettato dell'art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, la succitata d.C.C. n. 1 del 12.1.2004 è stata parzialmente annullata con d.C.C. n. 28 del 28.4.2004. Per le stesse motivazioni la succitata d.C.C. n. 25 del 22.4.2004 è stata parzialmente annullata con d.C.C. n. 29 del 28.4.2004.

Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 26.7.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante

Parziale al Piano Regolatore Generale relativa alla parte annullata con la succitata d.C.C. n. 28 del 28.4.2004.

Con deliberazione di Consiglio n. 41 del 26.7.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Regolamento Edilizio comunale adottato con d.C.C. n. 2 del 12.1.2004.

La procedura di pubblicazione e deposito delle varianti è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini presso il Comune e n. 1 presso la Provincia di Padova, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30.11.2004.

Le varianti sono state trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 1976 in data 3.5.2005, acquisita agli atti della Regione in data prot. n. 324620 del 4.5.2005; con successiva nota prot. n. 4841 in data 13.12.2007, pervenuta alla Regione con prot. n. 705617 in data 13.12.2007, il Comune ha trasmesso la deliberazione di Consiglio n. 38 del 12.12.2007 relativa all'esame di ulteriori n. 5 osservazioni pervenute fuori termine.

La Giunta regionale con delibera n. 806 in data 8.4.2008, ha ritenuto meritevoli di approvazione le Varianti al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 70 del 27.2.2008.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 in data 22.7.2008, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 23.7.2008, prot. n. 3105, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 23.7.20081, prot. n. 384610.

Con successiva deliberazione di Consiglio n. 20 in data 23.6.2009, il Comune ha integrato le proprie controdeduzioni relative alla zona "C1/46" alla luce della intervenuta approvazione con DgrV n. 1375 del 12.5.2009 della Variante Parziale n. 10 al P.A. del Parco regionale dei Colli Euganei.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 269 del 15.7.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, le varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Cinto Euganeo (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 269 del 15.7.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Le varianti risultano così composte:

- Repertorio Normativo zone residenziali (Testo aggiornato)
- Verifica del dimensionamento (Testo aggiornato)
- Norme Tecniche di Attuazione (Testo aggiornato)
- Norme Tecniche di Attuazione (Testo comparativo)
- Regolamento edilizio
- Regolamento edilizio (Testo comparativo)
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Valnogaredo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Cinto Euganeo Capoluogo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Faedo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Fontanafredda
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Valnogaredo
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Cinto Euganeo capoluogo
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Fontanafredda
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Faedo
- Tavola 13.1 1 Prg Intero territorio comunale - Valnogaredo - scala 1:5000
- Tavola 13.1 2 Prg Intero territorio comunale - Faedo - scala 1:5000
- Tavola 13.1 3 Prg Intero territorio comunale - Fontanafredda - scala 1:5000
- Tavola 13.1 4 Prg Intero territorio comunale - Cinto - scala 1:5000
- Tavola 13.3 1 Prg Zone significative - Valnogaredo - scala 1:2000
- Tavola 13.3 2 Prg Zone significative - Faedo - scala 1:2000
- Tavola 13.3 3 Prg Zone significative - Fontanafredda - scala 1:2000
- Tavola 13.3 4 Prg Zone significative - Cinto - scala 1:2000
- Tavola 13.4 1 Prg Centro storico - Valnogaredo - scala 1:1000;
- Tavola 13.4 2 Prg Centro storico - Faedo - scala 1: 1000
- Tavola 13.4 3 Prg Centro storico - Fontanafredda - scala 1: 1000
- Tavola 13.4 4 Prg Centro storico - Cinto - scala 1:1000
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Relazione
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti Prg tav. 13.1.4 - scala 1:5000

- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti Prg tav. 13.3.4 - scala 1:2000
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti verifica dimensionamento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 269 del 15.7.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 15.7.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr n. 61/1985;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 373235/57.09 del 9.7.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 15.7.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004. n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 269 del 15.7.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cinto Euganeo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr n. 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 269 in data 15.7.2009

Premesse:

• Il Comune di Cinto Euganeo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4301 in data 30.7.1991, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 1 del 12.1.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale.

• Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 12.1.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato un nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

• La procedura di pubblicazione e deposito delle varianti è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 16 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22.4.2004.

• Riscontrati alcuni vizi in relazione al dettato dell'art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, la succitata d.C.C. n. 1 del 12.1.2004 è stata parzialmente annullata con d.C.C. n. 28 del 28.4.2004. Per le stesse motivazioni la succitata d.C.C. n. 25 del 22.4.2004 è stata parzialmente annullata con d.C.C. n. 29 del 28.4.2004.

• Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 26.7.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa alla parte annullata con la succitata d.C.C. n. 28 del 28.4.2004.

• Con deliberazione di Consiglio n. 41 del 26.7.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Regolamento Edilizio Comunale adottato con d.C.C. n. 2 del 12.1.2004.

• La procedura di pubblicazione e deposito delle varianti è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini presso il Comune e n. 1 presso la Provincia di Padova, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2004.

• Le varianti sono state trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 1976 in data 3.5.2005, acquisita agli atti della Regione in data prot. n. 324620 del 4.5.2005.

• Gli avvisi di deposito delle varianti al Prg sono stati inviati alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato rispettivamente con nota di protocollo n. 33603 del 23.3.2004 e con nota n. 101962 del 6.10.2004 e n. che tali avvisi sono stati regolarmente affissi all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Le varianti al Piano Regolatore Generale sono state approvate con Dgr n. 806 del 8.4.2008 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr n. 61/85.

• Il Comune con deliberazione di Consiglio n. 24 in data 17.7.2008, ha controdedotto entro i termini alle proposte avanzate dalla Giunta regionale.

• Con nota n. 3105 del 22.7.2008 il Comune ha trasmesso la deliberazione e la documentazione relativa alle controdeduzioni per l'approvazione definitiva, acquisite agli atti della Regione in data 23.7.2008 con prot.n. 384610.

• Con successiva deliberazione di Consiglio n. 20 in data 23.6.2009, il Comune ha integrato le proprie controdeduzioni relative alla zona "C1/46" alla luce della intervenuta approvazione con DgrV n. 1375 del 12.5.2009 della Variante Parziale n. 10 al P.A. del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Valutazioni e proposte:

• Va premesso che la disciplina dei centri storici proposta dalla variante adottata presentava significative carenze in parte risolte dalle proposte regionali e dalle conseguenti controdeduzioni comunali in esame.

Cionondimeno si ritiene opportuno invitare il Comune ad una complessiva revisione della disciplina dei centri storici e dei beni architettonici in sede di formazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi, operando una più organica e dettagliata schedatura di tutti gli edifici ed una più puntuale definzione degli interventi ammessi, al fine di conservare l'assetto morfologico complessivo dell'insediamento storico al di là della limitata presenza di edifici di particolare valenza riscontrata dalla variante in esame.

• Ciò premesso, per maggiore chiarezza si riassumono le proposte di modifica regionali, le controdeduzioni comunali e le determinazioni regionali nei seguenti prospetti:

Tabella I	Descrizione variante (*)	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 806/8.4.2008 – parere VTR n. 70/27.2.2008)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 24/22.7.2008)	DETERMINAZIONI REGIONALI
Centro edificato di Valnogaredo – tav. 13.3 1 8 – PRG zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 1	Riconoscimento integrale del centro storico, così come riportato nell'Atlante Regionale: - riclassificazione a zona A/1 di zone attualmente classificate C1, E2, F3, F4; indice fondiario previsto minimo 0,36 e massimo 0,48; individuazione di un lotto con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq. - riclassificazione a zona A/3 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,25 e massimo 1,66; - riclassificazione a zona A/4 di zona attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 1,15 e massimo 1,53; - riclassificazione a zona A/5 di zona attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,51; inclusione nel perimetro individuato dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei come "Intorni delle emergenze architettoniche"; - riclassificazione a zona A/6 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,07 e massimo 1,42; - riclassificazione a zona A/7 di zone attualmente classificate E3 ed E1; indice fondiario previsto minimo 0,27 e massimo 0,36; individuazione di due lotti con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq; - riclassificazione a zona A/8 di zona attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 0,30 e massimo 0,40; individuazione di due lotti con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq; *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della*	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zone "A"**: con riferimento a tutte le perimetrazioni dei C.S. operate con la variante in esame, esse trovano riscontro nelle indicazioni dell'atlante dei centri storici di cui all'articolo 24 del PTRC (per quanto attiene al rispetto dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.A. si rinvia al parere di compatibilità espresso dall'Ente Parco); va precisato che la disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") non può riferirsi alla generica applicazione degli indici fondiari massimi e minimi riportati nel repertorio normativo; va peraltro rilevato, a proposito del citato repertorio, che in esso non sono riportati i volumi di progetto, indicati invece nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa. Si ritiene che le nuove edificazioni debbano essere *puntualmente individuate e quantificate negli elaborati di progetto (cartografia e repertorio normativo)* indicando, nel caso sia prevista l'attuazione diretta, *i sedimi, gli allineamenti i volumi e le altezze di progetto*. Non risultano quindi condivisibili, relativamente alle nuove edificazioni previste in zona "A", le individuazioni operate nella forma dei "lotti inedificati" con individuazione dei relativi ambiti di pertinenza, né quelle espresse in forma di indici minimi e massimi, non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85.	1 **proposta**: Sono stati redatti elaborati specifici di progetto per i Centri storici, in scala 1:1000, con indicazione di sedimi, allineamenti, volumi, altezze, orientamento falde. Sedimi di riordini, per l'inserimento e la riplasmazione dei volumi Per Valnogardo la Tavola di PRG (Tav 13.4.1) prevede una lieve riduzione del volume previsto per la zona A8 per la tutela di uno spazio coperto afferente alla medesima prorietà (specificatamente contattata), è redatto anche un elaborato di repertorio specifico che contiene e anche le schede B aggiornate secondo la proposta di modifica regionale, comprese quelle di cui si era chiesto lo stralcio non accolto nella proposta di modifcica regionale. La normativa generale di PRG per il centro storico (art 16 NTA) è stata quindi adeguata all'eliminazione dell'indice come intervento diretto, alle prescrizioni e agli elaborati introdotti	**1** - Si prende atto degli elaborati progettuali prodotti dal Comune, concordando con quanto controdedotto e prescrivendo quanto segue: - per ciascuna zona del centro storico, la nuova volumetria ammessa sarà esclusivamente quella riportata nell'elaborato "Verifica del dimensionamento", colonne "nuova cubatura" - se ed in quanto confermata negli elaborati grafici di progetto specifici in scala 1:1000 - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 16 delle NTA (come integrato nel presente parere) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; - il perimetro del centro storico va fatto coincidere con quello delle zone "A" come individuate dal PRG, con le annesse aree a servizi ricomprese nel perimetro indicato. - per quanto concerne le schede B proposte, si rinvia alle specifiche determinazioni riportate nel presente parere.

	capacità edificatoria complessiva della zona A nel centro edificato di Valnogaredo pari mc 4000, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 51; - riclassificazione ad area a verde privato VPr/1 di zona attualmente classificata A1; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica" ed in parte di "Intorni delle emergenze architettoniche"; - riclassifazione a zona IC/1 di zona attualmente classificata F2 comprendente edificio A1; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica" e di "Intorni delle emergenze architettoniche"; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona IC/1 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso ovest, il limite fissato dal Piano Ambientale";** - riclassifazione a zona D3cs/1 di zona attualmente classificata B1 ed E3; individuazione di "Emergenza Architettonica"; si rileva che il Piano Ambientale individua il bene "di specifico interesse storico culturale" come "Archeologia industriale" anziché come "Emergenza Architettonica"; - confermata la destinazione a verde pubblico e parcheggio (VP/1 e P1) di aree attualmente classificate F3 e F4;	**Si propone pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85,** che, in carenza di tale disciplina di dettaglio, la nuova edificazione prevista nelle zone "A" sia subordinata alla formazione di piani di recupero - previa individuazione degli ambiti di degrado - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive. Le nuove volumetrie ammissibili previa formazione dei suddetti PdR saranno in ogni caso esclusivamente quelle indicate nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa riportate nella colonna "cubatura nuova" (purché non superiori a quelle derivanti dall'applicazione dell'indice riportato nella legenda delle tav. di progetto, pari a 1,00 mc/mq), mentre le altezze non potranno essere superiori all'altezza degli edifici circostanti a mente dell'art. 8 del DM 1444/68. *In sede di controdeduzioni il Comune potrà integrare e rettificare opportunamente le indicazioni di progetto, nel rispetto dei criteri della L.R. 80/80, provvedendo nel contempo ad integrare il repertorio normativo.* Si richiamano anche le proposte di modifica relative alle "schede B" e all'art. 16 delle N.T.A. nel presente parere.		
		2 - zona "VPr/1": l'individuazione delle aree a "verde privato" va considerata più propriamente come riconoscimento di una particolare modalità d'uso (giardino, parco, area scoperta di pertinenza di un bene architettonico / ambientale, ambito meritevole di tutela mediante mantenimento della destinazione a verde) piuttosto che una zona terri-	2 **si concorda:** 'area in oggetto è stata ricompresa nella zona A2 in adeguamento al parere regionale	**2** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

		toriale omogenea; **pertanto la zona è riclassificata z.t.o. "A" con vincolo di verde privato e senza alcun incremento della volumetria esistente;** si rammentano inoltre le limitazioni conseguenti alla parziale inclusione dell'ambito nella zona di rispetto cimiteriale.		
		3 - zona "D3cs/1": rilevato che manca una disciplina specifica nelle N.T.A., non si condivide l'individuazione della zona in quanto l'ambito, ricompreso nel centro storico, non può assumere classificazioni potenzialmente incompatibili con le zone "A"; all'interno di queste ultime sono peraltro ammesse le attività commerciali, direzionali e ricettive; si richiamano infine, con riferimento alle destinazioni produttive, gli adempimenti previsti dalla L.R. 35/2002 (accordo di pianificazione con la Provincia). **L'ambito "D3cs/1" è pertanto riclassificato z.t.o. "A/6" come la zona contigua, confermando per l'edificio la categoria d'intervento 3 (ristrutturazione edilizia) prevista dalla "scheda B" n. 6, fatte salve indicazioni più restrittive del P.A..**	3 **si concorda:** L'area in oggetto è stata ricompresa nella zona A6 in adeguamento al parere regionale	**3** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		4 - Per quanto concerne la conformità delle individuazioni operate, e della relativa disciplina, al Piano Ambientale, si rinvia integralmente al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "IC/1" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 11 parere Parco prot. 2668/05);** **b** - relativamente all'individuazione del bene ricompreso in zona "D3cs/1" (riclassificata "A6"), si precisa che valgono l'individuazione e la disciplina previste dal P.A., in quanto eventuali correzioni possono essere operate solo con le modalità	4 **Proposta:** Per l'adeguamento al parere dell'Ente Parco si rileva che in alcune situazioni gli Elaborati del P.A. contengono evidenti errori cartografici, per i quali si chiede quindi una variante "Parziale" (entro il limite del 10% del perimetro della ZUC in oggetto), in altri casi si tratta invece di situazione "pregresse", ovvero ambiti in cui il PRG vigente già prevedeva zone urbane, di cui pertanto, con la medesima procedura, si propone il mantenimento. Negli altri casi si adegua la Variante alle prescrizioni del parere dell'Ente Parco. Tali punti vengono di seguito indicati puntualmente: **a-** La zona IC 1 è preesistente, ri-	**4** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A., **va confermato integralmente il parere regionale già espresso**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.

		e le procedure previste dall'art. 4 delle norme di attuazione del P.A. stesso. Si precisa inoltre che gli interventi interessanti o limitrofi alle "emergenze architettoniche" sono subordinati al rigoroso rispetto della relativa disciplina del P.A..	guarda pertinenze religiose già tutelate e di fatto inedificabili, pertanto se ne chiede la conferma in **Variante Parziale al P.A.** **b-** La zona D3cs/1 viene riclassificata centro storico, zona A6, e quindi assoggettata a maggiore tutela, fermo restando gli obblighi posti del P.A.	
Var. n. 2	Adeguamento del centro edificato secondo la "Zona di Urbanizzazione Controllata" individuata dal Piano Ambientale: - C1/1: area già edificata attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/1 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso ovest, il limite fissato dal Piano Ambientale";** - C1/2: area già edificata attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,50; - C1/3: area già edificata attualmente classificata C1, E2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/3 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale";** - C1/4: area già edificata attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,50; - C1/5: area parzialmente edificata attualmente classificata F4, F3, C1, E2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/5 destinata a "urba-**	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zona "C1/1"**: in riferimento al parere espresso dall'Ente Parco, **le porzioni di zona eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate.**	1 **Proposta:** Probabilmente si tratta di scambio con la zona IC 1, in quanto in realtà la zona C1/1 è interna alla ZUC e non viene citata negli allegati grafici del Parere dell'Ente Parco. Se ne propone pertanto la Conferma	**1** - Si prende atto del refuso segnalato dal Comune, concordando con quanto controdedotto purché nei limiti della zona U.C. del P.A.
		2 - zona "C1/2": la zona ricomprende un fabbricato già classificato D2/B (attività fuori zona) ancora utilizzato a fini produttivi; si ritiene pertanto, richiamando quanto considerato relativamente alla zona D1/2, di **confermare per l'ambito la vigente previsione di PRG**, **stralciando la nuova classificazione proposta**.	2 **proposta:** si propone lo stralcio della zona D1/2 con riclassificazione con l'ambito di zona C1/2	**2** – Si concorda con la controdeduzione del Comune, precisando che per l'attività produttiva scattano le limitazioni previste dall'art. 41 delle norme di attuazione del PTRC.
		3 - zona "C1/3": in riferimento al parere espresso dall'Ente Parco, **le porzioni di zona eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 9 parere Parco prot. 2668/05).**	3 **Si concorda**: si conferma lo stralcio con aggiornamento dei dati di dimensionamento del PRG per la zona C1/3	**3** – Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		4 - zona "C1/5": in riferimento al parere espresso dall'Ente Parco, **le porzioni di zona eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 10 parere Parco prot. 2668/05);** si rammenta inoltre l'obbligo di osservare, nell'edificazione, la distanza minima dal demanio idrico fissata dal RD 523/1904.	4 **Proposta**: trattasi di evidente errore cartografico del PA sulla sovrapposizione di fogli distinti, pertanto la modifica viene accolta solo parzialmente, ovvero tranne che per una minima porzione che che altrimenti andrebbe a dividere in zone diverse un unico fabbricato e si propone una **variante "Parziale" al P.A**. (entro il limite del 10% del perimetro della ZUC in oggetto), Per quanto riguarda la distanza dal demanio idrico si rimanda alle modifiche normative di seguito riportate	**4** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A. per la correzione del presunto errore cartografico, **va confermato integralmente il parere regionale già espresso**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.

	nizzazione controllata" che supera, verso est e, in corrispondenza del fabbricato n° 26 verso sud, il limite fissato dal Piano Ambientale"; - C1/8: area quasi totalmente edificata attualmente classificata B e C1; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; - C1/9: area totalmente edificata attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/10: area parzialmente edificata attualmente classificata B ed E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva delle zone C1 nel centro edificato di Valnogaredo pari mc 13.168, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 207;* - conferma della zona C2/1: area attualmente classificata C2; indice territoriale massimo 1,36 mc/mq (S.U.A. vigente); - conferma della zona C2/12: area attualmente classificata CL; indice territoriale massimo 1,75 mc/mq (S.U.A. vigente); - conferma della zona C2/14: area attualmente classificata CL; indice territoriale massimo 1,75 mc/mq (S.U.A. vigente); *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva delle zone C2 nel centro edificato di Valnogaredo pari mc 613, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 10, precisando comunque che mancano in tale conteggio le sopra menzionate C2/12 e C2/14;* - riclassificazione a D1/2 di completamento di area attualmente classificata E2 attigua ad edificio individuato D2/B; - conferma della zona I/1: area attualmente classificata F1;	**5 - zone "C1/6"** e **"C1/7"**: tali zone non sono riportate in cartografia, né nel repertorio normativo; pertanto vanno eliminate anche dall'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive".	5 **si concorda:** trattasi di probabile errore di trascrizione nella stesura della variante. Le zone C1/6 e C1/7 sono quindi stralciate dalle'alaborato di verifica del dimensionamento	**5** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		6 - zone C1/3, **C1/5**, **C1/9** e **C1/10**: le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; **pertanto si confermano per tali zone le densità minori come riportate nel dimensionamento**.	6 **Proposta**: Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come eventualmente modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV)	**6** – Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti.
		7 - zone "C2": nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive" vanno riportati anche i dati relativi alle zone C2/12 e C2/14, che risultano omessi.	7 **si concorda**: il dato viene aggiornato in base alla preesistente normativa di PRG e di SUA	**7** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		8 - zona "D1/2": la classificazione proposta non è valutabile in assenza dell'accordo di pianificazione con la Provincia sottoscritto ai sensi della L.R. 35/2002; inoltre il complesso produttivo è individuato solo parzialmente (si veda quanto rilevato in merito alla zona C1/2); **la zona è pertanto stralciata, confermando per l'ambito le vigenti previsioni di PRG.**	8 **proposta:** si propone lo stralcio della zona D1/2 con riclassificazione come zona C1/2 come da precedente punto 2	**8** – Si concorda con la controdeduzione del Comune, precisando che per l'attività produttiva scattano le limitazioni previste dall'art. 41 delle norme di attuazione del PTRC.
		9 - zone "P": nelle tavole di progetto vanno individuate le zone P/2 e P/12 riportate nel prospetto delle zone P dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive", in quanto risultano omesse. Nel caso si tratti di nuove individua-	9 **si concorda:** Le zone P2 e P12 riguardano ambiti afferenti alle zone C2/1 e C2/12. Vengono quindi indicate in grafia e contabilizzate in PRG solo per la parte eccedente alla standard minimo di SUA	**9** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

	- conferma della zona P/3: area attualmente classificata F4; - Riclassificazione a VP/3 delle aree attualmente parte di F3 e parte di F4; - Riclassifcazione a VP/14 di area attualmente parte di F1;	zioni su aree di proprietà privata, il Comune valuti in sede di controdeduzioni l'opportunità di ripubblicazione illustrando - in caso non lo ritenga necessario - le motivazioni.		
		10 - zone "VP": nelle tavole di progetto vanno individuate le zone VP/2 e VP/15 riportate nel prospetto delle zone VP dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive", in quanto risultano omesse. Nel caso si tratti di nuove individuazioni su aree di proprietà privata, il Comune valuti in sede di controdeduzioni l'opportunità di ripubblicazione illustrando - in caso non lo ritenga necessario - le motivazioni.	10 **si concorda:** Le zone V2 e V15 riguardano ambiti afferenti alle zone C2/1 e C2/12. Vengono quindi indicate in grafia e contabilizzate in PRG solo per la parte eccedente alla standard minimo di SUA	**10** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		11 - Per quanto concerne gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di adozione della variante, individuati nelle tavole di progetto, si precisa che gli stessi conservano la propria efficacia sino a decadenza ordinaria. Le volumetrie di progetto del Repertorio Normativo e dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive", non potranno pertanto essere superiori a quelle previste dagli s.u.a. vigenti.	11 **si concorda:** Viene quindi aggiornato l'elaborato di Repertorio Normativo e di Verifica del Dimensionamento in base ai dati dei relativi SUA	**11** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		12 - Va rammentato infine che all'interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi i soli interventi previsti dall'art. 338 TU Leggi sanitarie, qualora non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive.	12 **si concorda**: Il riferimento viene assunto come rispetto della normativa generale; con l'occasione è stata disposta una ricognizione e riorganizzazione dei decreti di vincolo che confermano quanto riportato negli elaborati grafici di variante (decreto 05/08)	**12** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
Var. n. 3	Conferma della zona VP/4 (attualmente F3).	Si concorda con la proposta del Comune, rammentando che all'interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi i soli interventi previsti dall'art. 338 TU Leggi	Si veda precedente punto	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

		sanitarie, qualora non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; in relazione a tale disposto, non sono amissibili all'interno delle suddette aree di rispetto, "parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre", se non previa riduzione dell'area di rispetto, con la sola eccezione delle attrezzature a servizio del cimitero.		
Centro edificato di Faedo – tav. 13.3 2 9 – PRG zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 4	Riconoscimento integrale del centro storico, così come riportato nell'Atlante Regionale: - riclassificazione a zona A/17 di zone attualmente classificate E2 ed E3; indice fondiario previsto minimo 0,81 e massimo 1,08; - riclassificazione a zona A/16 di zona attualmente classificata F3; - riclassificazione a zona A/18 di zona attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 1,20 e massimo 1,60; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione delle zone IC/3 e A/18 destinate a "urbanizzazione controllata" che superano, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale";** *- Riassumendo quanto sopra esposto, risulta che non è previsto aumento della capacità edificatoria della zona A nel centro edificato di Faedo, essendo all'interno del vincolo cimiteriale, ma aumento del numero dei nuovi abitanti teorici (n. 18);* (- riclassificazione a zona IC/3 di zona attualmente classificata E2 ed F2 comprendente edificio contraddistinto con la lettera S; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica"; **il Parco Regiona-**	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zone "A"**: si richiama integralmente quanto già rilevato a proposito del centro di Valnogaredo, in particolare relativamente alla disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") e alle carenze del repertorio normativo, evidenziando che per il nucleo di Faedo non sono stati individuati nella cartografia e nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa "lotti inedificati", né nuove volumetrie. **Si ritiene in ogni caso opportuno precisare che in zona "A" non saranno ammesse nuove volumetrie, con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), nei limiti di quanto ammesso dall'art. 338 TU Leggi sanitarie relativamente agli ambiti assoggettati a vincolo cimiteriale, purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive.**	**1 Proposta:** Sono stati redatti elaborati specifici di progetto per i Centri storici, in scala 1:1000, con indicazione di sedimi, allineamenti, volumi, altezze, orientamento falde, sedimi di riordino, per l'inserimento e la riplasmazione dei volumi Con la Tavola di PRG (Tav 13.4.2) è redatto un elaborato di repertorio specifico che contiene e anche le schede B aggiornate secondo la proposta di modifica regionale. La normativa generale di PRG per il centro storico (art 16 NTA) è stata quindi adeguata all'eliminazione dell'indice come modalità di intervento diretto, alle prescrizioni e agli elaborati introdotti	**1** - Si prende atto degli elaborati progettuali prodotti dal Comune, concordando con quanto controdedotto e prescrivendo quanto segue: - per ciascuna zona del centro storico, la nuova volumetria ammessa sarà esclusivamente quella riportata nell'elaborato "Verifica del dimensionamento", colonne "nuova cubatura" - se ed in quanto confermata negli elaborati grafici di progetto specifici in scala 1:1000 - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 16 delle NTA (come integrato nel presente parere) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; - il perimetro del centro storico va fatto coincidere con quello delle zone "A" come individuate dal PRG, con le annesse aree a servizi ricomprese nel perimetro indicato. - per quanto concerne le schede B proposte, si rinvia alle specifiche determinazioni riportate nel presente parere.
		2 - zona "A/16": l'area, pur ricompresa in zona U.C. del P.A., è inedificata ed esterna al perimetro	2 **si concorda:** vengono adeguati gli elaborati di PRG (grafici e di repertorio) alla prescrizione	**2** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

	le dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione delle zone IC/3 e A/18 destinate a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale";) – **VEDASI VAR. N. 5** (- riclassificazione a zona C1/12 di zona attualmente classificata D2B comprendente edificio A3/1 e inclusa nella delimitazione del centro storico; indice fondiario previsto minimo 0,98 e massimo 1,30; **il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista una estensione della zona C1/12 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, nell'angolo sud-est il limite fissato dal Piano Ambientale"**) – **VEDASI VAR. N. 6**.	del C.S. individuato dal Comune; si propone pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, di confermare la destinazione urbanistica agricola omogenea a quella delle zone limitrofe. In sede di controdeduzioni il Comune potrà verificare l'opportunità di accorparla alla contigua area a servizi "IC/2".		
		3 - Si richiamano anche le proposte di modifica relative alle "schede B" e all'art. 16 delle N.T.A. nel presente parere.	3 **si concorda**: vengono adeguati gli elaborati di PRG alla prescrizione come da punto 1	**3** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		4 - Per quanto concerne la conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, si rinvia integralmente al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "A/18" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate(vedere punto 6 parere Parco prot. 2668/05).**	4 **Proposta:** Trattasi anche in questo caso di una modifica di minima volta a riconoscere l'unitarietà di una corte preesistente, pertanto si propone la conferma richiedendo una **variante "Parziale" al P.A.** (entro il limite del 10% del perimetro della ZUC in oggetto),	**4** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A. per la correzione del presunto errore cartografico, **va confermato integralmente il parere regionale già espresso**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.
Var. n. 5	Riclassificazione a zona IC/3 di zona attualmente classificata E2; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione delle zone IC/3 e A/18 destinate a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale";** Conferma di zona IC/2 di zona attualmente classificata F3.	Si concorda parzialmente con il Comune rinviando, per quanto concerne la conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "IC/3" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 6 parere Parco prot. 2668/05).**	**Si concorda:** negli elaborati grafici l'area viene ridimensionata entro i limiti di ZUC	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
Var. n. 6	Adeguamento del centro edificato secondo la "Zona di Urbanizzazione Controllata" individuata dal Piano Ambientale: - conferma della zona B/1: attualmente B; risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva della zona B nel centro edificato di Faedo pari mc 99, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 7;	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zona "C1/12"**: la classificazione operata (area di completamento) non è congruente con la perimetrazione del C.S. operata dal Comune, né con la presenza dell'edificio tutelato; la zona è pertanto da riclassificarsi più propriamente come z.t.o.	1 **Si concorda:** L'area viene interamente riclassificata coma zona A 22 come da tav 13.4.2 e repertorio normativo, ricomprendendo anche la zona a verde privato VPR 3 pertinenziale e inedificabile	**1** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

	- C1/11: area già parzialmente edificata attualmente classificata E2 comprendente edificio A2/3 e D2B; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/11 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso nord, il limite fissato dal Piano Ambientale";** - conferma della zona D3/3: attualmente ATAR; - C1/12: area attualmente classificata E2, esterna la centro storico; indice fondiario previsto minimo 0,98 e massimo 1,30; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/12 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale"; (da verificare)** - C1/13: area già edificata attualmente classificata B, CL e verde privato; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/14: area già edificata attualmente classificata E2 comprendente edificio A2/2; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica"; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/15: area già edificata attualmente classificata B e verde privato; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/16: area quasi totalmente edificata attualmente classificata B, C1, E2 ed E3 comprendente edificio A2/3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; individuazione all'interno della C1/16 di ambito	"A", stralciando conseguentemente i nuovi volumi di progetto previsti (681 mc) per le ragioni già illustrate (si veda quanto considerato relativamente al centro storico di Valnogaredo). In sede di controdeduzioni il Comune potrà integrare e rettificare opportunamente le indicazioni di progetto, provvedendo nel contempo ad integrare il repertorio normativo.		
		2 - zona C1/14: l'area presenta caratteristiche di pregio tali (presenza di edificio tutelato ed emergenza architettonica) da ritenerne opportuna la tutela; pertanto si propone di assoggettare la zona a **vincolo di verde privato senza alcun incremento della volumetria esistente,** richiamando anche le proposte di modifica relative alle "schede B".	2 **Si concorda**: viene indicato l'ambito di verde privato, la scheda B viene adeguata. Si propone di escludere dall'area di rispetto i margini sud est permettendo così il riordino cei corpi precari esistenti	**2** - Si concorda con quanto controdedotto.
		3 - **zone C1/13**, **C1/15** e **C1/17**: le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; **pertanto si confermano per tali zone le densità minori come riportate nel dimensionamento**.	3 **proposta:** Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come eventualmente modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV)	**3** – Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti.
		4 - zone "VPr/2" e "VPr/3": l'individuazione delle aree a "verde privato" va considerata più propriamente come riconoscimento di una particolare modalità d'uso (giardino, parco, area scoperta di pertinenza di un bene architettonico / ambientale, ambito meritevole di tutela mediante mantenimento della destinazione a verde) piuttosto che zona territoriale omogenea; **pertanto le due zone sono riclassificate z.t.o. "C1" (come le limitrofe) con vincolo di verde privato e senza alcun incremento della volumetria esistente.**	**4 Si concorda**: l'area VPR3 viene riclassificata come centro storico (precedente punto 1), mentre per l'area VPR2 si propone la riclassificazione come zona agricola in quanto di fatto non edificabile per ubicazione e vincolo stradale	**4** – Si concorda con quanto controdedotto.

	d'intervento unitario ad I.F. 1,20 mc/mq; - C1/17: area quasi totalmente edificata attualmente classificata C1, verde privato, E3, E2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - *Riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva della zona C1 nel centro edificato di Faedo pari mc 7.806, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 167;* - conferma della zona C2/3a e C2/3b: attualmente CL; - riclassificazione in VP/5: attualmente verde privato; - riclassificazione in VPr/3: attualmente E2; - riclassificazione in VPr/2: attualmente parte verde privato e parte B; - Si rileva che nella scheda delle zone VPr relativa alla frazione di Faedo dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive" è indicata la zona VPr/6 non individuata nella tavola di progetto;	**5 - zona "VPr/6"**: la zona non è individuata nelle tavole di progetto, ed è pertanto proposta per lo stralcio; valgono in ogni caso, anche per essa, le considerazioni svolte relativamente alle zone "VPr/2" e "VPr/3".	**5 Si concorda**: oltre quanto già richiamato, dall'elaborato verifica del Dimensionamento vengono stralciate tutte le zona VPr (verde privato) in quanto ininfluenti dal punto di vista del dimensionamento del PRG	**5** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando con quanto controdedotto.
		6 – zona "D3/3": relativamente all'individuazione della zona va precisato non è stata preceduta dall'accordo di pianificazione con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002; richiamata la proposta di modifica all'art. 21 delle NTA (proposto per lo stralcio), e considerato il tipo di attività in atto, **si ritiene di confermare le vigenti previsioni di PRG "D3/3 – strutture della categoria B (A.T.A.R.)"**, normata dall'art. 19 delle NTA vigenti**, stralciando la proposta**.	6 **proposta:** Si propone la riclassificazione come Zona B1 (attività commerciale compatibile)	**6** – Si concorda con quanto controdedotto.
		7 - Per quanto concerne gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di adozione della variante, individuati nelle tavole di progetto, va precisato che gli stessi conservano la propria efficacia sino a decadenza. Le volumetrie di progetto non potranno pertanto essere superiori a quelle previste dagli s.u.a. vigenti.	**7 si concorda**: Viene quindi aggiornato l'elaborato di Repertorio Normativo e di Verifica delle capacità insediativa Teorica in base ai dati dei relativi SUA	**7** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		8 - Per quanto attiene alla conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, si rinvia integralmente al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "C1/12" (proposta per la riclassificazione in z.t.o. "A" – vedasi sopra) eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 4 parere Parco prot. 2668/05).** b - le porzioni di zona "C1/11" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 5 parere Parco prot. 2668/05).	8a **si concorda:** La modifica viene accolta con la riperimtrazione come zona A 22 di Faedo tav 13.4.2 8b **Si concorda,** la zona viene stralciata e adeguati gli elaborati grafici e di Dimensionamento	**8a** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale. **8b** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

		9 - Si precisa inoltre che gli interventi interessanti o limitrofi alle "emergenze architettoniche" sono subordinati al rigoroso rispetto della relativa disciplina del P.A..	9 **si concorda**: tale disciplina viene assunta come sovra ordinata	**9** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
Centro edificato di Fontanafredda – tav. 13.3 3 10 – PRG zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 7	Riconoscimento integrale del centro storico, così come riportato nell'Atlante Regionale: - riclassificazione a zona A/9 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,50; - riclassificazione a zona A/10 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 0,73 e massimo 0,97; - riclassificazione a zona A/20 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 0,29 e massimo 0,38; *- riassumendo quanto sopra esposto, non è previsto aumento della capacità edificatoria della zona A nel centro edificato di Fontanafredda, ma aumento del numero dei nuovi abitanti teorici (n. 24);* - conferma della zona IC/4 (porzione all'interno del centro storico) in zona attualmente classificata F2; - conferma della zona IC/5 in zona attualmente classificata F2; - conferma della zona IC/6 in zona attualmente classificata F2; - conferma della zona IC/7 in zona attualmente classificata F2; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica"; - riclassificazione a zona VP/7 di zona attualmente classificata a verde privato; - riclassificazione a zona VPr/4 (porzione all'interno del centro storico) di zona attualmente classificata E2;	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zone "A"**: si richiama integralmente quanto già rilevato a proposito del centro di Valnogaredo, in particolare relativamente alla disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") e alle carenze del repertorio normativo, evidenziando che per il nucleo di Fontanafredda non sono stati individuati nella cartografia e nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa "lotti inedificati", né nuove volumetrie. **Si ritiene in ogni caso opportuno precisare che in zona "A" non saranno ammesse nuove volumetrie, con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive.** Si richiamano anche le proposte di modifica relative alle "schede B" e all'art. 16 delle N.T.A. nel presente parere.	**1 Proposta:** Sono stati redatti elaborati specifici di progetto per i Centri storici, in scala 1:1000, con indicazione di sedimi, allineamenti, volumi, altezze, orientamento falde, sedimi di riordino, per l'inserimento e la riplasmazione dei volumi Con la Tavola di PRG (Tav 13.4.3) è redatto un elaborato di repertorio specifico che contiene e anche le schede B aggiornate secondo la proposta di modifica regionale. La normativa generale di PRG per il centro storico (art 16 NTA) è stata quindi adeguata all'eliminazione dell'indice come modalità di intervento diretto, alle prescrizioni e agli elaborati introdotti	**1** - Si prende atto degli elaborati progettuali prodotti dal Comune, concordando con quanto controdedotto e prescrivendo quanto segue: - per ciascuna zona del centro storico, la nuova volumetria ammessa sarà esclusivamente quella riportata nell'elaborato "Verifica del dimensionamento", colonne "nuova cubatura" - se ed in quanto confermata negli elaborati grafici di progetto specifici in scala 1:1000 - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 16 delle NTA (come integrato nel presente parere) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; - il perimetro del centro storico va fatto coincidere con quello delle zone "A" come individuate dal PRG, con le annesse aree a servizi ricomprese nel perimetro indicato. - per quanto concerne le schede B proposte, si rinvia alle specifiche determinazioni riportate nel presente parere.
		2 - zone "VPr/4" e "VPr/5": l'individuazione delle aree a "verde privato" va considerata più propriamente come riconoscimento di una particolare modalità d'uso (giardino, parco, area scoperta di pertinenza di un bene architettonico / ambientale, ambito meritevole di tutela mediante mantenimento del-	2 **proposta**: la zona VPr/4 viene riclassificata Centro Storico zona A 22 di Fontanafredda tav. 13.4.3 La zona VPr/5 viene invece stralciata e riclassificata agricola	**2** - Si concorda con quanto controdedotto. **Per quanto riguarda la zona Vpr/4 si rinvia alle specifiche determinazioni assunte nel presente parere concernenti le zone "C1/23" e "A/22"-"Vpr/4"**

	- conferma di P/4 (porzione all'interno del centro storico) in zona attualmente classificata F2; - riclassificazione in P/10 (porzione all'interno del centro storico) di zona attualmente classificata B, verde privato, F2; - conferma di C2/6 in zona attualmente CL (parzialmente nella perimetrazione del centro storico);	la destinazione a verde) piuttosto che una zona territoriale omogenea; **pertanto la zona "VPr/4" è riclassificata z.t.o. "A" con vincolo di verde privato e senza alcun incremento della volumetria esistente; la zona VPr/5 manterrà la previgente classificazione di zona agricola**, sufficiente a tutelarne l'attuale assetto.		
		3 - zona "C2/6": la classificazione operata (area di espansione) non è congruente con la perimetrazione del C.S. individuata dal Comune; si propone pertanto al Comune la **modifica di tale perimetrazione ricomprendendo nel C.S. la sola porzione interessata dagli edifici tutelati dal PRG (schede B) e dalle relative pertinenze, da riclassificarsi più propriamente come z.t.o. "A", senza alcun incremento della volumetria esistente** e confermando le previsioni dello SUA vigente per la rimanente porzione di zona C2/6, sino a decadenza dello stesso.	3 **si concorda.** Vendono quindi integrati gli elaborati con la zona di centro storico A 21 tav. 13.4.3 recuperando e integrando le schede B relative e viene modificato il perimetro della zona C2/6; conseguentemente sono aggiornati i dati di Repertorio e Dimensionamento	**3** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
Var. n. 8	Adeguamento del centro edificato secondo la "Zona di Urbanizzazione Controllata" individuata dal Piano Ambientale: - C1/18: area già edificata attualmente classificata C1/S e in parte E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/18b: area già edificata attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista una zona C1/18b in area di protezione agro forestale."** - C1/19: area già edificata attualmente C1/S e F3; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,50; - C1/20: area già edificata attualmente classificata B ed in	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zona "C1/18b"**: l'ambito non possiede le caratteristiche di zona territoriale omogenea ai sensi del D.M. 1444/68, ricade in zona di protezione agro-forestale del P.A. (si veda il parere dell'Ente Parco), ed è infine omesso nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; la proposta è pertanto **stralciata**, confermando la previgente classificazione di zona agricola.	1 **Si concorda**; l'area viene stralciata e riclassificata agricola	**1** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		2 - zona "C1/27": l'ambito ricade parzialmente ial di fuori della zona di urbanizzazione controllata del P.A. (si veda il parere dell'Ente Parco); la proposta è pertanto **par-**	2 **proposta:** il perimetro della zona C1/27 riprende già in riduzione quanto già in atto con il PRG vigente, per le motivazioni già richiamate, considerato che trattasi di ambiti pertinen-	**2** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A., **va confermato integralmente il parere regionale già**

	parte C2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/21: area già edificata attualmente classificata B e C2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/22: area già edificata attualmente classificata B ed in parte E3; indice fondiario previsto minimo 0,98 e massimo 1,30; - C1/23: area già edificata attualmente classificata C1/S ed in parte E2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/24: area già edificata attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/25: area già edificata attualmente classificata B e in parte verde privato ed F1; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/26: area già edificata attualmente classificata B e in parte E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/27: area già parzialmente edificata attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/27 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est e verso sud, il limite fissato dal Piano Ambientale";** - C1/28: area già parzialmente edificata attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; - C1/29: area già edificata attualmente classificata C1 ed in parte E2; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,50; **Il Parco Regionale dei**	**zialmente stralciata**, confermando la previgente classificazione di zona agricola; **per quanto riguarda l'individuazione dell'area di rispetto cimiteriale, si richiama il Comune ad un'attenta verifica del rispetto delle procedure di legge e della distanza minima di rispetto di 50 metri, con conseguente stralcio delle previsioni eventualmente ricadenti (a seguito di tale verifica) all'interno della suddetta area di rispetto**.	ziali di fatto già integrati nel sistema urbano si propone il mantenimento della perimetrazione proposta con la Variante e con ciò si chiede la **Variante Parziale a P.A.** per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale si è proceduto alla ricognizione dei limiti del vigente decreto che conferma l'indicazione del PRG	**espresso**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004. Per quanto concerne l'area di rispetto cimiteriale, si prende atto della verifica effettuata.
		3 - zona "C1/28": l'area presenta caratteristiche di pregio tali (presenza di due edifici tutelati) da ritenerne opportuna la tutela; pertanto si propone di assoggettare la zona a **vincolo di verde privato senza alcun incremento della volumetria esistente,** richiamando anche le proposte di modifica relative alle "schede B".	3 **si concorda**: viene adeguata la grafia di piano con l'indicazione di verde privato per l'ambito in oggetto e modificato il dato di repertorio riguardo all'indice che viene indicato pari all'esistente	**3** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		4 - zona "C1/29": l'ambito ricade parzialmente ial di fuori della zona di urbanizzazione controllata del P.A. (si veda il parere dell'Ente Parco); la proposta è pertanto **parzialmente stralciata**, confermando la previgente classificazione di zona agricola.	4 **proposta:** in realtà la precedente classificazione di PRG indicava una parte in zona residenziale di completamento (con lotto libero oggi edificato), pertanto si propone di limitare lo stralcio alla parte eccedente l'ambito già classificato C1 in parziale difformità dal P.A. mediante **richiesta di variante Parziale al P.A.** stesso	**4** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A., **va confermato integralmente il parere regionale già espresso**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.
		5 - zone "C1/18", "C1/21", "C1/23", "C1/26", "C1/30": le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; **pertanto si confermano per tali zone le densità minori tra quelle riportate nel dimensionamento e quelle riportate nel repertorio normativo**.	5 **proposta**: Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come eventualmente modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV)	**5** – Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti. **In relazione al parere espresso dall'Ente Parco sulla variante adottata, si è rilevata una parziale discrepanza tra il limite della ZUC fissato dal Piano ambientale e quello delle zone "C1/23" e "A/22-Vpr/4", non segnalata nel parere stesso.** Nell'ambito del consueto apporto collaborativo tra Enti, al fine di evi-

	Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona C1/29 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera, verso est, il limite fissato dal Piano Ambientale"; - C1/30: area già parzialmente edificata attualmente classificata C1 ed in parte E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - *Riassumento quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva della zona C1 nel centro edificato di Fontanafredda pari mc 11.621, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 241;* - C2/4: area da destinare a nuovi complessi insediativi, attualmente classificata F3 ed F2; indice territoriale previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - conferma di C2/5: area attualmente classificata C2; indice territoriale massimo 1,36 mc/mq; - conferma di C2/6 (porzione esterna alla perimetrazione del centro storico): area attualmente classificata C2; indice territoriale massimo 1,36 mc/mq; - *Riassumento quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva della zona C2 nel centro edificato di Fontanafredda (all'interno e all'esterno del centro storico) pari a mc 31.490, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 284;* - Riclassificazione in D1/4 di completamento: area già edificata, attualmente classificata D2B; - conferma della zona D1/5 di completamento: area già urbanizzata e parzialmente edificata, attualmente classificata D1; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona D1/5 destinata a "urbanizzazione controllata" che supera,**			tare possibili contenziosi in sede di attuazione degli interventi e, soprattutto, allo scopo comune di assicurare la tutela del territorio, **risulta pertanto necessario stralciare dalle suddette zone le porzioni non ricomprese nella ZUC**, ancorché non oggetto di specifica proposta di modifica né di rilievo da parte dell'Ente Parco; tali porzioni manterranno / assumeranno pertanto destinazione agricola congruentemente con le previsioni del PRG vigente riguardanti le zone agricole limitrofe.
		6 - zona C2/4: si suggerisce al Comune di ricomprendere nel perimetro assoggettato a SUA la viabilità di nuova previsione e quella da adeguare (a seguito dei nuovi carichi di traffico) limitrofe alla nuova zona, da porre a carico dei lottizzanti, mediante le procedure di cui all'art. 11 della LR 61/85.	6- **proposta**: l'intervento è già in fase di discussione e l'Amministrazione Comunale sta esaminando le relative ipotesi di soluzione. Pertanto si ritiene di confermare la proposta di PRG come già definita	**6** – Si prende atto della volontà manifestata dal Comune di ribadire quanto adottato, concordando con quanto controdedotto.
		7 - zone C2/5 e **C2/6**: le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive", che **vanno quindi corrette**.	7 **si concorda** Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV)	**7** – Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti.
		8 - zona "D1/4": relativamente all'individuazione della zona va precisato che essa contrasta con i criteri regionali che non consentono la riclassificazione in zona propria di un' attività già individuata dal PRG vigente come D2B (strutture esistenti in zona rurale). **Pertanto si propone lo stralcio della previsione, confermando la classificazione operata dal PRG vigente.**	8 **Proposta** considerata la modesta entità dell'insediamento artigianale, compatibile, e la presenza di significativa una quota residenziale, si propone la riclassificazione come zona C1/30B	**8** – Si concorda con la controdeduzione del Comune, precisando che per l'attività produttiva scattano le limitazioni previste dall'art. 41 delle norme di attuazione del PTRC.
		9 - zona "D1/5": relativamente all'individuazione della zona vanno richiamati il parere espresso	9 **Proposta**: considerata l'osservazione n. 3/38 si propone la parziale riclassificazione come zona	**9** – Si concorda parzialmente con le controdeduzioni del Comune, secondo quanto di seguito determina-

	verso nord e verso ovest, il limite fissato dal Piano Ambientale"; - conferma della zona I/2: area già edificata attualmente classificata F1 ed F2; - conferma della zona I/3: area già edificata attualmente classificata F1; - conferma della zona IC/4 in zona attualmente F2 ed F4; - conferma della zona P/10 (porzione esterna al centro storico) in zona attualmente classificata F4; - riclassificazione in VP/6: attualmente E3; - riclassificazione in VPr/4 (porzione all'esterno del centro storico): attualmente E2; - riclassificazione in VPr/5: attualmente E2; - conferma della zona VS/1 in zona attualmente F2;	dall'Ente Parco e l'osservazione 3/38; si ritiene pertanto di stralciare la porzione di zona eccedente i limiti di zona U.C. del P.A..	C2/15 con indice pari a 0,75 mc/mq (conformemente all'istanza e allo stato di saturazione dell'area) per la parte non interessata da attività produttiva, che invece rimane classificata zona D1/5 (attività insediata: confezionamento artigianale pellicce, compatibile). Per quanto riguarda il perimetro va rilevato che l'ambito ricalca quanto già vigente e già approvato dallo stesso Ente Parco colli con il PdL produttivo. Pertanto si richiede **variante parziale al P.A**. per l'adeguamento del perimetro della ZUC	to: - si concorda con la riclassificazione della zona C2/15, **limitatamente alle porzioni ricomprese in zona UC del P.A.** e con esclusione di nuove edificazioni rispetto a quelle esistenti; - il PdL approvato, qualora ancora efficace, dovrà essere oggetto di variante di adeguamento alle nuove previsioni del PRG; - nel repertorio normativo dovrà essere prescritto, relativamente alla zona D1/5 mantenuta, che saranno consentite solo le attività compatibili con la residenza; va inoltre corretta l'indicazione riportata nei grafici ("D2B/4/50%"); - pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A., **va confermato il parere regionale già espresso in merito allo stralcio delle porzioni non ricadenti in zona UC del P.A.**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.
		10 - Per quanto concerne gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di adozione della variante, individuati nelle tavole di progetto, si precisa che gli stessi conservano la propria efficacia sino a decadenza ordinaria. Le volumetrie di progetto non potranno pertanto essere superiori a quelle previste dagli s.u.a. vigenti.	10 **si concorda**: le successive modifiche alle norme del PRG esplicitano adeguatamente tale aspetto	**10** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		11 - Per quanto concerne la conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, si rinvia integralmente ai pareri espressi dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "C1/18b" eccedenti i limiti della zona U.C.**	Secondo i principi e le valutazioni specifiche già richiamate si propone: a **si concorda** b si propone la conferma con **richiesta di Variante Parziale al P.A**. come da precedente punto 2	**a** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale. **b –c -d** - Pur preso atto della volontà manifestata dal Comune di avviare la procedura di variante parziale al P.A., **vanno confermati integralmente i pareri regionali**

		fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 7 parere Parco prot. 2668/05). **b - le porzioni di zona "C1/27" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 8 parere Parco prot. 2668/05).** **c - le porzioni di zona "C1/29" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 7 parere Parco prot. 8947/04).** d - le porzioni di zona "D1/5" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 6 parere Parco prot. 8947/04).	c si propone la parziale conferma, con **richiesta di variante parziale al P.A** come indicato al precedente punto 4 d si propone la conferma con **richiesta di Variante Parziale al P.A**. come da precedente punto 9	**già espressi**, demandando l'eventuale ridefinizione della disciplina urbanistica delle zone interessate all'avvenuta approvazione delle suddette varianti, secondo le procedure previste dall'art. 48, comma 1 ter, della LR 11/2004.
Centro edificato di Cinto - av. 13.3 4 11 - prg zone significative - scala 1:2000				
Var. n. 9	Riconoscimento integrale del centro storico, così come riportato nell'Atlante Regionale: - riclassificazione a zona A/11 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,62 e massimo 2,16; - riclassificazione a zona A/12 di zona attualmente classificata C1 e CL; indice fondiario previsto minimo 0,50 e massimo 0,66; individuazione di due lotti con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq; - riclassificazione a zona A/13 di zona attualmente classificata C1, B; indice fondiario previsto minimo 0,87 e massimo 1,16; individuazione del perimetro di piano di recupero esteso a parte della limitrofa C1/42; - riclassificazione a zona A/14 di zona attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 0,87 e massimo 1,16; - riclassificazione a zona A/15 di zona attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 0,99 e massimo 1,32; - *riassumendo quanto sopra e-*	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **- zone "A"**: si richiama integralmente quanto già rilevato a proposito del centro di Valnogaredo, in particolare relativamente alla disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") e alle carenze del repertorio normativo, evidenziando che per il nucleo di Cinto sono stati individuati nella cartografia e nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa due "lotti inedificati", che non risultano condivisibili non essendo adeguatamente operate – attraverso tale modalità – le forme di tutela dei centri storici perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85 (si veda quanto già considerato relativamente a Valnogaredo). **Si propone pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85,** che, in carenza della necessaria disciplina di dettaglio, la nuova edificazione prevista nelle zone "A" sia subordinata alla formazione di piani di recupero - previa individuazione	1 **Proposta:** Sono stati redatti elaborati specifici di progetto per i Centri storici, in scala 1:1000, con indicazione di sedimi, allineamenti, volumi, altezze, orientamento falde, sedimi di riordino, per l'inserimento e la riplasmazione dei volumi Con la Tavola di PRG (Tav 13.4.4) è redatto un elaborato di repertorio specifico che contiene e anche le schede B aggiornate secondo la proposta di modifica regionale. La normativa generale di PRG per il centro storico (art 16 NTA) è stata quindi adeguata all'eliminazione dell'indice come modalità di intervento diretto, alle prescrizioni e agli elaborati introdotti	**1** - Si prende atto degli elaborati progettuali prodotti dal Comune, concordando con quanto controdedotto e prescrivendo quanto segue: - per ciascuna zona del centro storico, la nuova volumetria ammessa sarà esclusivamente quella riportata nell'elaborato "Verifica del dimensionamento", colonne "nuova cubatura" - se ed in quanto confermata negli elaborati grafici di progetto specifici in scala 1:1000 - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 16 delle NTA (come integrato nel presente parere) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; - il perimetro del centro storico va fatto coincidere con quello delle zone "A" come individuate dal PRG, con le annesse aree a servizi ricomprese nel perimetro indicato. - per quanto concerne le schede B proposte, si rinvia alle specifiche

	sposto, risulta un aumento della capacità edificatoria della zona A nel centro edificato di Cinto, di mc 1600 (due nuovi lotti nella zona A/12), con aumento del numero dei nuovi abitanti teorici (n. 122); - conferma di zona IC/9 in zona attualmente classificata F4; - riclassificazione di zona IC/10 in zona attualmente classificata F2, F4, C1; individuazione, come da Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, di "Emergenza Architettonica"; - riclassificazione di zona C1/43 ricadente in parte nel centro storico, di zona attualmente classificata E2;	degli ambiti di degrado - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive. Le nuove volumetrie ammissibili previa formazione dei suddetti PdR saranno in ogni caso esclusivamente quelle indicate nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa riportate nella colonna "cubatura nuova" (purché non superiori a quelle derivanti dall'applicazione dell'indice riportato nella legenda delle tav. di progetto, pari a 1,00 mc/mq), mentre le altezze non potranno essere superiori all'altezza degli edifici circostanti a mente dell'art. 8 del DM 1444/68. *In sede di controdeduzioni il Comune potrà integrare e rettificare opportunamente le indicazioni di progetto, nel rispetto dei criteri della L.R. 80/80, provvedendo nel contempo ad integrare il repertorio normativo.* Si richiamano anche le proposte di modifica relative alle "schede B" e all'art. 16 delle N.T.A. nel presente parere.		determinazioni riportate nel presente parere.
Var. n. 10	Adeguamento del centro edificato secondo la "Zona di Urbanizzazione Controllata" individuata dal Piano Ambientale: - B/2: area già edificata attualmente classificata E2 comprendente edificio A2/3; indice fondiario previsto minimo 1,35 e massimo 1,80; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "nella variante al P.R.G. viene prevista area edificabile mentre nel P.A. la zona ad urbanizzazione controllata è prevista solamente nella fascia prospiciente "Via Cornoleda".**	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zona "B/2"**: è stralciata in quanto ricadente al di fuori della zona U.C. indicata dal P.A. (vedere parere Parco).	1 **si concorda**. L'area viene stralciata e riclassificata agricola	**1** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		2 - zona "B/4": l'ambito non possiede le caratteristiche di zona territoriale omogenea ai sensi del D.M. 1444/68; la proposta è pertanto **stralciata**, confermando la previgente classificazione di zona agricola.	2 Pur rilevando che il fabbricato esistente non appartiene al tessuto rurale **si concorda** L'area viene stralciata e riclassificata agricola	**2** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		3 - zona "C1/46": l'ambito non possiede le caratteristiche di zona	3 **si concorda**. L'area viene stralciata e riclassificata agricola, **si propone**	**3** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concor-

	- B/3: area già edificata attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 1,20 e massimo 1,60; - B/4: area già edificata attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 1,43 e massimo 1,90; - *riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva delle zone B nel centro edificato di Cinto, di mc 236, con aumento del numero dei nuovi abitanti teorici (n. 31);* - C1/32: area già edificata attualmente classificata B, comprendente struttura D2/A; indice fondiario previsto minimo 1,35 e massimo 1,80; - C1/33: area già edificata attualmente classificata B ed E3; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/34: area già edificata attualmente classificata B e in parte F4; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/35: area già edificata attualmente classificata parte F2 e parte C1; indice fondiario previsto minimo 0,90 e massimo 1,20; - C1/36: area già edificata attualmente classificata E2; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/37: area già edificata attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 0,75 e massimo 1,30; - C1/38: area quasi totalmente edificata attualmente classificata C1 ed E3; indice fondiario previsto 1,09; - C1/39: area edificata attualmente classificata C1; indice fondiario minimo 0,90 e massimo 1,20; - C1/40: area edificata attualmente classificata E3; indice fon-	territoriale omogenea ai sensi del D.M. 1444/68, e ricade peraltro in zona di protezione agro-forestale del P.A. (si veda il parere dell'Ente Parco); la proposta è pertanto **stralciata**, confermando la previgente classificazione di zona agricola.	congiuntamente il recupero della porzione di ZUC afferente alla contigua zona C1/45 modificando in lieve ampliamento il perimetro della stessa *fino al limite definito con la Variante Parziale al PA n. 10 approvata con DGRV del 1375 del 12.05.2009* (la parte in corsivo è stata aggiunta con la dCC n. 20 del 23.6.2009 citata in premessa).	dando con la modifica della zona C1/45 nei limiti delle previsioni del P.A. definiti dalla Variante Parziale n. 10 approvata con DGRV n. 1375 del 12.5.2009. Gli elaborati trasmessi con la dCC n. 20 in data 23.6.2009 sostituiscono, limitatamente alle parti modificate relative alla zona C1/45, quelli trasmessi con la dCC n. 27 del 17.7.2008.
		4 - zona C1/35: l'area presenta caratteristiche di pregio tali (presenza di edificio tutelato) da ritenerne opportuna la tutela; pertanto si propone di assoggettare la zona a **vincolo di verde privato senza alcun incremento della volumetria esistente,** richiamando anche le proposte di modifica relative alle "schede B"	4 **proposta:** con le altre proposte di modifica (in particolare n. 1, n 7 e n. 12) l'area viene complessivamente ridisegnata ed uniformata in un ambito omogeneo articolato come zona C1, pur mantenendo la schedatura a tutela del fabbricato, con integrazione delle prescrizioni circa gli interventi di ampliamento ammessi (solo sopraelevazione della porzione più bassa retro del fabbricato)	**4** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune.
		5 - zona "C1/40": la densità massima riportata nel repertorio normativo non corrisponde a quella riportata nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; si prescrive pertanto la correzione di tale incongruenza.	5 **proposta:** la zona viene proposta in stralcio in quanto il fabbricato indicato in grafia non corrisponde a quello reale, ubicato invece più a sud, ad uso agricolo per cui incoerente con la previsione (nel nuovo elaborato grafico viene corretto l'inserimento dell'edificio)	**5** – Preso atto delle incongruenze segnalate dal Comune, Si concorda con quanto controdedotto.
		6 - zona "C1/43": la classificazione operata (area di completamento) non è del tutto congruente con la perimetrazione del C.S. operata dal Comune; l'ambito è pertanto da riclassificarsi più propriamente come z.t.o. "A" per la parte ricompresa nel perimetro del C.S..	6 **si concorda:** l'area viene ricompressa all'interno della zona A 13 con indicazione dei sedimi, allineamenti e volumi ammessi come da tav. 13.4.4, secondo quantità conformi alla precedente destinazione	**6** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune in accoglimento della proposta regionale, ribadendo quanto precisato al punto 9.1 precedente in merito alle volumetrie di progetto ammesse nelle zone del centro storico.
		7 - zona "C1s/1": l'ambito non possiede le caratteristiche di zona territoriale omogenea ai sensi del D.M. 1444/68, e non risulta diciplinato nelle N.T.A., né risulta presente nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive"; nel repertorio normativo non è stata riportata la densità fondiaria massima; in relazione al quanto proposto nel presente parere in merito	7 **proposta:** con le altre proposte di modifica (in particolare n. 1, n 4 e n. 12) l'area viene complessivamente ridisegnata ed uniformata in un ambito omogeneo articolato come zona C1, pur mantenendo la schedatura a tutela del fabbricato, senza con integrazione delle prescrizioni circa gli interventi di ampliamento ammessi (mc 150 nella porzione retro del fabbricato). Viene quindi adeguato sia l'elaborato di repertorio normativo che di dimensionamento. Riguardo al	**7** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune, prendendo atto di quanto dichiarato in merito all'età del fabbricato "ex scuola".

	diario minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/41: area edificata attualmente classificata C1; indice fondiario minimo 0,90 e massimo 1,20; - C1/42: area edificata attualmente classificata parte C1 e parte E2; indice fondiario minimo 0,75 e massimo 1,00; in parte interessata dal perimetro di piano di recupero esteso a parte della limitrofa A/13; - C1/43 (esterna al centro storico): area edificata attualmente classificata parte B e parte E2; indice fondiario minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/44: area edificata attualmente classificata parte C1 e parte E2; indice fondiario minimo 0,98 e massimo 1,30; - C1/45: area edificata attualmente classificata parte C1 e parte E2; indice fondiario minimo 0,75 e massimo 1,00; - C1/46: area edificata attualmente classificata E2; indice fondiario minimo 0,75 e massimo 1,00; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "nella variante al P.R.G. viene prevista una area edificabile, mentre il P.A. destina l'area a zona di protezione agro forestale."** - C1/47: area edificata attualmente classificata E3 ed E4, comprendente edificio D2B; indice fondiario minimo 0,98 e massimo 1,30; - C1 (attigua alla zona IC museo Cava Bomba): area edificata attualmente classificata parte F2 e parte E4; si rileva che nella tavola l'area non è numerata, né vi è riscontro nel Repertorio Normativo e nell'elaborato di verifica della capacità insediativa; *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della*	alla zona "C2/8", si propone di accorpare l'ambito alla zona "C1/35"; gli interventi sulla ex scuola saranno in ogni caso subordinati a parere favorevole della Soprintendenza.	parere della sovrintendenza va rilevato che il fabbricato in oggetto è in realtà piuttosto recente e comunque con meno di 50 anni	
		8 - vanno correttamente individuate la zona "C1" e la zona "IC" contigue lungo via Bomba e prospicienti la zona produttiva.	8 **proposta**: le due zone C1 vengono identificate con il n° 47 e riportate negli elaborati di Repertorio e Dimensionamento. La zona IC viene identificata con il n° 11, riporta a repertorio e Dimensionamento, ma soprattutto viene estesa a recuperare la perimetrazione previdente PRG ovvero includendo anche lo spazio a parcheggio antistante e direttamente connesso	**8** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune.
		9 - zone "C1/32", "C1/33", "C1/34", "C1/36", "C1/42", "C1/46" (stralciata): le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive"; **pertanto si confermano per tali zone le densità minori tra quelle riportate nel dimensionamento e quelle riportate nel repertorio normativo**.	9 **Proposta** Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio	**9** - Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti.
		10 - zona "C1/38": nel repertorio normativo non è stata riportata la denistà massima; **pertanto si propone per tale zona la conferma della densità esistente**.	10 **Proposta** la zona risulta uniforme alla limitrofa C1/37 pertanto si propone un indice omogeneo (1,30 mc/mq)	**8** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune.
		11 - zona C2/7: si propone al Comune di ricomprendere nel perimetro assoggettato a SUA la viabilità da adeguare (a seguito dei nuovi carichi di traffico), da porre a carico dei lottizzanti;	11 **si concorda:** gli elaborati vengono adeguati con indicazione del perimetro soggetto a SUA, tale indicazione viene quindi riportata anche al repertorio normativo	**11** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		12 - zona C2/8: va stralciata la porzione eccedente il limite di zona UC del P.A. (si veda il parere dell'Ente Parco); si propone inoltre, per le porzioni residue, l'accorpamento delle stesse alla zona di completamento C1/35 (si vedano anche le proposte relative alla zona C1s/1 e le osservazioni relative all'ambito);	12 **proposta:** con lo stralcio le superfici residue non si configurano più come zona omogenea autonoma, bensì come ambiti di completamento, conseguentemente si propone il ridisegno dell'ambito con riclassificazione in C1/35 come da precedenti punti n. 1 n. 4 e n. 7	**12** - Si concorda con quanto controdedotto dal Comune.

	capacità edificatoria complessiva delle zone C1 nel centro edificato di Cinto, di mc 13.779, con aumento del numero dei nuovi abitanti teorici (n. 354); - C1s: area edificata attualmente classificata C1; indice fondiario 2,02 mc/mq; non vi è riscontro nell'elaborato di verifica della capacità insediativa; - C2/7: area da edificare attualmente classificata E3; indice territoriale minimo 0,75 mc/mq e massimo 1,00 mc/mq; - C2/8: area da edificare attualmente classificata parte C1, parte F3, parte E2; indice territoriale minimo 0,75 mc/mq e massimo 1,00 mc/mq; **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "nella variante al P.R.G. viene prevista area edificabile mentre nel P.A. la zona ad urbanizzazione controllata è prevista solamente nella fascia prospiciente "Via Cornoleda".** - conferma di area C2/9 in area edificata attualmente CL; indice territoriale massimo 1,46 mc/mq (S.U.A. vigente); - C2/10: area da edificare attualmente classificata parte F3, parte F4, parte E2; indice territoriale minimo 0,75 mc/mq e massimo 1,00 mc/mq; - conferma di area C2/11 in area parzialmente edificata attualmente C2; indice territoriale massimo 1,29 mc/mq (S.U.A. vigente); - conferma di area C2/13 in area edificata attualmente CL, con esclusione della porzione dell'area (lato sud-est) esterna alla Z.U.C. del Piano Ambientale; indice territoriale massimo 1,09 mc/mq (S.U.A. vigente); non vi è riscontro nell'elaborato di verifica della capacità insediativa; *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della capacità edificatoria complessiva*	**13 - zona C2/10**: si concorda con la proposta comunale con la seguente precisazione, da riportarsi nel repertorio normativo: "Il verde pubblico esistente all'interno della zona va considerato standard secondario e pertanto in sede di piano attuativo dovrà essere previsto il verde primario di legge, da collocarsi in prossimità del verde pubblico secondario suddetto."; **14 - zone C2/9** e **C2/11**: le densità massime riportate nel repertorio normativo non corrispondono a quelle riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive", che **vanno quindi corrette**. **15 - zona C2/13**: i dati urbanistici relativi alla zona vanno riportati nel prospetto delle zone C2 dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive" e nel repertorio normativo, in quanto risultano omessi; **16 - zona "D1e/1"**: è stralciata la porzione di zona eccedente il limite invalicabile di zona U.C. del P.A.. **17 - zone "IC"**: nelle tavole di progetto va individuata la zona IC/8	13 **proposta:** la superficie a verde pubblico risulta molto estesa (mq 2490) e superiore alla standard minimo di SUA (mq 785 + 471 arti 26 L.R. 61/85), perciò sufficiente a svolgere il ruolo di "qualificazione compostiva e infrastrutturale" dell'ambito senza necessità di ulteriori incrementi. Pertanto si propone la conferma della previsione di PRG 14 **Proposta**: Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano "l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come eventualmente modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV) 15 **si concorda**: il dato viene aggiornato in base alla preesistente normativa di PRG e di SUA 16 **si concorda**, vengono adeguati gli elaborati grafici e di Repertorio alla stralcio proposto 17 **si concorda,** trattasi di un probabile errore di trascrizione nella stesu-	**13** –Si concorda parzialmente con quanto controdedotto, ritenendo che il verde pubblico esistente possa assolvere alla funzione di standard primario della nuova zona C2/10 alle seguenti condizioni: - che le previsioni di zona siano attuabili mediante SUA sia di iniziativa pubblica che di inziativa privata, a parziale modifica di quanto già proposto in merito all'oss. n. 1/38; - i soggetti attuatori dell'intervento dovranno versare al Comune gli importi relativi ai costi aggiornati di realizzazione del parco esistente (aree ed opere); - dovrà in ogni caso essere garantita la fruibilità collettiva del suddetto spazio; - è fatto salvo il rispetto di impegni e/o obblighi di qualsiasi natura assunti dal Comune nei confronti dell'Ente Parco o di altri soggetti pubblici finanziatori del parco. **14** - Si concorda con quanto controdedotto precisando che gli elaborati dovranno essere perfettamente congruenti. **15** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale. **16** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale. **17** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta

	della zona C2 nel centro edificato di Cinto pari mc 54.340, corrispondenti a nuovi abitanti teorici 371, precisando comunque che manca in tale conteggio la sopra menzionata C2/13; - conferma di area D1/3 in area edificata attualmente D1; - conferma di area D1e/1 in area da edificare attualmente D1, limitrofa ad area F5 (depuratore); **Il Parco Regionale dei Colli Euganei rileva che "viene prevista un'estensione della zona D1e/1 destinata a "urbanizzazione controllata" che eccede il limite invalicabile della zona di Urbanizzazione Controllata (art. 4 c.2, art. 26 c. 2b);** - conferma di area di IC (museo Cava Bomba) in area attualmente classificata F2; si rileva che nella tavola l'area non è numerata; nell'elaborato di verifica della capacità insediativa è indicata una zona IC/8 di superficie di mq 863, della quale non c'è riscontro nella tavola. L'area di pertinenza del museo (destinata a parcheggio) attualmente classificata F2, non risulta individuata nella tavola della variante. Si rileva inoltre che il Piano Ambientale individua il bene "di specifico interesse storico culturale" come "Archeologia industriale", individuazione non riportata nella variante. - conferma della zona P/5 in zona attualmente a parcheggio; - conferma della zona P/8 in zona attualmente F4; - riclassificazione di zona P/9: attualmente parcheggio del S.U.A. (zona classificata D1); - riclassificazione di zona P/11: attualmente parcheggio del S.U.A. (zona classificata D1); - riclassificazione di zona P/13:	riportata nel prospetto delle zone IC dell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive", in quanto risultano omesse. Nel caso si tratti di nuova individuazione su aree di proprietà privata, il Comune valuti in sede di controdeduzioni l'opportunità di ripubblicazione illustrando - in caso non lo ritenga necessario - le motivazioni. Va individuata inoltre nelle tavole di progetto l'area di pertinenza del museo Cava Bomba (destinata a parcheggio) attualmente classificata F2. Il complesso va inoltre individuato come bene "di specifico interesse storico culturale" – "Archeologia industriale", in armonia con le indicazioni del P.A..	ra della Variante, viene quindi aggiornato il dato di repertorio. Per l'area di cava si veda precedente punto 8 Per quanto riguarda la tutela dei manufatti (già comunque soggetti a tutela da parete della Sopraintendenza in quanto di proprietà pubblica e con più di 50 anni) viene redatta la specifica scheda B n. 148	regionale, concordando con quanto controdedotto.
		18 - zone "VP": nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive" va riportata nel prospetto delle zone VP la zona VP/16, individuata nelle tavole di progetto. Nel caso si tratti di nuova individuazione su aree di proprietà privata, il Comune valuti in sede di controdeduzioni l'opportunità di ripubblicazione illustrando - in caso non lo ritenga necessario - le motivazioni. Si ritiene inoltre opportuno evidenziare negli elaborati di progetto l'area a verde pubblico già esistente realizzata dal Comune all'interno della zona "C2/10" (si vedano le precisazioni relative a tale zona nel presente parere).	18 **si concorda**: viene adeguato il dato di dimensionamento : VP 16 mq 435 (limitrofa zona C1/37); per quanto riguarda la zona C2/10 si conferma quanto esposto al precedente punto 13	**18** - Si prende atto del parziale accoglimento della proposta regionale, richiamando quanto già determinato in merito alla zona C2/10.
		19 - zone P: vanno individuate nelle tavole di progetto le zone P/6 e P/7 riportate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone produttive". Nel caso si tratti di nuova individuazione su aree di proprietà privata, il Comune valuti in sede di controdeduzioni	19 – **si concorda**: trattasi di probabile errore di trascrizione in sede di redazione della Variante, le zone P/6 e P/7 afferivano probabilmente ad aree C2 e quindi standard interni alle lottizzazioni. Pertanto vengono stralciate dall'elaborato di Dimensionamento Per quanto riguarda la zona C1/32: **proposta** anche in forza del prece-	**19** - Si concorda con quanto controdedotto.

	attualmente parcheggio del S.U.A. (zona classificata D1); - nell'elaborato di verifica della capacità insediativa sono indicate due aree, P/6 e P/7, delle quali non c'è riscontro nella tavola; Nella tavola è indicata area a parcheggio limitrofa alla zona C1/32, ma non è numerata; - conferma della zona VP/10 in zona attualmente F3; - conferma della zona VP/11 in zona attualmente F3; - riclassiifcazione di zona VP/12: attualmente verde del S.U.A. (zona classificata D1); - riclassificazione di zona VP/13: attualmente F4; - conferma della zona VP/16 in zona attualmente a verde pubblico; si rileva che non c'è riscontro nell'elaborato di verifica della capacità insediativa.	l'opportunità di ripubblicazione illustrando - in caso non lo ritenga necessario - le motivazioni. Va inoltre numerata l'area a parcheggio limitrofa alla zona C1/32.	dente punto 11, dell'osservazione 14/25 e 1/71, l'area viene ridisegnata, con stralcio della viabilità di collegamento alla C2/7 e conseguentemente del parcheggio previsto, sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di progettazione degli interventi richiedere la realizzazione di un adeguato "cul de Sac" . Conseguentemente vengono aggiornati gli elaborati grafici, di repertorio e dimensionamento	
		20 - Per quanto concerne gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di adozione della variante, individuati nelle tavole di progetto, si precisa che gli stessi conservano la propria efficacia sino a decadenza ordinaria. Le volumetrie di progetto non potranno pertanto essere superiori a quelle previste dagli s.u.a. vigenti.	20 **si concorda**: le successive modifiche alle norme del PRG esplicitano adeguatamente tale aspetto	**20** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.
		21 - Per quanto attiene alla conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, si rinvia integralmente al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - la zona "C1/46" ricadente in zona di protezione agro-forestale dal P.A. è stralciata (vedere punto 1 parere Parco prot. 2668/05).** **b - la zona "B/2" ricadente al di fuori della zona U.C. indicata dal P.A. è stralciata (vedere punto 2 parere Parco prot. 2668/05).** **c - le porzioni di zona "C2/8" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 2 parere Parco prot. 2668/05);** d - le porzioni di zona "D1e/1" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 3 parere Parco prot. 2668/05).	21 Secondo i principi e le valutazioni specifiche già richiamate si propone: a **si concorda** b **si concorda** c **si concorda** d **si concorda**	**21** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, richiamando quanto determinato in merito ai punti specifici.

Tabella II	Descrizione variante (*)	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 806/8.4.2008 – parere VTR n. 70/27.2.2008)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 24/22.7.2008)	DETERMINAZIONI REGIONALI
Centro edificato di Valnogaredo – Tav. 13.3 1 8 - prg zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 1	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri storici: Zona A/1: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/3 3 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale); - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona A/3: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona A/6: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 5. Zona A/7: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 9; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 10. Zona A/8: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 7; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 8.	**1 -** Non si ritengono condivisibili le eliminazioni delle individuazioni relative ad edifici tutelati dal PRG vigente, in quanto tali modificazioni non sono supportate da adeguate motivazioni (sulla base di nuove analisi storico – tipologiche) a giustificazione delle variazioni, né sono stati evidenziati eventuali errori dello strumento generale vigente. **Pertanto tali eliminazioni sono proposte per lo stralcio, confermando per i fabbricati interessati la tutela attribuita dal PRG vigente.**	1 **si concorda**: le schede proposte in sono recuperate ed aggiornate (schede n. 11 e 12 del centro storico)	**1** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando con quanto controdedotto. **Per le schede B si rinvia a quanto determinato nel presente parere.**
		2 - Si concorda con le nuove individuazioni operate relativamente agli edifici di interesse storico ambientale, evidenziando tuttavia alcune carenze nella schedatura: **-** con riferimento alle schede contenute nei fascicoli denominati Repertorio degli edifici di valore storico – ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri edificati – "schede B", il generico riferimento nel riquadro "Prescrizioni" agli "eventuali ampliamenti derivanti dalle previsioni di zona" (o ad analoghe diciture comportanti nuove edificazioni) non è condivisibile, in quanto scopo principale della schedatura è quello di individuare e disciplinare puntualmente gli interventi compatibili con la valenza ed il grado di tutela attribuiti agli edifici e al loro ambito; la categoria di intervento indicata nelle schede non risulta peraltro congruente, in alcuni casi, con le suddette "Prescrizioni". Anche le indicazioni riportate nel riquadro "Destinazione d'uso consigliata" risultano inadeguate, in quanto si ritiene necessario che gli	2 **si concorda,** in particolare si veda precedente punto 1 var 1 tab. 1	**2** - Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, richiamando le determinazioni specifiche relative al punto **I.1.1** nel presente parere. **Per le schede B si rinvia a quanto determinato nel presente parere.**

	Zona VPr/1: Attualmente: A1/1; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 3; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 4. Zona IC/1: Attualmente: A1/2; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 1; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 2. Zona D3cs/1: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 6.	usi diversi dalla residenza siano puntualmente quantificati e disciplinati dalla scheda (in particolare qualora non rientrino tra quelli ammessi in zona agricola e/o necessitino di aree a servizi – standard). Va nuovamente precisato che la disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") non può riferirsi alla generica applicazione degli indici fondiari massimi e minimi riportati nel repertorio normativo. Per gli edifici esistenti, infatti, la disciplina è esclusivamente quella indicata nelle "schede B" (categorie di intervento).		
		Non risultano quindi condivisibili gli ampliamenti previsti nelle "schede B" prodotte (categorie di intervento 4 e 6), non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici e dei beni di valenza architettonico – ambientale perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85. **Il Comune dovrà pertanto provvedere all'integrazione delle schede, secondo i seguenti criteri:** 1) la categoria d'intervento attribuita andrà specificata per ciascun corpo di fabbrica; 2) nelle schede dovranno essere quantificati e riportati i volumi esistenti e di progetto, i sedimi relativi agli eventuali ampliamenti giudicati ammissibili, nonché le destinazioni d'uso esistenti e quelle ammesse (e non "consigliate"); in particolare, qualora si tratti di destinazioni diverse da quelle residenziali o agricole, dovranno essere indicate anche le eventuali aree a servizi – standard necessarie; nel caso di consistenti volumetrie ricadenti in zona agricola, le destinazioni d'uso di progetto (anche residenziali) dovranno essere convenientemente	**Si concorda**: vengono conseguentemente rielaborate le schede in oggetto, per quanto riguarda le aree appartenenti al centro storico viene introdotto l'elaborato di PRG in scala 1:1000 tav. 13.4.1 Per gli edifici esterni al centro storico la schedatura già non prevede interventi di nuova edificazione, pertanto si conferma	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando parzialmente con quanto controdedotto. Si prescrive quanto segue: **centro abitato:** **- scheda 24**: integrare con documentazione fotografica; **centro storico:** **- scheda 9**: è stralciata la previsione di traslazione, in quanto non rappresentata nella tav. 1:1000 e potenzialmente lesiva delle caratteristiche tipologiche del fabbricato; **- scheda 11**: è stralciata la previsione di ampliamento, in quanto non rappresentata nella tav. 1:1000 e potenzialmente lesiva delle caratteristiche tipologiche del fabbricato; **- scheda 12**: è stralciata la categoria d'intervento ampliamento, in quanto non quantificata e non rappresentata nella tav. 1:1000; **- per tutte le schede B:** - la dicitura "destinazione d'uso consigliata" è da correggersi in "destinazione d'uso ammessa"; destinazioni d'uso diverse saranno consentite solo previa formazione di PdR; - la categoria d'intervento 5 ("demolizione") va riferita alle

		ponderate, in rapporto al peso urbanistico conseguente, stabilendo eventuali limiti (alle volumetrie e/o al numero di unità immobiliari) per evitare insediamenti incongrui in ambiti rurali privi delle necessarie opere di urbanizzazione; 3) in relazione ai contenuti dell'art. 9, comma 9, delle N.T.A., le schede dovranno prevedere e disciplinare puntualmente gli eventuali riordini di superfetazioni (purché legittime) e, nel caso di accorpamenti, indicare i relativi sedimi di progetto; 4) la categoria di intervento "4", comprendente sia l'ampliamento che la nuova costruzione e la ricostruzione, dovrà trovare nel riquadro "Prescrizioni" quelle ulteriori specificazioni che chiariscano gli interventi effettivamente ammessi per ciascun corpo di fabbrica; 5) ai fini di cui ai precedenti punti, le schede dovranno includere una planimetria in scala adeguata indicante i sedimi dei fabbricati e la delimitazione dell'ambito oggetto di tutela, con riportate le suddette indicazioni; 6) ciascuna scheda dovrà infine riportare la puntuale norma di riferimento. **In assenza di tali integrazioni, da predisporsi in sede di controdeduzioni, sugli edifici schedati saranno possibili solo gli interventi consentiti dalla categoria di intervento più bassa (cioè di maggiore tutela) indicata in ciascuna scheda, e saranno in ogni caso esclusi ampliamenti, ricomposizioni, demolizioni / ricostruzioni e nuove costruzioni, nonché cambi d'uso verso destinazioni non residenziali e/o non agricole, o verso destinazioni residenziali per volumi complessivamente superiori a 800 mc compreso l'esistente**.		sole superfetazioni degradanti e non è quindi ammessa per il fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 6 ("tutti gli interventi") è da escludersi l'integrale demolizione del fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 3 ("ristrutturazione edilizia") non è ammessa la demolizione con ricostruzione se non nel caso di "fedele" ricostruzione del fabbricato tutelato; - il grado di intervento 4 ("nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento") è da riferirsi alle sole indicazioni puntuali riportate nelle tavole di PRG in scala 1:1000 e/o a quelle di dettaglio riportate nella sezione "PRESCRIZIONI", in carenza delle quali tale categoria d'intervento non è applicabile all'edificio tutelato; è da considerarsi in tal senso privo di efficacia il riferimento nella scheda ad "eventuali ampliamenti"; - tutti gli edifici oggetto di scheda B non possono essere graficamente individuati nelle tavole di PRG come "edifici privi di particolare valore storico – ambientale"; tale indicazione è pertanto stralciata; - per gli eventuali ampliamenti ammessi relativi a fabbricati tutelati si applicheranno, oltre alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda, anche le prescrizioni generali di carattere architettonico e tipologico definite dall'art. 16 per l'ampliamento degli edifici non catalogati. Le schede vanno adeguate a quanto sopra

Var. n. 3	- Nella zona A/1 non più individuata la Struttura A.R. (attività ricettiva in aree residenziali o rurali); - Nella zona C1/2 non più individuato l'edificio/struttura produttiva D2/B.	Si concorda con la variante relativa alla ex struttura A.R.. Relativamente alla zona **"C1/2"**, che ricomprende un fabbricato già classificato come attività fuori zona ed ancora utilizzato a fini produttivi, si ritiene invece di **confermare la vigente previsione di PRG e l'individuazione della struttura produttiva D2/B**, richiamando quanto già proposto nel presente parere riguardo alle zone C1/2 e D1/2.	Si **concorda** in particolare si richiama quanto già prodotto al punto 2, var 2 tab 1	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, richiamando le determinazioni specifiche relative al punto I.2.2. nel presente parere.
Centro edificato di Faedo – Tav. 13.3 2 9 – prg zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 4	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri storici: Zona A/17: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona IC/3: Attualmente: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 1; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 2.	**1 -** Analogamente a quanto già considerato relativamente al centro edificato di Valnogaredo, non si ritengono condivisibili le eliminazioni delle individuazioni relative ad edifici tutelati dal PRG vigente, in quanto tali modificazioni non sono supportate da adeguate motivazioni (sulla base di nuove analisi storico – tipologiche) a giustificazione delle variazioni, né sono stati evidenziati eventuali errori dello strumento generale vigente. **Pertanto tali eliminazioni sono proposte per lo stralcio, confermando per i fabbricati interessati la tutela attribuita dal PRG vigente.**	Si **concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale. **Per le schede B si rinvia a quanto determinato nel presente parere.**
Var. n. 5	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri edificati: Zona C1/11: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/3 26 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale); Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona C1/12: Edifici attualmente così individuati:	**2 -** Si concorda con le nuove individuazioni operate relativamente agli edifici di interesse storico ambientale, richiamando tuttavia le carenze nella schedatura già rilevate relativamente al centro edificato di Valnogaredo. Non risultano quindi condivisibili gli ampliamenti previsti nelle "schede B" prodotte (categorie di intervento 4 e 6), non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici e dei beni di valenza architettonico – ambientale perseguite	2 Si **concorda ,** gli interventi di adeguamento (tutti di minima entità) sono puntualmente indicati nella schedatura	**2 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando parzialmente con quanto controdedotto. Si prescrive quanto segue: **centro abitato:** **- scheda 62**: è stralciata la previsione di ampliamento, in quanto potenzialmente lesiva delle caratteristiche tipologiche del fabbricato e considerata la presenza della porzione ad annesso rustico riutilizzabile; **- scheda 141**: è stralciata la previsione di ampliamento, in quanto

	- edificio A2/1 27 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di interesse storico e tipologico particolarmente rilevante, avente caratteri formali riconducibili alla locale tradizione tipologica); Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 66, incluso nella perimetrazione di centro storico. Zona C1/14: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/2 28 (art. 10 L.R. 24/1985 – edifici di puro interesse tipologico integri nei loro caratteri emblematici o modificato in modo reversibile); Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 142. Zona C1/16: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/3 30 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale); Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 62; - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 141.	dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85. **Il Comune dovrà pertanto provvedere all'integrazione delle schede, secondo i criteri già indicati relativamente al centro edificato di Valnogaredo.** **In assenza di tali integrazioni, da predisporsi in sede di controdeduzioni, sugli edifici schedati saranno possibili solo gli interventi consentiti dalla categoria di intervento più bassa (cioè di maggiore tutela) indicata in ciascuna scheda, e saranno in ogni caso esclusi ampliamenti, ricomposizioni, demolizioni / ricostruzioni e nuove costruzioni, nonché cambi d'uso verso destinazioni non residenziali e/o non agricole, o verso destinazioni residenziali per volumi complessivamente superiori a 800 mc compreso l'esistente**.		non prevista tra le categorie d'intervento e potenzialmente lesiva delle caratteristiche tipologiche del fabbricato; **- scheda 142**: correggere il refuso "Lo spazio *fortilizio…"* in "cortilizio"; **centro storico:** **- scheda "ZONA A18 FAEDO"**: va meglio precisato che l'ampliamento ammesso è subordinato alla integrale demolizione (senza recupero volumetrico) di tutte le superfetazioni; **- scheda 66**: è stralciata la previsione di ampliamento (150 mc), in quanto non prevista tra le categorie d'intervento e tra le prescrizioni, e incongruente con la configurazione planimetrica dei fabbricati; **- per tutte le schede B:** - la dicitura "destinazione d'uso consigliata" è da correggersi in "destinazione d'uso ammessa"; destinazioni d'uso diverse saranno consentite solo previa formazione di PdR; - la categoria d'intervento 5 ("demolizione") va riferita alle sole superfetazioni degradanti e non è quindi ammessa per il fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 6 ("tutti gli interventi") è da escludersi l'integrale demolizione del fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 3 ("ristrutturazione edilizia") non è ammessa la demolizione con ricostruzione se non nel caso di "fedele" ricostruzione del fabbricato tutelato; - il grado di intervento 4 ("nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento") è da riferirsi alle sole indicazioni puntuali riportate nelle tavole di PRG in scala 1:1000 e/o a quelle di dettaglio riportate nella sezione "PRESCRIZIONI", in carenza delle quali tale categoria d'intervento non è applicabile all'edificio tute-

				lato; è da considerarsi in tal senso privo di efficacia il riferimento nella scheda ad "eventuali ampliamenti"; - tutti gli edifici oggetto di scheda B non possono essere graficamente individuati nelle tavole di PRG come "edifici privi di particolare valore storico – ambientale" (tale indicazione è pertanto stralciata); - per gli eventuali ampliamenti ammessi relativi a fabbricati tutelati si applicheranno, oltre alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda, anche le prescrizioni generali di carattere architettonico e tipologico definite dall'art. 16 per l'ampliamento degli edifici non catalogati. Le schede vanno adeguate a quanto sopra
Var. n. 6	- Nella zona C1/11 non più individuato l'edificio/struttura produttiva D2/B; - Nella zona C1/12 non più individuato l'edificio/struttura produttiva D2/B.	Considerato che nella variante non è stato chiarito se le attività produttive non più individuate sono ancora in essere, **si propone che, qualora lo siano, esse siano individuate come attività da trasferire**, ricordando inoltre le limitazioni agli insediamenti produttivi conseguenti alla nuova classificazione attribuita, in relazione a **quanto previsto dall'art. 41 delle NdA al PTRC**. Si richiamano inoltre le proposte relative alle zone C1/11 e C1/12 nel presente parere.	La zona C2/12 con le proposte di modifica viene riclassificata zona A (si vedano punti precedenti) In ogni caso le attività risultano compatibili con la residenza.	Si concorda con la controdeduzione del Comune, precisando che per le attività produttive eventualmente in essere scattano le limitazioni previste dall'art. 41 delle norme di attuazione del PTRC.
Centro edificato di Fontanafredda – Tav. 13.3 3 10 – prg zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 7	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri storici: Zona A/9: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 9;	**1 -** Analogamente a quanto già considerato relativamente al centro edificato di Valnogaredo, non si ritengono condivisibili le eliminazioni delle individuazioni relative ad edifici tutelati dal PRG vigente, in quanto tali modificazioni non sono supportate da adeguate motivazioni (sulla base di nuove analisi storico – tipologiche) a giustificazione delle variazioni, né sono stati evidenziati	1 **si concorda**: vengono quindi recuperate ed aggiornate le schede in oggetto con nuova numerazione progressiva . 145 – 146 – 147	**1 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando con quanto controdedotto. **Per le schede B si rinvia a quanto determinato nel presente parere.**

	- "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 10. Zona A/10: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 12; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 13. Zona IC/6: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/3 15 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale); Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 11; Zona IC/7: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 2; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 3. Zona C2/6: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 4; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 5; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 6. Zona I/2: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; - edificio contraddistinto con la	eventuali errori dello strumento generale vigente. **Pertanto tali eliminazioni sono proposte per lo stralcio, confermando per i fabbricati interessati la tutela attribuita dal PRG vigente.**		
		2 - Si concorda con le nuove individuazioni operate relativamente agli edifici di interesse storico ambientale, richiamando tuttavia le carenze nella schedatura già rilevate relativamente al centro edificato di Valnogaredo. Non risultano quindi condivisibili gli ampliamenti previsti nelle "schede B" prodotte (categorie di intervento 4 e 6), non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici e dei beni di valenza architettonico – ambientale perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85. **Il Comune dovrà pertanto provvedere all'integrazione delle schede, secondo i criteri già indicati relativamente al centro edificato di Valnogaredo.** **In assenza di tali integrazioni, da predisporsi in sede di controdeduzioni, sugli edifici schedati saranno possibili solo gli interventi consentiti dalla categoria di intervento più bassa (cioè di maggiore tutela) indicata in ciascuna scheda, e saranno in ogni caso esclusi ampliamenti, ricomposizioni, demolizioni / ricostruzioni e nuove costruzioni, nonché cambi d'uso verso destinazioni non residenziali e/o non agricole, o verso destinazioni residenziali per volumi complessivamente superiori a 800 mc compreso l'esistente**.	2 Si **concorda ,** gli eventuali interventi di adeguamento (tutti di minima entità) sono puntualmente indicati nella schedatura	**2 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando parzialmente con quanto controdedotto. Si prescrive quanto segue: **centro abitato:** **- schede 38-39-40**: la categoria d'intervento ammessa è la sola ristrutturazione edilizia vista l'insufficiente documentazione fotografica; **centro storico:** **- scheda 1**: sono esclusi gli ampliamenti; **- scheda 5**: la categoria d'intervento ammessa è la ristrutturazione edilizia; **- scheda 6**: sono esclusi gli ampliamenti; **- scheda 7**: sono esclusi gli ampliamenti; **- scheda 9**: sono esclusi gli ampliamenti; **- scheda 12**: sono esclusi gli ampliamenti; **- scheda 13**: sono esclusi gli ampliamenti; **- per tutte le schede B:** - la dicitura "destinazione d'uso consigliata" è da correggersi in "destinazione d'uso ammessa"; destinazioni d'uso diverse saranno consentite solo previa formazione di PdR; - la categoria d'intervento 5 ("demolizione") va riferita alle sole superfetazioni degradanti e non è quindi ammessa per il fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 6 ("tutti gli interventi") è da escludersi l'integrale demolizione del fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 3

	lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 7; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 8. Zona VPr/4: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 1;	**2 -** Si concorda con le nuove individuazioni operate relativamente agli edifici di interesse storico ambientale, richiamando tuttavia le carenze nella schedatura già rilevate relativamente al centro edificato di Valnogaredo. Non risultano quindi condivisibili gli ampliamenti previsti nelle "schede B" prodotte (categorie di intervento 4 e 6), non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici e dei beni di valenza architettonico – ambientale perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85. **Il Comune dovrà pertanto provvedere all'integrazione delle schede, secondo i criteri già indicati relativamente al centro edificato di Valnogaredo.** **In assenza di tali integrazioni, da predisporsi in sede di controdeduzioni, sugli edifici schedati saranno possibili solo gli interventi consentiti dalla categoria di intervento più bassa (cioè di maggiore tutela) indicata in ciascuna scheda, e saranno in ogni caso esclusi ampliamenti, ricomposizioni, demolizioni / ricostruzioni e nuove costruzioni, nonché cambi d'uso verso destinazioni non residenziali e/o non agricole, o verso destinazioni residenziali per volumi complessivamente superiori a 800 mc compreso l'esistente**.	2 Si **concorda ,** gli eventuali interventi di adeguamento (tutti di minima entità) sono puntualmente indicati nella schedatura	("ristrutturazione edilizia") non è ammessa la demolizione con ricostruzione se non nel caso di "fedele" ricostruzione del fabbricato tutelato; - il grado di intervento 4 ("nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento") è da riferirsi alle sole indicazioni puntuali riportate nelle tavole di PRG in scala 1:1000 e/o a quelle di dettaglio riportate nella sezione "PRESCRIZIONI", in carenza delle quali tale categoria d'intervento non è applicabile all'edificio tutelato; è da considerarsi in tal senso privo di efficacia il riferimento nella scheda ad "eventuali ampliamenti"; - tutti gli edifici oggetto di scheda B non possono essere graficamente individuati nelle tavole di PRG come "edifici privi di particolare valore storico – ambientale" (tale indicazione è pertanto stralciata); - per gli eventuali ampliamenti ammessi relativi a fabbricati tutelati si applicheranno, oltre alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda, anche le prescrizioni generali di carattere architettonico e tipologico definite dall'art. 16 per l'ampliamento degli edifici non catalogati. Le schede vanno adeguate a quanto sopra
Var. n. 9	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri edificati: Zona C1/19: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 38; - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 39. Zona C1/25: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona C1/27: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante: nessuna individuazione. Zona C1/28: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/2 18 (art. 10 L.R. 24/1985 – edifici di puro interesse tipologico, integri nei loro caratteri emblematici o modificati in modo reversibile); Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale" n. 33; - "Edificio di interesse storico			

	ambientale" n. 34. Zona C1/30: Edifici attualmente così individuati: - edificio A2/3 48 (art. 10 L.R. 24/1985 – edificio di modesto interesse tipologico ma coerenti al contesto ambientale); Previsione di variante: nessuna individuazione. Individuazione "Edificio di interesse storico ambientale" n. 40, il quale risulta in area esterna al centro edificato.			
Centro edificato di Cinto – Tav. 13.3 4 11 – prg zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 11	Edifici di valore storico-ambientale (art. 28 L.R. 61/85) all'interno dei centri storici: Zona A/11: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 5; Zona A/12: Attualmente nessuna individuazione; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 7; Zona A/13: Edifici attualmente così individuati:	**1 -** Analogamente a quanto già considerato relativamente al centro edificato di Valnogaredo, non si ritengono condivisibili le eliminazioni delle individuazioni relative ad edifici tutelati dal PRG vigente, in quanto tali modificazioni non sono supportate da adeguate motivazioni (sulla base di nuove analisi storico – tipologiche) a giustificazione delle variazioni, né sono stati evidenziati eventuali errori dello strumento generale vigente. **Pertanto tali eliminazioni sono proposte per lo stralcio, confermando per i fabbricati interessati la tutela attribuita dal PRG vigente.**	1 **si concorda**: vengono quindi recuperate ed aggiornate le schede in oggetto con nuova numerazione progressiva n. 144 a cui si aggiunge il n. 148 (cava Bomba)	**1 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando con quanto controdedotto. **Per le schede B si rinvia a quanto determinato nel presente parere.**
	- quattro edifici contraddistinti con la lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 8; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 10; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 11; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 12; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n.	**2 -** Si concorda con le nuove individuazioni operate relativamente agli edifici di interesse storico ambientale, richiamando tuttavia le carenze nella schedatura già rilevate relativamente al centro edificato di Valnogaredo. Non risultano quindi condivisibili gli ampliamenti previsti nelle "schede B" prodotte (categorie di intervento 4 e 6), non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici e dei beni di valenza architettonico – ambientale perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85.	2 Si **concorda ,** gli interventi di adeguamento (tutti di minima entità) sono puntualmente indicati nella schedatura	**2 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando parzialmente con quanto controdedotto. Si prescrive quanto segue: **centro abitato:** **- scheda 132**: la categoria d'intervento ammessa è la ristrutturazione edilizia, vista l'insufficiente documentazione fotografica; **- scheda 144**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento; **centro storico:** **- scheda 1**: sono esclusi amplia-

	13 (di nuova previsione). Zona A/14: Edifici attualmente così individuati: - due edifici contraddistinti con la lettera S; Previsione di variante (edifici diversi dai precedenti): - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 9; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 14; Zona A/15: Edifici attualmente così individuati: - edificio contraddistinto con la lettera S; Previsione di variante (edificio diverso dal precedente): - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 6; Zona IC/10: Edifici attualmente così individuati: - tre edifici contraddistinti con la lettera S; Previsione di variante: - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 1; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 2; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 3; - "Edificio di interesse storico ambientale del centro storico" n. 4 (di nuova previsione);	**Il Comune dovrà pertanto provvedere all'integrazione delle schede, secondo i criteri già indicati relativamente al centro edificato di Valnogaredo.** **In assenza di tali integrazioni, da predisporsi in sede di controdeduzioni, sugli edifici schedati saranno possibili solo gli interventi consentiti dalla categoria di intervento più bassa (cioè di maggiore tutela) indicata in ciascuna scheda, e saranno in ogni caso esclusi ampliamenti, ricomposizioni, demolizioni / ricostruzioni e nuove costruzioni, nonché cambi d'uso verso destinazioni non residenziali e/o non agricole, o verso destinazioni residenziali per volumi complessivamente superiori a 800 mc compreso l'esistente**.		menti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 2**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 6**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 7**: sono esclusi ampliamenti in quanto non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 8**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 9**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 10**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 11**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 13**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- scheda 14**: sono esclusi ampliamenti in quanto non previsti tra le categorie d'intervento e non rappresentati nella tavola 1:1000; **- per tutte le schede B:** - la dicitura "destinazione d'uso consigliata" è da correggersi in "destinazione d'uso ammessa"; destinazioni d'uso diverse saranno consentite solo previa formazione di PdR; - la categoria d'intervento 5 ("demolizione") va riferita alle sole superfetazioni degradanti e non è quindi ammessa per il fabbricato tutelato; - nella categoria d'intervento 6

				(“tutti gli interventi”) è da escludersi l’integrale demolizione del fabbricato tutelato; - nella categoria d’intervento 3 (“ristrutturazione edilizia”) non è ammessa la demolizione con ricostruzione se non nel caso di “fedele” ricostruzione del fabbricato tutelato; - il grado di intervento 4 (“nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento”) è da riferirsi alle sole indicazioni puntuali riportate nelle tavole di PRG in scala 1:1000 e/o a quelle di dettaglio riportate nella sezione “PRESCRIZIONI”, in carenza delle quali tale categoria d’intervento non è applicabile all’edificio tutelato; è da considerarsi in tal senso privo di efficacia il riferimento nella scheda ad “eventuali ampliamenti”; - tutti gli edifici oggetto di scheda B non possono essere graficamente individuati nelle tavole di PRG come “edifici privi di particolare valore storico – ambientale” (tale indicazione è pertanto stralciata); - per gli eventuali ampliamenti ammessi relativi a fabbricati tutelati si applicheranno, oltre alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda, anche le prescrizioni generali di carattere architettonico e tipologico definite dall’art. 16 per l’ampliamento degli edifici non catalogati. Le schede vanno adeguate a quanto sopra

		3 - Per quanto attiene alla conformità delle individuazioni operate e della relativa disciplina al Piano Ambientale, si rinvia integralmente al parere espresso dall'Ente Parco; in particolare: **a - le porzioni di zona "B2" eccedenti i limiti della zona U.C. fissati dal P.A. sono stralciate (vedere punto 2 parere Parco prot. 2668/05).**	Si **concorda**: vengono adeguati conseguentemente gli elaborati grafici, di repertorio e dimensionamento della variante	**3 -** Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale, concordando con quanto controdedotto.
Var. n. 14	All'interno del centro edificato: - nella zona C1/47, non più individuato l'edificio/struttura produttiva D2/B; - nella zona C1/32, non più individuato l'edificio/struttura produttiva D2/A;	Considerato che nella variante non è stato chiarito se le attività produttive non più individuate sono ancora in essere, **si propone che, qualora lo siano, esse siano individuate come attività da trasferire**, ricordando inoltre le limitazioni agli insediamenti produttivi conseguenti alla nuova classificazione attribuita, in relazione a **quanto previsto dall'art. 41 delle NdA al PTRC**. Si concorda con la variante relativa alla struttura ex ATAR.	**Proposta:** Le attività in oggetto risultano compatibili con la residenza, pertanto si propone la conferma della previsione di variante	Si concorda con la controdeduzione del Comune, precisando che per le attività produttive eventualmente in essere scattano le limitazioni previste dall'art. 41 delle norme di attuazione del PTRC.
Var. n. 12	All'interno del centro storico, zona A/13, non più individuata struttura ATAR ed edificio D2/A			

Tabella III	Descrizione variante (*)	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 806/8.4.2008 – parere VTR n. 70/27.2.2008)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 24/22.7.2008)	DETERMINAZIONI REGIONALI
Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE				
	Viene proposto un nuovo testo normativo delle NTA e del RE, per i centri edificati delle quattro frazioni oggetto della variante (Valnogaredo, Faedo, Fontanafredda e Cinto), al fine di rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo. Con Delibazione di C.C. n° 40/2004, in premessa citata, è stato proposta l'aggiunta dell'art. 66 al Regolamento Edilizio adottato; tale articolo prevede il potere di deroga allo strumento urbanistico riservato al Consiglio Comunale in caso di interventi su edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Con Deliberazione di C.C. n. 25 del 22.04.2004: - è stata parzialmente accolta l'osservazione n° 17 (allegato 1) relativa al R.E. ed alle N.T.A. presentata dal geom. Tagliaferro Filippo, che comporta modifiche ai seguenti articoli: - Regolamento Edilizio: artt. 4-14-15-17-21-22-35-41-46-47-50-51-53-55-60-61-64-allegato A (punto 2, punto 1.0.0, punto 1.1.1); - Norme Tecniche di Attuazione: artt. 9-18-30-aggiunta articolo 33. - sono state accolte le prescrizione/indicazioni dell'ULSS 17 (osservazioni n° 1-2), relative al R.E.: - Allegato A, Requisito n° 2 – benessere ambientale, dopo il punto 2.1.3 aggiunto: "2.1.4 – GAS RADON Vista la Deliberazione della Giunta del Veneto 18.01.2002 n. 79, in attuazione della raccomandazione Europea N° 143/90, nella realizzazione di nuove opere e nel risanamento/ristrutturazione degli edifici esistenti si raccomanda ai tecnici pro-	**1 - Norme Tecniche di Attuazione** Manca nella variante un chiaro riferimento alle norme vigenti sostituite o modificate dalla nuova normativa, e pertanto la limitazione dell'ambito di efficacia delle previsioni normative adottate non risulta sempre chiaramente valutabile. Appare evidente dalla lettura della relazione, dalla documentazione e dalle analisi prodotte, che la variante proposta era stata originariamente impostata nei termini di variante generale per essere poi successivamente ricondotta ed adottata come variante parziale; tale impostazione si riflette sulle incongruenze del testo normativo sopra evidenziate. In relazione a ciò, le norme proposte necessitano di rettifiche ed aggiustamenti per il rispetto della normativa vigente e per una corretta applicazione delle previsioni del Piano. **Si ritiene pertanto di proporre le seguenti modifiche:** - il nuovo testo normativo sostituirà le corrispondenti norme di zona delle vigenti NTA solo relativamente agli ambiti della variante; le norme di zona vigenti manterrano pertanto la loro efficacia nel resto del territorio comunale; andrà in tal senso rettificata la dicitura riportata nell'intestazione delle NTA in esame: "variante generale al P.R.G.", sostituendola con: "variante parziale al P.R.G. per i centri edificati"; in sede di controdeduzioni il Comune dovrà indicare gli articoli delle NTA vigenti sostituiti e/o modificati. **Art. 4** - l'elenco degli elaborati costituenti il PRG va riferito a tutti gli elaborati (vigenti ed adottati); - comma 3; integrare il testo nel seguente modo: "3. In tutte le zone... edilizio diretto (I.E.D.), che può essere assoggettato a convenzionamento obbligatorio per l'integrazione delle opere di urbanizzazione	**Si concorda:** vengono recepite tutte le proposte puntuali di modifica e le integrazioni proposte, per quanto riguarda l'articolo 16 delle NTA queste vengono integrate con le indicazioni specifiche per il Centro Storico in relazione ai nuovi elaborati in scala 1.1000 Per semplicità viene prodotto anche un testo "comparativo" in cui si indicano in rosso tutte le modifiche in recepimento del parere, in blu le proposte di modifica ai sensi dell'art. 46/ L.R. 61/85	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali. Si ritiene, vista la significativa presenza di fabbricati privi di valore storico architettonico nel perimetro dei centri storici (in particolare in quello di Cinto) e considerata l'opportunità di non alterare l'assetto morfologico del tessuto storico e gli intorni degli edifici tutelati, di integrare l'art. 16 nel seguente modo (l'integrazione è riportata in corsivo): **"Art. 16** (...) "Per gli edifici esistenti alla data di adozione della variante generale privi di valore storico-architettonico non catalogati nel "Repertorio Normativo – Schede B" è possibile l'aumento volumetrico del 20% con un massimo di 150 mc per ciascun edificio unifamiliare o assimilabile, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del centro storico, con divieto di coperture piane o a terrazza***; dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:*** ***- gli interventi non dovranno comportare alterazione degli originari rapporti spaziali del contesto determinati dagli elementi di quinta degli edifici, dagli spazi pubblici o di fruizione pubblica, di modo che non venga compromesso l'assetto morfologico dell'insediamento storico;*** ***- gli interventi dovranno essere accompagnati, nel caso riguardino edifici in contrasto con i caratteri storico - tipologici tutelati, da una complessiva riqualificazione del fabbricato esistente (forometrie, materiali, coperture, serramenti, ecc.), con obbligo di eliminazione delle superfetazioni degradanti***

	gettisti d adottare tutti gli interventi tecnici conosciuti atti a prevenire e/o ridulTe i livelli di gas radon all'intemo degli ambienti chiusi." - Allegato B "Distanze fra insediamenti zootecnici ed abitazioni di terzi (punto 1.3 di All. "A")": - dopo il punto 7 e prima di "Allevamenti intensivi ai sensi del DGR 7949/89" aggiungere: "Ogni progetto, per la realizzazione di fabbricati ad uso allevamento deve pertanto essere corredato da una relazione tecnico – agronomica, a firma di un agronomo iscritto all'ordine professionale, che classifichi, ai sensi della D.G.R. 7949/89, l'allevamento."; - dopo "Allevamenti intensivi ai sensi del DGR 7949/89" aggiungere: "ALLEVAMENTI e/o INSEDIAMENTI CIVILI Un allevamento costituisce un "insediamento civile" quando: -il peso vivo animale, per ettaro di superficie aziendale in proprietà, è inferiore o uguale a 40 q.li; - esiste connessione fra allevamento e azienda agricola; - le dimensioni assolute sono inferiori agli equivalenti in peso di 150 UC.G.B. (unità di capo grosso bovino); - le dimensioni assolute, a ciò a prescindere dal peso vivo animale per ettaro di superficie aziendale, sono inferiori agli equivalenti di 75 U.C.G.B. (unità di capo grosso bovino) o 200 U.C.G.S. (unità capo grosso suino). Quando le condizioni sopra indicate non si verificano, l'insediamento è del tipo intensivo. Nel caso specifico gli allevamenti avicunicoli non esistendo la connessione con l'azienda agricola (si ricorda che l'alimentazione degli animali, compresi nella categoria degli avicunicoli, avviene esclusivamente con alimenti di origine extra aziendale per cui non viene soddisfatto il punto d della Delibera del Comitato	eventualmente necessarie." (proposta di modifica ai sensi dell'art. 46); – comma 4; modificare il testo nel seguente modo: "4. Sono ancora strumenti di attuazione del P.R.G. i programmi e i piani speciali previsti dalla normativa statale e regionale vigente." **Art. 5** – comma 2, ultimo periodo; modificare come segue: "Va altresì precisato... contenute nelle tavole di P.R.G. possono essere modificate in sede di attuazione per documentate ragioni finalizzate ad una maggiore funzionalità all'organizzazione urbanistica complessiva."; – comma 4, ultimo periodo; modificare come segue: "È sempre fatta salva la facoltà di reiterazione del vincolo... dalla Legge 21/98."; – comma 5, secondo periodo; modificare come segue: "Gli stessi possono essere realizzati per ambiti omogenei di superficie pari ad almeno il 50% della superficie complessiva a condizione che... consideri l'intera area;conseguentemente... proporzionalmente ripartite evitando in ogni caso la frammentazione delle stesse."; – comma 7, primo e secondo periodo; modificare come segue: "7. Sono fatti salvi i P.U.A. vigenti, per i quali continua ad applicarsi quanto previsto dal Piano Attuativo approvato fino alla decadenza. È possibile apportare modifiche a tali P.U.A. vigenti, in adeguamento al P.R.G.: - per la modifica delle altezze ... - per variazioni... del P.R.G.."; – comma 9, primo periodo; modificare come segue: "9. Sono sempre ammessi... ferma restando la distanza minima prescritta dal D.I. stesso tra pareti... dello strumento urbanistico attuativo; sono fatte salve le diverse disposizioni... nel Repertorio Normativo, fermo restando il rispetto del D.I. 1444/68 citato."; – comma 10; aggiungere alla fine il seguente periodo: "In tali zone, in assenza di P.U.A., si applica quanto prescritto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.". **Art. 6** – comma 4, lettera e; modificare come se-		***senza recupero volumetrico, in modo da renderlo più consono al contesto storico;*** ***- gli eventuali ampliamenti dovranno essere organicamente integrati al corpo principale, non superandone l'altezza ed evitando volumi articolati, tetti sfalsati, poggioli, balconate aggettanti ed altri elementi impropri, nel rispetto dei caratteri urbani tipici dei borghi preesistenti;*** ***- le sistemazioni esterne dovranno tenere conto dell'orografia dei suoli, senza alterare il carattere di unitarietà dell'insediamento storico ed evitando frazionamenti dell'area esterna mediante recinzione di singole pertinenze.*** (...)" Le NTA "Testo aggiornato" presentano alcuni refusi da correggere. **Va precisato infine che l'intervenuta entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie, statali e/o regionali, comporta l'automatica introduzione delle stesse nell'apparato normativo del PRG (salvo diversa specifica indicazione) e l'applicazione delle stesse in caso di contrasto.**

	dei Ministri, affinchè un allevamento sia considerabile "insediamento civile") gli stessi sono sempre c1assificabili, ai sensi della D.G.R. 7949/89, come insediamenti produttivi. Per quanto riguarda le distanze che devono essere rispettate nell'edificazione dei fabbricati ad uso allevamenti - "insediamenti civili", valgono quelle previste nello strumento urbanistico comunale vigente." Si rileva altresì: - nel R.E. e nelle N.T.A. si fa riferimento in più punti a provvedimenti di concessione edilizia, autorizzazione edilizia, abitabilità, agibilità, che risultano ad oggi superati con le nuove normative; - nelle N.T.A.: - all'art. 18, al punto "Distanze dai fabbricati" si fa erroneamente riferimento all'art. 12 lett. A, anziché all'art. 11 lett. A; - nel R.E.: - all'art. 3 "SUPERFICIE COPERTA", al punto 1 si fa erroneamente riferimento alla L. 13/89; - all'art. 3 "VOLUME DELL'EDIFICIO", al punto 9 è stato erroneamente indicato il vocabolo "costruiti" anzichè "costituiti"; - all'art. 3 "DISTANZE DALLE STRADE", la previsione di cui al comma 2 sembra non dover interessare la presente variante che interessa esclusivamente i centri urbani e non le aree agricole; - all'art. 24, al comma 3 si fa erroneamente riferimento all'art. 16 anziché all'art. 23; al comma 5 erroneamente richiamato art. 47; - all'art. 26 al comma 1 si fa erroneamente riferimento all'art. 17; - all'art. 27 al comma 1 si fa erroneamente riferimento all'art. 14 anziché all'art. 22; - all'art. 36 al primo capoverso si fa erroneamente riferimento all'art. 3; - all'art. 52, al comma 2 si fa erroneamente riferimento all'art. 19 an-	gue: "e) Nelle aree a parcheggi... inferiore al 50% della superficie totale, evitando laddove possibile la formazione di superfici impermeabilizzate.". **Art. 7** – comma 1; modificare come segue: "Negli strumenti urbanistici attuativi... (con l'eccezione per i P.d.R. nei quali si applica l'art. 25, comma 4, della L.R. 61/85 (ristrutturazione urbanistica) monetizzando le sole superfici non reperibili) aree libere nelle quantità minime di: A – per insediamenti di carattere residenziale: - zone A e C2: mq. 3,50/abitante insediabile - zone B e C1: mq 5,00/abitante insediabile da destinare a parcheggio, fatte salve quantità maggiori eventualmente riportate nel Repertorio Normativo; - mq. 5,00/abitante insediabile da destinare a verde, fatte salve quantità maggiori eventualmente riportate nel Repertorio Normativo."; dal successivo periodo stralciare le parole: "ossia se lo strumento attuativo ha la capacità di insediare almeno 334 abitanti." **Art. 8** – comma 1; sostituire alle parole: "L.R. 37/2000" le parole: "L.R. 15/2004" **Art. 9** – comma 2; modificare come segue: "2. Per gli edifici esistenti nelle zone B – C – D sono sempre consentiti... della zona di appartenenza. Per gli edifici ricadenti nelle zone E si applicano le disposizioni di cui alle norme specifiche di zona e alla L.R. 11/2004." – comma 4; aggiungere alla fine: "nel caso non sia possibile realizzarli in aderenza, purché nel rispetto delle distanze di legge dai confini e tra fabbricati."; – comma 5; modificare come segue: "5. Per i fabbricati esistenti, nelle zone B e C1, qualora ne siano sprovvisti, sono ammessi, anche in eccedenza a quanto previsto dalle norme, locali per autorimesse nella misura massima di mq 18 per alloggio, ma con una superficie massima complessiva di mq. 60 per fabbricato e comunque in aderenza al fabbricato esistente... e per una sola volta. L'altezza di tali locali non potrà		

	ziché all'art. 27; - Allegato A, Rispondenza ai requisiti igienico saniatari, punto 1 "Relazione di progetto", al comma 1 si fa erroneamente riferimento all'art. 19 anziché all'art. 22; - Allegato A, Requisito n°1 – dimensioni e caratteristiche, punto 1.1.3 "Locali nei sottotetti", all'ultimo comma si ritiene erroneamente richiamato l'art. 3.	essere superiore a ml. 2,40 fuori terra."; – comma 6; sostituire il primo periodo con il seguente: "Per i locali realizzati ai sensi del precedente comma 5, si applicano le norme generali sulle distanze dai confini e tra pareti antistanti."; – comma 7; modificare come segue: "7. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi... nel rispetto degli artt. 873 e 875 del C.C. e del D.I. 1444/68 in ordine alla distanza dai fabbricati e dai confini."; – comma 8; stralciare l'intero comma; – comma 9; stralciare l'intero comma per le considerazioni relative alle schede B; – comma 10; modificare come segue: "Sono assentibili i piccoli edifici assimilabili ad arredo da giardino, privi di fondazioni, quali piccole casette prefabbricate, per una superficie massima di mq. 6 ed altezza massima ml. 2,20. Tali manufatti devono essere installati nel rispetto dei diritti di terzi per quanto concerne le distanze dai confini e dai fabbricati e, nel caso di motivata disposizione dell'autorità comunale (per esigenze di decoro, di sicurezza o per ragioni igienico – sanitarie), devono essere immediatamente rimossi."; – comma 11; modificare come segue: "È ammesso il recupero dei sottotetti esistenti al 31.12.98 nel rispetto della L.R. 12/99.". **Art. 10** – comma 6; modificare il testo come segue: "Le destinazioni d'uso ammissibili, qualora compatibili con i caratteri dell'edificio, sono quelle residenziali, salvo diverse destinazioni puntualmente stabilite dalle schede "B" e comprese tra le seguenti: (...)"; – comma 7; modificare il testo come segue: "Per gli eventuali ampliamenti delle attività produttive esistenti e compatibili, qualora previsti dalle schede, il volume lordo... 250 mq.". **Art. 11** – punto "B– Distanza dai confini di proprietà", 2° capoverso; modificare come segue: " Quando su lotto limitrofo esista costruzione a confine... negli artt. 875 e 877 del Codice Civile."; modificare il 4° capoverso come segue: "Su autorizzazione del confinante... nelle norme del P.R.G., purché nel		

		rispetto delle distanze di legge tra pareti antistanti."; – punto "C– Distanza dalle strade"; aggiungere dopo il 2° capoverso il seguente: "Nelle altre zone la distanza è quella stabilita dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione in base alla classificazione delle strade."; – punto "D– Distanze dai corsi d'acqua"; modificare il 1° capoverso come segue: "Le distanze minime delle nuove costruzioni dai corsi d'acqua demaniali sono quelle stabilite dall'art. 96 del R.D. 523/1904. Distanze diverse possono essere prescritte dagli Enti sovraordinati"; **Art. 12** – comma 2; modificare come segue: "Nel caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, si applicano al nuovo edificio le norme di zona, fatto salvo il caso in cui l'intervento si configuri quale ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d.". **Art. 13** – lettera "r) Parcheggi"; aggiungere alla fine del 2° capoverso: "o ceduti o destinati a tale uso (standard)."; – lettera "ad) Viabilità di progetto"; aggiungere alla fine del 1° capoverso: "fatte salve le procedure di legge."; – "Nota" alla fine dell'articolo; aggiungere alla fine: ", adeguatamente documentate." **Art. 16** – punto "Indice di edificabilità fondiaria"; modificare il primo periodo come segue: "secondo i riferimenti contenuti nel "Repertorio Normativo", nelle schede "B" e nelle tavole di PRG; non è ammessa l'edificazione a indice."; modificare il secondo periodo come segue: "Per gli edifici esistenti alla data di adozione della variante generale privi... è possibile l'aumento volumetrico del 20% con un massimo di 150 mc per ciascun edificio unifamiliare o assimilabile, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del centro storico, con divieto di coperture piane o a terrazza. Tali limiti... ampliamento.", in quanto l'estensione di tale facoltà di ampliamento ad altre tipologie comporta		

		l'inclusione delle relative volumetrie nel dimensionamento del piano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 61/85 (proposta di modifica ai sensi dell'art. 46); – punto "Modalità d'intervento"; modificare come segue: "Con intervento diretto per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nel rispetto di quanto previsto dalle schede "B" per gli edifici tutelati; previa approvazione di strumento urbanistico attuativo per quelli di cui alla lettera e), a meno che non siano puntualmente riportati nel PRG (cartografia - schede - repertorio normativo) i sedimi, gli allineamenti, i volumi e le altezze di progetto; previa approvazione di strumento urbanistico attuativo qualora indicato espressamente dal PRG. Gli strumenti attuativi possono essere: P.P.. P.E.E.P. e P.d.R.. Nel caso il P.R.G. preveda l'intervento con P.d.R., l'area... della L. 457/78. Nel caso di aree... e si intendono qui confermate fatta salva diversa e specifica disposizione contenuta nel "Repertorio Normativo"."; – punto "Altezze"; modificare come segue: "per la nuova edificazione con intervento diretto secondo l'altezza degli edifici di carattere storico artistico dell'intorno prossimo, quelle... nel "Repertorio Normativo"."; stralciare il successivo periodo: "Sono ammesse altezze diverse... D.I. 1444/68." in quanto non è chiaro il riferimento di legge; – punto "Distanze dai fabbricati"; aggiungere alla fine il seguente periodo: "; per le operazioni di risanamento e ricostruzione, secondo l'art. 9 del D.I. 1444/68.". **Art. 17** – punto "Interventi ammessi"; modificare il secondo periodo come segue: "- Aumento volumetrico del 20% degli edifici unifamiliari o assimilabili relativamente al volume esistente alla data di adozione della variante generale corredato... al Repertorio Normativo.", in quanto l'estensione di tale facoltà di ampliamento ad altre tipologie comporta l'inclusione delle relative volumetrie nel dimensionamento del piano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 61/85; – punto "Modalità d'intervento"; modificare		

		come segue: “Con intervento diretto o con strumento attuativo se individuato nelle Tav. di P.R.G.”. **Art. 18** – punto “Interventi ammessi”; modificare il secondo periodo come segue: “- Aumento volumetrico del 20% degli edifici unifamiliari o assimilabili relativamente al volume esistente alla data di adozione della variante generale corredato... applicabile una sola volta.”, in quanto l’estensione di tale facoltà di ampliamento ad altre tipologie comporta l’inclusione delle relative volumetrie nel dimensionamento del piano, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 61/85 (proposta di modifica ai sensi dell’art. 46); – punto “Modalità d’intervento”; modificare come segue: “Con intervento diretto o con strumento attuativo se individuato nelle tavole di P.R.G.”. – punto “Distanze dai fabbricati”; modificare come segue: “Altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10 tra pareti finestrate... delle presenti Norme.”; correggere riferimento errato ad art. 12. **Art. 19** – punto “Modalità d’intervento”; modificare il secondo alinea come segue: “- con intervento diretto ai sensi degli Artt. 4, 5, 6 e 7 del R.E., nei limiti di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.”; – punto “Altezze”; stralciare le parole: “o in presenza di un P.U.A., con previsioni planivolumetriche”; – punto “Distanze dai fabbricati”; modificare come segue: “Altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 10 tra pareti finestrate. Distanze diverse diverse sono ammesse... con previsioni planivolumetriche.”. **Art. 20** – punto “Interventi ammessi”; nel secondo periodo stralciare le parole: “e 8”; – punto “Modalità d’intervento”, lettera a); sostituire alle parole: “P.d.R.” le parole “P.U.A.”; – punto “Altezze”; stralciare le parole: “o, per le aree di espansione, in presenza di un P.U.A., con previsioni planivolumetriche”; – punto “Alloggio del custode e del gesto-		

		re"; modificare come segue: "Volumetria massima mc. 500 per ciascun edificio sede di attività produttive. L'alloggio deve essere inserito all'interno dell'edificio principale ed è comunque ammesso nella misura massima di uno per ogni singolo lotto.". **Art. 21** L'intero articolo è proposto per lo stralcio, richiamando le proposte relative alla zona D3/3 ed alla zona D3/cs. **Art. 22** – secondo comma; modificare come segue: "Qualora nelle planimetrie di P.R.G. siano individuate le varie classificazioni, il servizio ad esse attribuito può essere modificato in sede di attuazione, per giustificate ragioni e nel rispetto delle dotazioni minime di legge, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.."; – paragrafo "D – Aree per parcheggi"; modificare il quarto comma come segue: "Qualora le aree a parcheggio... e anche frazionate in più parti, purché ne sia garantita la funzionalità e purché la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.". **Art. 23** – paragrafo "C – aree per parcheggi"; modificare il penultimo comma come segue: "Ad integrazione di quanto ripoprtato al primo comma del presente articolo, va rammentato il rispetto delle quantità di parcheggio, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di cui alla L.R. n. 15/2004 integrata dalle circolari regionali in materia, ed in tal caso va altresì rispettato... di area per parcheggi.". **Art. 24** L'intero articolo è proposto per lo stralcio, richiamando le proposte relative all'art. 21, alla zona D3/3 ed alla zona D3/cs, e confermando la disciplina di PRG vigente. **Art. 26** – paragrafo "Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità"; modificare il primo periodo come segue: "Le fasce di rispetto stradale sono definite dal D. Lgs. n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 495/1992; sulle indicazioni di PRG prevalgono in ogni caso le distanze prescritte dalle norme citate, che vanno verificate prima del rilascio		

		del titolo abilitativo."; – paragrafo "Fasce di rispetto fluviale"; modificare il primo periodo come segue: "La distanza di rispetto dal demanio idrico è quella stabilita dal R.D. 523/1904, dal competente Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile. Per fiumi, canali, ecc. la fascia di tutela è quella stabilita dall'art. 27 della L:R. 61/85. Nell'ambito delimitato da tali fasce è vietato ogni intervento inteso al mutamento dell'uso del suolo, con l'esclusione delle opere pubbliche compatibili con il regime di tutela. Per gli edifici esistenti al di fuori delle distanze di rispetto di cui al comma 1 del presente paragrafo, sono ammessi gli interventi... verso il corso d'acqua)." (stralciare l'ultimo comma); – paragrafo "Fasce di rispetto degli elettrodotti"; modificare il primo periodo come segue: "Le fasce poste a protezione degli elettrodotti ad alta tensione sono regolamentate dalla disciplina statale e regionale vigente in materia e in particolare: L.R. 27/93, L.R. 48/99 (e successive modifiche ed integrazioni), D.G.R. 1526 del 11.4.2000, D.G.R. 1432 del 31.5.2002, D.G.R. 3617 del 28.11.2003, L.R. n. 1/2003. Sulle citate disposizione prevale in ogni caso la normativa statale e regionale vigente al momento dell'intervento."; modificare il terzo periodo come segue: "Per gli edifici compresi... dell'edificio esistente, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente."; **Art. 27** – modificare il secondo periodo come segue: "È ammesso l'ampliamento una tantum... nella misura massima di 50 mc., purché previsto dalle schede B nel caso di edifici tutelati, e a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici."; **Art. 30** – sostituire nel testo il riferimento al "P.R.G.C." con quello alla variante parziale; eliminare i riferimenti alle "Norme Transitorie Finali"; sostituire il testo dei primi tre commi con il seguente: "L'entrata in vigore delle presenti N.T.A. alla variante parziale al P.R.G. comporta la decadenza		

		dei titoli abilitativi in grave contrasto con le norme stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini stabiliti dai provvedimenti abilitativi originari. Qualora i lavori non siano completati nei termini stabiliti, i suddetti titoli abilitativi decadono per le parti non realizzate."; mantenere il testo da: "I piani attuativi privati..." in poi, sostituendo alle parole: "Piani Particolareggiato" le parole: "Piano Urbanistico Attuativo". **In sede di controdeduzioni dovrà essere prodotto un testo normativo unico e coordinato, adeguato alle modifiche proposte.** **2 - Regolamento Edilizio** Precisato che le norme statali e regionali vigenti vanno considerate prevalenti in caso di discordanza con quanto previsto dal R.E., per una corretta applicazione e per il rispetto delle disposizioni vigenti **si ritengono necessarie le proposte di modifica di seguito riportate:** **Art. 3** – paragrafo "SUPERFICIE COPERTA (Sc)"; modificare il punto 4 come segue: "4 i portici senza sovrastanti corpi chiusi con superficie massima pari ad 1/4 della superficie coperta complessiva;"; punto 1, correggere errato riferimento alla L. 13/89; – paragrafo "VOLUME DELL'EDIFICIO (V)"; modificare il punto 1 come segue: "1 i locali praticabili nei sottotetti, purché non abitabili ed usati come ripostigli, secondo quanto indicato al punto 1.1.3 dell'allegato "A" al presente R.E.."; modificare il punto 8 come segue: "Nelle sole zone B e C1, i garages... se posti a piano terra o al piano seminterrato con una superficie massima complessiva di mq. 60 per fabbricato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 delle N.T.A.;"; punto 9, correggere refuso "costruiti"; – paragrafo "DISTACCHI E DISTANZE PARTICOLARI"; modificare il punto 8 come segue: "8. ai ricoveri attrezzi... ed altezza massima ml. 2,20;"; – paragrafo "DISTANZE DALLE STRADE (Ds)"; sostituire il secondo periodo con il		

		seguente: “In zona agricola, in prossimità degli incroci, vanno osservate le aree di rispetto previste dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).”; – paragrafo “SOTTOTETTI (Stt)”; modificare il primo periodo con il seguente: “Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 è disciplinato dalla L.R. 12/99.”. **Artt. da 4 a 8** Valgono, anche in caso di contrasto con le definizioni delle NTA, le definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR 380/2001. **Titolo III** Valgono, anche in caso di contrasto con le procedure definite dalle NTA, le procedure stabilite dal DPR 380/2001 e dalle norme statali e regionali vigenti in materia. **Art. 46** – stralciare dal comma 2 l’alinea: “- Il Sindaco o un Assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente”; aggiungere all’alinea successivo le parole: “che funge da Presidente”; al primo comma i membri di diritto sono pertanto ridotti ad 1. **3 - ALLEGATI “A” e “B”** – Vanno adeguati a quanto riportato nel parere dell’U.L.S.S., precisando che per quanto concerne gli allevamenti intensivi, la disciplina di riferimento è quella contenuta negli atti di indirizzo regionali di cui all’art. 50, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2004, approvati con D.G.R. 3178 del 8.10.2004. **Si rilevano nel testo del RE riferimenti ad articoli incongruenti rispetto alla numerazione degli stessi; si prescrive pertanto la correzione di tali refusi.** **4 - REPERTORIO NORMATIVO DI PROGETTO DELLE ZONE RESIDENZIALI** Il Repertorio Normativo va aggiornato alle proposte di modifica contenute nel presente parere. **5 - Sono da recepirsi i pareri espressi dall’ULSS 17 (Si vedano le oss.ni 1/25 e 2/25).**		

Riferimento punto parere VTR	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 806/8.4.2008 – parere VTR n. 70/27.2.2008)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 24/22.7.2008)	DETERMINAZIONI REGIONALI
3	Con riferimento alle **zone agricole**, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell'8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi. Si richiamano a tale proposito i contenuti della circolare regionale n. 1 del 17.1.2007 approvata con D.G.R. n. 34 del 16.1.2007. **Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. vigente, nonché quelle oggetto del presente parere, sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato.**	Non controdedotta	Si conferma la proposta regionale in termini di prescrizione
4	Si rammenta che la presenza negli ambiti oggetto di variante di infrastrutture a rete quali elettrodotti e gasdotti, comporta l'obbligo - nelle relative aree di rispetto / servitù – della rigorosa osservanza della disciplina normativa statale e regionale vigente, da recepirsi in sede di attuazione degli interventi..	Non controdedotta	Si conferma la proposta regionale in termini di prescrizione
5	Si richiamano le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota pervenuta alla Regione con prot. n. 387769 in data 9.7.2007, con la quale è stata accertata la compatibilità delle previsioni della variante con le disposizioni prescrittive ed immediatamente operative contenute nel P.T.C.P. adottato ed in regime di salvaguardia, di seguito riportate per estratto: "(omissis)" Dette valutazioni dovranno essere adeguatamente recepite e sviluppate nella variante in sede di controdeduzioni, in accordo con i contenuti del presente parere. In relazione al parere espresso dalla Provincia di Padova in merito alla sensibilità del suolo, in sede attuativa dovranno essere previste le necessarie indagini geologiche e geotecniche preventive ad ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale di cui al DM 11.3.1988.	Non controdedotta	Si conferma la proposta regionale in termini di prescrizione
6	Si richiamano le valutazioni espresse dal gruppo di esperti costituito con D.G.R. n. 1497 del 22.5.2007 nel verbale di istruttoria tecnica per la valutazione d'incidenza n. URB/2008/40 del 25.2.2008, di seguito riportate per estratto: (omissis)	Non controdedotta	Si conferma la proposta regionale in termini di prescrizione
7	È da recepirsi integralmente il parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile con nota n. 168686 in data 8.3.2005 ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della L. n. 267 del 3.8.1998, attraverso l'integrazione delle norme tecniche di attuazione con uno specifico articolo che ne riporti i contenuti.	Non controdedotta	Si conferma la proposta regionale in termini di prescrizione

9 – OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE - controdedotte con Deliberazione di C.C. n. 25 del 22.04.2004							
N. 0SS.	**NOMINATIVO**	**DESCRIZIONE**	**PARERE COMUNE**	**PARCO COLLI EUGANEI**	**PROPOSTA REGIONALE (DGR N. 806/8.4.2008 – PARERE VTR N. 70/27.2.2008)**	**CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC N. 24/22.7.2008)**	**DETERMINAZIONI REGIONALI**
1/25	Azienda ULSS 17	1. Nell'ambito del progetto "Strada Sicura" dovrà essere maggiormente protetta la viabilità di pedoni e ciclisti; 2. dovranno essere realizzate opere che inducano l'automobilista ad avere una maggiore percezione degli attraversamenti pedonali e ciclabili inducendolo a rallentare e dare la dovuta precedenza. 3. Dovrà essere ridotta la possibilità dell'elevata velocità di automezzi, moto, ecc. sia sulla viabilità interna che perifeRica. 4. Dovrà essere ridotto il transito di automezzi pesanti nelle strade del circuito urbano e delle zone residenziali. 5. Dovranno essere escluse dalle zone residenziali tutte le attività produttive classificabili come industrie insalubri di I e II classe (D.M. 05.09.1994) e comunque che provocano inquinamento o molestia. 6. Dovranno essere previsti nelle zone D spazi o zone destinati a verde che le separino da aree limitrofe destinate ad attività commerciali con grande flusso di pubblico.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 1 dell'Azienda ULSS 17, al prot. com.le n. 559 del 06/02/2004, mentre **respinge** il punto n. 6 dell'osservazione presentata dall'Azienda ULSS 17, ovvero "Dovranno essere previsti nelle zone produttive artigianali-industriali (D) degli spazi o zone destinati a verde (giardini, alberatura, parchi, ecc.) che la separino da aree limitrofe destinate ad attività commerciali con grande flusso di pubblico (es. centri commerciali, supermercati, ecc.)".	**COMPATIBILE**	Si tratta di un parere impropriamente trattato come osservazione. **Si concorda parzialmente con il Comune**, nel senso che non sono state esplicitate le motivazioni per le quali non si ritiene accoglibile il punto 6 del parere dell'ULSS 17. **Si ritiene che il parere vada recepito integralmente.**	**Si concorda:** in particolare viene redatto un articolo specifico delle NTA "strada Sicura" (art 29 bis)	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale

		7. Regolamento edilizio: - dopo il punto 2.1.3 (Umidità relativa) aggiungere il punto 2.1.4 (RADON) e scrivere una nota sul radon; - integrazione riportata nell' osservazione da inserire prima di allevamenti intensivi. .. e dopo il punto 7; - aggiungere il punto "Allevamenti e/o insediamenti civili" come riportato nell' osservazione.					
2/25	Azienda ULSS 17	Nota esplicativa circa il punto 2.1.4 da aggiungere vedi osservazione n. 1, punto 7) relativa al Radon	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 02 dell'Azienda ULSS 17, al prot. com.le n. 1105 del 09/03/2004.	**COMPATIBILE**	Si tratta di un parere impropriamente trattato come osservazione. **Si concorda con il Comune, ritenendo che il parere vada recepito integralmente.**	**Si concorda:** viene redatto specifico articolo 2.1.4 del R.E.	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale
3/25	Candeo Delfina	Si chiede che per i fabbricati demoliti e ricostruiti ed erroneamente considerati di valore storico -architettonico, siti all'interno del Centro storico di Valnogaredo, venga riconfermata la possibilità dell'aumento volumetrico del 20% con un massimo di 150 mc per unità abitativa.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 03 della Sig. CANDEO DELFINA, al prot. com.le n. 1450 del 25/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, in quanto non è stato individuato l'edificio oggetto dell'osservazione; si rileva inoltre come non siano chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione (modifica dell'art. 16? stralcio della scheda?). **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda:** con le modifiche ai sensi dell'art. 46 è stata rielaborata una previsione puntuale per il centro storico che distingue le diverse situazioni, senza ricorso a norme di carattere generalizzato	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale
4/25	Zanellato Marco e Maria Rita, Lo Porto Carmela	Si chiede di incrementare l'indice fondiario massimo della zona C1/18b da 1,00 mc/mq a 1,30 mc/mq, al fine di consentire il cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici di proprietà degli osservanti a residenza.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 04 dei Sigg.ri ZANELLATO MARCO, ZANELLATO MARIA RITA, LO PORTO CARMELA, al prot. com.le n. 1296 del 18/03/2004	**INCOMPATIBILE**	Non si concorda con il Comune, visto il parere dell'Ente Parco e richiamata la proposta relativa alla zona C1/18b. **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale

5/25	Molinari Patrizia	Si chiede che venga consentito l'ampliamento del volume destinato ad attività produttiva nel momento in cui si renda indispensabile per l'adeguamento delle stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 05 della Sig.ra MOLINARI PATRIZIA, al prot. com.le n. 1275 del 17/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, in quanto non sono chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione (modifica delle norme?). La richiesta è inoltre in potenziale contrasto con quanto previsto dall'art. 41 delle NdA al PTRC. **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale
6/25	Mutta Vincenzo e Luigi	Si chiede: 1. la riduzione del vincolo cimiteriale (vedi Delibera di C.C. n. 38 del 20.03.1990); 2. l'estensione di tale riduzione in modo da liberare l'intera proprietà degli osservanti dal vincolo.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n. 06 dei Sigg.ri MUTTA VINCENZO E MUTTA LUIGI, al prot. com.le n. 1273 del 17/03/2004, in quanto la riduzione del vincolo cimiteriale non è norma urbanistica ma bensì norma sanitaria per cui l'eventuale procedura deve essere iniziata separatamente	-	**Si concorda con il Comune**, richiamando quanto previsto in materia dalla disciplina igienico sanitaria vigente relativamente al vincolo cimiteriale (art. 338 TU delle leggi sanitarie); in ordine alle fasce di rispetto cimiteriali, si rammentano al Comune le facoltà previste dall'art. 50 comma 4 lett. d della LR 61/85, al fine di rendere coerenti le fasce stesse con il vincolo suddetto. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
7/25	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cinto	Si chiede di modificare la scheda n. 1 relativa alla "Sala Pio X" ove sia prevista la possibilità di ampliamento del fabbricato per una superficie di almeno mq 30 ed un volume di almeno mc 150, al fine di regolarizzarne la possibilità di utilizzo	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 07 della PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CINTO, al prot. com.le n. 1254 del 16/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, per le ragioni illustrate nel presente parere relativamente alle carenze delle schede "B" (il sedime e l'entità dell'ampliamento vanno indicati nella scheda; la categoria di intervento ammessa deve essere congruente con le previsioni). Va inoltre verificata la presenza di eventuale vincolo ex lege (edificio parrocchiale con più di 50 anni) **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale

8/25	Zampieri Carlo	Richiesta di eliminazione di un vincolo storico-ambientale (scheda n. 5).	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 08 del Sig. ZAMPIERI CARLO, al prot. com.le n. 1252 del 16/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, considerate le caratteristiche attuali del fabbricato, e non senza rilevare la criticabile qualità dell'intervento edilizio operato rispetto al fabbricato preesistente ed al contesto ambientale. Onde evitare ulteriori compromissioni dell'ambito, e richiamata la modifica relativa all'art. 16 delle NTA, che circoscrive la possibilità di ampliamento del 20% con un massimo di 150 mc ai soli edifici unifamiliari o assimilabili, si prescrive che l'eventuale ampliamento sia rispettoso delle caratteristiche tipologiche dell'edilizia del centro storico, ed in particolare non preveda coperture piane o a terrazza, né modifiche del prospetto su via Tramontana. **Propsta per l'accoglimento con prescrizioni.**	La proposta di accoglimento è riportata nell'elaborato di centro Storico di Valnogaredo con rielaborazione della scheda.	Si concorda con quanto controdedotto.
9/25	Candeo Siro, Sinigaglia Lauretta e figli	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da VP/5 a C1/17.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 09 dei Sigg.ri CANDEO SIRO, SINIGAGLIA LAURETTA E FIGLI, al prot. com.le n. 1198 del 15/03/2004	**COMPATIBILE**	**Non si concorda con il Comune,** in quanto la trasposizione proposta, che pone il verde pubblico in posizione certamente meno baricentrica all'insediamento e quindi meno usufruibile, riguarda aree non in proprietà dell'osservante; va peraltro osservato come l'eventuale eliminazione *tout court* dell'area VP necessiti di verifica rispetto al dimensionamento. **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale

10/25	Trevisan Leonardo	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del richiedente da verde pubblico a residenziale di completamento	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 10 del Sig. TREVISAN LEONARDO, al prot. com.le n. 1187 del 12/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamate le proposte di modifica relative alle zone C2/8 e C1s/1. **Parzialmente accolta secondo le modalità indicate nelle proposte relative alle zone C2/8 e C1s/1 nel presente parere.**	**Si concorda**	Si prende atto, richiamando quanto determinato relativamente alle zone specifiche
11/25	Benucci Bruno	Si chiede che l'area di proprietà dell'osservante sia a standard e sempre riservata come area di pertinenza all'attività commerciale, ossia non soggetta ad esproprio in quanto computata come standard a servizio della zona produttiva.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n. 11 del Sig. BENUCCI BRUNO, al prot. com.le n. 1136 del 11/03/2004, per i seguenti motivi: "L'area si trova in adiacenza a un sito museale di notevole importanza per cui si ritiene che detta area possegga tutte le caratteristiche per una destinazione di interesse pubblico al fine di favorire la fruibilità turistica.	-	**Si concorda** con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
12/25	Dall'O' Renato e Luigina	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da zona C2/8 a zona C1.	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 12 dei Sigg.ri DALL'O' RENATO E DALL'O' LUIGINA, al prot. com.le n. 1130 del 10/03/2004.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamato quanto considerato in merito all'oss. 10/25, e le proposte di modifica relative alle zone C2/8 e C1s/1. **Parzialmente accolta secondo le modalità indicate nelle proposte relative alle zone C2/8 e C1s/1 nel presente parere.**	**Si concorda**	Si prende atto, richiamando quanto determinato relativamente alle zone specifiche

13/25	Zorzan Ferdinando, Dal Monte Carla	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da zona C1/47 a zona D1 con indirizzo di tipo commerciale	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n. 13 dei Sigg.ri ZORZAN FERDINANDO E DE MONTE CARLA, al prot. com.le n. 1102 del 09/03/2004, per quanto riguarda la parte commerciale, mentre **respinge** l'osservazione presentata per quanto riguarda la parte produttiva secondaria in quanto si ritiene che l'area possa essere destinata oltre che a residenza anche a commerciale, ma non a produttiva secondaria.	**COMPATIBILE**	**Rilevato che non sono chiare le modalità di parziale accoglimento proposte,** l'individuazione di nuove zone "D" non è possibile senza l'accordo con la Provincia ai sensi della LR 35/ 2002. Le attività e i depositi commerciali sono invece parzialmente ammessi in zona C1. **Proposta per il non accoglimento.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale
14/25	Longhin Giovanni, Celin Maria Luisa	1. Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da zona C1 a zona B (come da P.R.G. vigente) o in alternativa 2. richiesta di incremento dell'indice da 1,00 mc/mq a 1,80 mc/mq	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n.° 14 del Sig. LONGHIN GIOVANNI, al prot. com.le n. 1094 del 08/03/2004, la richiesta n. 2 in quanto trattasi di area omogenea con la zona C1/32; Il Consiglio Comunale **respinge** la richiesta n. 1 in quanto l'area non possiede i - parametri per essere classificata di tipo "B".	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, richiamate la modifica all'indice delle zone C1/32 e C1/33 nel presente parere e le carenze rilevate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive". **Proposta per il non accoglimento.**	**Proposta:** Con la verifica del dimensionamento si è verificato che i dati del repertorio normativo (che rappresentano l'intenzione" della Variante) sono compatibili con il dimensionamento generale del PRG. Pertanto si propone la conferma degli indici di Repertorio (così come eventualmente modificati dalle variazione di perimetro di zona dovute all'adeguamento al parere della DGRV)	Si concorda con quanto controdedotto.
15/25	De Marchi Mercede Pedron Antonio	Si chiede che la totalità dell'intervento riguardante la realizzazione della lottizzazione C2/7 non sia d'iniziativa pubblica ma la-	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n. 15 dei Sigg.ri DE MARCHI MERCEDE E PEDRON ANTONIO, al	**-**	Si concorda con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto

		sciata ad iniziativa dei proprietari.	prot. com.le n. 1024 del 04/03/2004, in quanto l'Amministrazione intende perseguire la realizzazione dell'intervento con l'iniziativa pubblica.				
16/25	Beccaro Adriano e Lazzarin Elvira	Si chiede l'edificabilità del terreno di proprietà degli osservanti.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n. 16 dei Sigg.ri BECCARO ADRIANO E LAZZARINI ELVIRA, al prot. com.le n. 385 del 26/01/2004, in quanto l'area non rientra all'interno della Z.U.C. del Piano Ambientale dei Colli Euganei.	-	Si concorda con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
17/25	Geom. Tagliaferro Filippo	Modiche/integrazioni al Regolamento edilizio (artt. 3, 4, 5, 14, 15, 17, 21,22, 35, 41, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 64, allegato A) come puntualmente indicato nell' osservazione; Modiche/integrazioni alle N.T.A. (artt. 9, 18, 30 e 33 da aggiungere) come puntualmente indicato nell'osservazione.	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n. 17 del geom. TAGLIAFERRO GEOM. FILIPPO al prot. com.le n. 1629 del 05/04/2004, la richiesta n. 2 in riferimento alle lettere a), b), c) e d); Il Consiglio Comunale respinge le richieste del punto 1 relativamente alle lettera a) e c) in quanto in contrasto con l'uso corretto del territorio e/o della legge.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il parere del Comune, **proponendo** quanto segue: **- punto 1 dell'oss.ne:** - lett. b): respinta (fattispecie riportata nel RE tipo regionale); - lett. f): respinta (fattispecie riportata nel RE tipo regionale); - lett. s): respinta la richista di stralcio dell'ultimo comma dell'art. 60 lett. F. RAMPE (norma finalizzata alla sicurezza stradale); - lett. t): respinta la richiesta di stralcio del comma 5 dell'art. 61 (norma finalizzata alla tutela delle zone agricole); - lett. v): respinta la richista di stralcio dell'art. 64 comma 1 (norma finalizzata alla tutela delle zone di valenza ambientale);	**Si concorda,** viene quindi aggiornato l'eaborato normativo sia per le NTA che per il R.E.	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali

					- lett. v): respinte le richieste relative ai punti 1.0.0 e 1.1.1 dell'allegato "A" (prive del parere ULSS / Genio Civile (quota pavimento locali abitabili) in merito); **- punto 2 dell'oss.ne:** - lett. b): respinta (in contrasto con il DI 1444/68, art. 9); - lett. d): respinta (regolamentazione in deroga introdotta con successiva variante al RE, art. 66). **Proposta per il parziale accoglimento.**		
18/25	Dall'O' Renato e Luigina	Si chiede che le proprietà degli osservanti siano classificate come ZTO C 1 ad intervento diretto	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n. 18 dei Sigg.ri DALL'O' RENATO E DALL'O' LUIGINA, al prot. com.le n. 1630 del 06/04/2004.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamato quanto considerato in merito alle oss.ni 10/25 e 12/25, e le proposte di modifica relative alle zone C2/8 e C1s/1. **Parzialmente accolta secondo le modalità indicate nelle proposte relative alle zone C2/8 e C1s/1 nel presente parere.**	**Si concorda,** come da modifiche già descritte in precedenza	Si prende atto, richiamando quanto determinato relativamente alle zone specifiche
10 – OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE - controdedotte con Deliberazione di C.C. n. 71 del 30.11.2004							
1/71	Longhin Giovanni e Celin Maria Luisa	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da zona C1 a zona B (come da P.R.G. vigente) o in alternativa richiesta di incremento dell'indice da 1,00 mc/mq a 1,80 mc/mq	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 01 del Sig. Longhin Giovanni, al prot. com.le n° 4234 del 23/08/2004	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, richiamate la modifica all'indice delle zone C1/32 e C1/33 nel presente parere, le carenze rilevate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive", e le valutazioni espresse in merito all'oss. 14/25. **Proposta per il non accoglimento.**	**Proposta,** si veda precedente oss. n.14/25	Si concorda con quanto controdedotto.

2/71	Trevisan Ampelio	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del richiedente da verde pubblico e zona agricola in residenziale di completamento.	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n° 02 del Sig. Trevisan Ampelio, al prot. com.le n° 4745 del 24/09/2004, perché una parte è fuori dalla Zona di Urbanistica Controllata (Z.U.C.) del Piano Ambientale.	**COMPATIBILE**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamate le proposte di modifica relative alle zone C2/8 e C1s/1, le valutazioni relative alle oss.ni 10/25 – 12/25 – 18/25. **Parzialmente accolta secondo le modalità indicate nelle proposte relative alle zone C2/8 e C1s/1 nel presente parere.**	**Si concorda**	Si prende atto, richiamando quanto determinato relativamente alle zone specifiche
3/71	Benucci Bruno	Si chiede che l'area di proprietà dell'osservante ricadente nella zona P/13 sia a valutata a standard per servizio del bar Benucci ed in igni caso come area di pertinenza necessaria all'attività commerciale di proprietà, e non soggetta quindi ad esproprio.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n° 03 del Sig. Benucci Bruno, al prot. com.le n° 4775 del 27/09/2004, in quanto, se pur vero che una fascia dell'area prevista a parcheggio pubblico in proprietà dell'osservate è adibita a parcheggio per l'uso commerciale svolto, l'altra fascia, lungo tutto il fronte strada è di proprietà della Provincia di Padova; l'Amministrazione ritiene pertanto di attivarsi per definire le quantità esatte da riservare ad uso pubblico rispetto a quelle da riservbare ad uso privato, anche attraverso un'eventuale accordo di programma con le proprietà interessate.	-	**Si concorda** con il Comune, richiamando il parere espresso in merito all'oss. 11/25. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
4/71	Zorzan Ferdinando De Monte Carla	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica da zona C1/47 a zona D1 con indirizzo di tipo	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n° 04	**COMPATIBILE**	**Rilevato che non sono chiare le modalità di parziale accoglimento proposte,**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali

		commerciale	del Sig. Zorzan Ferdinando, al prot. com.le n° 4766 del 27/09/2004, in quanto la destinazione urbanistica D/1 non è compatibile con le prescrizioni di zona del Piano Ambientale, mentre l'attività di tipo commerciale può essere consentita su tale zona.		l'individuazione di nuove zone "D" non è possibile senza l'accordo con la Provincia ai sensi della LR 35/ 2002. Le attività e i depositi commerciali sono invece parzialmente ammessi in zona C1. Si richiamano le valutazioni espresse in merito all'oss. 13/25. **Proposta per il non accoglimento.**		
5/71	Dall'O' Renato e Dall'O' Luigina	Richiesta di variazione di destinazione urbanistica della proprietà del richiedente da zona C2/8 a zona C1 .	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 05 dei Sigg.ri Dall'O' Renato e Dall'O' Luigina, al prot. com.le n° 4789 del 28/09/2004.	**COMPATIBILE PARZIALMENTE (vedi punto 2 precedente)**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamato quanto considerato in merito alle oss.ni 10/25 - 12/25 - 18/25 - 2/71, e le proposte di modifica relative alle zone C2/8 e C1s/1. **Proposta per il parziale accoglimento secondo le modalità indicate nelle proposte relative alle zone C2/8 e C1s/1 nel presente parere.**	**Si concorda**	Si prende atto, richiamando quanto determinato relativamente alle zone specifiche
6/71	Beccaro Adriano e Lazzarin Elvira	Si chiede l'edificabilità del terreno di proprietà degli osservanti.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n° 06 dei Sigg.ri Beccaro Adriano e Lazzarin Elvira, al prot. com.le n° 4802 del 29/09/2004, perché non accettabile in quanto l'estensione ulteriore della zona "C" avviene al di fuori dell'ambito della Zona di Urbanistica Controllata (Z.U.C.) del Piano Ambientale.	-	**Si concorda** con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
7/71	Albertin Rita	Si chiede l'estensione dell'area edificabile sul terreno di proprietà dell'osservante.	Il Consiglio Comunale **respinge** l'osservazione n° 07 della Sig.ra Albertin	-	**Si concorda** con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto

			Rita, al prot. com.le n° 4826 del 30/09/2004, perché non accettabile in quanto l'estensione ulteriore della zona "C" avviene al di fuori dell'ambito della Zona di Urbanistica Controllata (Z.U.C.) del Piano Ambientale.				
8/71	Dall'O' Giovanni, per conto di Candeo Francesco, Candeo Luigi, Sinigaglia Franca	Richiesta di ripristino dell'indice fondiario precedente pari a 1,80 mc/mq	Il Consiglio Comunale **accoglie parzialmente** l'osservazione n° 08 del Sig. Dall'O' Giovanni, per conto di Candeo Francesco, Candeo Luigi, Sinigaglia Franca, al prot. com.le n° 5250 del 25/10/2004, per quanto riguarda l'innalzamente dell'indice di edificabilità ma non per quanto riguarda il cambio di destinazione di zona (da tipo "C" a tipo "B").	**COMPATIBILE**	**Non si concorda** con il Comune, richiamate la modifica all'indice delle zone C1/32 e C1/33 nel presente parere, le carenze rilevate nell'elaborato "Verifica della capacità insediativa residenziale teorica per la determinazione delle aree a servizi e per zone prodottive", e le valutazioni espresse in merito alle oss.ni 14/25 – 1/71. **Proposta per il non accoglimento.**	**Proposta** di accoglimento come precedente 12/25	Si concorda con quanto controdedotto
9/71	Benucci Bruno (inviata alla Provincia)	Si chiede che l'area di proprietà dell'osservante ricadente nella zona P/13 sia a valutata a standard per servizio del bar Benucci ed in igni caso come area di pertinenza necessaria all'attività commerciale di proprietà, e non soggetta quindi ad esproprio.	Si dà atto che il Consiglio Comunale si è già espresso con l'esame dell'osservazione n° 3	-	**Si rinvia al parere espresso in merito all'oss.ne 3/71.**	**Si concorda**	Si prende atto

11 – OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE - controdedotte con Deliberazione di C.C. n. 38 del 12.12.2007							
1/38	Marsilio Guerrino	Richiesta di variazione delle modalità di attuazione nelle zone C2/10 e C2/7 (PdL di iniziativa privata anziché pubblica)	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 01 del Sig. Marsilio Guerrino, al prot. com.le n° 3301 del 22/07/2007	**Decreto n. 217 del 7.12.2007: COMPATIBILE (zona UC)**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, richiamando il parere già espresso dal Comune in merito all'oss. 15/25. **Parzialmente accolta limitatamente alla zona C2/10, mentre per la zona C2/7 è confermata l'iniziativa pubblica conformemente al parere espresso relativamente all'oss. 15/25.**	**Si concorda**	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali, richiamando, a parziale modifica della proposta, le specifiche determinazioni assunte in merito alla zona C2/10 (ammissibilità anche di SUA di inziativa pubblica).
2/38	Marsilio Fortunato ed altri	Richiesta di variazione delle modalità di attuazione nella zona C2/10 (PdL di iniziativa privata anziché pubblica)	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 01 (*rectius 02*) del Sig. Marsilio Fortunato, Marsilio Camillo, Trevisan Elena, Schivo Carlo al prot. com.le n° 3490 del 08/08/2007	**Decreto n. 216 del 7.12.2007: COMPATIBILE (zona UC)**	**Si concorda** con il Comune, richiamando il parere già espresso dal Comune in merito all'oss. 1/38. **Accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
3/38	Sinigaglia Remo ed altri	Richiesta di parziale riclassificazione in zona C2 di area attualmente classificata D1/3 (adottata D1/5) nella quale è in corso edificazione	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 03 Sinigaglia Remo e Romolo, Beccaro Rosanna, Primolan Giuseppina, al prot. com.le n° 2345 del 30/05/2006	**Decreto n. 215 del 7.12.2007: COMPATIBILE (zona UC)**	**Si concorda parzialmente** con il Comune, considerate la localizzazione ed il contesto, confermando l'obbligo di strumento urbanistico attuativo (o di variante a quello eventualmente approvato) e la volumetria (4386 mc) già previsti, ed a condizione che l'intervento preveda destinazioni compatibili con la zona residenziale C2 e con l'art. 41 delle NdA al PTRC. Le aree a servizi dovute dovranno essere quantificate in sede di PUA. Va inoltre verificato ed attestato che l'attività esercitata nel fabbricato produttivo limitrofo D2/B (stessa proprietà) sia compatibile con la desti-	**Proposta:** riclasssicazione come C1/15 per la porzione residenziale e mantenimento della zona D rimante con indicato per gli elaborati di Fontanafredda	Si concorda parzialmente con quanto controdedotto, secondo quanto determinato relativamente al punto I.8.9 e precisando che la zona è C2.

					nazione residenziale della zona C2, ritenendo in ogni caso opportuna una separazione adeguata. Si richiama inoltre il parziale stralcio in adeguamento al parere dell'Ente Parco. **Proposta per il parziale accoglimento.**		
4/38	Albertin Rita	Richiesta di riclassificazione in zona C1 di area attualmente agricola	Il Consiglio Comunale **non accoglie** l'osservazione n° 04 – Albertin Rita, al prot. com.le n° 2596 del 15/06/2006	**Decreto n. 213 del 7.12.2007: NON COMPATIBILE (zona di protezione agro-forestale)**	**Si concorda** con il Comune. **Non accolta.**	**Si concorda**	Si prende atto
5/38	Rota Antonio ed altri	Richiesta di riclassificazione in zona C1 di area attualmente agricola	Il Consiglio Comunale **accoglie** l'osservazione n° 05 – Rota Antonio, al prot. com.le n° 4018 del 19/10/2007	**Decreto n. 214 del 7.12.2007: COMPATIBILE (zona UC)**	**Si concorda** con il Comune. **Accolta.**	**Si concorda, vengono di conseguenza modificati gli elaborati grafici, di repertorio e dimensionamento della variante**	Si prende atto
12 – OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE							
1RV	Viero Delfina ed altri –prot. n. 419778 del 8.6.2005		-		In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni **vengono proposte per il non accoglimento**, trasmettendole al Comune affinché il Consiglio Comunale possa esprimersi in merito, tenendo conto dei contenuti del presente parere e delle eventuali osservazioni coincidenti con quelle già pervenute al Comune e controdedotte, per le quali si ribadisce quanto espresso ai precedenti punti 10 e 11	-	Si conferma il parere espresso, confermando quanto determinato nel presente parere relativamente alle osservazioni coincidenti con quelle già pervenute al Comune e controdedotte, e respingendo le altre.
2RV	Rota Antonio ed altri –prot. n. 521050 del 19.7.2005		-			-	
3RV	Marsilio Guerrino – prot. n. 540983 del 27.7.2005		-			-	
4RV	Marsilio Fortunato ed -altri –prot. n. 575272 del 11.8.2005		-			-	
5RV	Zorzan Ferdinando – prot. n. 229457 del 10.4.2006		-			-	
6RV	Albertin Rita –prot. n. 375576 del 21.6.2006		-			-	
7RV	Sinigaglia Romolo ed altri –prot. n. 407547 del 18.7.2007		-			-	

Tabella I	Descrizione variante (*)	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 806/8.4.2008 – parere VTR n. 70/27.2.2008)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 24/22.7.2008)	DETERMINAZIONI REGIONALI
Centro edificato di Valnogaredo – tav. 13.3 1 8 – PRG zone significative – scala 1:2000				
Var. n. 1	Riconoscimento integrale del centro storico, così come riportato nell'Atlante Regionale: - riclassificazione a zona A/1 di zone attualmente classificate C1, E2, F3, F4; indice fondiario previsto minimo 0,36 e massimo 0,48; individuazione di un lotto con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq. - riclassificazione a zona A/3 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,25 e massimo 1,66; - riclassificazione a zona A/4 di zona attualmente classificata C1; indice fondiario previsto minimo 1,15 e massimo 1,53; - riclassificazione a zona A/5 di zona attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 1,13 e massimo 1,51; inclusione nel perimetro individuato dal Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei come "Intorni delle emergenze architettoniche"; - riclassificazione a zona A/6 di zona attualmente classificata B; indice fondiario previsto minimo 1,07 e massimo 1,42; - riclassificazione a zona A/7 di zone attualmente classificate E3 ed E1; indice fondiario previsto minimo 0,27 e massimo 0,36; individuazione di due lotti con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq; - riclassificazione a zona A/8 di zona attualmente classificata E3; indice fondiario previsto minimo 0,30 e massimo 0,40; individuazione di due lotti con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq; *- riassumendo quanto sopra esposto, risulta un aumento della*	Si concorda parzialmente con le proposte del Comune, ritenendo di **esprimere le seguenti valutazioni**: **1 - zone "A"**: con riferimento a tutte le perimetrazioni dei C.S. operate con la variante in esame, esse trovano riscontro nelle indicazioni dell'atlante dei centri storici di cui all'articolo 24 del PTRC (per quanto attiene al rispetto dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.A. si rinvia al parere di compatibilità espresso dall'Ente Parco); va precisato che la disciplina degli interventi in centro storico (z.t.o. "A") non può riferirsi alla generica applicazione degli indici fondiari massimi e minimi riportati nel repertorio normativo; va peraltro rilevato, a proposito del citato repertorio, che in esso non sono riportati i volumi di progetto, indicati invece nell'elaborato relativo alla verifica della capacità insediativa. Si ritiene che le nuove edificazioni debbano essere *puntualmente individuate e quantificate negli elaborati di progetto (cartografia e repertorio normativo)* indicando, nel caso sia prevista l'attuazione diretta, *i sedimi, gli allineamenti i volumi e le altezze di progetto*. Non risultano quindi condivisibili, relativamente alle nuove edificazioni previste in zona "A", le individuazioni operate nella forma dei "lotti inedificati" con individuazione dei relativi ambiti di pertinenza, né quelle espresse in forma di indici minimi e massimi, non essendo adeguatamente operate – attraverso queste modalità – le forme di tutela dei centri storici perseguite dalla L.R. 80/80 e della L.R. 61/85.	1 **proposta**: Sono stati redatti elaborati specifici di progetto per i Centri storici, in scala 1:1000, con indicazione di sedimi, allineamenti, volumi, altezze, orientamento falde. Sedimi di riordini, per l'inserimento e la riplasmazione dei volumi Per Valnogardo la Tavola di PRG (Tav 13.4.1) prevede una lieve riduzione del volume previsto per la zona A8 per la tutela di uno spazio coperto afferente alla medesima prorietà (specificatamente contattata), è redatto anche un elaborato di repertorio specifico che contiene e anche le schede B aggiornate secondo la proposta di modifica regionale, comprese quelle di cui si era chiesto lo stralcio non accolto nella proposta di modifcica regionale. La normativa generale di PRG per il centro storico (art 16 NTA) è stata quindi adeguata all'eliminazione dell'indice come intervento diretto, alle prescrizioni e agli elaborati introdotti	**1** - Si prende atto degli elaborati progettuali prodotti dal Comune, concordando con quanto controdedotto e prescrivendo quanto segue: - per ciascuna zona del centro storico, la nuova volumetria ammessa sarà esclusivamente quella riportata nell'elaborato "Verifica del dimensionamento", colonne "nuova cubatura" - se ed in quanto confermata negli elaborati grafici di progetto specifici in scala 1:1000 - con la sola eccezione degli ampliamenti una tantum del 20% (con il limite di 150 mc) per le residenze unifamiliari ed assimilabili che non siano oggetto di tutela di PRG (schede B), purché nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 16 delle NTA (come integrato nel presente parere) e purché non in contrasto con altre disposizioni urbanistiche ed edilizie più restrittive; - il perimetro del centro storico va fatto coincidere con quello delle zone "A" come individuate dal PRG, con le annesse aree a servizi ricomprese nel perimetro indicato. - per quanto concerne le schede B proposte, si rinvia alle specifiche determinazioni riportate nel presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cinto Euganeo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 con le modifiche sopra indicate, e come composta da:

- Repertorio Normativo zone residenziali (Testo aggiornato)
- Verifica del dimensionamento (Testo aggiornato)
- Norme Tecniche di Attuazione (Testo aggiornato)
- Norme Tecniche di Attuazione (Testo comparativo)
- Regolamento edilizio
- Regolamento edilizio (Testo comparativo)
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Valnogaredo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Cinto Euganeo capoluogo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Faedo
- Raccolta schede B - edifici di valore storico ambientale (art. 28 Lr 61185) all'interno dei centri abitati - centro abitato di Fontanafredda
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Valnogaredo
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Cinto Euganeo capoluogo
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Fontanafredda
- Repertorio normativo e raccolta schede B del centro storico - Centro storico di Faedo
- Tavola 13.1 1 Prg Intero territorio comunale - Valnogaredo - scala 1:5000
- Tavola 13.1 2 Prg Intero territorio comunale - Faedo - scala 1:5000
- Tavola 13.1 3 Prg Intero territorio comunale - Fontanafredda - scala 1:5000
- Tavola 13.1 4 Prg Intero territorio comunale - Cinto - scala 1:5000
- Tavola 13.3 1 Prg Zone significative - Valnogaredo - scala 1:2000
- Tavola 13.3 2 Prg Zone significative - Faedo - scala 1:2000
- Tavola 13.3 3 Prg Zone significative - Fontanafredda - scala 1:2000
- Tavola 13.3 4 Prg Zone significative - Cinto - scala 1:2000
- Tavola 13.4 1 Prg Centro storico - Valnogaredo - scala 1:1000;
- Tavola 13.4 2 Prg Centro storico - Faedo - scala 1: 1000
- Tavola 13.4 3 Prg Centro storico - Fontanafredda - scala 1: 1000
- Tavola 13.4 4 Prg Centro storico - Cinto - scala 1:1000
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Relazione
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti Prg Tav. 13.1.4 - scala 1:5000
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti Prg Tav. 13.3.4 - scala 1:2000
- Integrazione alle controdeduzioni di cui alla d.C.C. n. 24 del 17.07.2008 per adeguamento alla variante al Piano Ambientale dei Colli Euganei approvata con DgrV. n. 1375 del 12.05.2009 per la zona C1/45 di Cinto Euganeo - Estratti verifica dimensionamento.

Vanno vistati n. 30 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2700 del 15 settembre 2009

Comune di Costabissara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare estensione collettori consortili e costruzione collettore di scarico dell'effluente depurato del depuratore di Isola Vicentina - 2° stralcio Fitodepurazione - Approvazione.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Costabissara (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 in data 16.09.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 11 in data 17.02.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma Dpr 327/2001, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6513, in data 12.05.2009, acquisita agli atti della Regione in data 13.05.2009, prot. n. 260753.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 19 del 30.04.2009.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 293 del 5.08.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/2001, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 293 del 5.08.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:
- Relazione illustrativa
- Allegato PP/10 - Planimetria di inquadramento scala 1:5000
- Allegato PP/11 - Planimetria di progetto scala 1:1000
- Allegato PP/12 - Sezioni scala 1:500/100
- Allegato PP/15 - Stralcio PRGC vigente ed estratto PTCP adottato scala 1:5000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 293 del 5.08.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.08.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 428699, in data 30.07.2009, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.08.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 293 del 5.08.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 293 in data 05.08.2009

Premesse:

• Il Comune di Costabissara (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3166 in data 16.09.1997, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 11 in data 17.02.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6513 in data 12.05.2009, acquisita agli atti della Regione in data 13.05.2009 al n. 260753.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con deliberazione di Consiglio n. 19 in data 30.04.2009.

• Si dà atto altresì che il Comune ha provveduto all'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01 e che non sono pervenute osservazioni.

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Il Genio Civile, con nota n. 58705 in data 04.02.2009, ha espresso in merito alla compatibilità idraulica parere favorevole.

• Per la Valutazione di incidenza ambientale, il Comune si è avvalso dell' arch. Monica Bonollo la quale ha affermato che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Tale valutazione è stata condivisa dal gruppo di esperti della regione che con verbale n. 73 del 13.07.2009 ne hanno preso atto dettando alcune prescrizioni standard.

Elaborati trasmessi
- n. 2 copie del progetto preliminare

Il progetto

Il progetto si inserisce in un programma di completamento delle opere previste nel progetto generale del sistema intercomunale di fognatura e depurazione iniziato nei primi anni 90 con la costruzione del depuratore di Isola Vicentina e prevede ora di realizzare un impianto di fitodepurazione a valle dell' esistente impianto di depurazione consortile su aree ricadenti nel territorio di Costabissara.

Il progetto in oggetto, costituisce un aggiornamento del progetto definitivo redatto per conto del Consorzio VI-2 "Leogra" il 03.09.2001, che prevedeva l' affinamento dell'effluente depurato esclusivamente attraverso la fitodepurazione. Tale soluzione progettuale è risultata infatti non compatibile con i finanziamenti disponibili a causa degli alti costi necessari per l'acquisizione delle estese superfici necessarie. Si è ritenuto pertanto preferibile realizzare un sistema di affinamento "misto", che comprende una sezione di filtrazione e disinfezione finale con successivo impianto di finissaggio mediante fitodepurazione in un bacino di dimensioni ridotte rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il secondo stralcio del progetto in esame (Finissaggio e fitodepurazione) in variante rispetto alla precedente previsione

progettuale, è stato approvato dal Consorzio sopracitato, dalla C.T.R.A., dal Ministero dell' Ambiente mentre il soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento stanziato è la società A.V.S. SpA di Thiene.

Il contenuto della variante urbanistica consiste nella individuazione di una Zto F2 "Attrezzature di interesse comune" di 37.422 mq in area Zto E2 del vigente PrgC, e nella eliminazione dell'ambito di rispetto stradale già oggetto della variante parziale n. 24 esaminata con esito favorevole dal comitato in data 24.06.2009, Vtr n. 263.

La spesa complessiva è stata quantificata in presunti Euro 1.252.408,00.

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma dell'art. 50 della LR 61/85 perché la superficie interessata dal progetto supera i 10.000 mq secondo la circolare regionale n. 1/1999.

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001, come composta da:

- Relazione illustrativa
- Allegato PP/10 - Planimetria di inquadramento scala 1:5000
- Allegato PP/11 - Planimetria di progetto scala 1:1000
- Allegato PP/12 - Sezioni scala 1:500/100
- Allegato PP/15 - Stralcio PrgC vigente ed estratto PTCP adottato scala 1:5000

Vanno vistati n. 5 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2701 del 15 settembre 2009

Comune di Curtarolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto definitivo relativo alla rotatoria tra la Sr 47 Valsugana, via Gorizia e via Garibaldi - Approvazione.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Curtarolo (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2646 in data 14.06.1994, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 105 in data 23.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3678 in data 23.04.2009, acquisita agli atti della Regione in data 27.04.2009.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 22 in data 26.03.2009.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 241 del 17.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/01, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 241 del 17.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Allegato 1.1 - Corografia scala 1:5000
- Allegato 1.3 - Estratto Prgc scala 1:2000
- Allegato 4.1 - Planimetria Generale scala 1:500
- Allegato 4.8 - Rotatoria scale vari.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 241 del 17.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 320675/57.09, in data 12.06.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 241 del 17.06.2009 che, allegato alla presente

Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 241 in data 17.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Curtarolo (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2646 in data 14.06.1994, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 105 in data 23.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3678 in data 23.04.2009, acquisita agli atti della Regione in data 27.04.2009.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come certificato con Dcc n. 22 in data 26.03.2009.

• Si dà atto altresì che il Comune ha provveduto all'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01 e che sono perventute n. 2 osservazioni alle quali il Comune ha controdedotto con la citata Dcc n. 105/08.

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Il Genio Civile con nota n. 664093 in data 15.12.2008, nel prendere atto dell'asseverazione del progettista dalla quale emerge che non è necessario uno studio per la valutazione di compatibilità idraulica, ha fornito degli obblighi da osservare nel rispetto della DgrV 1841 del 19.06.2007.

• Per la Valutazione di Incidenza Ambientale, il Comune si è avvalso del Dott. Arch. Andrea Scremin il quale ha affermato che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione è stata condivisa dal gruppo di esperti della Regione che con verbale n. 59 del 15.06.2009 ne hanno preso atto dettando le prescrizioni standard.

Elaborati trasmessi

- n. 2 copie del progetto del progetto definitivo

Il progetto

La variante in oggetto riguarda il progetto di rotatoria tra via Valsugana, via Gorizia e via Garibaldi, che sotto l'aspetto urbanistico comporta un impatto irrilevante in quanto l'ampliamento stradale sarà rispettoso delle specifiche tecniche e dimensionali previste dalla legge, occupando una modestissima porzione di area che già affiancava l'attuale sede stradale, la cui destinazione d'uso del PrgC vigente e quella di Zona Agricola.

Dai risultati delle verifiche funzionali è emerso che l'ipotesi 2 di configurazione geometrica della rotatoria è in grado di garantire, nelle ore di punta, un adeguato livello di funzionamento dello schema tenuto conto anche della realizzazione della nuova area ricettivo-commerciale.

Sempre con riferimento a questa seconda configurazione geometrica, al fine di valutare le attitudini prestazionali dello schema a fronte di prevedibili incrementi di traffico, sono state effettuate ulteriori verifiche funzionali, avendo assunto in particolare, come orizzonte temporale limite quello dei 20 anni ed un incremento annuo del traffico pari a p = 0,5%.

Si può pertanto concludere, che l'ipotesi 2 di configurazione geometrica scelta per la rotatoria in oggetto, è in grado di garantire nelle ore di punta, un livello di funzionamento dello schema più che discreto anche in relazione a possibili incrementi di traffico.

La spesa complessiva è stata quantificata in presunti Euro 796.113,41

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma dell'art. 50 della LR 61/85 in quanto trattasi di modifica alle previsioni viarie che interferiscono con la viabilità di livello superiore.

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001, come composta da:

- Allegato 1.1 - Corografia scala 1:5000
- Allegato 1.3 - Estratto PrgC scala 1:2000
- Allegato 4.1 - Planimetria Generale scala 1:500
- Allegato 4.8 - Rotatoria scale varie

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2702 del 15 settembre 2009

Comune di Fumane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 9. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:. "Il Comune di Fumane (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 3996 del 19.12.2003.on Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione alla Regione del Veneto - Direzione Urbanistica, con nota n. 10226 del 5.12.2005, assieme a tutta la documentazione amministrativa e acquisita agli atti della stessa Regione in data 16.12.2005, prot. n. 851115.

La procedura di pubblicazione e deposito della Variante Parziale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla docu-

mentazione prodotta ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, cui il Comune ha controdedotto con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 30.11.2005.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 33 del 28.01.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Valutazione Tecnica regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 373 del 17.02.2009, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante parziale n. 9 al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Fumane (VR), protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 373 del 17.02.2009."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 373 del 17.02.2009, alla variante parziale n. 9 al Piano Regolatore Generale del Comune di Fumane (VR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2703 del 15 settembre 2009

Comune di Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 11. Rettifica Dgr n. 104 del 27.01.2009 e presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma dell'art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:. "Il Comune di Garda (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1098 in data 02.05.2001 e successivamente modificato.on deliberazione di Consiglio n. 32 del 23.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n. 11 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13342/05 in data 05.09.2005, acquisita agli atti della Regione in data 06.09.2005, prot. n. 615096.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa, sono pervenute n. 20 osservazioni, di cui 16 nei termini e 4 fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18.08.2005.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 481 del 26.11.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Valutazione Tecnica regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 104 del 27.01.2009, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante n. 11 al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Garda (VR), protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 104 del 27.01.2009.

Il Comune, con nota del 22.05.2009, prot. n. 7469, pervenuta alla Struttura regionale il 27.05.2009, prot. n. 289091, ha confermato di non volersi avvalere della facoltà di controdedurre prevista dall'art. 46 della Lr 61/1985, rilevando comunque la necessità di un chiarimento circa le proposte di modifica espresse nel parere n. 481 del 26.11.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004, relativamente alla riclassificazione delle Zone Territoriali Omogenee ove sono collocate le strutture extra-alberghiere di cui alle schede SKE.1, SKE.3 e SKE.6.

Rilevato che la modifica proposta con parere n. 481 del 26.11.2008, per le tre schede relative alle strutture extra-alberghiere SKE.1, SKE.3 e SKE.6 è volta a riclassificare l'area in cui dette strutture ricadono come zona propria al fine di prevederne un'unica disciplina organica e che, pertanto, la diversa denominazione attribuita alla medesima Zona per strutture extra-alberghiera (D4 per le schede n. 1 e n.6; D6 per la scheda n. 3) è da intendersi come mero errore materiale stante la volontà di uniformare la classificazione urbanistica di dette aree.

Si è provveduto pertanto alla rettifica che è stata sottoposta all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica incaricato, per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 247 del 17.06.2009 del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di rettificare la propria precedente deliberazione n. 104 del 27.01.2009, che faceva proprio il parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 n. 481 del 26.11.2009, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 247 del17.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

2) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con deliberazione n. 104 del 27.01.2009, alla variante n. 11 al Piano Regolatore Generale del Comune di Garda (VR);

3) di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nella precedente deliberazione di Giunta regionale n. 104 del 27.01.2009 con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 247 del 17.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole alla rettifica del precedente parere n. 481 del 26.11.2008, e di proporre alla Giunta regionale di rettificare la propria deliberazione n. 104 del 27.01.2009 di approvazione con proposte di modifica si sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della variante parziale n. 11 al Prg del Comune di Garda;

- l'Amministrazione comunale proponente la variante è stata invitata con nota n. 320675/57.09, in data 12.06.2009 e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

1. ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 247 del 17.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Di rettificare la propria precedente Valutazione Tecnica Regionale n. 481 del 26.11.2008, e di proporre alla Giunta regionale di rettificare la propria deliberazione n. 104 del 27.01.2009 di approvazione con proposte di modifica si sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della variante parziale n. 11 al Prg del Comune di Garda.

2. Di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 104 del 27.01.2009, alla variante n. 11 al Piano Regolatore Generale del Comune di Garda (VR).

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 247 in data 17.06.2009

Premesse

- Il Comune di Garda (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1098 in data 02.05.2001 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 32 del 23.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n. 11 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13342/05 in data 05.09.2005, acquisita agli atti della Regione in data 06.09.2005 prot. 615096.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 20 osservazioni, di cui 16 nei termini e 4 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.08.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 8376 del 3.02.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

- Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 481 del 26.11.2008, del Comitato previsto dall'art.27 della Lr 11/2004.

- La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 104 del 27.01.2009, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante n. 11 al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

- Il Comune di Garda (VR), con nota del 22.05.2009 prot. 7469, pervenuta alla Struttura Regionale il 27.05.2009, prot. 289091, ha comunicato di non volersi avvalere della facoltà di contro dedurre prevista dall'art. 46 della Lr 61/85 rilevando comunque la necessità di un chiarimento relativamente alle proposte di modifica espresse nel parere n. 481 del 26.11.2008, del Comitato previsto dall'art.27 della Lr 11/2004, allegato alla citata delibera di Giunta regionale n. 104 del 27.01.2009.

Considerazioni e valutazioni

Con la sopracitata nota del 22.05.2009 prot. 7469, il comune di Garda chiede un chiarimento sul parere n. 481 del 26.11.2008 allegato alla Dgr n. 104 del 27.01.2009 nella parte delle "Considerazioni e Valutazioni" ove relativamente alle "SKE- Schede strutture extra-alberghiere", si propone la riclassificazione delle Z.T.O ove le strutture sono collocate assegnando alla SKE.1 ed alla SKE.6 la Zto "D6- Strutture extra - alberghiere" ed alla SKE.3 la Zto "D4- Strutture extra - alberghiere". Considerato che si tratta di edifici aventi la medesima destinazione urbanistica-edilizia, si chiede quale debba essere la Zto da attribuire alle aree, se "D4" ovvero "D6".

Presa visione del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 n. 481 del 26.11.2008 allegato alla Dgr n. 104 del 27.01.2009, si evidenzia che la modifica proposta per le tre schede relative alle strutture extra-alberghiere

SKE.1, SKE.3 e SKE.6 è volta a riclassificare l'area in cui dette strutture ricadono come zona propria al fine di prevederne un'unica disciplina organica. Pertanto la diversa denominazione attribuita alla medesima Zona per strutture extra-alberghiera è da intendersi come mero errore materiale stante la volontà di uniformare la classificazione urbanistica di dette aree.

Pertanto, per coerenza anche con il sistema di denominazione delle zone territoriale omogenee previste dal vigente Prg, si precisa che l'ambito di riferimento delle schede SKE.1, SKE.3 e SKE.6 è da riclassificare come Zto "D6- Strutture extra - alberghiere".

In merito alle altre modifiche che non sono state oggetto di chiarimenti rimane valido il precedente parere n. 481 DEL 26.11.2008.

3. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Di rettificare il proprio precedente parere n. 481 del 26.11.2008, e di proporre alla Giunta regionale di rettificare la propria deliberazione n. 104 del 27.01.2009 di approvazione con proposte di modifica si sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della variante parziale n. 11 al Prg del Comune di Garda, secondo quanto sopra indicato.

4. Di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 104 del 27.01.2009, alla variante n. 11 al Piano Regolatore Generale del Comune di Garda (VR).

5. di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nel precedente parere n. 481 del 26.11.2008, con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2704 del 15 settembre 2009

Comune di Loria (TV). Piano Regolatore Generale - Variante per la riclassificazione in Z.T.O. C4 di nuclei abitativi esistenti. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Loria (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2530 del 13.09.2002, rettificata con DgrV n. 1483 del 16.05.2003.

Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 8651 del 20.06.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 43 del 15.06.2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 57 del 11.02.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Loria (TV), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 57 del 11.02.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.a Prg variante-Intero territorio comunale-Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000
- Tav. 13.1.b Prg variante-Intero territorio comunale-Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000
- Fascicolo Relazione ed elaborati modificati

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 57 del 11.02.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 11.02.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 3 voti favorevoli e 1 contrario dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 67257/57.09, in data 06.02.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 11.02.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 57 del 11.02.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Loria (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 57 in data 11.02.2009

Premesse:

• Il Comune di Loria (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2530 in data 13.09.2002, rettificata con DgrV. n.1483 del 16.05.2003;

• Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 8651 in data 20.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 21.06.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2006;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 22935 del 18.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 2623 del 23.02.2005, ha trasmesso al Genio Civile di Treviso la documentazione relativa alla valutazione di compatibilità idraulica (con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002);

• il Genio Civile di Treviso con nota con nota prot.n.193159 del 16.03.2005 ha espresso parere favorevole.

• Pertanto con riferimento alla Dgr 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Loria (TV) è stata individuata una Zona di Protezione Speciale (Zps) che figura nelle delibere della Giunta regionale n. 1180 del 18.4.2006, n. 441 del 27.2.2007, n. 1885 del 19.6.2007, in applicazione del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente la Zps in argomento riguarda:

Zps IT 3240026 Prai di Castello di Godego

A tal fine, il Comune ha redatto apposita Relazione di Incidenza Ambientale.

Sono pervenuti inoltre i seguenti pareri:

• L'azienda Ulss n.8, con nota prot.n. 11794 in data 21.03.2005, ha espresso in merito alla variante parere favorevole, con prescrizioni;

• La variante non tratta il tema delle zone produttive e, pertanto, non è soggetta alla procedura di cui all'art.1, comma 3 Lr 27 dicembre 2002 n.35, come specificato con LrV del 1.08.2003 n.16, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella riclassificazione in Zto C4 "Parti del territorio parzialmente edificate in ambiti esterni ai centri urbani" di tutte le Zto E4 "Nuclei residenziali in zona agricola" e di altri nuclei abitativi esistenti classificati come zone territoriali omogenee E2S (parti del territorio agricolo di tutela ambientale) e Zto E2 (parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva).

Vengono di conseguenza adeguate le Norme Tecniche di attuazione con l'introduzione della nuova sottozona C4 e stralciate quelle della sottozona E4.

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N	Nome	Comune	Regione
1	Brotto Antonio	Negativo in quanto non pertinente con la variante adottata	Concorda: Respinta, ma in quanto l'area richiesta è completamente libera da edificazioni.
2	Green Ground S.r.l.	Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (inse-diamenti a destina-zione d'uso re-siden-ziale e commerciale con indice di edifica-bilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova Lr 11/04 che non preve-de più la sotto-zoniz-zazione, ai sensi della abrogata Lr 24/1985, della zona agricola	Concorda: Respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi della variante; in ogni caso, l'osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano.
3	Ferraro Orfeo	1. Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (inse-dianti a destinazione d'uso residenziale e commerciale con indice di edificabilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova LUR che non prevede più la sottozonizzazione, ai sensi dell'abrogata Lr 24/1985, della zona agricola 2. Negativo in quan-to non pertinente con la variante adottata	Concorda: Respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi della variante; in ogni caso, l'osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano.

N	Nome	Comune	Regione
4	Ferraro Impresa S.r.l.	Negativo in quanto la nuova classificazione riconosce lo stato di fatto dei luoghi (inse-dianti a destinazione d'uso residenziale e commerciale con indice di edificabilità fondiario di 0.75 mc/mq) anche alla luce della nuova LUR che non prevede più la sottozonizzazione, ai sensi dell'abrogata Lr 24/1985, della zona agricola	Concorda: Respinta, anche se l'osservazione trova risposta nelle valutazioni di piano. Anche se la domanda di apertura cava al momento dell'adozione della variante, era in itinere, in data 01.08.2006 è stata rilasciata dalla Direzione Cave della Regione l'autorizzazione n. 2384 con scadenza al 31.12.2011. Per la Lr 44/82 infatti, la variante al Prg adottata non fa salvaguardia: questa tutela scatta all'approvazione della Variante da parte della Regione.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli ,elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Va premesso che, anche se la nuova Lr 11/2004 cambia la previsione normativa della zona agricola, tuttavia, rimane fino all'approvazione del PAT comunale la suddivisione delle sottozone agricole così come definite dal vigente strumento urbanistico.

La variante risulta, nel complesso, condivisibile, ancorchè sia un pò generica, visto che va a disciplinare alcuni ambiti a tutti gli effetti, residenziali, in zona agricola.

Le motivazioni a supporto della variante, fanno richiamo alla nuova legge 11/2004 che non prevede più la distinzione delle sottozone agricole, ma ciò ha senso, una volta intrapresa la nuova disciplina con la redazione del PAT.

In ogni caso, fatte le verifiche sui singoli nuclei ed aggregazioni, risulta che alcuni, non possono proprio avere la classificazione richiesta, in quanto non presentano le caratteristiche di zona omogenea residenziale, essendo presente pochi edifici o in qualche caso un solo edificio; inoltre non è stata effettuata una verifica della densità edilizia di dette zone, perché in relazione viene riportato solo l'indice di progetto di Prg.

Conseguentemente è necessario addivenire ad una approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46, attraverso la quale il Comune dovrà provvedere alla verifica delle densità delle zone e anche alla compatibilità delle stesse nei confronti delle eventuali autorizzazioni rilasciate per attività di cava (prescrizioni, condizioni, accordi intercomunali, ecc).

In ogni caso si fanno le seguenti proposte di modifica sulle varianti di seguito elencate, che sono stralciate e riportate alla precedente classificazione:

1-3-8-20-30-36-38-44-47-49-50-51-54-55.

Analogamente vengono stralciate le varianti che prevedono la riclassificazione di zone E2 o E2s in C4, di seguito elencate:

16-21-33-40.

Il Comune in sede di controdeduzioni, verifichi che non siano state effettuate valutazioni su alcuni ambiti già oggetto di precedenti strumenti urbanistici, approvati nel periodo di giacenza della variante in Regione e riproposti in questa variante.

Ci sono altre domande di richiesta apertura cava:

▪ una denominata "Campagna due" della ditta Green Ground s.r.l. che però risulta denegata con Dgr 2387 del 1.8.2006, alla quale ha avuto seguito una ulteriore domanda, che è stata portata all'esame della Commissione V.I.A. in data 17.12.2008, esprimendosi favorevolmente per la procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della Lr n. 10/99; successivamente dovrà essere approvato il progetto di cava.

▪ un'altra denominata "Sofia" della ditta De Lazzari, presentata recentemente e pervenuta in Regione il 3.1.2008.

Ai fini urbanistici, la sola presentazione di domanda di escavazione, non costituisce vincolo e pertanto pur tenendone conto, non può rappresentare un ostacolo alle previsioni di variante.

Il PRAC adottato, che non comporta salvaguardia nelle previsioni di Prg, ha previsto per il Comune di Loria nella fascia sud-ovest, e per il comune limitrofo (Castello di Godego) un ambito di vaste dimensioni denominato "Insiemi estrattivi" all'interno dei quali possono essere individuate eventuali cave o siti estrattivi.

In ogni caso, dato che alcuni ambiti oggetto di variante sono attualmente classificati come zone agricole di tutela ambientale, è il caso che vengano richiamate le normative specifiche di tutela.

Conseguentemente la normativa delle zone E4, viene ripristinata e pertanto tutti gli stralci previsti all'art. 17 vengono ripristinati.

Si ritiene condivisibile la nuova disciplina delle zone C4.

Relazione di incidenza ambientale

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97, ha trasmesso con nota n. 9465 del 4.3.2008, apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee redatta dal dott. Flavio De Bin e dal dott. Marco Pianca, successivamente integrata con ulteriore relazione trasmessa con nota n. 9465 del 4.3.2008.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e Zps, afferenti alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell'art.6 Direttiva 92/43/Cee, hanno esaminato la variante in oggetto e hanno rilevato che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

- Le previsioni della varoante non interessano habitat prioritari, rappresentati nel sito;

Ritenuto comunque di consigliare che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, degli ambiti di variante n. 18 e 22, contenga la relazione di incidenza ambientale;
2. Durante i lavori siano messe in atto tutte le missure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che "non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema ambientale delle Zps Prai di Castello di Godego, generati dalla Variante al Prg in esame".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 3 voti favorevoli e 1 contrario dei 4 presenti aventi diritto al voto è del parere

che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Loria (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.a Prg variante-Intero territorio comunale-Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000
- Tav. 13.1.b Prg variante-Intero territorio comunale-Zonizzazione modificata a seguito della variante sc. 1: 5000
- Fascicolo Relazione ed elaborati modificati

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2705 del 15 settembre 2009

Comune di Montebello Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 24. Adottata con Dcc n. 8 del 28.02.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Montebello Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 267 in data 02.02.1999 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 18638, in data 02.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 05.12.2005.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 14 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.09.2005.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 180 del 6.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante parziale n. 24 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Vicentino (VI), adottata con delibera di C.C. n. 8 del 28.02.2005, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 180 del 6.05.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione illustrativa - Integrazione Normativa;
- Tav. 13.1.1: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.2: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.3: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Schede puntuali d'intervento delle zone A (12 fascicoli), A1 (21 fascicoli) e A2 (22 fascicoli);
- Tav. 13.4.1: Prg zone A Centro storico (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A;
- Tav. 13.4.2: Prg zone A1 Complessi di antica origine (scala 1:1.000) cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A1;
- Tav. 13.4.3: Prg zone A2 Nuclei con degradato tessuto urbanistico edilizio (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A2;
- Norme Tecniche di Attuazione-Allegato A: Disciplina degli interventi nelle zone A, A1 e A2.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 180 del 6.05.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 06.05.2009.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 235565/57.09, del 30.04.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.05.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 180 del 6.05.2009 che, allegato alla presente

Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale n. 24 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Vicentino (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 180 in data 06.05.2009

Premesse:

- Il Comune di Montebello Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 267 in data 02.02.1999 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 18638 in data 02.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 05.12.2005.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 14 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 14234 del 16.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta la seguente osservazione.

N.	Prot. - data
1RV	Don Lidovino Tessari prot. 619315 del 20.11.2008.

- Il Comune con nota n. 11705 del 21.07.2005 ha trasmesso la relazione di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 4129 del 26.08.2005.

- Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 617305/46.12/27 del 7.09.2005 ha preso atto del parere del Consorzio in merito alla valutazione idraulica ed ha espresso parere favorevole. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Si sottolinea che nel territorio del Comune di Montebello Vicentino non risultano individuati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) come figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee".

- La variante, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

- Il Comune con nota del 23.03.2009 prot. 4055, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 30.03.2009 prot. 173468, ha trasmesso la Deliberazione del C.C. n. 7 del 3.03.2009, con la quale sono state trattate e controdedotte n. 4 osservazioni pervenute fuori termine.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza ha adottato, con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PTCP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della Lr 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2005 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa - Integrazione Normativa;
- Tav. 13.1.1: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.2: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.3: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Schede puntuali d'intervento delle zone A (12 fascicoli), A1 (21 fascicoli) e A2 (22 fascicoli);
- Tav. 13.4.1: Prg zone A Centro storico (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A;
- Tav. 13.4.2: Prg zone A1 Complessi di antica origine (scala 1:1.000) cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A1;
- Tav. 13.4.3: Prg zone A2 Nuclei con degradato tessuto urbanistico edilizio (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A2;
- Norme Tecniche di Attuazione-Allegato A: Disciplina degli interventi nelle zone A, A1 e A2.

Descrizione della variante: Zonizzazione

La variante affronta fondamentalmente quattro temi, così di seguito descritti:

- La precisazione del vincolo sulle pertinenze di villa Gualda.
- L'individuazione di due nuove zone residenziali (una di completamento e l'altra di espansione) in località Monte Grappa.
- La revisione complessiva della disciplina degli interventi puntuali nelle zone A - A1 - A2.
- Variazioni puntuali delle Norme Tecniche di Attuazione.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, nonché la normativa di riferimento, sono raggruppabili nelle categorie delle Zone Residenziali.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante parziale al prg n. 24	Cat.
1	Vincolo sulle pertinenze di villa Gualda - Integrazione all'articolo "Vincolo monumentale" delle Nta del Prg con inserimento di una precisazione normativa in merito al valore di tutela della villa e delle sue aree pertinenziali.	G
2	Nuova zona residenziale da Zto E2 a B speciale - In Contrada Monte Grappa un'area, in gran parte edificata, viene riclassifica da Zto E2 a zona residenziale B speciale; è consentito l'ampliamento fino al 20% dei volumi esistenti e un indice edificatorio di 0.80 mc/mq nei lotti liberi. La superficie complessiva della zona B speciale è di 7.980,00 mq, comprensivi di un lotto libero di 1.190,00 mq, con una potenzialità edificatoria di 952,00 mc.	A

N.	Variante parziale al prg n. 24	Cat.
3	Nuova zona residenziale da Zto E2 a C2b - In Contrada Monte Grappa un'area inedificata viene riclassifica da Zto E2 a zona residenziale di espansione C2/b con densità fondiaria limitata a 1,0 mc/mq. La superficie territoriale è di 14.135,00 mq cui è attribuita una potenzialità edificatoria di 12.000,00 mc equivalente ad ulteriori 80 abitanti.	A
4	Verifica dei limiti di zona delle zone A, A1, A2 - mediante ricognizione sul terreno per la rilevazione dei segni fisici che individuano i limiti di zona e restituzione su CTRn. Ciascuna zona è stata classificata con una sigla (A, A1, A2) e un numero progressivo (12 zone A; 21 zone A1; 22 zone A2).	A
5	Schedatura puntuale degli edifici presenti nelle zone A - 12 fascicoli con puntuale definizione degli interventi ammissibili.	A
6	Schedatura puntuale degli edifici presenti nelle zone A1 - 21 fascicoli con puntuale definizione degli interventi ammissibili.	A
7	Schedatura puntuale degli edifici presenti nelle zone A2 - 22 fascicoli con puntuale definizione degli interventi ammissibili.	A
8	Allegato A alle Nta - redazione di un apposito allegato normativo, integrativo delle Nta, che disciplina gli interventi nelle zone A, A1, A2.	G
9	NTA - modifica di alcuni articoli delle Nta generali del Prg: Zona "A"- Centro Storico; Zona "A1" - Complessi di antica origine di notevole valore architettonico o ambientale (art. n. 10 Lr 5/3/1985 n. 24); Zona "A2" - Nuclei con degradato tessuto urbanistico d edilizio; art. 23 Volumi; art. 26 Disposizioni varie relative all'edificabilità; art. 34 Zone Residenziali; articolo "Distanze di rispetto dagli elettrodotti".	G

Dimensionamento

La Variante parziale n. 24 al Prg, a seguito della riclassificazione delle zone E2, rispettivamente in B speciale e C2b, prevede un incremento volumetrico residenziale di 12.952,00 mc pari a 87 nuovi abitanti equivalenti che comportano un ulteriore fabbisogno di aree a standard pari a 2.374,00 mq. Inoltre sono da considerarsi anche gli ulteriori incrementi volumetrici, comunque minimali, apportati alle aree comprese in Zto A, mc. 8.005,00.

Comunque, considerata la dotazione di aree a servizi prevista dal vigente Prg, il dimensionamento risulta essere superiore a quello minimo previsto dalla Lr 61/85.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche, che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Il Servizio Geologia ha provveduto ad eseguire una verifica sulle aree oggetto di variante, esprimendo il seguente parere in data 05.05.2009 prot. 242170/57.02:

"Da un esame della cartografia allegata al Prg vigente relativa alla penalità ai fini edificatori, e dello stralcio cartografico allegato alla relazione illustrativa di variante, si evidenzia che la modifica n.2 (individuazione grafica nuove aree residenziali) ricade su terreno classificato scadente.

Per quanto riguarda la tipologia dei terreni, da un esame della documentazione geologica allegata al Prg, si rileva quanto segue:

Terreno scadente: l'edificabilità è sconsigliata ma possibile realizzando interventi correttivi specifici (drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno; caratteristiche geomeccaniche scadenti, possibilità di esondazioni; dissesto idrogeologico limitato, pendenza superiore al 20%).

Il comune di Montebello Vicentino ricade, dal punto di vista della normativa sismica, in Zona 3, e la normativa di riferimento è l'O.P.C.M. n. 3274/2003, la DCR n.67/2003, l'O.P.C.M. 3519/2006 e la Dgr 71/2008.

Per tutti gli interventi consentiti va preventivamente effettuata l'indagine geologica-tecnica di cui al D.M. 11/03/1988. Va prevista la possibilità di avvalersi delle nuove norme (DM 15.9.06 e 14.1.08) o la necessità di conformarsi alle stesse qualora la loro applicazione diventi cogente".

3. Le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, recepite dal Genio Civile di Vicenza con nota n. 617305/46.12/27 del 7.09.2005, in merito alla valutazione idraulica, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, si intendono con il presente parere integralmente recepite.

4. Si agisce nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 Lr n. 61/1985, esercitando la facoltà attribuita alla Regione, ex lege e finalizzata nei casi specifici a garantire, da un lato, la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali, dall'altro l'osservanza di quanto stabilito sia dalla legislazione nazionale sia da quella regionale, così come previsto rispettivamente dal n. 4 e dal n. 6 dell'articolo 45 della Lr 61/85;

5. Si ricorda al Comune che non sono ammissibili interventi su edifici, tettoie e quant'altro che non siano legittimi o legittimati. Pertanto interventi previsti nella presente variante che non abbiano i requisiti appena citati, andranno stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa, nazionale e regionale in materia di abusi edilizi.

A - Zone residenziali - Individuazione di due nuove zone residenziali.

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
2	Nuova zona residenziale da Zto E2 a B speciale - In Contrada Monte Grappa un'area, in gran parte edificata, viene riclassifica da Zto E2 a zona residenziale B speciale; è consentito l'ampliamento fino al 20% dei volumi esistenti e un indice edificatorio di 0.80 mc/mq nei lotti liberi. La superficie complessiva della zona B speciale è di 7.980 mq, comprensivi di un lotto libero di 1.190 mq, con una potenzialità edificatoria di 952 mc.	Si condivide.

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
3	Nuova zona residenziale da Zto E2 a C2b - In Contrada Monte Grappa un'area inedificata viene riclassifica da Zto E2 a zona residenziale di espansione C2/b con densità fondiaria limitata a 1,0 mc/mq. La superficie territoriale è di 14.135 mq cui è attribuita una potenzialità edificatoria di 12.000 mc equivalente ad ulteriori 80 abitanti.	Considerata la notevole valenza paesaggistica della zona, SI Condivide la proposta, prescrivendo che, la porzione a est dell'area, ancorchè ricompresa nell'ambito del PUA, venga destinata a Standard a Verde pubblico del PUA, a prescindere dalla sua quantità. La viabilità dell'area dovrà essere ricavata a cavallo dell'area a Verde Pubblico. Sempre con riguardo della valenza paesaggistica dell'area e per salvaguardare la visuale verso la collina retrostante, si prescrive che l'indice territoriale sia portato a 0,60 mc/mq, per una volumetria massima di mc. 8.481,00. La tipologia dovrà essere di tipi uni-bifamiliari, con esclusione di case a schiera con più di due unità abitative. Gli standard a parcheggio andranno collocati preferibilmente lungo la viabilità del PUA, al di fuori delle singole unità che verranno realizzate, evitando la concentrazione degli stessi.

A1 - Centro storico: Perimetri Zto A, A1, A2.

Si prende atto dell'adeguamento dei perimetri delle Zto A, A1 e A2 conseguenti alla ricognizione dei segni fisici rilevabili sul terreno e all'utilizzo della carta tecnica regionale numerica.

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
4	Verifica dei limiti di zona delle zone A, A1, A2 - mediante ricognizione sul terreno per la rilevazione dei segni fisici che individuano i limiti di zona e restituzione su CTRn. Ciascuna zona è stata classificata con una sigla (A, A1, A2) e un numero progressivo (12 zone A; 21 zone A1; 22 zone A2).	Si prende atto.

A2 - Centro storico: Schedatura puntuale degli edifici presenti nelle zone A, A1, A2.

Al riguardo dei Centri Storici in generale, si rileva che la loro tutela, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il D.M. 1444/68 definiva i centri storici come "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce: 1° comma " Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. 2° comma: "Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale, rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati ma meglio, nel successivo P.I., verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

La variante oltre che analizzare buona parte degli edifici compresi all'interno delle aree classificate come Centri Storici A, o similarmente classificate, per una quantità di circa 958 edifici o unità, individua apposite schede puntuali d'intervento, nelle quali, oltre a valutazioni sulle condizioni generali del manufatto e sul valore architettonico e ambientale indica lo specifico intervento edilizio ammesso anche, in alcuni casi, con una maggiore specificazione della stessa categoria intervento da applicare alle facciate.

Alcune schede prevedono interventi di ampliamento dell'edificio esistente mediante l'estensione in senso verticale e/o planimetrico dell'edificio. Non sempre la variante quantifica puntualmente l'entità dell'ampliamento limitandosi ad indicazioni progettuali del tipo "ampliamento in senso verticale" oppure "ampliamento planimetrico".

L'Allegato A delle Nta e gli articoli sulle zone A, A1 ed A2 nelle Nta generali, stabiliscono i parametri edilizi dell'ampliamento, tuttavia nella variante non è quantificato l'incremento volumetrico finale nelle varie zone e di conseguenza il soddisfacimento degli standard in relazione al nuoco carico insediativo.

6. Si demanda al Comune, in sede di esame dei progetti edilizi, la verifica del rispetto dell'art. 7 del DM 1444/68 e dalla normativa Regionale in materia. L'ampliamento è ammesso fino alla concorrenza del rispetto delle suddette norme, oltre, l'ampliamento, non è ammesso.

7. Salvo diversa specificazione contenuta nella scheda puntuale o in planimetria dovrà essere utilizzata la cubatura esistente con le modalità previste nell'Allegato A delle Nta in relazione alla categoria di intervento.

8. Gli interventi di sostituzione edilizia devono sempre essere ispirati a criteri di riordino dei volumi nell'ambito della zona di appartenenza.

9. Gli interventi di ricostruzione di edifici parzialmente crollati, devono integrarsi con il contesto nel quale si inseriscono e la cubatura prevista deve essere conforme alle norme vigenti.

10. Si demanda al Comune la correzione di alcune imprecisioni riscontrate negli elaborati di variante:

- in planimetria non è stato riportato il numero dell'edificio schedato: nella Zto: A.O3 edificio 7, 28, 33, nella Zto:A10 edificio 2, nella Zto:A12 edifici 64, 105, nella Zto:A1.O3 edificio 12, nella Zto:A2.O3 edifici 14 e 30, nella Zto:A2.O5 edificio 5, nella Zto:A2.O7 edifici 5 e 65, nella Zto:A2.22 edificio 23;
- incongruenze tra la scheda e la planimetria: nella Zto A03 edifici 47, 48 e 50, nella Zto A07 edifici 3 e 4, nella Zto A08 edifici 21 e 22, nella Zto A10 edificio 12, nella Zto A11 edificio 22, nella Zto A12 edificio 54, nella Zto A.1 edifici 1 e 4, nella Zto A.13 edificio 6;
- nell'Allegato A alle Nta all'art. 6.7 mancano i punti 6.7.5 e 6.7.6.

Si ritiene, infine necessario precisare e prescrivere quanto segue:

11. per gli edifici e i manufatti, all'interno del Centro Storico, siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio, sia ricomposta la metrica di facciata e siano verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni al fine di evidenziare la coerenza formale con il sistema insediativo;

12. per tutti gli edifici, al fine di rendere in alcuni casi più decorose le zone interessate, è fatto comunque obbligo di eliminare, là dove possibile, le superfetazioni esistenti, quali terrazzi esterni, tettoie non legittime o legittimate, nonché adeguare le coperture;

13. le altezze massime degli edifici, ai sensi del DM 1444/68, non possono superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Viste le diverse incongruenze o errori riscontrati tra le cartografie della variante e le schede, si prescrive che in caso di differenze tra queste due, prevarrà sempre la schedatura.

In molte schede, nelle prescrizioni in esse contenute, viene esposto che: " E ammessa la ricomposizione del volume, da localizzarsi preferibilmente….". Si prescrive di togliere la parola preferibilmente in quanto può generare equivoci o interpretazioni diverse.

Inoltre, in molte schede viene prevista una volumetria in ampliamento che, ai fini di una effettiva ricomposizione architettonica e tipologica del fabbricato, risulta insufficiente o non puntualmente quantificata. Si prescrive che prevarrà lo schema di ricomposizione del fabbricato, a prescindere dalla volumetria assegnata (es. scheda A-03-14, A1-18-06 ecc….).

Infine, in molti casi, nelle foto allegate alle schedature, sono presenti manufatti che non compaiono nella cartografia. Qualora non si tratti di manufatti legittimi o legittimati, gli stessi andranno demoliti al momento dell'intervento sull'edificio schedato.

Zto A - Schedatura puntuale degli edifici.

N.	Individuazione variante	Considerazioni e valutazioni
5.1	Zto A.01 tutti i 21 edifici (Per un edificio si prevede la sopraelevazione di un piano).	Si condividono.
5.2	Zto A.02 tutti i 17 edifici (1P ampl.).	Si condividono.
5.3	Zto A.03 tutti i 52 edifici (> di 1.688 mc di ampl).	Si condividono Scheda 14, si precisa che risulta sufficientemente esauriente la scheda predisposta, a prescindere dalla volumetria concessa.
5.4	Zto A.04 tutti i 12 edifici (1P ampl).	Si condividono.
5.5	Zto A.05 tutti i 12 edifici .	Si condividono.
5.6	Zto A.06 tutti gli 8 edifici.	Si condividono.
5.7	Zto A.07 tutti i 11 edifici (1P+2P ampl.).	Al riguardo della scheda relativa all'ex cinema, si rileva che a seguito della presentazione dell'osservazione n. 3 FT, il C.C. con Deliberazione n. 7/09, ha accolto l'istanza, in quanto risulta migliorativa rispetto alla precedente previsione. Si rinvia pertanto alle considerazioni svolte sull'osservazione. Si condividono tutte le altre previsione contenute nella Zto A.07.
5.8	Zto A.08 tutti i 24 edifici (1 ampl di 80 mc).	Non si condivide la scheda n. 12 relativa alla chiusura della loggia. La stessa dovrà rimanere aperta. Si condividono tutte le altre previsione contenute nella Zto A.08.
5.9	Zto A.09 tutti i 4 edifici.	Si condividono.
5.10	Zto A.10 tutti i 17 edifici.	Si condividono. Risulta esserci un errore tra la cartografia e la scheda n. 14. Si prescrive che prevarrà la scheda.
5.11	Zto A.11 tutti i 21 edifici (1 ampl modesto).	Si condividono.
5.12	Zto A.12 tutti i 21 edifici (1 ampl modesto).	Si prescrive che lo schema della Zto A12, scheda 1, è vincolante per gli edifici che vi sono compresi, come per tutti gli altri schemi. Potranno essere consentiti lievi scostamenti dagli schemi stessi, a condizione venga rispettata la metrica di facciata Si condividono tutte le altre modifiche proposte.

Zto A1 - Schedatura puntuale degli edifici.

N.	Individuazione variante	Considerazioni e valutazioni
6.1	Zto A1.01 tutti i 10 edifici;	Si condividono.
6.2	Zto A1.02 (10 edifici)	Si condividono le altre schede, mentre per le schede degli edifici n. 3, 4, 5, si prescrive che la sagoma indicata in planimetria per la trasposizione dei volumi non sia posizionata al centro della corte, ma sia collocata in posizione marginale, perpendicolarmente all'edificio 6, al fine di realizzare una quinta di chiusura sulla strada.
6.3	Zto A1.03 tutti i 18 edifici.	Si condividono.
6.4	Zto A1.04 tutti i 4 edifici.	Si condividono.
6.5	Zto A1.05 tutti i 6 edifici.	Si condividono.
6.6	Zto A1.06 tutti i 10 edifici.	Si condividono.
6.7	Zto A1.07 (15 edifici).	Si condividono.
6.8	Zto A1.08 tutti i 28 edifici.	Si condividono.
6.9	Zto A1.09 tutti i 4 edifici.	Si condividono.
6.10	Zto A1.10 tutti i 3 edifici.	Si condividono.
6.11	Zto A1.11 tutti i 5 edifici.	Si condividono.
6.12	Zto A1.12 tutti i 6 edifici.	Si condividono.
6.13	Zto A1.13 tutti i 5 edifici.	Si condividono.
6.14	Zto A1.14 tutti i 4 edifici.	Si condividono.
6.15	Zto A1.15 (0 edifici).	Si prende atto che il fascicolo non ha schede di edifici, né e riportato nella planimetria.

6.16	Zto A1.16 tutti i 21 edifici (n. 2 ampl. 1P).	Si condividono.
6.17	Zto A1.17 tutti i 13 edifici.	Si condividono. Scheda 06, si precisa che risulta sufficientemente esauriente la scheda predisposta, a prescindere dalla volumetria concessa.
6.18	Zto A1.18 tutti i 9 edifici, (ampl.= 700 mc).	Si condividono.
6.19	Zto A1.19 tutti i 2 edifici.	Si condividono.
6.20	Zto A1.20 tutti i 3 edifici.	Si condividono.
6.21	Zto A1.21 tutti i 6 edifici.	Si condividono.

Zto A2 - Schedatura puntuale degli edifici

N.	Individuazione variante	Considerazioni e valutazioni
7.1	Zto A2.01 tutti i 22 edifici.	Si condividono.
7.2	Zto A2.02 tutti i 16 edifici.	Si condividono.
7.3	Zto A2.03 (60 edifici).	Si condividono tutte le schede, prescrivendo per le schede degli edifici n. 21 e 22, che sia ridotta la proposta di ampliamento indicata in planimetria, portandola ad un massimo di ml. 4,00. Inoltre, considerato che l'intervento ammesso sull'involucro esterno è di "ridefinizione", vengano contestualmente adeguate le forometrie degli edifici.
7.4	Zto A2.04 tutti i 5 edifici (ampl.= 60 mc).	Si condividono.
7.5	Zto A2.05 tutti i 18 edifici (ampl. 1P).	Si condividono.
7.6	Zto A2.06 tutti i 10 edifici.	Si condividono.
7.7.	Zto A2.07 tutti i 79 edifici (ampl.= 3.735 mc)..	Si condividono.
7.8.	Zto A2.08 tutti i 42 edifici (ampl.= 3.310 mc).	Si condividono. Una scheda è interessata dall'osservazione n. 2, alla quale si rinvia.
7.9	Zto A2.09 tutti i 20 edifici (ampl.= 200 mc);	Si condividono.
7.10	Zto A2.10 tutti i 3 edifici.	Si condividono.
7.11	Zto A2.11 tutti i 1 edifici	Si rinvia alla precedente variante approvata con Dgr 656/09.
7.12	Zto A2.12 tutti i 41 edifici	Si condividono le altre schede, mentre per la scheda dell'edificio n. 30 si prescrive l'eliminazione della terrazza.
7.13	Zto A2.13 tutti i 22 edifici	Si condividono.
7.14	Zto A2.14 tutti i 12 edifici	Si condividono le altre schede, mentre per le schede degli edifici n. 1 e 3 si prescrive la modifica della categoria di intervento da sostituzione edilizia a demolizione senza ricostruzione.
7.15	Zto A2.15 tutti i 4 edifici.	Si condividono.
7.16	Zto A2.16 tutti i 30 edifici	Si condividono. Si rinvia per la scheda 12, a quanto esposto nella specifica osservazione che prevede la sostituzione.
7.17	Zto A2.17 tutti i 3 edifici	Si condividono.
7.18	Zto A2.18 tutti i 33 edifici	Si condividono le modifiche alle schede proposte. Si rileva che la previsione di nuova edificazione, pari a 950,00 mc, riportata in planimetria, è stata oggetto di altra Variante al Prg n. 22, approvata con Dgr 656/09, cui si rinvia.
7.19	Zto A2.19 tutti i 19 edifici.	Si condividono. Per la scheda 07, similarmente alla scheda A2-16-12 oggetto di osservazione, si specifica che non essendo stata individuato anche in questo caso, il sedime ove trasporre il volume, può essere prevista la sola sostituzione.
7.20	Zto A2.20 tutti i 17 edifici.	Si condividono.
7.21	Zto A2.21 tutti i 26 edifici.	Si condividono.
7.22	Zto A2.22 tutti i 41 edifici.	Si condividono.

G - Norme di attuazione

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
1	Vincolo sulle pertinenze di villa Gualda - Integrazione all'articolo "Vincolo Monumentale" delle Nta del Prg con inserimento di una precisazione normativa in merito al valore di tutela della villa e delle sue aree pertinenziali.	Si condivide e si prescrive di aggiungere, dopo il punto 6 delle Nta modificate, il seguente punto: "in tali ambiti è vietata ogni nuova edificazione residenziale, fatte salve eventuali indicazioni puntuali. Sui fabbricati residenziali esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di cui alla Lr 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli annessi agricoli esistenti è sempre ammessa la ristrutturazione, mentre nuovi annessi agricoli, derivanti dal Piano di Sviluppo Aziendale, dovranno essere collocati nelle dirette vicinanze del nucleo edificato di Villa Gualda, ricadente in Comune di Montecchio Maggiore.
8	Allegato A alle Nta - redazione di un apposito allegato normativo, integrativo delle Nta, che disciplina gli interventi nelle zone A, A1, A2.	Si condivide.
9	NTA generali - modifica di alcuni articoli.	
9.1	Art. Zone A - Centro Storico - ad eccezione dei punti 1 e 2 gli altri sono stati modificati: - Il punto 3) assoggetta tali zone a Piano di Recupero salvo che i fabbricati non siano soggetti a disciplina puntuale normata dall'Allegato A. - Il punto 4) consente, previa dimostrazione, di modificare fino ad un grado la categoria d'intervento. Nella tabella è stato inserito l'indice di edificabilità territoriale della zona non superiore al 10% di quella esistente.	Si condividono i punti 3 e 4, NON Si condivide, per quanto espresso nelle considerazioni di carattere generale, la modifica introdotta nella tabella che fissa l'indice di edificabilità territoriale della zona, pertanto la modifica va stralciata.
9.2	Art. Zone A1 - Complessi di antica origine di notevole valore architettonico o ambientale (Art. 10 Lr 24/85) - ad eccezione dei punti da 1 a 4 gli altri sono stati eliminati. - Nella tabella è stato inserito l'indice di edificabilità territoriale della zona non superiore al 10% di quella esistente.	Si condivide la modifica di eliminare i punti 5, 6, 7, 8. NON Si condivide per quanto espresso nelle considerazioni di carattere generale, la modifica introdotta nella tabella che fissa l'indice di edificabilità territoriale della zona, pertanto la modifica va stralciata

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
9.3	Art. Zone A2 - Nuclei con degradato tessuto urbanistico ed edilizio - ad eccezione dei punti da 1 a 3 gli altri sono stati eliminati. - Nella tabella è stato inserito l'indice di edificabilità territoriale della zona non superiore al 10% di quella esistente.	Si condivide la modifica di eliminare i punti 4, 5,6,7,8, si prescrive di eliminare dal punto 3 le parole:"I gradi di protezione" ; NON Si condivide, per quanto espresso nelle considerazioni di carattere generale, la modifica introdotta nella tabella che fissa l'indice di edificabilità territoriale della zona, pertanto la modifica va stralciata.
9.4	Art. 23 Volumi - viene inserito il punto 5) che, ad esclusione delle zone D ed E, non computa, a fini volumetrici, 'installazione di piccole costruzioni in legno.	Si condivide.

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
9.5	Art.26 Disposizioni varie relative all'edificabilità - - viene inserito il punto 6) che, rinvia all'art. 34 gli usi consentiti; - viene inserito il punto 11) sulle distanze tra zone.	Si condividono.
9.6	Art. 34 Zone residenziali - specifica le destinazioni d'uso consentite.	Si condivide.
9.7	Art. su distanze di rispetto dagli eletrodotti -	NON Si condividono i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, in quanto trattasi di competenza statale. Si rinvia comunque a quanto prevede la normativa regionale e statale in materia.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle 14 osservazioni presentate nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Comune	Regione
5	Tuorto Maria Antonietta 7320 06/05/2005	Accolta Si condivide l'osservazione in merito all'inserimento in cartografia del fabbricato posto a settentrione della villa, denominato 7, assegnando il grado di intervento di sostituzione edilizia; si corregge la sagoma esistente dell'unità 5, dividendola in due fabbricati 5 e 6, e assegnando il grado di intervento di sostituzione edilizia; per quanto riguarda la ghiacciaia ipogea e la torre posta al limite della cinta muraria si provvede a censirli come elementi puntuali significativi da conservare e tutelare; si condivide la possibilità di una nuova edificazione ove indicata in cartografia per una volumetria pari a mc 300, ad un piano parzialmente interrato, a destinazione d'uso accessoria, seguendo il profilo del terreno esistente, integrando le Nta con un Allegato A1 11 Nuova Edificazione e Ampliamento; è possibile l'ampliamento parzialmente interrato dell'unità 6 ove indicato in planimetria; tutti gli interventi edilizi e le opere di parziale trasformazione del parco, compresi eventuali scavi, sono possibili a condizione che si adoperino interventi di mitigazione atti all'integrazione con il paesaggio e l'ambiente circostante; essendo gli edifici e il parco comunque assoggettati alla preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura della competente Soprintendenza, pare ammissibile aggiungere nelle prescrizioni delle schede degli edifici sottoposti a vincolo: - interventi diversi sono ammessi previo nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza. Si condivide, pertanto, parzialmente l'osservazione, avendo cura di apportare le modifiche in scheda, in cartografia ed integrando la normativa, correggendo, inoltre, l'errore del grado di intervento del fabbricato 4 indicato in planimetria di piano verificata la correttezza e la coerenza in scheda dell'intervento in restauro	Si concorda parzialmente. Considerato che la previsione non si inserisce in modo corretto rispetto sia all'edificato esistente che al paesaggio circostante, si prescrive la riduzione della volumetria proposta a mc. 150,00, collocata perpendicolarmente alla strada.
9	Celadon Sergio Prot. 7638 Del 11.05.2005.	Accolta Si condivide l'osservazione ammettendo l'ampliamento della veranda ad un piano, prescrivendo in scheda: - Ammesso l'ampliamento planimetrico ove indicato in planimetria per realizzare una veranda vetrata ad un piano fuori terra.	Si riscontra un errore di numerazione nella tavola 13.4.1 nel senso che l'edificio oggetto di schedatura non è quello indicato in cartografia, ma bensì quello successivo. Si concorda.
13	Ufficio Tecnico Comunale	Accolta Si accoglie l'osservazione in merito a: - gli interventi di ampliamento in elevazione del sottotetto abitabile e di nuovo sottotetto sono riportati in cartografia con apposita simbologia; - gli ambiti di PUA vigenti sono riportati in cartografia con apposita simbologia (A101 Giorio); - inserita la denominazione delle frazioni e delle contrà nelle singole zone A1 e A2 in scheda e in cartografia; - modificato l'articolato delle Nta: inserito comma inerente l'efficacia dei piani attuativi vigenti al punto 4 dell'art. 2 delle n.t.a.: Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti - I Piani Urbanistici Attuativi già vigenti ed individuati nelle tavole di Piano e le convenzioni di urbanizzazione in vigore, conservano piena validità. Qualora entro il periodo stabilito dalla convenzione (quando non sia stato indicato alcun termine si assume il termine di dieci anni dalla stipula della convenzione), non siano stati completati gli interventi previsti, questi possono avvenire con le stesse modalità entro il termine di tre anni dall'approvazione del presente Piano: trascorso tale termine si applica la disciplina di cui alle presenti norme. specificato intervento di sostituzione edilizia al punto 6.6 dell'art.6 delle n.t.a.si aggiunge: Si definiscono... ristrutturazione edilizia), salve diverse indicazioni puntuali, purché meglio inserito..... ...15% della superficie coperta da considerarsi complessivamente (come somma delle singole superfici coperte) nel caso di intervento coordinato di ricomposizione di più volumi limitrofi.	Si concorda. Si concorda, comunque nel rispetto della normativa Regionale e nazionale in materia. Si concorda. Si concorda. Si concorda. Si concorda. Si concorda.

N.	Nome	Comune	Regione
		- sia specificato intervento di allineamento al punto 7.4 dell'art.6 delle n.1.a.si aggiunge: Si definiscono interventi di allineamento della copertura quelli volti alla sopraelevazione della copertura esistente o di una sua parte, fino al limite profilo della copertura precisato nelle tavole di Piano. Sostituzione delle foto o evidenziazione dell'edificio descritto Nelle schede, senza modifiche di intervento: Zto A02 sch. 4 = sostituita foto con una circoscritta al solo fabbricato oggetto della scheda; Zto A02 sch. 5 = sostituita foto. Zto A03 sch. 11 = precisato fabbricato in foto; Zto A05 sch. 1 = sostituita foto con una aggiornata all'intervento concluso; Zto A05 sch. 4 = sostituita foto Zto A06 sch. 7 e 8 = precisato fabbricato in foto; Zto A07 sch. 2 = sostituita foto Zto A08 sch. 21 = precisato fabbricato in foto; Zto A09 sch. 2 = sostituita foto Zto A11 sch. 4 = sostituita foto; Zto A10 sch. 1 e 11 = sostituita foto Zto A11 sch. 6 = precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch. 12 e 14 = sostituita foto Zto A12 sch. 18,19 = precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch. 63,64,65,65,67,68 = precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch. 92 = precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch. 99,106 = precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch103= precisato fabbricato in foto; Zto A12 sch. 105 = sostituita foto con una aggiornata all'intervento concluso; Zto A101 sch. 7 e 8 = precisato fabbricato in foto; Zto A107 sch. 5,6 = precisato fabbricato in foto; Zto A107 sch. 8 e 15 = sostituita foto con una circoscritta al solo fabbricato oggetto della scheda Zto A201 sch. 15 e 16 = precisato fabbricato in foto; Zto A206 sch. 6,7 = precisato fabbricato in foto; Zto A207 sch. 40 e 41 = precisato fabbricato in foto; Zto A207 sch. 65 e 66 = precisato fabbricato in foto; Zto A212 sch. 2,3 = precisato fabbricato in foto; Zto A218 sch. 24 = precisato fabbricato in foto; Zto A219 sch. 7,15 = precisato fabbricato in foto; Zto A222 sch. 24 = precisato fabbricato in foto; Zto A222 sch. 30 e 31 = precisato fabbricato in foto; Zto A222 sch. 40 e 41 = precisato fabbricato in foto; Correzione di errori - incongruenze in cartografia ed in scheda, senza modifica di intervento: Zto A01 sch. 15 e 16 = non riportato allineamento specificato in prescrizione e sostituite le foto; Zto A03 sch. 7 = non riportato fabbricato in mappa; Zto A03 sch. 28 = non riportato numero dell'edificio in cartografia; Zto A03 sch. 33 = non riportato sagoma fabbricato in cartografia; Zto A03 sch. 36,37,41 = non riportato in scheda l'allineamento definito in prescrizione; Zto A03 sch. 48 = non riportato muro fronte strada in cartografia; Zto A03 spazi scoperti = correzione con prolungamento del percorso pedonale coerentemente con l'esistente; Zto AO4 sch. 2 = non riportato in scheda l'allineamento definito in prescrizione; Zto A07 sch. 1 e 2 = errore del!' "obbligo di comparto" al posto di "obbligo di P.di R." Zto A08 sch. 14 = inserita numerazione in mappa; Zto A10 sch. 2 = inserita numerazione fabbricato in mappa; Zto A10 sch. 12 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A10 sch. 14 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A11 sch. 22 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A12 = rettifica del perimetro di zona A coerentemente con la sagoma esistente del fabbricato 98; Zto A12 sch. 13 e 14 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A12 sch. 41 = inserita parziale demolizione in mappa coerentemente con scheda; Zto A12 sch. 22 = spostata numerazione del fabbricato in mappa, coperto da altra simbologia; Zto A12 sch. 64 e 107= spostata numerazione dei fabbricati 64 e 107 in mappa, coperti da altra simbologia; Zto A12 sch.99 = spostato l'arco coperto da altra simbologia; Zto A12 sch.11O= inserito il fabbricato non censito assegnando il grado in sostituzione; Zto A12 spazi scoperti = correzione con spostamento del percorso pedonale esistente; Zto A101 sch. 3,5 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A102 sch. 3,4,5 = inserito ambito di progettazione unitaria in cartografia coerentemente con schede; Zto A111 sch. 4,6,7 = corretto grado in mappa; non coerente con la scheda e identificati fabbricati con scheda n.6 e n.7 non censiti; Zto A112 sch. 1,3,4 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A116 sch. 1,2,3,4 = inserito ambito di progettazione unitaria coerentemente con la schede ed evidenziata numerazione 3 coperta dal retino; Zto A116 sch. 19,20,21 = inserito ambito di progettazione unitaria in cartografia Zto A119 sch. 3 = inserito fabbricato non censito ed inserita nuova scheda; Zto A121 = cambio della denominazione della zona A121 in A115 mancante; Zto A115(exA121) sch.2 e 5 = corretto grado in mappa non coerente con la scheda; Zto A203 sch. 14 = corretta numerazione da 35 a 14 in cartografia; Zto A203 sch. 30 = corretta numerazione in cartografia; Zto A205 sch. 5 = inserita numerazione in cartografia; Zto A206 = corretta la perimetrazione delle aree a servizi;	

N.	Nome	Comune	Regione
		Zto A207 sch. 05 = inserito fabbricato in cartografia; Zto A207 sch. 35 = corretto grado in scheda coerentemente con la cartografia; Zto A207 sch. 65 = inserito fabbricato in cartografia; Zto A222 sch. 23 = riportato il portico in cartografia; Integrazioni e variazioni delle prescrizioni escluso il grado di intervento) introdotte in cartografia ed in scheda: Zto A03 sch. 42 = inserito portale ad arco esistente in cartografia; Zto A04 sch. 6 = inserito portale ad arco esistente in cartografia; Zto A07 sch. 6 = stralciato in prescrizione: è ammessa la trasposizione del volume da localizzarsi ~~preferibilmente~~ ove indicato nelle tavole di piano; Zto A08 sch. 15 = inserita la prescrizione: Ammessi gli interventi interni di ridistribuzione dei servizi e di adeguamento dei collegamenti in riferimento all'uso pubblico del fabbricato; Zto A12 spazi scoperti = inserito percorso pubblico esistente e capitello come elemento di pregio; Zto A12 sch. 3 = corretto tipo di intervento in elevazione da tipo 1 a 3; Zto A12 sch. 5 = inserito l'ampliamento in sopraelevazione con sfalsamento alla copertura esistente del fabbricato 4; Zto A12 sch. 20,28,29 = inserita sagoma massima in cartografia corrispondente all'ambito di progettazione unitaria ed integrate le prescrizioni nelle schede: creazione di un autorimessa di tipo 1 o 2; il volume è trasposto entro sagoma massima localizzata in planimetria Zto A12 sch. 53 = integrato in prescrizione: intervento finalizzato alla creazione di un'autorimessa di tipo 2 con accorpamento al fabbricato 52; Zto A12 sch. 54 = inserita sagoma massima in cartografia corrispondente all'ambito di progettazione unitaria ed integrata la prescrizione nella scheda: è ammessa la trasposizione del volume finalizzata alla realizzazione di un'autorimessa di tipo 2 o 3 entro sagoma massima localizzata in planimetria; Zto A12 sch.79,80,81 = inserita in cartografia la dizione "obbligo di comparto" ed in prescrizione della scheda 81: obbligo di progettazione di comparto con trasposizione del volume in accorpamento ai fabbricati 79 e 80; Zto A12110 sch. 11 = identificato fabbricato non censito con scheda n.11Oassegnando il grado di intervento in sostituzione; Zto A101 sch. 11 = identificato fabbricato non censito con scheda n.11 assegnando grado di intervento in sostituzione; Zto A103 sch. 12 = inserita numerazione mancante del fabbricato in mappa; Zto A106 sch. 2 = inserita la prescrizione in scheda: prescritto il mantenimento degli elementi architettonici di pregio; Zto A116 sch. 9 = corretta prescrizione in scheda: Ammesso l'allineamento alla copertura del fabbricato 8; prescritto il mantenimento delle finiture in pietra Zto A116 sch. 11 = modificata la prescrizione: prescritta la trasposiztone sostituzione del volume per realizzare un autorimessa di tipo 4 prescritto l'uso di murature in pietra e cotto posto a facciavista. ZtoA117 sch. 1 = inserita la prescrizione: Prescritta la destinazione d'uso a porticato aperto; Zto A117 sch. 9,10,11 = inserita ambito di progettazione unitaria in cartografia ed in scheda; Zto A203 sch. 6 = inserita prescrizione in scheda: Ammesso l'ampliamento strettamente necessario alla realizzazione della copertura della scala esterna e del balcone; Zto A203 sch. 21,22 = inserito ambito di progettazione unitaria, corretti allineamenti e corretta prescrizione in scheda: sch. 21: Prescritta la ricomposizione del volume ~~ove localizzati in p!anfmetria~~ e delle coperture; obbligo di progettazione unitaria con 22; sch. 22: Prescritta la ricomposizione del volume ~~ove localizzati in p!anfmetria~~ e delle coperture; obbligo di progettazione unitaria con 21; Zto A206 sch. 8,9 = inserito ambito di progettazione unitaria in cartografia e in scheda; Zto A207 sch. 04 = corretta la prescrizione e il tipo di intervento in sopraelevazione; Zto A208 sch. 8,9,10,12 = inserito ambito di progettazione unitaria in cartografia e in scheda; Zto A21Osch.4 e 5 = inseriti i due fabbricati non censiti con nuova scheda e previsto un'ampliamento planimetrico e altimetrico per l'edificio 5; Zto A221 sch.7,8,9,13= inserito nuovo ambito di progettazione unitaria in cartografia e nelle prescrizioni in scheda; Zto A216 sch. 12 = corretta prescrizione da "trasposizione" a “sostituzione"; Zto A221 sch.10,11= riportato ambito di progettazione unitaria; Zto A221 ch.14,15=riportato ambito di progettazione unitaria in cartografia ed inserita sagoma massima di edificazione; Zto A221 ch.16,17=riportato ambito di progettazione unitaria in cartografia; MODIFICHE DEL TIPO DI INTERVENTO IN CARTOGRAFIA ED IN SCHEDA: Zto A6 sch. 1 = modificato il grado di intervento da Restauro a RT parziale Zto A6 sch. 6 = modificato il grado di intervento da sostituzione a demolizione; Zto A8 sch. 16 = modificato il grado di intervento da RTparziale a Restauro; Zto A9 sch. 4 = modificato il grado di intervento da RTtotale a sostituzione; Zto A12 sch. 4 = modificato il grado di intervento da RT a sostituzione; Zto A203 sch. 5 e 9 = modifica grado di intervento da sostituzione a demolizione; Zto A207 sch. 78 = modifica grado di intervento da RTtotale a sostituzione; Zto A209 sch. 10 e 11 = modifica grado di intervento da RTtotale a RTparziale; Zto A222 sch. 27 = modifica grado di intervento da RTtotale a sostituzione; ELIMINAZIONI FABBRICATI IN CARTOGRAFIA E SCHEDE: Zto A04 sch. 12 = errore di identificazione dell'edificio 12 in planimetria ricedente in zona B, per cui si è provveduto a stralciarlo e a riperimetrare correttamente la zona A04; Zto A113 sch. 6 = eliminato fabbricato n.6 non oggetto di schedatura; Zto A217 sch. 1 = eliminata scheda in quanto il manufatto non è ritenibile un fabbricato.	

N.	Nome	Comune	Regione
14	Dainese Giovanni ed altri 7640 11/05/2005	NON Accolta Relativamente alle caratteristica della zona oggetto di variante, si deve preliminarmente confermare che la sua localizzazione appare pienamente integrata con il sistema insediativo di Montebello (dista meno di 300 m dai complessi scolastici) e confina con altre zone residenziali di completamento. Lo studio di compatibilità idraulica ha escluso l'esistenza di "problemi importanti di tipo idraulico relativamente ad episodi di esondazione in concomitanza di eventi di piena nell 'area oggetto dello studio" confermando che la stessa non ricade in aree a pericolosità idraulica né a pericolosità geologica. Sono state quindi indicate le opere di mitigazione idraulica da realizzarsi a compensazione dell'impatto idraulico che l'intervento di trasformazione urbanistica comunque comporta. Per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche dell'area, certamente significative, la previsione di piano ha contenuto la potenzialità edificatoria fondiaria il 1,0 mc/mq. Relativamente ai criteri perequativi, sebbene non determinanti per la scelta dell' area che appare giustificata in considerazione delle ragioni urbanistiche richiamate nelle relazione illustrativa, si deve prendere atto della trasmissione di un atto unilaterale d'obbligo da parte della proprietà con la quale la stessa si impegna a corrispondere al comune una somma integrativa per la realizzazione di opere pubbliche.	Si concorda, si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere.

Osservazioni pervenute in Comune FUORI TERMINE

In merito alle ulteriori osservazioni pervenute in Comune fuori termine, alle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 7 del 3.03.2009, si fornisce il seguente quadro:

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1 FT	Castaman Pierantonio Prot. 16149 del 13.11.2008.	Richiesta di modifica alla scheda di intervento n. 46 Zona A del Piano del Centro Storico, relativa al cambiamento della pendenza delle falde della copertura.	Accoglibile nei termini precisati nella Deliberazione.	Si concorda.
2 FT	Poli Fabrizio Prot. 16149 del 13.11.2008.	Richiesta di modifica alla scheda di intervento n. 2 Zona A 03 del Piano del Centro Storico, dello spostamento del colmo dell'edificio schedato con sopraelevazione fronte interno.	Accoglibile nei termini precisati nella Deliberazione.	Si concorda nei termini precisati nella Deliberazione del C.C.
3 FT	Don Lidovino Tessari per conto della Parrocchia S. Maria Assunta Prot. 16467 del 19.11.2008.	Richiesta di diversa disposizione dei volumi così come indicati nella scheda approvata e adottata.	Accoglibile nei termini precisati nella Deliberazione.	Considerato che la proposta risulta migliorativa rispetto a quella originariamente predisposta da parte del C.C., Si concorda nei termini precisati nella Deliberazione del C.C.
4 FT	Zanesco Mirella e Marcella Prot. 2051 del 12.02.2009.	Richiesta di inserimento in cartografia del Centro Storico di un nuovo volume ad uso autorimessa.	Accoglibile nei termini precisati nella Deliberazione.	Non Si concorda, in quanto la proposta risulta essere in contrasto sia con il Prg, il Codice Civile in merito alle distanze sia dai confini, fabbricati ecc….

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito all'unica osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l'osservazione viene respinta.

N.	Nome	Contenuto	Regione
1RV	Don Lidovino Tessari prot. 619315 del 20.11.2008.	Con l'osservazione in esame viene chiesto di definire in maniera più puntuale le prescrizioni contenute nelle schede n. 1 e 2 allegate alla variante Centro Storico, ed a tal fine vengono formulate alcune proposte che consentirebbero, a detta del proponente, il miglioramento della viabilità e della fruibilità dei marciapiedi ed una maggiore caratterizzazione progettuale più in generale.	Irrituale, non controdeducibile. Si rileva comunque che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 7 del 3.03.2009 ha provveduto a controdedurre all'osservazione pervenuta fuori termine. Si rinvia a quanto esposto precedentemente all'osservazione 3FT.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante Parziale n. 24 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Vicentino (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 8 del 28.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Relazione illustrativa - Integrazione Normativa;
- Tav. 13.1.1: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.2: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Tav. 13.1.3: Intero territorio comunale (scala 1:5.000);
- Schede puntuali d'intervento delle zone A (12 fascicoli), A1 (21 fascicoli) e A2 (22 fascicoli);
- Tav. 13.4.1: Prg zone A Centro storico (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A;
- Tav. 13.4.2: Prg zone A1 Complessi di antica origine (scala 1:1.000) cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A1;
- Tav. 13.4.3: Prg zone A2 Nuclei con degradato tessuto urbanistico edilizio (scala 1:1.000), cartografia di individuazione delle schede di intervento puntuale nelle zone A2;
- Norme Tecniche di Attuazione-Allegato A: Disciplina degli interventi nelle zone A, A1 e A2.

La parte campita con colore verde nella tavola 13.1.2 in scala 1:5.000, indica la classificazione dell'area come "Zto F Verde Pubblico". Tale area che dovrà essere compresa nell'ambito del PUA obbligatorio, concorre alla produzione della volumetria del PUA e soddisfa, a prescindere dalla sua quantità allo standard a verde Pubblico del Piano Attuativo.

L'area con perimetro continuo in colore rosso, nella tavola 13.1.2 in scala 1:5.000, indica l'ambito entro il quale dovrà essere prevista l'edificazione del PUA, con indice territoriale 0,60 mc/mq.

Vanno vistati n. 63 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2706 del 15 settembre 2009

Comune di Montegalda (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n.14 - Settore residenziale. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004. Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Montegalda (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4479 in data 27.07.1990.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7161 in data 10.11.2005, acquisita agli atti della Regione in data 14.11.2005, prot. n. 773908/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29.09.2005.

Il Comune, inoltre, ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 2.10.2008 ad una osservazione pervenuta in data 25.09.2008.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

La Giunta regionale con Delibera n. 108 del 27.01.2009, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 538 del 17.12.2008.

Il Consiglio comunale con Deliberazione n. 12 del 10.03.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica contenute nella Valutazione Tecnica regionale n. 538 del 17.12.2008, allegata alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 108 del 27.01.2009, e in data 13.05.2009 con nota prot. 2669, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 14.05.2009, prot. n. 263701.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 264 del 24.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la Variante Parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegalda (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 264 del 24.06.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Norme tecniche di attuazione (estratto).
- Scheda E1.
- Scheda E2.
- Elaborato stralcio Prg - Varie.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 264 del 24.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.06.2009;

- il sopracitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 333320/57.09, del 19.06.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 264 del 24.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante Parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegalda (VI), descritta in premessa, adottata con Delibera di C.C. n. 9 del 28.02.2005 e controdedotta con Delibera di C.C. n. 12 del 10.03.2009, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 264 in data 24.06.2009

Premesse:

- Il Comune di Montegalda (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4479 in data 27.07.1990.
- Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n.14 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7161 in data 10.11.2005, acquisita agli atti della Regione in data 14.11.2005 prot. 773908/47.010.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute, tutte fuori dai termini, n. 6 osservazioni, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2005.
- Il Comune, inoltre, ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 2.10.2008 ad una osservazione pervenuta in data 25.09.2008.
- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 17094 del 24.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.
- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.
- Il Comune con nota n. 3396 del 30.05.2005, ha trasmesso al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) e con nota n. 3397 del 30.05.2005 al Genio Civile di Vicenza lo studio di compatibilità idraulica.
- Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 523959 del 20.07.2005 ha preso atto del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta ed ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza così come individuati nella Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e nella Dgr n. 1322 del 10.05.2006. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzioni alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).
- Si rileva che sul territorio del Comune di Montegalda non è stato individuato alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee".
- La variante non risulta essere soggetta all'Accordo di Pianificazione coordinata ai sensi della Lr n. 35/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- La variante parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 17.12.2008 Arg. n. 538 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 27.01.2009 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2009, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica contenute nel parere della Vtr n. 538 del 17.12.2008, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 108 del 27.01.2009.
- La procedura di pubblicazione e deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2009, di controdeduzioni su DgrV. n. 108 del 27.01.2009, è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, a cui il Comune ha controdedotto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2009.
- Il Comune, in data 13.05.2009 con nota prot. 2669, ha trasmesso le Deliberazioni n. 12 del 10.03.2009 e n. 16 del 12.05.2009, e gli elaborati allegati per l'approvazione definitiva, acquisiti agli atti della Regione in data 14.05.2009, prot. 263701.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati trasmessi, allegati alla nota prot. 2669 del 13.05.2009 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.03.2009, di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 108 del 27.01.2009, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa.
- Norme tecniche di attuazione (estratto).
- Scheda E1.
- Scheda E2.
- Elaborato stralcio Prg - Varie.

Proposte di modifica

La variante parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegalda (VI), esaminata dalla Vtr nella seduta del 17.12.2008 Arg. n. 538 e approvata con Dgr n. 108 del 27.01.2009, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della Lr 27.6.1985 n. 61, sull'intera variante.

Valutazioni e proposte:

Il Comune ha recepito in parte le prescrizioni espresse dal Comitato Vtr con parere n. 538 del 17.12.2008, contenuto nella

delibera della Giunta regionale n. 108 del 27.01.2009 ed ha provveduto a controdedurre alle Proposte di Modifica, di cui all'art. 46 della Lr 61/1985 allegando gli elaborati suddetti.

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 12 del 10.03.2009 ha individuato le proposte di modifica formulate con DgrV. n. 108 del 27.01.2009 ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, ed ha controdedotto al parere espresso dalla Vtr allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 27.01.2009; inoltre con la Deliberazione di C.C. n. 16 del 12.05.2009, ha confermato l'individuazione delle proposte di modifica formulate con DgrV. n. 108 del 27.01.2009 ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, sulle quali il Comune ha inteso controdedurre ed ha proposto l'accoglimento, dell'unica osservazione presentata a seguito della pubblicazione della Delibera di C.C. n. 12 del 10.03.2009, pervenuta in Comune con nota prot. 2402 del 29.04.2009.

Le controdeduzioni formulate sono le seguenti:

n.	Controdeduzioni Comune art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
1	Non si concorda in quanto: trattasi di un fabbricato recente ma non recentissimo, in merito al quale è stato redatto certificato di collaudo finale in data 12.01.2004 per intervento di ristrutturazione edilizia ed esistente dal 18.04.1985 (data del certificato di regolare esecuzione) sulla base di una concessione edilizia n. 63/83 rilasciata in data 06.09.1983; essendo trascorsi oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori si ritiene ammissibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della Lr n. 24/85, confermando pertanto, la proposta di cambio d'uso residenziale.	Viste le precisazioni fornite, vista l'indagine agronomica portata a sostegno della modifica, rilevato che l'azienda ha una superficie di mq. 12.343,00, inferiore a mq. 20.000,00, si condivide.

n.	Controdeduzioni Comune art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
2	Vista l'integrazione pervenuta, ed in particolare la relazione agronomica, si conferma la proposta di modifica da rurale a residenziale degli annessi non più funzionali, nel limite massimo di mc. 800 e la conferma della destinazione rurale per una superficie coperta di mq. 269, come previsto nella scheda E2.	In sede di controdeduzioni è stata prodotta la relazione agronomica con la quale si dimostra che il fabbricato in esame non è più funzionale alla conduzione dell'azienda agricola. Si rileva che l'azienda ha una superficie di mq. 18.949,00, inferiore a mq. 20.000,00. Inoltre, in ottemperanza al parere espresso dalla Vtr, fatto proprio dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 108 del 27.01.2009, viene proposto il riutilizzo ad uso residenziale di 800 mc. del fabbricato. Si condivide, fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato utilizzando materiali, caratteristiche e tipologie di tipo tradizionale consoni al contesto rurale. Si ribadiscono le prescrizioni di carattere generale esposte nel parere della Vtr allegato alla Dgr 108 DEL 27.01.2009.

Osservazione n. 7 pervenuta in Comune fuori dai termini in data 25.09.2008 alla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di C.C. n. 37 del 2.10.2008:

n.	Controdeduzioni Comune art. 46 Lr 61/85	Parere regione
7	Premesso che l'osservazione pervenuta fuori termine (25.09.2008) è stata accolta dal Consiglio Comunale con Delibera n. 37, in data 02.10.2008, in considerazione dell'interesse pubblico della medesima. Si condivide la proposta di modifica, riclassificando tale area, parte Zto E4 e parte ad area attrezzata a parco gioco e sport, finalizzata al collegamento ciclopedonale di Villa Fogazzaro/Cobalchini e dell'aggregato abitativo di antica origine circostante con l'argine del Bacchiglione. Il nucleo infatti è composto da edifici residenziali di tipologia antica e da abitazioni ed annessi rurali recenti sorto lungo la via Roi nelle vicinanze della Villa Cobalchini, dimora ottocentesca dello scrittore Antonio Fogazzaro che ospita la sede del prestigioso museo delle campane. La proposta di nuova edificazione residenziale per una volumetria di mc. 600 all'interno della zona E4 permetterà di riqualificare il luogo dotandolo di spazi pubblici a verde e parcheggio che saranno punto di riferimento dell'itinerario ciclopedonale teso a far conoscere le emergenze storico-architettoniche ambientali di Montegalda, a partire dalla Villa Fogazzaro, al Convento di San Marco, la sede municipale del Palazzo Gualdo, il Castello Grimani-Sorlini e i meandri del fiume Bacchiglione, percorso questo che potrà far parte di un itinerario di interesse culturale sovra comunale.	Il Comune ha sostanzialmente recepito quanto prescritto dal Comitato Vtr con il parere n. 538 del 17.12.2008 contenuto nella Dgr n. 108 del 27.01.2009, ed ha riclassificato l'area in parte in Zto E4 ed in parte in area attrezzata a parco gioco e sport, prevedendo la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale della volumetria massima di mc. 600, ricadente nell'ambito della Zto E4. Si condivide, fermo restando che il nuovo fabbricato dovrà essere realizzato utilizzando materiali, caratteristiche e tipologie di tipo tradizionale consoni al contesto rurale.

G. Norme di attuazione.

Modifiche ai testi normativi delle Nta

Vengono proposte delle modifiche al testo delle Nta, in particolare all'art.38, con l'introduzione di specifiche prescrizioni per le zone E4, ritenute necessarie ai fini di una corretta regolamentazione ed applicazione degli interventi previsti nelle zone E4.

Destinazioni d'uso - Si condivide precisando comunque che potrà essere concessa una singola unità ricettiva, e, per quanto riguarda il punto successivo (terzo), attrezzature pubbliche, non dovranno essere compatibili solo con la residenza, ma soprattutto con le zone agricole.

Modi di intervento - Non si concorda con il riutilizzo dei corpi precari, se non siano legittimi o legittimati. Potrà essere autorizzato il solo ampliamento previsto con la Lr 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Parametri edificatori - Al secondo punto, andrà stralciata la parte inserita dopo: "mc. 800 comprensivi dell'esistente.", e cioè: "oppure, in alternativa, l'ampliamento volumetrico del 20% di edifici unifamiliari, fino ad un massimo di mc. 150"

Il terzo punto andrà stralciato.

Osservazioni pervenute in Comune a seguito della ripubblicazione.

Relativamente all'unica osservazione pervenuta nei termini, alla quale il Comune ha comunque controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2009, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto

nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Parere Comune	Parere Regione
1	Savio Antonio prot. 2402 del 29.04.2009.	Viene chiesto che per i fabbricati ricadenti in Zto E4 ed interessati dal grado di intervento 5 sia consentita la possibilità di ricomporre i prospetti esistenti anche inserendo nuove forometrie.	Proposta di accoglimento.	Ribadito che gli interventi nelle zone agricole sono normati dalla Lr 11/2004 articoli 43, 44 e seguenti, Si Concorda con quanto esposto dal Consiglio Comunale, prescrivendo comunque che, qualora si tratti di edifici vincolati ex art. 10 della Lr 24/85, si dovranno utilizzare le tipologie delle zone agricole, come pure i materiali e che comunque l'impianto forometrico non dovrà essere stravolto ma possibilmente ricomposto.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegalda (VI), adottata con Deliberazione di C.C. n. 9 del 28.02.2005, e controdedotta con Deliberazione di C.C. n. 12 del 10.03.2009, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

- Norme tecniche di attuazione (estratto).
- Scheda E1.
- Scheda E2.
- Elaborato stralcio Prg - Varie.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2707 del 15 settembre 2009

Comune di Mozzecane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale Nuclei Rurali. Adozione Dcc n. 62 del 25.11.2004. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Mozzecane (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2947 in data 17.09.2004, e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 62 del 25.11.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 8137, in data 03.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 09.08.2005, prot. n. 568836/47.010.316.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 15 osservazioni nei termini, e n. 2 osservazioni fuori dai termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 16.06.2005.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 282 del 22.07.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni

delibera

1) di approvare la Variante parziale Nuclei Rurali al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), adottata con Deliberazione di C.C. n. 62 del 25.11.2004, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 282 del 22.07.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- N.33 fascicoli formato A4: schedatura n. 33 corti rurali.

- N.1 fascicolo formato A4: relazione illustrativa, gradi di protezione e destinazioni d'uso consentite, estratto punto 2. Atlante dei Centri Storici.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 282 del 22.07.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 22.07.2009.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando

la variante con proposte di modifiche ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 394486/57.09, del 17.07.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.07.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 282 del 22.07.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale Nuclei Rurali al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), adottata con Deliberazione di C.C. n. 62 del 25.11.2004, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 282 in data 22.07.2009

Premesse:

- Il Comune di Mozzecane (VR), è dotato di Prg, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2947 in data 17.09.2004, e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 62 del 25.11.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 8137 in data 03.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 09.08.2005 prot. 568836/47.010.316.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 15 osservazioni nei termini, e n. 2 osservazioni fuori dai termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16.06.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha attestato con nota in data 13.01.2005 prot. 0002406 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione:

N.	Nominativo delle ditte - prot. - data
1RV	Zampieri Lucia - prot. 387269 in data 15.07.2009.

- Il Comune con nota del 3.08.2005 prot. 8135, ha inviato all'Unità Periferica del Genio Civile di Verona l'asseverazione sulla variante in oggetto, ai sensi della Dgr 3637 del 13.12.2002.

- Con nota del 5.12.2006 prot. 700284/57.09 la struttura Regionale richiedeva della documentazione integrativa rispetto a quella inviata con nota del 3.08.2005 prot. 8137, relativa al parere di compatibilità idraulica predisposto dal Genio Civile competente per territorio.

- Con ulteriore nota del 30.04.2009 prot. 237324/57.09 la struttura Regionale sollecitava l'invio della documentazione integrativa richiesta.

- Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, si riscontra che nel territorio del Comune di Mozzecane, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000". Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Zps)", non risultano individuato siti Sic o Zps e, conseguentemente, non risulta necessario produrre la Relazione di Incidenza.

- Con riferimento alla Compatibilità Idraulica, Dgr n. 3637/2002, Dgr n. 1322/2006, e Dgr 1841/2007è stato acquisito il parere sulla Asseverazione di non necessità della valutazione idraulica da parte del Genio Civile di Verona competente per territorio, in data 04.06.2009 prot. n. 303168/57.00.

- Con riferimento all'Accordo di Pianificazione coordinata di cui alla Lr 35/2002, si evidenzia che la Variante, non trattando il tema delle zone produttive, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3, della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25.11.2004 di adozione della Variante in argomento, inviati con la nota n. 8137 in data 03.08.2005, sono i seguenti:

- n. 33 fascicoli formato A4: schedatura n. 33 corti rurali.
- n. 1 fascicolo formato A4: relazione illustrativa, gradi di protezione e destinazioni d'uso consentite, estratto punto 2. Atlante dei Centri Storici.

Descrizione della variante:

La variante consiste nella schedatura degli edifici delle n. 33 Corti Rurali presenti nel Prg, alcune senza denominazione, con l'individuazione, per ciascuna Corte, degli edifici in essa ricompresi e l'assegnazione, a ciascuno di essi, del grado di protezione e la destinazione d'uso consentita.

Ai fini della determinazione del grado di protezione, si è scelto di utilizzare le norme e i tipi d'intervento di cui all'Atlante dei Centri Storici, dal grado 3° - edifici con qualità ambientale ordinaria - al grado 6° - edifici negativi -, mentre per quanto attiene alla modifica delle destinazioni d'uso degli edifici, sono previste le seguenti destinazioni: residenza, agriturismo, deposito agricolo, annesso rustico.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A. Zone Residenziali.
C. Zone Agricole.
D. Nta Normativa degli edifici.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Variante	Cat.
1	In riferimento alla corte rurale denominata “Quaiara”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 4 fabbricati: - AL (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AM (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AN (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AO (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico.	C
2	In riferimento alla corte rurale denominata “Cà Quaiara”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - AP (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AS (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AT (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo; - AU (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - AV (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - AW (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico.	C
3	In riferimento alla corte rurale denominata “Corte Palù”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - AA (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo/annesso rustico; - AB (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AC (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - AE (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - AF (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione.	C
4	In riferimento alla corte rurale denominata “Clelia”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 3 fabbricati: - BZ (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - CA (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - CB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
5	In riferimento alla corte rurale denominata “Stellina”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - BP (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BQ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BR (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BS (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo; - BT (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - BU (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
6	In riferimento alla corte rurale denominata “Pizzal”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 7 fabbricati: - AA (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso a residenza/agriturismo; - AB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso rustico/agriturismo; - AC (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AH (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AI (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AK (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo/annesso rustico.	C
7	In riferimento alla corte rurale denominata “Matilde”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 5 fabbricati: - CC (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato ad annesso a residenza/agriturismo; - CD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - CE (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso a residenza/deposito agricolo/annesso rustico; - CF (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - CG (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo.	C
8	In riferimento alla corte rurale denominata “Canova”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 4 fabbricati: - AY (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AZ (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso a residenza/agriturismo; - BA (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato ad annesso a residenza/agriturismo; - BB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo.	C
9	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 5 fabbricati: - BJ (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - BK (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BL (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso a residenza/deposito agricolo/annesso rustico; - BM (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BN (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo.	C
10	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 5 fabbricati: - BO (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BP (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BQ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BR (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BS (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo.	C

N.	Variante	Cat.
11	In riferimento alla corte rurale denominata “Casaria”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 10 fabbricati: - BT (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BU (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BV (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BW (ora deposito agricolo) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - BX (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°- demolizione senza ricostruzione; - BY (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BZ (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - CA (ora annesso rustico) con grado di protezione 5°e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - CB (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - CC (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo.	C
12	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 7 fabbricati: - BC (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso a residenza/agriturismo; - BD (ora annesso rustico) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BE (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BF (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - BG (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BH (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BI (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo.	C
13	In riferimento alla corte rurale denominata “Corte Pradella”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 3 fabbricati: - AC (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo; - AE (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
14	In riferimento alla corte rurale denominata “Molino di Sotto”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - AA (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AC (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AD (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AE (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AF (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C

N.	Variante	Cat.
15	In riferimento alla corte rurale denominata “La Capanne”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 4 fabbricati: - AA (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AC (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo.	C
16	In riferimento alla corte rurale denominata “La Casaria”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - AA (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AB (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AC (ora annesso rustico) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/annesso rustico/agriturismo; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - AE (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°- demolizione senza ricostruzione; - AF (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°- demolizione senza ricostruzione.	C
17	In riferimento alla corte rurale denominata “Campo del Gal”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 6 fabbricati: - AA (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AC (ora annesso rustico) con grado di protezione 3° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo/deposito agricolo/annesso rustico; - AE (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AF (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo.	C
18	In riferimento alla corte rurale denominata “Rocchetto”, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 10 fabbricati: - BH (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BI (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BK (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BJ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BL (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BM (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BN (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BO (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BP (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BQ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso rustico e deposito agricolo; - BR (ora annesso rustico) con grado di protezione 3° e destinato ad annesso rustico.	C

N.	Variante	Cat.
19	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 3 fabbricati: - AF (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AG (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AI (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°- demolizione senza ricostruzione.	C
20	In riferimento alla corte rurale esistente di fronte alla corte denominata "Cà Bianca", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 4 fabbricati: - AH (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AI (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AJ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/ annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AK (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione.	C
21	In riferimento alla corte rurale denominata "Cà Bianca", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 5 fabbricati: - BX (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BY (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BZ (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - CA (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - CB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione.	C
22	In riferimento alla corte rurale denominata "Corte Montecie", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - AM (ora deposito agricolo) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - AN (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo.	C
23	In riferimento alla corte rurale denominata "Corte Caliare", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 3 fabbricati: - AO (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - AP (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AQ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
24	In riferimento alla corte rurale denominata "Il Longhino", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 4 fabbricati: - AA (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato adannesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AC (ora deposito agricolo) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - AD (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione.	C
25	In riferimento alla corte rurale denominata "Corte Pradon", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - AE (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AF (ora annesso rustico) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo.	C
26	In riferimento alla corte rurale denominata "Volpini", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 7 fabbricati: - AX (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AY (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AZ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BK (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso rustico/deposito agricolo; - BJ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - BL (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - BM (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione.	C
27	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - AL (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AM (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
28	In riferimento alla corte rurale denominata "Muriello", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 13 fabbricati: - FX (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - FY (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/annesso alla residenza/annesso rustico/agriturismo; - FZ (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - FW (ora annesso rustico) con grado di protezione 6-demolizione senza ricostruzione; - GA (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - GB (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - GC (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - GD (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - GE (ora annesso rustico) con grado di protezione 4° e destinato ad deposito agricolo/annesso rustico; - GF (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - GH (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - GI (ora pertinenza) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - GG (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico.	C
29	In riferimento alla corte rurale denominata "Villanova", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 10 fabbricati: - HA (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - HB (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - HC (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - HD (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - HE (ora deposito agricolo) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - HF (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - HG (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - HH (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/ annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - HI (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo/annesso rustico; - HJ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo.	C

N.	Variante	Cat.
30	In riferimento alla corte rurale denominata "Colombarola", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - AB (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato a residenza/agriturismo; - AC (ora annesso rustico) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/annesso rustico.	C
31	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - BQ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - BR (ora residenza) con grado di protezione 3° e destinato ad annesso alla residenza/agriturismo.	C
32	In riferimento ad una corte rurale esistente, per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 2 fabbricati: - IY (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato ad annesso alla residenza/agriturismo; - IZ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C
33	In riferimento alla corte rurale denominata "Rocchetto", per la quale tuttavia non è specificata la destinazione di zona, nè il limite della medesima, viene proposta la schedatura di n. 18 fabbricati: - AH (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AI (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - AN (ora annesso rustico) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo/annesso rustico; - AO (ora residenza) con grado di protezione 4° e destinato a residenza/agriturismo; - AP (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/annesso alla residenza/deposito agricolo/agriturismo; - AQ (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AR (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AS (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - AT (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato annesso a residenza/agriturismo; - AU (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/agriturismo; - AV (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AW (ora residenza) con grado di protezione 5° e destinato a residenza/agriturismo; - AX (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato a deposito agricolo; - AZ (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo; - BA (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - BB (ora annesso rustico) con grado di protezione 6°-demolizione senza ricostruzione; - BC (ora deposito agricolo) con grado di protezione 6-demolizione senza ricostruzione; - BD (ora deposito agricolo) con grado di protezione 5° e destinato ad annesso alla residenza/deposito agricolo.	C

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Le aree oggetto di modifica non presentano particolari problematiche dal punto di vista geologico. Si rileva, tuttavia, che l'attuale Prg presenta un'analisi geologica piuttosto datata, e pertanto si raccomanda all'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 Lr 11/2004), all'aggiornamento della Relazione e degli elaborati grafici ad essa allegati, così come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione territoriale".

3. Con specifico riferimento alle Destinazioni d'uso, esistenti e future, previste per i fabbricati di cui alle n. 33 Schede, appare incongrua la distinzione fra "Deposito agricolo" e "Annesso rustico", in quanto l'art. 2, lett. d) ed e) della Lr n. 24/85 individua, quali strutture edilizie in zona agricola, la "casa di abitazione" e gli "annessi rustici" o ancora, alle lettere f) e g) del medesimo art. 2, rispettivamente gli "insediamenti di tipo agro-industriali" e gli "allevamenti zootecnici e impianti di acquicoltura". Se appare giustificata, anche dal punto di vista oneroso, la distinzione fra residenza ed annessi alla residenza, ai sensi della normativa relativa alle zone agricole il deposito agricolo è un annesso rustico e quindi non trova giustificazione tale specificazione. Inoltre, ai fini della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, appare restrittivo non includere fra le destinazioni d'uso possibili anche attività di tipo turistico-commerciale compatibili con le zone agricole (si rinvia alle due circolari regionali in materia), e con lo stato complessivo dei fabbricati e dello stato di urbanizzazione presente e futuro, nonché con la salvaguardia del paesaggio rurale. In ogni caso, si rileva che nelle singole schede è riportata la sola destinazione d'uso originaria dei fabbricati, e non le destinazioni d'uso previste per i medesimi.

4. Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei Nuclei rurali o comunque individuati nelle restanti zone, contrade, edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. La progettazione delle zone di nuova formazione, e/o di completamento, limitrofe ai Centri Storici o a i nuclei Rurali di antica origine o quelli di cui l'art. 10 della Lr 24/85, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario. La presente prescrizione va applicata anche alle altre zone E.

A1 - Zto A Centri storici - nuclei rurali

La tutela dei Centri Storici e dei Nuclei Rurali di antica origine, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il D.M. 1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche

di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale,

rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

A1 - Edifici "beni ambientali" di cui alla Lr 61/85 e all'art. 10 della Lr 24/85 posti su tutto il territorio comunale in Zona agricola (Scheda n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1-8-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33).

La variante tratta esclusivamente i Nuclei Rurali o meglio, le Corti Rurali di antica origine posizionati prevalentemente in zona Agricola, alle quali è stata conferita una classificazione di Zto A, come individuate con la Dgr n. 2947 in data 17.09.2004. Non risulta che vi siano delle estensioni o delle riduzioni del perimetro delle Corti Rurali finalizzate ad includere o escludere edifici che per caratteristiche architettoniche sono propri del Centro Storico.

Dall'analisi della schedatura, si rileva inoltre che le Corti Rurali non risultano incluse nell'elenco dell'Atlante dei Centri Storici, Lr 80/80, per cui non si concorda con la classificazione di Zto A, anche perché buona parte degli edifici in esse comprese, risalgono agli anni 60/70, o sono stati in buona parte manomessi.

Come sopra rilevato, si rileva che, per tutte le schede B predisposte, definite come "Beni Ambientali" da una verifica degli stessi risulta che buona parte possono essere condivisi, mentre per una certa quantità nulla hanno a che vedere con Beni Ambientali e Paesaggistici, quando si tratta di edifici di recente costruzione, buona parte demoliti o diroccati o edifici i cui materiali di costruzione sono legno e lamiera. Per tutti infine non è stata definita la Zona Territoriale di appartenenza, elemento indispensabile al fine di normare l'edificato e, una puntuale individuazione planimetriche, ancorchè nella scheda sia presente una tabella specifica.

Inoltre, la scheda prodotta, ancorchè definisca le destinazioni d'uso ammesse, prevede degli interventi che, non risultano essere in linea con il valore dell'edificio, quando se ne prevede la totale ristrutturazione edilizia, pertanto demolizione e ricostruzione. Tali interventi porterebbero alla totale perdita dei connotati storico architettonici culturali dell'edificato esistente, cosa che per alcuni è già in parte accaduta.

Inoltre per molti edifici, che sicuramente non rivestono caratteristiche per le quali sono stati schedati, viene previsto il cambio di destinazione d'uso senza fissare un minimo di superficie per alloggio, come prevede la Lr 24/85, o unità abitative.

Si rileva inoltre che, sono si stati fissati dei gradi di protezione ma non delle tipologie di intervento ammissibili. Ed inoltre, per molti interventi sono sempre ammessi gli ampliamenti previsti per le zone agricole (max mc. 800 compreso l'esistente), previsione che contrasta con lo spirito della tutela del bene.

Si prescrive pertanto, ferma restando la perimetrazione delle Corti, che le area prendano la classificazione di Zona Agricola, con all'interno la specifica classificazione di fabbricati ex art. 10 Lr 24/85. Gli interventi sugli edifici non schedati o che con il presente parere ne viene stralciata la schedatura, di manutenzione, restauro, ristrutturazione o ampliamento qualora previsti, dovranno tenere in debito conto degli aspetti architettonici di pregio, delle tipologie e dei materiali, al fine di evidenziarli e tutelarli.

Considerato che alcuni edifici di nessun pregio architettonico, storico ecc…., vengono stralciati dalle Corti Rurali, si prescrive che, qualora sia prevista la demolizione e contestuale ricostruzione o ampliamento, particolare attenzione dovrà essere posta alle tipologie edilizie e alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.

Pertanto, fermo restando gli interventi ammessi per le specifiche Zto Omogenee, e per gli edifici posti in "Zto E", quelli consentiti dalla stessa, per le schede in esame, si prescrive l'inserimento per ogni edificio di un grado di protezione di riferimento, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 proposte di modifica per tutto quanto esposto nella presente categoria.

Per alcune schede in esame, si prevede la categoria di demolizione e ricostruzione, finalizzate a ricomporre l'edificato in armonia con le tipologie classiche tipiche della zona e con quelle presenti nella corte rurale. Il Comune in sede di controdeduzioni, provveda ad effettuare una puntuale verifica, considerato che la documentazione prodotta e la classificazione sono frutto di una mera messa a regime delle corti individuate in sede di P.R.G generale, e non di un'effettiva valutazione delle corti e degli edifici in esse compresi. Il Comune potrà inoltre prevedere delle schedature puntuali finalizzate a ricomporre l'edificato del nucleo rurale o della corte, dando un giusto peso architettonico agli edifici di effettivo valore storico architettonico culturale.

Il Comune in sede di controdeduzioni potrà, modificare, integrare e migliorare i gradi inseriti, fermo restando che non sarà consentito il cambio di destinazione d'uso per gli edifici con grado di protezione 4 e quelli la cui destinazione d'uso sia riconducibile all'agricola, in funzione del conduttore del fondo agricolo o dell'azienda agricola di riferimento.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, quanto proposto andrà automaticamente inserito.

Dalla documentazione inviata, si rileva comunque che: "Non è stata prodotta una Tavola di Prg - Stato di Fatto e

di Variante in scala 1:5000 dell'intero territorio comunale, riportante la perimetrazione dei n. 33 ambiti oggetto della presente variante, con la relativa Legenda, che ne evidenzi la zonizzazione in essere, di cui alla Lr n. 61/85.

Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

Il Comune, in sede di controdeduzioni, dovrà provvedere a produrre le suddette Tavole relative all'intero territorio comunale in scala 1:5000, riferite allo Stato di Fatto e di Progetto, riportanti i perimetri dei n. 33 ambiti oggetto della Variante in argomento, complete di Legende redatte ai sensi della vigente normativa, che ne definiscano la zonizzazione ai sensi della Lr n. 61/85.

Inoltre, con specifico riferimento a ciascuna delle n. 33 schede si evidenzia che:

- nel frontespizio di ciascuna scheda viene riportata una planimetria, che si suppone dello stato di fatto, senza alcuna indicazione descrittiva ("Rilievo stato di fatto", ecc….) e di scala;
- non è stata riportata, nello stralcio di Prg di progetto, l'indicazione della zona o sottozona individuata dal perimetro della scheda (zona agricola E2; E3; zona di cui all'art. 10 della Lr n. 24/85; zona soggetta a Piano di Recupero; ecc.);
- non è stato riportato, nello stralcio di mappa catastale scala 1:2000, il perimetro del Prg a cui riferire la corte e la relativa Zto, oltre che la collocazione dei singoli fabbricati;
- non sono presenti nella scheda i catasti storici, il cui confronto è indispensabile al fine di verificare l'epoca dell'impianto originario;
- la documentazione fotografica non è corredata da planimetria riportante i coni visuali.

Il Comune, in sede di controdeduzioni, dovrà provvedere ad aggiornare ciascuna delle n. 33 schede come segue:

- riportare, nel frontespizio di ciascuna scheda, l'indicazione descrittiva (esempio: "Rilievo stato di fatto", ecc.) e di scala della planimetria in esso rappresentata;
- riportare, nello stralcio di Prg di progetto, l'indicazione della zona o sottozona individuata dal perimetro della scheda (zona agricola E2; E3; zona di cui all'art. 10 della Lr n. 24/85, ecc.);
- riportare, nello stralcio di mappa catastale scala 1:2000, il perimetro del Prg a cui riferire la corte e la relativa Zto, oltre che la collocazione dei singoli fabbricati;
- riportare nella scheda i catasti storici, il cui confronto è indispensabile al fine di verificare l'epoca dell'impianto originario;
- predisporre apposita planimetria riportante i coni visuali a cui riferire la documentazione fotografica prodotta.

Si prescrive che, non potranno essere ammessi interventi su edifici, ancorchè schedati, che non siano legittimi o legittimati.

In relazione ai gradi di protezione, si evidenzia che per i fabbricati con qualità ambientale modesta, a cui corrisponde il proposto dal Comune 4° grado di protezione, e per i fabbricati senza qualità ambientale, a cui corrisponde il proposto dal Comune 5° grado di protezione, è consentita la modifica dei dati metrici e geometrici in sopraelevazione ai fini del recupero di spazi abitabili (e quindi corrispondenti alla destinazione d'uso "residenza", fino al 20% dell'altezza originaria, fatte salve le possibilità di ulteriori sopraelevazioni prevedibili all'interno di piani attuativi (ad esempio Piano di Recupero).

Si prescrive che per i fabbricati o manufatti aventi alcun grado di protezione, sia consentito usufruire degli ampliamenti previsti dagli articoli 43, 44 e 48 della Lr 11/2004, fermo retando la loro sistemazione sia tipologica che architettonica, finalizzata ad evidenziare gli effettivi edifici di pregio.

Si invita comunque il Comune, in sede di PAT/Pati, oltre che a una puntuale verifica degli esistenti, anche a individuare gli ulteriori edifici presenti sul territorio di notevole valenza architettonica ed ambientale, come prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio AL presenta una superfetazione ad un piano sul prospetto nord-est con copertura in lastre ondulate disposte secondo una falda ortogonale alla copertura dell'edificio. - L'edifico AM presenta delle superfetazioni sul prospetto nord-est (un'addizione più recente, di notevoli dimensioni che ne prolunga tutta la falda di copertura e, in continuità con questa un'ulteriore tettoia superfettativa). - L'edificio AO presenta una piccola superfetazione in blocchi di cemento sul prospetto est. - Nella corte è presente un'aia caratteristica e una concimaia di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr n. 24/1985) nonché adeguarla al Dpr n. 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AL: venga eliminata la superfetazione sul prospetto nord-est. - Edificio AM: vengano eliminate le superfetazioni sul prospetto nord. Viste le notevoli dimensioni delle superfetazioni si prescrive, ulteriormente, che verificata la loro legittimità ne possa essere recuperato il volume ricomponendolo sul fronte ovest del fabbricato An. - Edificio AO: venga eliminata la superfetazione sul prospetto est. - Venga conservata la caratteristica aia e venga eliminata la concimaia. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
2	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edifico AS presenta un corpo di fabbrica circa 0.50 m. più basso e delle superfetazioni sul prospetto nord. - L'edificio AT presenta delle superfetazioni sul prospetto nord. - Gli edifici AP - AU - AV e AW sono di scarso pregio e di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AS: venga innalzato il corpo di fabbrica sul prospetto nord in modo da ricomporre la copertura con un'unica falda e vengano eliminate le superfetazioni sullo stesso prospetto. - Edificio AT: vengano eliminate le superfetazioni sul prospetto nord. - Edifici AP - AU - AV e AW: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
3	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Gli edifici AU - AV e AW sono di scarso pregio e di recente costruzione, elementi o manufatti anomali nella Corte. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr n. 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici AU - AV e AW: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
4	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta. Tuttavia, si prescrive, al fine del mantenimento di elementi caratteristici della storia e cultura locale, che venga conservata e sistemata la caratteristica aia presente nella corte.
5	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Gli edifici BP e BQ sono del tutto analoghi ma hanno attribuito diverso grado di protezione. Sul fronte ovest dell'edifico BU sono presenti altri due silos agricoli del tutto analoghi agli edifici BP e BQ. - Gli edifici BU - BV - BW e BX (schedato specificamente soltanto BU) sono di scarso pregio e di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Venga attribuito all'edifico BP grado di protezione 5 in analogia all'edifico BQ e vengano schedati i due silos analoghi presenti sul fronte ovest del fabbricato BU, sempre con grado di protezione 5. - Edifici BU - BV - BW e BX: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
6	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edifico AA presenta sul retro (prospetto ovest) una superfetazione ad un piano che lo collega all'edifico AK. - L'edificio AB presenta una tettoia superfetativa ridotta a rudere sul retro (prospetto ovest) che lo collega ad un edificio non schedato. - L'edificio AD presenta una tettoia superfetativa sul retro (prospetto nord). - Gli edifici AE - AF - AG - AI - AJ e AK (schedati specificamente soltanto AI e AK) sono strutture agricolo - produttive di scarso pregio e di recente costruzione. - L'edificio AH (che è stato schedato con una foto riferibile all'edificio AK ripreso sul retro dalla strada comunale) presenta una tettoia superfetativa sul retro (prospetto nord). Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Venga eliminata la superfetazione sul retro dell'edificio AA. - Venga eliminata la tettoia superfetativa sul retro dell'edificio AB. - Venga eliminata la tettoia superfetativa sul retro dell'edificio AD. - Edifici AE - AF - AG - AI - AJ e AK: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Verificata la legittimità delle superfetazioni presenti nella corte e previste in demolizione le stesse potranno essere ricostruite a distanza legale dagli edifici AA - AB - AC - AD e AH preferibilmente in ampliamento agli edifici AE - AF - AG - AI - AJ e AK riqualificando gli stessi che, comunque, potranno essere adibiti ad allevamenti di animali soltanto nel rispetto delle distanze igienico sanitarie di legge. - Venga eliminata la tettoia superfetativa sul retro dell'edificio AH (dello stesso edificio venga allegata una documentazione fotografica congrua). Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
7	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Gli edifici CE-CF-CG-CH e CI, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. Si tratta, inoltre, di edifici di recente costruzione. - La corte presenta una vasta e caratteristica aia ancora abbastanza bene conservata. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici CE-CF-CG-CH e CI: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. - Venga mantenuta e restaurata la vasta e caratteristica aia. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
8	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio AZ è analogo all'edificio BA e sul prospetto ovest presenta una superfetazione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AZ: a) gli venga attribuito il grado di protezione 3; b) ne venga demolita la superfetazione presente sul prospetto ovest. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
9	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Tutti gli edifici presenti nella corte, BJ-BK-BL-BM e BN, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. Si tratta, inoltre, di edifici di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici BJ-BK-BL-BM e BN: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
10	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Tutti gli edifici presenti nella corte, BO-BP-BQ-BR e BS, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. Si tratta, inoltre, di edifici di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici BO-BP-BQ-BR e BS: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
11	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edifico BW (nella schedatura erroneamente indicato BH sulla copertina) è meritevole di tutela in quanto pur manomesso a livello della copertura è di un qualche pregio architettonico. - L'edificio CA è superfetativo e non meritevole di tutela. - L'edificio CC, di recente costruzione ed esterno alla corte, non presenta alcuna caratteristica di pregio da tutelare. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio BW: gli venga attribuito il grado di protezione 5; - Edificio CA: gli venga attribuito il grado di protezione 6; - Edificio CC: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, venga stralciato dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
12	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - La corte è significativa per la simmetria assiale tra gli edifici BF-BG e BC-BD lungo la strada di accesso; la tettoia superfetativa di carattere pertinenziale BH, pertanto, risulta un edificio negativo che altera la simmetria della corte. - Gli edifici BE e BI, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio BH: a) gli venga attribuito il grado di protezione 6; b) ne sia prevista la demolizione in caso di ristrutturazione dell'edificio BG. - Edifici BE e BI: a) in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
13	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta. Tuttavia, si prescrive, al fine del mantenimento di elementi caratteristici della storia e cultura locale, che venga conservata e sistemata la caratteristica aia presente nella corte.
14	Ferme restando le considerazioni precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta. Tuttavia, si prescrive, al fine del mantenimento di elementi caratteristici della storia e cultura locale, che venga conservata e sistemata la caratteristica aia presente nella corte.
15	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio AD è di scarso pregio architettonico, è edificato in adiacenza alla strada comunale in prossimità di una curva e chiude la veduta sugli edifici principali della corte. - La corte presenta una caratteristica aia. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AD: a) in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, venga stralciato dalla corte rurale; b) gli venga attribuito il grado di protezione 6; c) possa esserne accorpato il volume prolungando ad ovest il corpo di fabbrica dell'edifico AB. - Venga conservata l'aia. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
16	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta.
17	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta. Tuttavia, si prescrive, al fine della conservazione, del mantenimento di elementi caratteristici della storia e cultura locale, che venga demolita la superfetazione presente sul prospetto nord dell'edificio AA.

N.	Considerazioni e valutazioni
18	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Si rilevano nella schedatura degli errori materiali: a) per l'edificio BI è stata utilizzata la foto del prospetto nord degli edifici BK e BL; b) per l'edificio BM è stata utilizzata la foto del prospetto sud dell'edificio BK; c) per l'edificio BN è stata utilizzata la foto del prospetto ovest dell'edificio BH; per l'edificio BP è stata utilizzata una foto dove lo stesso edificio si vede marginalmente in basso a dx; per l'edifico BQ è stata utilizzata una foto dell'edificio BP nella quale si intravede l'edificio molto marginalmente in basso a dx. - Gli edifici BI e BJ, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. BJ, inoltre, è di recente costruzione ed è ubicato esternamente alla corte. - Gli edifici BL - BM e BN sono meritevoli di maggior tutela. - Gli edifici BK - BM e BN presentano poggioli che ne alterano la tipologia tipica rurale. - L'edificio BQ risulta eccessivamente tutelato. - Sul fianco est - sud est la corte è cinta da un muro caratteristico. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Vengano rettificati gli errori contenuti nei rilievi fotografici. - Edifici BI e BJ: a) in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale; b) venga loro attribuito il grado di protezione 6; c) previa verifica della legittimità edilizia, possa esserne accorpato il volume sull'attuale sedime dell'edificio BJ prevedendo una copertura a due falde simmetriche. - Edifici BL - BM e BN: venga loro attribuito il grado di protezione 4; - Edifici BK - BM e BN: vengano eliminati i poggioli esistenti, ovvero, gli stessi vengano sostituiti con piccoli aggetti che consentano soltanto di affacciarsi in armonia con le tipologie classiche. - Edificio BQ: gli venga attribuito grado di protezione 5. - Venga conservato il caratteristico muro che cinge la corte rurale sul fianco est - sud est. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
19	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edifico AG è costituito da due corpi di fabbrica a due e tre piani. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AG: il corpo di fabbrica più basso posto a est, se necessario al fine di renderlo idoneo con la normativa sanitaria, può essere sopraelevato, comunque al di sotto della copertura del corpo di fabbrica più alto di minimo ml. 0,50, al fine di ottenere un piano terra abitabile ed un piano primo piano mansardato interamente abitabile con un'altezza media interna di ml. 2.70/2.90 (almeno ml. 2.70 per ciascun locale). Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
20	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - I tre edifici AH - AI - e AJ rappresentano la cortina originaria. Sul fronte strada sono presente dei portici (parte crollati) che presentano una copertura superfetativa (la copertura originaria è stata manomensa) come si evince dal fatto che le attuali falde di copertura (notevolmente pendenti) tagliano le finestre preesistenti. - Un centinaio di metri più avanti, risulta presente un edificio avente le medesime caratteristiche di AH - AI e AJ. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Per gli edifici AH - AI e AJ: a) che vengano ripristinati i portici (anche quelli rovinati); b) che le coperture dei portici (superfetative) vengano ricomposte con la pendenza originaria (minore); c) che, comunque, detti portici non possano essere tamponati. - Per il fabbricato del tutto analogo presente più avanti verso Pradelle (fraz. di Nogarole Rocca): che venga attribuito lo stesso grado di protezione (4) degli edifici AH - AI - e AJ e che i portici sul fronte strada siano trattati in analogia con quanto prescritto per gli edifici AH - AI e AJ. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
21	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Quattro edifici BX - BY - BZ e CA rappresentano una corte di antica origine, mentre, l'edificio CB, di recente costruzione, non presenta alcuna caratteristica di pregio da tutelare; si precisa che l'edificio CB è stato edificato previa demolizione di una campata del portico adiacente (edificio CA). - La corte presenta una vasta e caratteristica aia ancora abbastanza bene conservata. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici CA e CB: l'edificio CB venga demolito e l'edificio CA venga ricomposto come in origine ricostruendo fedelmente l'ultima campata del portico. - Venga mantenuta e restaurata la vasta e caratteristica aia. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
22	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio AM ha carattere superfetativo sia per pregio architettonico, per i materiali di cui è costituito (blocchi in cemento) ed epoca di costruzione. - L'edificio AN è un edificio di notevole pregio architettonico ma oramai ridotto a rudere. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AM: se ne conferma il grado di protezione 6 prevedendone la demolizione contestualmente con il recupero edilizio dell'edifico An. - Edificio AN: se ne conferma il grado di protezione 3, con l'ulteriore prescrizione che, sia obbligatorio il mantenimento integrale della facciata principale ora esistente. La rimanente porzione potrà essere oggetto di ristrutturazione. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
23	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edifico AO ha carattere superfetativo sia per pregio architettonico che per epoca di costruzione. Inoltre tale fabbricato mal si inserisce nel contesto della corte. - L'edificio AP è un edificio di notevole pregio architettonico ma oramai ridotto a rudere. - L'edifico AQ è un edificio di scarso pregio ridotto a rudere. La corte presenta una caratteristica aia. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AO: se ne conferma il grado di protezione 6 prevedendone la demolizione contestualmente con il recupero edilizio dell'edifico AP. - Edificio AP: se ne conferma il grado di protezione 3, con l'ulteriore prescrizione che, sia obbligatorio il mantenimento integrale della facciata principale ora esistente, nonché lo skj-line. La rimanente porzione potrà essere oggetto di ristrutturazione. - Edificio AQ: se ne conferma il grado di protezione 5. - Venga ripristinata l'aia esistente. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
24	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta. Tuttavia, si prescrive, al fine della conservazione, del mantenimento di elementi caratteristici della storia e cultura locale, che venga demolita la superfetazione presente sul prospetto nord dell'edificio AB.
25	Ferme restando le considerazioni esposte precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta.
26	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio AX presenta uno stile architettonico non in linea con la tipica edilizia rurale. - L'edificio AY merita maggiore tutela in quanto pur non essendo un'edifico di antica origine ricorda nello stile architettonico la tipica edilizia rurale. - Cinque edifici, AZ - BK - BJ - BL e BM, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare, e non si tratta comunque di architettura povera. - La muratura di recinzione, nonché il portale d'ingresso del Nucleo Rurale, presentano degli aspetti caratteristici da tutelare. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio AX: se ne conferma il grado di protezione 5, con l'ulteriore prescrizione che, venga ripristinata una copertura a due falde sul prospetto ovest e vengano eliminati o quanto meno ridotti gli aggetti (terrazzi) esistenti, al fine di rispettare la tipologia agricola prevalente della zona. La porzione di copertura a nord/ovest delle scale, andrà uniformata a quella del corpo principale. - Edificio AY: ne venga attribuito il grado di protezione 4. - Edifici AZ - BK - BJ - BL e BM: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. - Il muro fronte strada venga mantenuto e tutelato; ne è vietata la demolizione. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

N.	Considerazioni e valutazioni
27	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Tutti gli edifici presenti nella corte, AL e AM, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e, comunque, non sono esempi di architettura povera. Si tratta, inoltre, di edifici di recente costruzione. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici AL e AM: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
28	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Gli edifici FY ed FZ hanno carattere superfetativo e sono di recente costruzione. - Sette edifici, FW - GA - GD - GF - GH - GI e GG, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare, sono di recente costruzione e non si tratta comunque di architettura povera. L'edificio GG ha carattere superfetativo ed è posto in continuità con l'edificio GE. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici FY e FZ: valutata la loro legittimità, potrà essere consentito il loro accorpamento in continuità con l'edificio FX. - Edifici FW - GA - GD - GF - GH - GI e GG: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Per gli edifici GA e GD, valutata la legittimità degli stessi, potrà essere consentito il loro accorpamento in un unico edificio ad un piano e copertura a due falde disposte nella direzione degli edifici GB e GC. Tale edificio dovrà essere ubicato a distanza legale dagli edifici GB e GC sul retro degli stessi e potrà essere utilizzato anche come annesso alla residenza. All'edificio GG dovrà essere attribuito il grado di protezione 6° e, valutata la legittimità dello stesso, potrà essere demolito e ricostruito a distanza legale dall'edificio GE, anche in accorpamento con l'edifico GH. Gli edifici GH e GG, che sono strutture agricolo - produttive, per ovvie ragioni igienico sanitarie, non potranno essere adibiti ad allevamento di animali una volta recuperato all'uso residenziale o simile l'edificio GE. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
29	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Sei edifici, HA - HB - HC - HD - HI e HJ, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare, sono di recente costruzione, esterni alla corte rurale e non si tratta comunque di architettura povera. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici HA - HB - HC - HD - HI e HJ: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. Gli edifici HI e HJ, che sono strutture agricolo - produttive, per ovvie ragioni igienico sanitarie, non potranno essere adibiti ad allevamento di animali una volta recuperati all'uso residenziale o simile gli edifici della cortina di antica origine HE - HF - HG e HH. Per l'edificio HH, si prescrive che venga eliminata la superfetazione di piccole dimensioni presente sul prospetto est. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
30	Ferme restando le considerazioni esposte a precedentemente nelle Valutazioni e proposte generali, valide per tutte le schede che fanno parte della variante, Si Condivide la schedatura proposta.

N.	Considerazioni e valutazioni
31	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio BR è di recente ristrutturazione, mentre l'edificio BQ è ridotto ad un rudere. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr n. 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edificio BQ: il corpo di fabbrica più alto posto a est, se necessario al fine di renderlo idoneo con la normativa sanitaria, può essere sopraelevato al fine di ottenere un piano terra abitabile ed un piano primo piano mansardato interamente abitabile con un'altezza media interna di ml. 2.70/2.90 (almeno ml. 2.70 per ciascun locale). La porzione più a ovest del corpo di fabbrica più alto, crollata, può essere ricostruita a tutta altezza. Il corpo di fabbrica più basso posto a ovest può essere analogamente sopraelevato, comunque al di sotto della copertura del corpo di fabbrica più alto di minimo ml. 0,50, onde ottenere al piano primo locali che risultino almeno agibili (di altezza media interna di m. 2,40) e che possano essere adibiti almeno a servizi igienici, ripostigli ecc. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
32	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - L'edificio IY presenta superfetazioni sul prospetto ovest (n. 2 volumi accessori) e sul prospetto nord (tettoia di scarso pregio); - L'edificio IZ presenta una superfetazione sul prospetto sud ed è collegato all'edificio IY tramite la prosecuzione a nord di una porzione della falda di copertura. Tale struttura è da considerarsi superfetativa. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr 24/85) nonché adeguarla al Dpr 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Tutte le superfetazioni vengano eliminate compresa la tettoia di collegamento tra i due edifici. - Valutata la legittimità delle superfetazioni il loro volume potrà essere ricomposto in un nuovo edificio appoggiato sul prospetto ovest del fabbricato IY, anche a due piani fuori terra, nella posizione della principale superfetazione già esistente su quel prospetto. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.
33	Dall'analisi della variante si evidenzia quanto segue: - Cinque edifici, AH - AI - AN - BC e AX, non presentano alcuna caratteristica di pregio da tutelare e non si tratta comunque di architettura povera. L'edificio AX, inoltre, è di recente costruzione ed esterno alla corte rurale. - L'edificio AO presenta una sfaldatura nella copertura. - L'edificio AP è meritevole di maggior tutela. - L'edificio AQ è meritevole di maggior tutela. - L'edificio AR presenta uno stile architettonico non in linea con la tipica edilizia rurale. - L'edificio AS può essere recuperato. - L'edificio AZ si pone in continuità con la porzione a nord dell'edifico AQ. - L'edificio AW è meritevole di maggior tutela. Vista la Corte interessata, gli edifici in essa compresi ed il suo perimetro come introdotto con la variante in esame. Vista la proposta di modifica della normativa al fine di renderla più consona alla vigente legislazione regionale (Lr 80/80, Lr n. 24/1985) nonché adeguarla al Dpr n. 380/2001. Con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si prescrive di classificare gli edifici compresi nella corte come di seguito indicato: - Edifici AH - AI - AN - BC e AX: in adempimento a quanto prevedeva l'art. 10 della Lr 24/85, vengano stralciati dalla corte rurale. - Edificio AP: che possa essere ricomposta la copertura fronte nord, sopraelevandola, fino a raggiungere l'altezza della porzione a sud. - Edificio AP: che venga attribuito il grado di protezione 4, con l'ulteriore prescrizione che, possa esserne ricomposta la copertura sopraelevandolo, mantenendo comunque i due piani esistenti, e sempre al di sotto della copertura dell'edificio AO di minimo ml. 0,50.

N.	Considerazioni e valutazioni
	- Edificio AQ: che venga attribuito il grado di protezione 4, con l'ulteriore prescrizione che, al fine di renderlo idoneo con la normativa sanitaria, possa essere sopraelevato al fine di ottenere un'altezza interna, comunque mansardata al piano primo, di ml. 2,70. La porzione a nord, dovrà rimanere inalterata in quanto forma unitaria con il corpo aderente a ovest (edificio AZ). - Edificio AR: che, al fine di renderlo omogeneo con le tipologie delle zone agricole, vengano eliminati o quanto meno ridotti gli aggetti (terrazzi) esistenti. Dovrà essere comunque rivista, in caso di intervento radicale, la copertura. - Edificio AS: gli venga attribuito il grado di protezione 5. Qualora faccia parte della proprietà dei corpi AT, BD e AU, potrà essere ricomposto con questi corpi, con forma architettonica compiuta. - Edificio AZ: se ne conferma il grado di protezione 5 e si rinvia a quanto esposto per la porzione a nord dell'edificio AQ. - Edificio AW: gli venga attribuito il grado di protezione 4. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta di modifica si intenderà automaticamente inserita.

G. Norme tecniche di attuazione

Rispetto alla Normativa, richiamato quanto precedentemente sposto, si propongono i successivi articoli, volti ad una più facile lettura ed applicazione degli interventi ammissibili, e comunque il linea con il Dpr 380/2001.

Pertanto, a seguito di quanto appena esposto, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 46 della Lr 61/85 Proposte di modifica.

Il Comune, in sede di controdeduzioni, potrà predisporre modifiche volte ad una migliore applicazione della normativa o, presentare apposito puntuale articolo di variante.

Articolo 1 - Generalità

Il Prg individua con apposita grafia in scala 1:2.000 e in scala 1:5.000, gli ambiti comunali di cui alla Legge Regionale 80/1980 e definito Zto di tipo A ai sensi della Legge Urbanistica 17.08.1942, nr. 1150.

All'interno di questa zona sono consentite, le opere di:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Ristrutturazione urbanistica;
- Demolizione;
- Nuova costruzione/ampliamento;

Sono fatte salve eventuali limitazioni dovute ai singoli gradi di protezione.

Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche previste per gli edifici del Centro Storico dagli specifici gradi di protezione.

Gli interventi nel Centro Storico sono articolati per "unità edilizia" e sono regolati dalle presenti norme di carattere generale e particolare.

Nel Centro Storico, il Prg si attua per intervento diretto, eccetto che negli ambiti, individuati nella planimetria di Prg, per i quali è obbligatoria la preventiva approvazione di un piano attuativo: gli interventi sulle unità immobiliari comprese nei suddetti ambiti sono disciplinati dalle Norme del presente articolo e, nel caso esista, dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano attuativo.

Gli edifici e le aree di loro pertinenza, ricompresi nel Centro Storico vengono classificati dal Prg a mezzo di schede riepilogative, secondo il grado di protezione determinato in base ai loro valori d'arte, di storia, di cultura o semplicemente, di ambiente urbanistico o tradizionale.

Sono inoltre indicate le caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione rilevato, le destinazioni d'uso esistenti, le pertinenze scoperte e le parti di scoperto eventualmente da assogettarsi ad uso pubblico nonché gli interventi ammissibili secondo il grado di protezione assegnato, a cui dovrà fare riferimento l'intervento proposto nel progetto oggetto di permesso di costruire.

Articolo 2 - Gradi di protezione degli edifici

Gli edifici sono stati classificati con i seguenti gradi di protezione:

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lg.vo n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:
- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:
- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni;
- sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientali e paesaggistico di pregio

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla culturalocale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità,
- garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale.

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico e modeste modifiche di sedime;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso;

nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della Lr 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Articolo 3 - Criteri generali di progettazione e costruzione degli edifici.

Si elencano qui di seguito i criteri da usare per la progettazione di nuovi edifici e/o ampliamento degli stessi e delle aree scoperte, premesso che gli strumenti urbanistici attuativi, laddove prescritti, possono dettare più precise norme attuative anche in modificazione di quelle di cui al presente comma, purché comunque relazionino la nuova edificazione a quella preesistente ed alle tradizioni costruttive locali.

1) Costruzione di nuovi edifici:

La realizzazione dei nuovi edifici avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le soluzioni architettoniche proposte devono prevedere la finitura di tutti i prospetti, tetto compreso.
b) I materiali e le soluzioni proposte per le costruzioni saranno

ispirati a quelli tradizionali e locali. Tali scelte dovranno risultare da un'indagine storica ed architettonica corredata da fotografie od eventuali indagini cartografiche. In tutti i casi, il corretto utilizzo ed inserimento di materiali e forme contemporanee è sempre ammissibile previa una giustificata e qualificata progettazione architettonica. I materiali impiegati per la costruzione siano quelli tradizionali e locali quali sasso a vista, legno trattato al naturale e se utilizzato come espressione architettonica anche il calcestruzzo a vista.

La decorazione dei prospetti sia delle più semplici ed omogenea con quella tradizionale degli edifici e dell'ambiente in cui sorge. Non sono ammessi rivestimenti di tipo decorativo nei predetti materiali; anche l'eventuale uso del legno dovrà uniformarsi ai tipi edilizi tradizionali dell'ambiente;

c) le superfici esterne quando non realizzate con i materiali sopra citati siano finite con intonaci civili;
d) si adottino i serramenti esterni di tipo tradizionale con oscuramento ad ante in legno;
e) le forme e i tipi di copertura siano il più possibile omogenee con quelle tradizionali; si userà il manto in coppi di laterizio colore naturale con pendenze variabili dal 25% al 35% ad eccezioni di giustificate soluzioni qualora adeguate all'importanza del fabbricato, della zona e dell'edificazione circostante;
f) sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionare o illuminare i sottotetti, nonché il recupero e la ristrutturazione degli abbaini esistenti;
g) camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali, con muratura intonacata e/o pietra locale. La tipologia del camino dovrà essere adeguata alla qualità e al valore architettonico dell'edificio;
h) lo sporto di gronda deve essere realizzato preferibilmente in pietra locale, o con arcarecci e tavelline con aggetto massimo di cm. 50 esclusa la grondaia da realizzare possibilmente a semplice canale tondo, altre soluzioni tecniche sono ammissibili solo se intonacate;
i) le grondaie saranno in rame o in metallo verniciato nei colori tradizionali;
l) le terrazze aggettanti sono consentite solamente come balconcini con aggetto massimo di cm. 50 ed eccedenti ai lati della porta finestra di cm. 30 per parte. Sono consentite logge incassate all'interno del filo delle facciate;
m) i serramenti sono da realizzare in legno, con le colorazioni e i trattamenti superficiali tradizionali. Per le vetrine dei negozi o dei piani terra in genere si potranno utilizzare in alternativa metalli verniciati;

Articolo 4 - Aree scoperte

Si definiscono:

- "pubblici" gli spazi destinati all'assolvimento degli standard relativi alle attrezzature ed ai servizi di cui al D.M. LL.PP. 1444/68, modificato dall'art. 25 della Lr 61/85 e previsti anche da questo Prg, essi riguardano il verde pubblico e le piazze, i parcheggi, i servizi collettivi e l'istruzione;
- "di uso pubblico" i passaggi pedonali pubblici coperti e non. Essi potranno essere di proprietà pubblica o di proprietà privata. In questo secondo caso ne sarà regolato l'uso pubblico mediante convenzione da farsi contestualmente al rilascio della concessione edilizia relativa alle aree o edifici pertinenti. La superficie e il volume dei porticati, qualora siano privati ma asserviti all'uso pubblico con atto registrato e trascritto, sono detraibili dalla superficie e volume massimo ammesso dal Prg per l'area di pertinenza;
- "privati" le aree adibite a corti ed a verde vincolato non classificati tra quelli destinati all'assolvimento degli standards; i passaggi coperti e non, di uso promiscuo e di accesso alle proprietà intercluse, corti ecc. Gli spazi ad uso promiscuo sono da regolarsi mediante apposita convenzione in sede di rilascio del permesso di costruire. La realizzazione dei passaggi pedonali coperti e non, di uso pubblico o privato, individuati dalle tavole di variante sono obbligatori. I predetti passaggi possono essere sostituiti da diverso diritto di passo, o sostitutivi di ogni altro diritto di passo esistente, relativi agli edifici ed agli spazi scoperti serviti o servibili dai nuovi passaggi previsti al comma precedente.

Sistemazione delle aree scoperte:

Le aree scoperte dei singoli insediamenti dovranno essere sistemate a orto, a giardino o a parco e soggette a vincolo di non edificabilità. L'area condominiale potrà essere recintata, con elementi architettonici che dovranno essere in armonia con l'ambiente del centro storico, e di limitata dimensione.

Le pavimentazioni delle strade di penetrazione, dei viali e vialetti di collegamento tra edifici non dovranno essere realizzate in materiale bituminoso lisciato (asfalto o cemento) ma in terra battuta o in acciottolato, in porfido o in pietra a spacco di cava o verde piantumato. Tutte le essenze arboree eventualmente proprie di ogni insediamento saranno mantenute, conservate e protette da eventuali danni.

A seguito di lavori di costruzione degli edifici, dovranno essere messe a dimora nuove piante in misura di 1 pianta ogni 3 abitanti insediati o insediabili e dovranno essere scelte tra le essenze tradizionali locali.

Aree a verde vincolato

Le aree classificate a verde vincolato comprese all'interno della perimetrazione dei C.S., sono inedificabili e da utilizzare a parco, giardino, brolo. Sono ammesse costruzioni leggere ad uso di serra e parcheggi interrati purché sulla copertura di tali parcheggi sia posto in opera un tappeto erboso dello spessore di almeno cm. 25. Nell'arredo e nella sistemazione dell'area sono prescritti i materiali della tradizione locale: muri di sostegno in sasso a vista, recinzioni in rete metallica opportunamente occultata da siepi di essenza tradizionale locale, percorsi in acciottolato, ghiaino o lastricati;

Articolo 6 - Utilizzo dei sottotetti; coperture.

L'utilizzo dei sottotetti negli edifici è ammesso per usi accessori e/o residenziali alle seguenti condizioni:

a) le caratteristiche di idoneità per il rilascio del certificato di agibilità siano ottenibili nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, per le coperture a falde, di un'altezza minima di gronda di mt. 1,80.
b) che eventuali interventi per l'adeguamento dei rapporti aeroilluminanti siano attuati mediante la conservazione e/o la realizzazione di lucernari.

Nel sottotetto potranno essere ricavati alloggi autonomi se l'accesso è garantito da una idonea distribuzione verticale già preesistente, ovvero essere ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con apposito collegamento verticale interno. Negli edifici sottoposti a restauro non sono ammessi tagli nella struttura del tetto né la realizzazione di terrazzi.

La copertura degli edifici in ristrutturazione può essere ricondotta ad un tetto a due falde, se l'edificio è a cortina e a tre falde se l'edificio è di testa.

Articolo 7 - Insegne e tabelle

L'installazione di insegne e tabelle è soggetta ad autorizzazione edilizia. Sono vietate le insegne a bandiera, quelle poste sopra il tetto o sui cornicioni di gronda e tutte quelle che coprono elementi architettonici o decorativi propri del corredo dell'edificio destinato ad ospitarle. La loro progettazione dovrà essere adeguata all'importanza degli edifici stessi.

Le insegne pubblicitarie e luminose dovranno essere collocate preferibilmente nel foro della vetrina; le targhe professionali e simili, per le attività che fanno riferimento allo stesso accesso, dovranno essere riunite in un'unica posizione, avere tutte le stesse dimensioni, ed essere realizzate con lo stesso materiale, preferibilmente in lamiera di ottone. Non sono ammesse le insegne collocate a bandiera sullo spazio pubblico. Le insegne esterne alla vetrina, possono essere apposte sulla muratura di facciata, solo sotto forma di scritte con caratteri separati, dell'altezza massima di cm. 30.

Articolo 8 - Distanze dai confini e tra edifici

Per gli interventi previsti dalle presenti norme, le minime distanze ammesse tra edifici sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti o ricavabili dalle tavole di variante.

Per gli interventi su edifici all'interno di piani attuativi le distanze tra edifici saranno quelle previste dal piano attuativo obbligatorio e potranno risultare anche inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68 se il piano attuativo assumerà il carattere di planivolumetrico con definizione delle forometrie.

Articolo 9 - Deroga alle norme di igiene edilizia

Per tutti gli interventi edilizi a carattere conservativo che comportino evidente miglioramento delle condizioni igieniche è ammessa la deroga ai regolamenti vigenti per ciò che riguarda i parametri di aeroilluminazione ed i limiti di altezza utile netta dei piani, con un minimo assoluto di m. 2,20.

Tale deroga è ammessa anche per le attività non residenziali, a condizione che siano rispettate le norme di igiene del lavoro ed antinquinamento e purchè l'aereazione sia garantita da idoneo impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento.

Per ultimo, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea quanto segue:

- Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3678/2004 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (art. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152/2006) qualora esistenti.
- Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".
- In riferimento alla Lr 15/2004, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 17 osservazioni pervenute, di cui n. 15 nei termini e n. 2 fuori dai termini, alle quali il Comune ha controdedotto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16.06.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Fraccaroli Maria Assunta Prot. 12227 del 30.12.2004	Chiede, con riferimento alla CR/26-Volpini ed, in particolare, al fabbricato AY, di variarne la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo) in residenza o parte a residenza e parte ad annesso rustico alla residenza.	Si ritiene Accoglibile Parzialmente l'osservazione, attribuendo al fabbricato la destinazione d'uso di annesso alla residenza, in quanto lo stesso fabbricato, autonomo ed isolato rispetto agli altri fabbricati, non ha caratteristiche di residenza.	Si concorda parzialmente con quanto controdedotto dal Comune, qualora non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Si rinvia alle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere che hanno portato alla modifica dei gradi di protezione e ai relativi interventi previsti.
2	Pelucco Claudio Prot. 314 del 13.01.2005	Chiede, con riferimento alla CR/16-Casaria ed, in particolare, ai fabbricati AB e AD, le seguenti modifiche: - fabbricato AB: sia effettuata la schedatura di una superfetazione che, tuttavia, compare in cartografie del XVIII secolo; - fabbricato AD: sia modificata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso rustico) in residenza /annesso alla residenza.	Si ritiene Accoglibile Parzialmente l'osservazione, relativamente al fabbricato AB, provvedendo ad inserimento di una nuova unità edilizia AB1 nella scheda, attribuendo al fabbricato lo stesso grado di protezione 4° dell'edificio AB e la destinazione d'uso di annesso alla residenza, in quanto, anche se appare superfetativa rispetto all'edificio AB sotto il profilo architettonico della composizione dei volumi, potrebbe essere di antica origine, e quindi meritevole di tutela. Relativamente al fabbricato ad non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto considerata l'attuale destinazione del fabbricato (deposito agricolo), le dimensioni dello stesso, nonché la sua autonomia funzionale all'interno della corte e l'aumento del carico urbanistico che ne comporrebbe la variazione d'uso in residenza.	Si concorda parzialmente con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia alle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere che hanno portato alla modifica dei gradi di protezione e ai relativi interventi previsti.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
3	Arieti geom. Sergio Prot. 315 del 13.01.2005	Chiede, con riferimento alla CR/20-Di Fronte Ca' Bianca ed, in particolare, ai fabbricati AH, AI e AJ, le seguenti modifiche: - fabbricato AH: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (deposito agricolo-annesso alla residenza) le destinazioni residenza/agriturismo; - fabbricato AI: sia modificata la destinazione d'uso prevista (residenza-agriturismo) in omogeneità ai fabbricati AH e AJ; - fabbricato AJ: sia modificata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza-residenza-agriturismo) in omogeneità con i fabbricati AH e AI.	Si ritiene non accoglibile l'osservazione, in quanto non tiene conto della attuale destinazione d'uso degli edifici e dell'aumento del carico urbanistico che comporterebbe la trasformazione d'uso del fabbricato AH in residenza, considerato che il medesimo fabbricato ha un volume pari a mc 2.100 (contro un volume di mc 700 e mc 1.120 degli edifici AI e AJ).	Rilevato che per tutti i fabbricati schedati con grado di protezione, sono ammissibili i cambi d'uso consentiti per i fabbricati ex art. 10 Lr 24/85, non si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Si rinvia alle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere che hanno portato alla modifica dei gradi di protezione e ai relativi interventi previsti.
4	Vighi Stella Prot. 473 del 17.01.2005	Chiede, con riferimento alla CR/33-Quistello ed, in particolare, ai fabbricati AX, BA e BB, le seguenti modifiche: - fabbricato AX: sia individuato precisamente dal punto di vista planimetrico e ne sia prevista la trasformazione in annesso alla residenza; - fabbricato BB: ne sia previsto il mantenimento e l'utilizzo come annesso alla residenza; - fabbricato BB: ne sia previsto il mantenimento e l'utilizzo come annesso alla residenza.	Si ritiene Parzialmente Accoglibile l'osservazione, relativamente alla previsione di una destinazione d'uso futura di annesso alla residenza per il fabbricato AX, in quanto l'osservazione non tiene conto della fatiscenza e del carattere puramente superfetativo dei fabbricati BA e BB.	Si concorda parzialmente con quanto controdedotto dal Comune, nel senso che, viste le tipologie dei manufatti oggetto di osservazione, risulterebbe più corretto un accorpamento degli stessi, con tipologia tipica, defilata dal fabbricato principale e finalizzata ad evidenziare l'effettivo edificio di pregio. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Si rinvia alle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere che hanno portato alla modifica dei gradi di protezione e ai relativi interventi previsti.
5	Rossignoli Vanni Prot. 588 del 19.01.2005	Chiede, con riferimento alla CR/3-Palù ed, in particolare, ai fabbricati AC e AD, le seguenti modifiche: - fabbricato AC: sia variata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso rustico) in residenza; - fabbricato AD: sia variata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso rustico) in residenza.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, per il rilevante impatto urbanistico che si determinerebbe (il volume complessivo dei due edifici è di circa 5.556,00 mc).	Si concorda parzialmente con quanto controdedotto dal Comune, nel senso che, potrà essere consentito il cambio di destinazione d'uso per una sola residenza fino a raggiungere mc. 800,00 del fabbricato AD, qualora lo stesso non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Si rinvia alle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere che hanno portato alla modifica dei gradi di protezione e ai relativi interventi previsti.
6	Zampieri Annamaria Prot. 662 del 20.01.2005	Chiede, con riferimento alla CR/12-BARCHETTI ed, in particolare, al fabbricato BI, di variare la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso rustico) in annesso alla residenza/deposito agricolo, similmente all'edificio BE disposto simmetricamente.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, con la precisazione che il perimetro dell'edificio BI va ridisegnato senza l'appendice a sud che sul luogo non si rileva.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Per quanto riguarda la destinazione di agriturismo, si rinvia alla normativa ora vigente in materia. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
7	Marconi Simonetta Prot. 1103 del 1.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/6-Pizzal ed, in particolare, al fabbricato AH, di variare la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza) in residenza/agriturismo.	Si ritiene Accoglibile l'osservazione, in quanto il fabbricato, ora in disuso, utilizzato in passato ai fini agricoli, era stato però costruito come residenza e lasciato al grezzo (morfologicamente si presenta come una casa di civile abitazione), pur contiguo a casa di civile abitazione esistente (fabbricato AC con destinazione d'uso prevista residenza/agriturismo).	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune qualora non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Per quanto riguarda la destinazione di agriturismo, si rinvia alla normativa ora vigente in materia. Per quanto riguarda la destinazione di agriturismo, si rinvia alla normativa ora vigente in materia. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
8	Zampieri Luisa Prot. 1186 del 3.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/19-Fontanon e CR/32 Turbina ed, in particolare, ai fabbricati AF e AI della CR/19 e IZ della CR/32, le seguenti modifiche: - fabbricato AF: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (deposito agricolo-annesso alla residenza) le destinazioni residenza/agriturismo; - fabbricato AI: ne sia previsto il mantenimento e l'utilizzo come annesso rustico; - fabbricato IZ: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste(deposito agricolo-annesso alla residenza) le destinazioni residenza/agriturismo.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, in quanto il fabbricato AI è chiaramente una superfetazione, mentre i fabbricati AF e IZ, per cui è già prevista la trasformazione d'uso in annessi alla residenza, se trasformati in residenze comportano un notevole incremento del carico urbanistico.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Per quanto riguarda la destinazione di agriturismo, si rinvia alla normativa ora vigente in materia.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
9	Morandini Fernando Prot. 1237 del 04.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/1-Quaiara ed, in particolare, ai fabbricati AL, AM, AN, AO, le seguenti modifiche: - fabbricato AL: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (residenza-agriturismo) le destinazioni d'uso alberghiero e di ristorazione; - fabbricato AM: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (residenza-agriturismo) le destinazioni d'uso alberghiero e di ristorazione; - fabbricato AN: siano aggiunte le unità edilizie AN1, AN2 ed AN3, rispettivamente con gradi di protezione 4°, 5° e 5° e siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (deposito agricolo, annesso alla residenza, residenza, agriturismo) le destinazioni d'uso alberghiero e di ristorazione - fabbricato AO: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste (annesso rustico-deposito agricolo) le destinazioni d'uso alberghiero e di ristorazione, nonché quella di annesso alla residenza.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione per quanto riguarda l'aggiunta delle destinazioni d'uso alberghiero e di ristorazione, in quanto tali destinazioni esulano dagli scopi della variante parziale adottata. Si ritiene opportuna la schedatura delle unità edilizie AN1, AN2 ed AN3; per AN2 e AN3 potrà essere previsto grado di protezione 6° (in demolizione), in quanto si tratta chiaramente di superfetazioni, mentre per quanto riguarda l'unità edilizia AN1 potrà essere previsto un grado di protezione 5° e le stesse destinazioni d'uso dell'edificio An. Si ritiene Accoglibile l'osservazione limitatamente alla previsione della destinazione d'uso prevista di annesso alla residenza per l'edificio AO.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune qualora non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
10	Marconi Guglielmo Prot. 1238 del 4.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/6-Pizzal ed, in particolare, ai fabbricati AB ed AK, le seguenti modifiche: - fabbricato AB: sia aggiunta l'unità edilizia AB1 con le stesse destinazioni d'uso del fabbricato AB; - fabbricato AK: sia aggiunta la destinazione d'uso a residenza a quelle previste (annesso rustico-deposito agricolo-annesso alla residenza).	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione per quanto attiene al fabbricato AK, in considerazione delle caratteristiche morfologiche ed architettoniche dello stesso e dell'aumento del carico urbanistico che comporterebbe la destinazione d'uso residenziale. Per quanto riguarda l'unità edilizia AB1, della quale manca la schedatura che dovrà essere predisposta, può essere assegnato un grado di protezione 5°, e la destinazione a residenza.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
11	Marconi Vittorio Prot. 1239 del 4.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/6-Pizzal ed, in particolare, al fabbricato AD, la rettifica del perimetro del fabbricato ai fini dell'eliminazione in pianta di una superfetazione che non esiste e di aggiungere alle destinazioni d'uso previste (deposito agricolo-annesso alla residenza) le destinazioni a residenza/agriturismo.	Appare opportuna la rettifica del fabbricato. Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione in considerazione dell'aumento del carico urbanistico che comporterebbe la trasformazione d'uso del fabbricato in residenziale.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Per quanto riguarda la destinazione di agriturismo, si rinvia alla normativa ora vigente in materia. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
12	Stellina s.r.l. Prot. 1240 del 4.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/5-Stellina ed, in particolare, al fabbricato BR, di variare la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza) con la destinazione a residenza.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione in considerazione dell'aumento del carico urbanistico che comporterebbe la trasformazione d'uso del fabbricato in residenziale, peraltro autonomo dalle unità edilizie in cui è prevista la destinazione d'uso residenziale.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
13	Gariggio Sergio Prot. 1258 del 7.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/4-Clelia ed, in particolare, ai fabbricati BZ, CA e CB, le seguenti modifiche: - fabbricato BZ: sia variato il grado di protezione da 3° a 4°; - fabbricato CA: sia modificata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza) in residenza/agriturismo; - fabbricato CB: sia modificata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza) in residenza/agriturismo. Siano inoltre previste le schedature dei fabbricati CC e CD.	Si ritiene Accoglibile l'osservazione, per quanto riguarda il grado di protezione del fabbricato BZ, in quanto l'edificio è effettivamente classificabile come di qualità ambientale modesta. Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione riguardo ai fabbricati CA e CB, in considerazione dell'attuale destinazione d'uso a depositi agricoli per cui si determinerebbe un notevole carico urbanistico dovuto alla trasformazione d'uso di tali fabbricati in residenza. In riferimento alla schedature degli edifici CC e CD si osserva che il primo è inesistente ed il secondo è esterno all'ambito della corte rurale.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato all'introduzione di specifiche proposte di modifica agli edifici, ai gradi di protezione degli edifici, alle destinazioni d'uso alle Nta in generale ecc… Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
14	Zampieri Lucia Anna Prot. 1264 del 7.02.2005	Chiede, con riferimento alla CR/18-Rocchetto ed, in particolare, ai fabbricati BN, BO, BP, BQ e BR, un controllo di conformità della documentazione fotografica allegata alla Variante, nonché un riverifica dei dati metrici, ovvero che gli stessi vengano indicati come non vincolanti e, relativamente al fabbricato BR, si chiede di variare il grado di protezione da 3° a 4° e di modificare la destinazione d'uso prevista (annesso rustico) in residenza.	Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione, in quanto una maggior precisione del rilievo degli edifici non comporterebbe significative differenze di volume, precisando che qualora venga accertato, in sede di istruttoria edilizia, che i dati metrici degli edifici regolarmente assentiti siano diversi da quelli indicati nella schedatura, questi ultimi si considerano puramente indicativi e sono assunti i primi come base per gli interventi edilizi. Si ritiene Accoglibile l'osservazione circa il fabbricato BR, date le motivazioni addotte e documentate (il fabbricato è morfologicamente un'abitazione).	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune qualora non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato all'introduzione di specifiche proposte di modifica agli edifici, ai gradi di protezione degli edifici, alle destinazioni d'uso alle Nta in generale ecc…

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
15	Campostrini geom. Laura Prot. 1265 del 7.02.2005. Anome e per conto di Conti Davide e Caneo Nichele	Chiede, con riferimento alla CR/10-fabbricato BS- e CR/29-Villanova -fabbricati HB, HC e HD, le seguenti modifiche: - fabbricato BS: sia aggiunta alle destinazioni d'uso previste(deposito agricolo-annesso rustico) la destinazione d'uso "residenza"; - fabbricato HB: sia aggiunta alle destinazioni d'uso previste(deposito agricolo-annesso alla residenza) la destinazione d'uso "residenza"; - fabbricato HC: sia rettificata la documentazione fotografica e sia aggiunta alle destinazioni d'uso previste (deposito agricolo-annesso alla residenza) la destinazione d'uso "residenza"; - fabbricato HD: sia rettificata la planimetria.	Si ritiene che l'osservazione sia Accoglibile per i fabbricati BS-CR/10, con la specificazione che più razionale sarebbe distinguere la parte rustica del fabbricato con l'indicazione di una unità edilizia BS1, le cui destinazioni d'uso potrebbero essere deposito agricolo/annesso alla residenza, e per i fabbricati HD e HC. Si ritiene Non Accoglibile l'osservazione relativamente alla aggiunta della destinazione d'uso residenziale per i fabbricati HB e HC, in quanto la modifica comporterebbe un aumento notevole del carico urbanistico.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune qualora non risulti essere più funzionale alla conduzione del fondo. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato all'introduzione di specifiche proposte di modifica agli edifici, ai gradi di protezione degli edifici, alle destinazioni d'uso alle Nta in generale ecc…
16	U.T.C. - Settore Territorio e Ambiente Prot. 3258 del 29.02.2005	L'ufficio Tecnico propone alcune rettifiche alla scheda CR/2-Ca' Quaiara ed, in particolare, ai fabbricati AP, AS, AU, AV, AW,come di seguito elencato: - fabbricato AP: cambio intestazione rilievo fotografico; - fabbricato AS: intestazione rilievo fotografico e adeguamento planimetria; - fabbricato AU: sostituzione rilievo fotografico errato; - fabbricato AV: sostituzione rilievo fotografico errato; - fabbricato AW: stralcio schedatura.	Si ritiene Accoglibile integralmente l'osservazione, in quanto formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale.	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato all'introduzione di specifiche proposte di modifica agli edifici, ai gradi di protezione degli edifici, alle destinazioni d'uso alle Nta in generale ecc…
17	U.T.C. - Settore Territorio e Ambiente Prot. 5137 del 16.05.2005	Chiede, con riferimento alla Normativa, di cui al punto 2. della Variante "Gradi di protezione e destinazioni d'uso consentite" ai fabbricati AH, AI e AJ, le seguenti modifiche: - fabbricato AH: siano aggiunte alle destinazioni d'uso previste(deposito agricolo-annesso alla residenza) le destinazioni residenza/agriturismo; - fabbricato AI: sia modificata la destinazione d'uso prevista (residenza-agriturismo) in omogeneità ai fabbricati AH e AJ; - fabbricato AJ: sia modificata la destinazione d'uso prevista (deposito agricolo-annesso alla residenza-residenza-agriturismo) in omogeneità con i fabbricati AH e AI.	Si ritiene Accoglibile integralmente l'osservazione, in quanto formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale	Si concorda con quanto controdedotto dal Comune. Si rinvia comunque alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere che hanno portato all'introduzione di specifiche proposte di modifica agli edifici, ai gradi di protezione degli edifici, alle destinazioni d'uso alle Nta in generale ecc…

Osservazioni pervenute direttamente in Regione.

In merito all'osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale.

N.	Nome	Contenuto	Regione
1 RV	Zampieri Lucia - prot. 387269 in data 15.07.2009.	Viene segnalato che la Variante al Prg non individua con precisione gli edifici meritevoli di tutela, inoltre anche i gradi di protezione non rispecchiano le definizioni degli interventi previsti dal Dpr 380/2001. Per ultimo vengono consentiti degli ampliamenti che sviliscono il grado di protezione assegnato agli edifici. Viene richiesto che vengano stralciati gli edifici di scarso pregio e non meritevoli di protezione in conformità all'art. 10 della Lr 24/85. Che i gradi di protezione vengano adeguati al Dpr 380/2001 e che vengano impediti gli ampliamenti agli edifici schedati aventi un effettivo valore storico architettonico.	Irrituale, non controdeducibile, l'osservazione trova comunque risposta con quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere. Quanto affermato risulta condivisibile. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale Nuclei Rurali al Piano Regolatore Generale del Comune di Mozzecane (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25.11.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, e come composta da:

- n. 33 fascicoli formato A4: schedatura n. 33 corti rurali.
- n. 1 fascicolo formato A4: relazione illustrativa, gradi di protezione e destinazioni d'uso consentite, estratto punto 2. Atlante dei Centri Storici.

Vanno vistati n. 34 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2708 del 15 settembre 2009

Comune di Padova. Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare della viabilità del Quadrante Est Prusst Arco di Giano. Approvazione.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:Il Comune di Padova, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2032 in data 11.05.1977, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 126 in data 22.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma Dpr 327/2001, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 35325 in data 10.02.2009, acquisita agli atti della Regione in data 17.02.2009.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato dal responsabile del procedimento.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 240 del 17.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/2001, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 240 del 17.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione illustrativa
- Allegato 1 - Corografia generale scala 1:5000
- Allegato 2 - Prg Vigente con sovrapposizione dell'intervento scala 1:5000
- Elaborato Soluzione 9 - Verifica di fattibilità scala 1:2000
- Elaborato Soluzione 9 - Planimetria e profili scala 1:2000/200.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 240 del 17.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.06.2009;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 320675/57.09, in data 12.06.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Uurbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 240 del 17.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 240 in data 17.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Padova, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2032 in data 11.05.1977.

• Con deliberazione di Consiglio n. 126 in data 22.12.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 35325 in data 10.02.2009, acquisita agli atti della Regione in data 17.02.2009.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come certificato dal responsabile del procedimento.

• Si dà atto, altresì, che il Comune ha provveduto all'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01 e che non sono pervenute osservazioni.

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Il Genio Civile, con nota n. 66809 in data 06.02.2009, nel prendere atto dell'asseverazione del progettista dalla quale emerge che non è necessario uno studio per la valutazione di compatibilità idraulica, ha fornito degli obblighi da osservare nel rispetto della DgrV 1841 del 19.06.2007.

• Con verbale n. 58 del 9.06.2009, il gruppo di esperti

incaricato della Valutazione di Incidenza Ambientale, ha comunicato che l'asseverazione redatta da Mauro Borgato e dall' arch. Silvia Drago, è conforme a quanto previsto nella DgrV n. 3173 del 10.10.2006.

Elaborati trasmessi
- n. 2 copie del progetto preliminare

Il progetto

Oggetto del presente rapporto è la relazione del progetto preliminare degli interventi da realizzare nella prima fase che comprende:
- una rotatoria con raggio di 40 metri a 4 bracci che consente il collegamento per i flussi provenienti dall'Asse di Distribuzione Urbana (ADU) con i rami afferenti;
- il braccio di collegamento della rotatoria ADU con la rotatoria San Lazzaro per l'accesso alla stazione SFMR, al nuovo quartiere residenziale di Europa Risorse, al quartiere San Lazzaro, al futuro quartiere ID e alla viabilità urbana di San Marco;
- la rotatoria San Lazzaro con raggio di 25 metri che consente l'innesto all'asse San Lazzaro nelle due configurazioni a breve e a lungo termine;
- la sistemazione dello svincolo di Corso Irlanda con un ramo che consente l'accesso diretto al futuro ADU;
- il ramo di accesso al parcheggio intermodale;
- due sottopassi pedonali sotto i rami della rotatoria ADU;
- un sottopasso veicolare sotto il braccio di collegamento delle due rotatorie.

Con lo strumento urbanistico in oggetto, si prevede in particolare l'insediamento di nuove attività e la riconfigurazione della viabilità che determinerà il riassetto complessivo dell'area. I principali interventi riguardano due ampie aree, di cui:
1. un'area ad ovest dell'asse San Lazzaro identificata con la sigla "IR2" a destinazione prevalentemente residenziale inedificata con attività commerciali medio-piccole oltre che una grande area a verde e delle zone di attrezzature di interesse comune;
2. l'altra ad est identificata con la sigla "ID" a destinazione residenziale, commerciale e/o direzionale ed attrezzature di interesse comune.

Dal quadro economico di riferimento, la spesa complessiva della 1^ fase risulta essere quantificata in presunti euro 3.457.028,72.

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma dell'art. 50 della Lr 61/85 in quanto l'importo dei lavori supera il parametro economico di spesa previsto dalla circolare regionale n. 1/99.

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare, limitatamente alla prima fase.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01, come composta da:
- Relazione illustrativa
- Allegato 1 - Corografia generale scala 1:5000
- Allegato 2 - Prg Vigente con sovrapposizione dell'intervento scala 1:5000
- Elaborato Soluzione 9 - Verifica di fattibilità scala 1:2000
- Elaborato Soluzione 9 - Planimetria e profili scala 1:2000/200

Vanno vistati n. 5 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2709 del 15 settembre 2009

Comune di Pieve di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante 2/2004. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Pieve di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5707 del 21.11.1978, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 41 del 18.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9540 del 25.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 18 del 9.05.2005.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 436 del 29.10.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3486 del 18.11.2009, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica.

In data 16.04.2009, con deliberazione n. 22, il Consiglio comunale controdeduceva alle proposte di modifica, accogliendo le modifiche richieste.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 252 del 24.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la Variante n. 2/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cadore (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1).

La Valutazione Tecnica regionale n. 252 del 24.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Disciplina del Patrimonio edilizio in zona agricola - Relazioni agronomiche.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 252 del 24.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 333320/57.09, in data 19.06.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 252 del 24.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 2/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 252 in data 24.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Pieve di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5707 in data 21.11.1978 ;

• Con deliberazione di Consiglio n. 41 del 18.10.2004 , esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9540 in data 25.8.2005, acquisita agli atti della Regione in data 30.8.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9.5.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 12146 dell'8.11.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• In data 27.08.2007, con nota n. 10026 del 27.08.2007, la variante è stata integrata con la documentazione richiesta dalla Regione e con inoltre con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2006 di correzione di errore materiale riportato nella D.C.C. 41/04 di adozione della variante, su richiesta della Regione;
- Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale per aree SIC e Zps;
- 2 ulteriori osservazioni pervenute fuori termine alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.11.2007.

• Direttamente in Regione è sono pervenuta n.1 osservazione a firma di:

a) Elio e Fabrizio Rossetti in data 22.03.2006 che è copia di analoga osservazione fuori termine controdedotta dal Consiglio Comunale n. 25/07;

• Con ulteriore nota n. 8176 in data 24.07.2008 è pervenuta copia dell'Asseverazione idraulica ed il relativo parere del Genio Civile di Belluno

• Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 436 del 29.10.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

• Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3486 del 18.11.2008, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica.

• In data 16.04.2009, con deliberazione n. 22, il Consiglio Comunale controdeduceva alle proposte di modifica, accogliendo le modifiche richieste e predisponendo le analisi agronomiche per ogni scheda per definire la non più funzionalità.

Considerazioni

La variante infatti, risultava nel complesso condivisibile, ma non era stata corredata dall'analisi agronomica, così come dichiarato anche nelle Norme, analisi non è demandabile ad una fase successiva, perché è presupposto per certificare la non più funzionalità all'attività agricola.

Pertanto, è stata predisposta una approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 per la predisposizione di detta analisi agronomica.

L'analisi richiesta è relativa alla tipologia di fabbricati individuati con la lettera "D" Annessi rustici o depositi non utilizzati o utilizzati in congruamente facilmente accessibili, non più funzionali con il fondo.

Il Comune in sede di controdeduzioni, ha predisposto l'analisi agronomica per ogni singolo fabbricato individuato nella

tipologia "D" redatta da un tecnico forestale, relativamente a 43 manufatti (su 45 complessivi).

Successivamente, con nota prot. 7034 in data 15 giugno 2009, pervenuta agli atti della Regione in data 22.06.2009, prot. 336948, il Comune di Pieve di Cadore ha chiarito che le due schede (n. 49 e n. 79), erroneamente non inserite nell'elenco trasmesso in un primo momento, erano comunque state stralciate, in quanto i corrispondenti edifici ricadono in fascia di rispetto cimiteriale e stradale e quindi considerate non suscettibili di cambio di destinazione d'uso con la variante in oggetto. In ogni caso sono state allegate alla documentazione integrativa, le due rispettive relazioni agronomiche, erroneamente non trasmesse con la documentazione originaria.

Dalla analisi agronomica, è risultato che alcuni edifici inseriti inizialmente nelle schede della variante, non hanno le caratteristiche per poter essere definiti non più funzionali.

Pertanto le seguenti schede sono stralciate:

Volume 4a e 4b

Ed. 38il cambio d'uso era già acquisito e sono in atto i lavori di ristrutturazione del fabbricato: pertanto non è stata prodotta l'analisi agronomica e la scheda può essere stralciata.

Ed. 49 l'edificio ricade in fascia di rispetto cimiteriale, (mt 34 dal cimitero) come indicato anche dal Comune con la documentazione integrativa trasmessa e pertanto non può essere consentito il cambio di destinazione in residenziale.

Ed. 57 si ribadisce quanto già detto in fase di esame della variante: l'edificio ricade in fascia di rispetto cimiteriale (mt 27 dalle mura del cimitero) e pertanto non può essere consentito il cambio di destinazione in residenziale.

Inoltre non risulta comprensibile la valutazione dell'agronomo, favorevole alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d'uso ad un edificio costruito come casermetta e deposito militare, che non ha mai avuto alcuna relazione con il fondo agricolo.

Ed. 59 che risulta ancora funzionale alle esigenze del fondo agricolo e con la realtà rurale di Pozzale.

Ed. 192 l'annesso rustico risulta ancora utilizzato ai fini agricoli e pertanto permane il collegamento funzionale con il fondo rustico.

Volume 5

Ed. 5l'edificio è stato ristrutturato e attualmente è adibito ad abitazione.

Ed. 47 l'annesso rustico risulta ancora utilizzato ai fini agricoli e pertanto permane il collegamento funzionale con il fondo rustico.

Volume 7

Ed. 5si ribadisce quanto già detto in fase di esame della variante: edificio evidenziato nella documentazione della scheda come bruciato, di cui è rimasto solo il seminterrato in muratura ed il telaio in legno che ne definisce la sagoma. Poteva essere inserito tra i "volumi rovinati". Nel frattempo il manufatto, risulta essere stato ricostruito nella stessa forma, materiali e destinazione di annesso. Pertanto, non risulta più attuale la richiesta.

Ed. 9 l'annesso risulta l'Ufficio Tecnico, abusivo.

Ed. 206 si tratta di una civile abitazione in fase di avanzato completamento.

Ed. 23 Il fabbricato non è esistente in quanto demolito ed è stato ripristinato il prato.

Ed. 39 l'annesso rustico risulta ancora utilizzato ai fini agricoli e pertanto permane il collegamento funzionale con il fondo rustico.

Ed. 74 l'edificio ha sempre avuto destinazioni di abitazione, poi come opificio ed ora come deposito della vicina abitazione, pertanto non è mai stato funzionale alle esigenze del fondo agricolo.

Ed. 79 l'annesso rustico non più funzionale, ricade in fascia di rispetto stradale, a pochi metri dal ciglio della Statale n. 51 d'Alemagna, in loc. Maias, è stato ritenuto dal Comune di Pieve, come da documentazione integrativa trasmessa, non idoneo ad un eventuale cambio di destinazione in residenziale.

Volume 8

Ed. 2 l'edificio non è mai stato utilizzato a fini agricoli e pertanto non può rientrate fra le fattispecie previste dall' art. 4 della Lr 24/85.

Ed. 23 l'edificio pur non avendo più collegamento funzionale con il fondo agricolo, è posto in ambito interessato da dissesto idrogeologico per cui non è opportuno il cambio di destinazione d'uso del fabbricato.

Ed. 45 l'annesso rustico risulta ancora utilizzato ai fini agricoli e pertanto permane il collegamento funzionale con il fondo rustico.

Ed. 55 il cambio d'uso da annesso ad abitazione è già stato acquisito

Ed. 99 Si tratta di edificio costruito contestualmente alla diga e adibito a officina-deposito: pertanto non è stato mai funzionale alle esigenze del fondo agricolo e la scheda può essere stralciata.

Con le succitate prescrizioni e stralci, la variante può essere definitivamente approvata.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale 2/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pieve di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Disciplina del Patrimonio edilizio in zona agricola - Relazioni agronomiche

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2710 del 15 settembre 2009

Comune di Polverara (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Polverara (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3498 del 23.6.1987, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al

Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4760 del 28.6.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 90 osservazioni nei termini e nessuna fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 24.6.2006; successivamente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 24.6.2006 sono pervenute altre 88 (10+78) osservazioni, sulle quali il Comune ha ritenuto opportuno comunque di esprimersi con Dcc n. 7 del 27.01.2007 per le prime 10, e con Dcc n. 18 del 17.06.2008, per le successive 78.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 200 del 20.05.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Plverara (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 200 del 20.05.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- elaborato 15.2 tav. 13.1.A Zonizzazione intero territorio comunale - scala 1:5000;
- elaborato 16.2 tav. 13.1.B Zonizzazione centri urbani - scala 1:2000;
- elaborato 16.3 tav. 13.1.B Comparativa - scala 1:2000;
- elaborato 17.2 tav. 13.3 Specifica degli interventi centri urbani - scala 1:2000;
- elaborato 18.2 tav. 14 Verifica del dimensionamento - scala 1:2000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 200 del 20/05/2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 20/05/2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio la variante, ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 266279/57.09, in data 15/05/2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 20/05/2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 200 del 20/05/2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Polverara (PD), descritta in premessa, sia approvata con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 200 in data 20/05/2009

Premesse:

• Il Comune di Polverara (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3498 in data 23.6.1987;

• Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 22.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4760 in data 28.6.2006, acquisita agli atti della Regione in data 29.6.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 90 osservazioni nei termini e nessuna fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24.6.2006;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 88604 del 3.8.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Successivamente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24.6.2006 sono pervenute altre 88 (10+78) osservazioni sulle quali, il Comune ha ritenuto opportuno comunque di esprimersi con Dcc n. 7 del 27.01.2007 per le prime 10, e con Dcc n. 18 del 17.06.2008 per le successive 78.

• È da considerare che:

- con Dgr 2161 del 2.08.2005 è stata approvata con proposte di modifica una variante per le zone agricole, la quale è stata approvata definitivamente con Dgr 1875 del 19.06.2007;
- con Dcc 44 del 19.10.2004 il comune di Polverara ha adottato una ulteriore variante al Prg ai sensi del comma 9 art. 50 della Lr 61/85 la quale è stata definitivamente approvata con Dgr 3132 del 18.10.2005.

Le varianti relative ai due punti precedenti hanno modificato

lo stato di fatto e di diritto, interponendosi nelle modifiche e variazioni previste nella variante in oggetto adottata con Dcc 11/2005, in modo tale da rendere le nuove previsioni coerenti con le proposte di variante già approvate, anche se queste non sono state inserite negli elaborati di Prg in esame in quanto al momento della adozione non erano ancora giuridicamente efficaci ma soltanto in salvaguardia.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

Il Comune con nota n. 1031 del 22.2.2005 ha trasmesso l'asseverazione del tecnico incaricato della redazione della variante sulla non necessità di predisposizione dell'elaborato di valutazione idraulica all'Ufficio regionale del Genio Civile di Padova.

Si evidenzia che il Genio Civile non ha risposte entro il termine previsto e pertanto si dà atto che si è formato il silenzio assenso.

Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune, sottolineando che è intervenuto il silenzio assenso.

Accordo di Pianificazione coordinata Lr 35/2002

La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

il Comune ha sottoscritto, in data 19.10.2004, un Documento d'intesa con la Provincia di Padova.

Pertanto con riferimento alla Lr 35/02 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Parere servizio geologico

Il servizio geologia della Regione ha espresso il seguente parere:

Per la verifica di compatibilità geologica della variante al Prg di Polverara, si fa riferimento alla documentazione geologica del quadro conoscitivo e del progetto predisposta per il Pati dei comuni della "Saccisica", al quale il Comune di Polverara appartiene. Tale documentazione, tra l'altro, risulta più aggiornata rispetto a quella del Prg in quanto di recente elaborazione.

Si richiama in particolare la Carta della Fragilità nella quale il territorio è distinto in "aree idonee" e "aree idonee a condizione"; queste ultime sono a loro volta suddivise in base alle condizioni idrogeologiche (bassa soggiacenza della falda e bassa permeabilità dei terreni) e alle problematiche idrauliche (possibilità di esondazioni e/o deflussi difficoltosi).

Ad ognuna di queste caratterizzazioni del territorio corrisponde una specifica normativa tecnica, a cui deve essere fatto riferimento.

Il settore nord del territorio di Polverara, dal confine comunale allo Scolo Fiumicello e una limitata parte a sud dello stesso corso d'acqua fino all'incirca in corrispondenza di via De Gasperi, è classificato "idoneo a condizione" per problematiche di ordine idrogeologico come sopra specificate.

Il settore centrale ricade su terreni in larga parte classificati "idonei" ad eccezione della fascia a cavallo della S.P. n. 33 (via Roma e via Trieste) dallo Scolo Fiumicello a via del Convento, che è inserita tra i terreni "idonei a condizione" per la bassa permeabilità degli stessi.

La parte sud del territorio comunale è classificata "idonea" eccetto l'estremo settore a sud-est (località Brusadure, Casa Schiavon, Casa Bozzolan) che ricade su area "idonea a condizione" per problemi di esondabilità.

In sostanza non si riscontrano sostanziali incompatibilità tra le scelte proposte dalla variante urbanistica in questione e le condizioni geologiche generali dei terreni interessati. Si rimanda, in ogni caso, alle prescrizioni relative alle norme tecniche del Pati sopra citato per le singole zone di appartenenza; sono, inoltre, fatte salve le verifiche geologico-tecniche previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di costruzioni.

Ci si riserva, comunque, l'espressione di ulteriori e diversi pareri in sede di Comitato per la Vtr

Parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Padova

La Provincia di Padova ha provveduto a inviare il parere riportato di seguito in merito all'accertamento di compatibilità urbanistica tra le previsioni della variante al Prg e il piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP (art. 10 n.t.a.)

Nel merito si espone:

la compatibilità delle proposte contenute nella variante parziale al Prg del Comune di Polverara, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2005, rispetto alle previsioni del Ptcp, in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni:

Ubicazione delle aree interessate dalla variante

La maggior parte delle varianti puntuali risulta ubicata nel Capoluogo, che storicamente ha registrato uno sviluppo edilizio soprattutto in direzione nord-sud.

La variante in essere tende a confermare tale tendenza, e al contempo accentua alcune espansioni residenziali e a servizi in direzione est-ovest.

Viene interessata in tal senso anche la frazione di Isola dell'Abbà, verso il Canale Roncajette.

Sistema Ambientale

Fragilità

Il Comune di Polverara è interessato dalla presenza, lungo tutto il confine ovest, del Canale di Roncajette, che con le sue piene ha storicamente reso fragile il territorio comunale, per cui, esso, rientra integralmente nel perimetro di rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (Art. 16 Nta del PTCP)

Il Comune recepisce i contenuti del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (Legge n. 267/1998 e Legge n. 365/2000), nello specifico per il bacino idrografico Brenta Bacchiglione.

Nella Relazione, viene specificato che "si è ritenuto di non procedere all'elaborazione della relazione contenente la valutazione di compatibilità idraulica", in quanto si richiama quella redatta nel maggio 2003.

Tutto il territorio comunale rientra nel perimetro d'ambito del Piano di Bacino scolante in laguna.

Vincoli - Pianificazione di livello superiore

Il suddetto Canale di Roncajette è sottoposto a Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua, normato dall'art. 26 punto A delle Nta del PTCP. Inoltre fa parte degli "Ambiti naturalistici di livello regionale", normati all'art. 18 punto B delle Nta del PTCP.

In particolare, nelle immediate adiacenze la variante vi localizza la modifica 5.

Rete ecologica

Nel progetto della rete il PTCP assegna al Canale di Roncajette la funzione di "Corridoio ecologico principale" (art. 19, punto C delle Nta)

Vi ricade la modifica 5 di cui al punto precedente, interessata anche dalla seguente previsione di PTCP:

Ai fini della maggior tutela ambientale, tutto l'areale compreso fra il Roncajette e lo Scolo Orsaro (ad Isola dell'Abbà), viene classificato "Zona di ammortizzazione o transizione" (art. 19 punto B delle Nta).

Si definiscono tali, le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a margine ad insediamenti antropici, infrastrutture.., svolgendo il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Nella fase attuativa degli interventi previsti dalla variante al Piano, il Comune dovrà non ostacolare, ma favorire la formazione delle ulteriori connessioni tra la rete ecologica principale costituita dagli esistenti corsi d'acqua principali e quella di tipo locale, la cui individuazione "viene demandata alla pianificazione intercomunale con eventuali approfondimenti a livello comunale

Vanno quindi salvaguardate le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, mediante l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri al fine di evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno del territorio legato all'elemento fiume/canale e alla sua storia; ciò al fine di una maggior tutela della biodiversità dell'ambiente e paesaggio agrario circostante, nonché delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto, in relazione a punti e margini di conflitto indotti da insediamenti e infrastrutture per i quali predisporre interventi di mitigazione.

Per quanto sopra, in merito alla localizzazione della modifica 5, si auspica una riduzione della sua estensione, relativamente alla parte prevista fra il Roncajette e lo scolo posto ad est, arretrandola sino al limite ovest della zona C2.1/35c, e prevedendo il prolungamento del Verde pubblico adiacente la zona F9/40, destinata a parcheggio pubblico.

Inoltre,al fine di mitigare l'impatto di tale nuova zona di perequazione - rispetto al territorio agricolo limitrofo - si propone la realizzazione di una quinta arborea lungo il lato sud della stessa.

Sistema del Paesaggio

Paesaggi naturali

Il Canale Roncajette fa parte degli "Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare, valorizzare e paesaggi storici"in particolare di quello denominato "Ambiti fluviali del Tesina". Si tratta di ambiti già oggetto di tutela a livello Regionale e di importanza Comunitaria.

Come evidenziato sopra, ne risulta più direttamente interessata la modifica 5.

Tutela e valorizzazione dei beni storico-architettonici

Centri storici

Il Ptcp individua i centri storici di cui alla Lr n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 del Ptrc, secondo quanto riportato nell'Atlante dei centri storici (perimetrati e non). In particolare, per il Comune di Polverara ne viene indicato uno, nel Capoluogo, con relativa perimetrazione.

Al riguardo, si segnala che negli elaborati di Prg e di Variante esaminati, non compare la suddetta perimetrazione.

Ville Venete e contesti figurativi

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, catalogati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete secondo l'individuazione riportata in "Ville Venete: la Provincia di Padova" pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della Lr 11/2004.

Nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare da effettuarsi in sede di Pati, si ponga particolare attenzione nell'attuazione degli interventi al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto presenti nel territorio.

In particolare, i nuovi insediamenti di cui alla modifica 5 distano circa 130 mt. dall'area di pertinenza di "Villa Priuli, Rezzonico".

Sistema Insediativo

Nel quadro dei Comuni della fascia meridionale del territorio provinciale, Polverara fa parte del "Sistema insediativo diffuso" con la presenza di 1 piccolo centro storico nella parte centrale del territorio comunale - all'incrocio di viabilità di livello intercomunale - attorno al quale, nel secolo scorso si è registrato uno sviluppo edilizio residenziale consistente, soprattutto in direzione nord-sud.

La variante in essere tende a confermare tale tendenza, e al contempo accentua alcune espansioni in direzione est-ovest.

Viene altresì interessata la frazione di Isola dell'Abbà.

Per tali comuni il Ptcp indica che (art. 28 delle Nta) dovranno valorizzarsi i singoli centri e località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- Modifica 3: non si comprende il motivo per cui, accanto alla nuova zona di espansione C2.1/32, la variante individui anche una estremità della nuova zona di completamento C1.31. Trattandosi di ambito inedificato, si propone di ricondurre tale estremità all'interno della suddetta zona di espansione C2.1/32 - compensando l'aumento di superficie ad essa derivato, con un arretramento verso sud della nuova zona F2/23 (facente parte anch'essa della Modifica in esame).
- Modifica 4 (nuova zona C1/33): la motivazione in premessa "presa d'atto di una situazione già consolidata" appare un pò forzata, in quanto nelle aree destinate alla trasformazione non risultano volumetrie esistenti, e - soprattutto - l'espansione prevista sposta in modo accentuato, verso ovest, i margini dell'agglomerato urbano consolidato relativo al Capoluogo.
- Pertanto, si propone di arretrare l'espansione residenziale entro i limiti dello scolo consorziale ivi esistente, ridefinendo di conseguenza la superficie della nuova zona a verde pubblico (F2/26) ivi prevista.

- Modifica 6 (nuova zona C1/32): anche in questo caso, la motivazione in premessa "presa d'atto di una situazione già consolidata" appare un pò forzata, in quanto la nuova zona si estende soprattutto oltre la viabilità esistente, in un ambito totalmente privo di edificazioni e/o viabilità esistenti o previste dal Prg.
- Modifica 5: la previsione della vasta zona a verde pubblico F2/22, adiacente il nuovo ambito residenziale C2.1/34, e all'interno della fascia di rispetto cimiteriale (Modifica 11), non appare chiaramente motivata nella Relazione.

Reti infrastrutturali

Viabilità di livello sovracomunale

Il Ptcp prevede una nuova viabilità stradale di collegamento nord-sud fra l'Area Metropolitana di Padova e la Bassa Padovana, che attraversa tutto il Comune di Polverara nella parte ovest, denominata "Bovolentana"

Altra viabilità di progetto è localizzata a sud-est del Capoluogo, che collega fra loro le SS.PP. nn. 30 e 35. Ne risultano direttamente interessate le modifiche 2 e 6

La variante al Prg dovrà recepire i tracciati della suddetta nuova rete infrastrutturale di livello provinciale, con una fascia di rispetto di almeno 80 m complessivi, entro i quali non si dovranno prevedere interventi edilizi che compromettano la realizzazione della viabilità o che ne incrementino il costo.

Conclusioni

Valutando le modifiche introdotte dalla variante emerge che esse in generale non risultano in contrasto con il quadro analitico-previsionale del P.T.C.P, con le osservazioni e precisazioni sopradescritte

Visti gli elaborati trasmessi:

Complessivamente si tratta di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, in quanto comportano un incremento di 290 abitanti teorici.

Come si evince dalla relazione tecnica, la variante è stata necessaria, oltre che per dar corso all'ampliamento della zona produttiva, derivante da richieste di mercato, soprattutto al fine di dare soluzione ai molteplici e frammentari problemi che si sono manifestati nella trasformazione del territorio comunale all'uso residenziale e di servizi. Questa variante tende pertanto a "ricucire" e meglio organizzare alcune situazioni di aree residenziali esistenti e di previsione nel rispetto del territorio e delle esigenze abitative che sono emerse ultimamente.

Tutto ciò premesso, la variante può considerarsi condivisibile, anche se risulta necessario apportare alcune modifiche, finalizzate a superare i rilievi di seguito evidenziati, a recepire i pareri espressi dagli Enti preposti, ed a ricondurre le previsioni al rispetto delle norme vigenti.

Considerazioni e valutazioni

È opportuno precisare che:

1. sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante;

2. con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come modifcato dalla Lr 4/2008), della Lr n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere;

3. qualora la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, dovrà essere indicata:

la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento; la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici che dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come sostiene la Corte, la reiterazione dovrà essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)";

4. La variante prevede le modifiche al Prg vigente di seguito illustrate, che, complessivamente, come descritto nella Relazione Tecnica e come si evince dall'esame della tabella di verifica del dimensionamento successivamente fornita dal Comune stesso, comportano una maggiore insediabilità di 290 nuovi abitanti teorici pari ad un volume di circa 43.500 mc.

Le aree a standard previste dal Prg vigente e dalle nuove previsioni sono in grado di assorbire tale nuovo aumento di abitanti, come dimostrato nella tabella di verifica del dimensionamento;

5. Si demanda al Comune l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Per tutti i nuovi interventi edilizi previsti, a seguito dell'approvazione della presente variante, in zona C:

- Deve essere posta particolare attenzione all'orientamento degli edifici (asse bioclimatico Est-Ovest) al fine di migliorarne il consumo energetico e la qualità abitativa.
- Deve essere prevista, per tutti i nuovi edifici confinanti con il verde agricolo (Zto tipo E) un'adeguata zona di mitigazione, costituita da alberatura autotoctona a foglie caduche (filare) posta sul lato sud o est dell'intervento e a foglie non caduche poste a nord o nella direzione prevalente dei venti invernali, al fine di favorire l'inserimento di tali edifici nel contesto territoriale circostante e a mitigare il microclima esterno con effetti positivi sul microclima interno degli stessi.
- Gli interventi edilizi dovranno garantire un adeguato e funzionale accesso carrabile dalla strada pubblica, con meccanismo di apertura automatica del cancello del passo carraio al fine di velocizzare e facilitare la manovra di entrata dalla strada comunale stessa;
- Qualora ritenuto necessario dal Comune, in base alla verificata carenza di parcheggi della zona interessata all'intervento edilizio o alla particolare situazione della strada comunale (traffico, larghezza, ecc…) alla quale lo stesso si relaziona, si dovrà arretrare il confine interessato al fine di ricavare uno spazio da adibire a parcheggi (pubblici o

privati) tramite atto d'obbligo unilaterale che ne preveda la cessione gratuita per quelli pubblici;
- La pavimentazione dei parcheggi pubblici o privati sarà del tipo "prato armato" e comunque con elementi permeabili all'acqua;
- L'illuminazione esterna, pubblica e privata, dovrà rispettare i criteri antinquinamento luminoso e di ridotto risparmio energetico contenuti nella Lr22/97;
- Gli impianti quali caldaie e condizionatori, posti sui prospetti visibili dalla strada comunale dovranno essere opportunamente mascherati;
- Gli allacciamenti ai pubblici servizi necessari ai nuovi edifici saranno a cura e spesa dei titolari dei relativi titoli a costruire;

6. Vengano inseriti i tracciati di nuova viabilità previsti dal PTCP, in particolare la strada detta "Bovolentana" a ovest del comune e il collegamento tra le SS.PP. 30 e 35 disposto invece a sud.

7. Si prescrive l'adeguamento degli elaborati che costituiscono la variante alle predette prescrizioni, nonché a quelle contenute nell'accertamento di compatibilità urbanistica precisando che alcuni dei rilievi in esso contenuti trovano risposta o adempimento con il parere alle osservazioni.

N. mod.	Descrizione	Parere regionale
1	Ampliamento Zto D3/31- insediamenti produttivi (mq 29.500).	L'ampliamento della zona artigianale Zto D3/31 per 29.500 mq si ritiene condivisibile, nel rispetto dei contenuti previsti dal documento d'intesa sottoscritto dagli enti interessati e la Provincia di Padova ai sensi della Lr 35/2002. Si condivide.
2	Variazione di un terreno agricolo Zto E inserito in un tessuto urbano in precedenza già modificato, con nuova previsione di Zto C2.1.33.	La modifica prevede una nuova espansione residenziale per circa 14.000 mc, in un tessuto già compromesso e sito in zona centrale, adiacente agli impianti sportivi. Si condivide e si prescrive particolare attenzione nell'individuazione delle aree a servizi da cedere al comune, cercando la migliore integrazione con l'esistente, ed evitando frammentazioni delle zone a verde pubblico.
3	Trasformazione di Zto E in Zto C1.31 inserito in un tessuto urbano in precedenza già modificato, con l'inserimento di due lotti edificatori liberi e Zto F e parcheggi. Nonché una zona a perequazione Zto C2.1.32 in continuità all'area di completamento.	La modifica prevede l'inserimento di aree residenziali a relativi servizi. Considerando la centralità della zona e le preesistenze, la trasformazione si ritiene condivisibile ad esclusione della zona individuata a nord-est della viabilità (come evidenziato negli elaborati grafici), la quale si ritiene stralciata in quanto non si configura come omogenea espansione dell'edificato consolidato e non risulta in continuità a zone residenziali esistenti.
4	Variazione di un terreno agricolo Zto E inserito in un tessuto urbano in precedenza già modificato, con nuova previsione di Zto C1.33 con la previsione di due lotti edificatori liberi un lotto destinato a verde pubblico, nonché una viabilità di progetto e relativi parcheggi.	Con la modifica n. 4 si inseriscono due lotti liberi per complessivi 2.000 mc nonché aree e viabilità di interesse pubblico. Considerata la destinazione agricola della zona vigente, e il posizionamento dei lotti liberi non in continuità all'edificato consolidato, si prevede lo stralcio parziale. A maggiore sostegno si richiama il parere della Provincia che osserva come l'espansione prevista sposti in modo accentuato, verso ovest, i margini dell'agglomerato urbano consolidato relativo al Capoluogo. Pertanto, si prescrive di arretrare l'espansione residenziale entro i limiti dello scolo consorziale ivi esistente, ridefinendo di conseguenza la superficie della nuova zona a verde pubblico (F2/26) ivi prevista. La previsione residenziale sarà di n. 2 lotti della vol complessiva massima pari a 1600 mc.
5	Nuova previsione a Isola dell'Abbà di una zona residenziale a perequazione urbanistica Zto C2.1.34, addossata ad un'area a servizi precedentemente modificata, con un'ulteriore previsione di un'area a verde pubblico.	La modifica n. 5 inserisce un'area perequata (n.8) per complessivi 14.036 mc. Quest'area si configura come completamento di un tessuto esistente, che può meglio organizzare gli spazi per servizi pubblici, incrementandoli con un'area a verde di mq 19.900. Si prescrive che sia verificata la fascia di rispetto fluviale nonché il l'ottemperanza delle prescrizioni previste dal P.A.I. Si sottolinea la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, di cui al successivo punto 11, in aderenza alla zona, e lungo la quale si prescrive particolare attenzione nella realizzazione del verde pubblico previsto. In accoglimento della proposta della Provincia si ritiene, relativamente alla zona prevista fra il Roncajette e lo scolo posto ad est, un arretramento sino al limite ovest della zona C2.1/35c, e prevedendo il prolungamento del Verde pubblico adiacente la zona F9/40, destinata a parcheggio pubblico. Pertanto si stralcia parzialmente come da planimetria TAV 13/1B elab. 16.3 in scala 1:2000.
6	Nuova previsione di Zto C1.32 con la previsione di due lotti edificatori e un lotto a verde privato, nonché una viabilità di progetto e relativi parcheggi in via dell'Amicizia.	Si ritiene condivisibile la modifica che prevede la possibilità edificatoria per complessivi 1.800 mc, collocati in adiacenza al tessuto edificato e in zona centrale.
7	Idividuazione di un asse ciclo pedonale lungo lo scolo consorziale che collega due estremità del territorio comunale.	Si condivide la previsione dell'asse ciclopedonale previsto con la modifica n. 7, che favorisce un' alternativa di valore qualitativo e paesaggistico-naturalistico alla viabilità tradizionali.
8	Individuazione di un filare di alberi lungo un asse viario "di campagna" in località Isola dell'Abbà.	Si condivide.
9	Trasformazione di una Zto F2 (aree a parco e verde pubblico) in Zto F1 (aree per l'istruzione).	Visto il vigente Prg e lo stato dei luoghi, la conversione da zto F2 (parco e VP) alla prevista F1 (aree per l'istruzione) sembra risolvere problemi di viabilità, nonché di zonizzazione, completando un'area di vocazione a servizi. Si condivide.
10	Modifica planimetrica e dimensionale di un verde pubblico e conseguente stralcio di previsione stradale nella zona classificata come C2.1.31.	Si prende atto dell'aggiornamento informatico sulla base cartacea e della modifica che conferma uno stato dei luoghi.
11	Riduzione del vincolo cimiteriale a Isola dell'Abbà, lungo l'ambito della nuova zona C2.1	Si prende atto.
12	Aggiornamento cartografico su una dilatazione della base cartografica che induceva ad errata interpretazione delle previsioni urbanistiche in particolare tra la Zto C2.1.27 e F2.15, dove la base cartografica informatizzata non corrispondeva con la base cartografica del vigente Prg	Si prende atto.
13	Modesto ampliamento della Zto C1.21 per la previsione di due lotti edificatori e la realizzazione di un parcheggio, una strada d'accesso e un filare alberato (vicolo Volparo)	I due lotti liberi, per complessivi 1.800 mc, ed il parcheggio introdotti con questa modifica si ritengono condivisibili in quanto non in contrasto con i criteri informatori del Prg e dell'ordinato sviluppo del territorio visto che sono in adiacenza e in ampliamento di un tessuto urbano residenziale consolidato. Si condivide.

N. mod.	Descrizione	Parere regionale
14	Zone residenziali di completamento. Viene prevista una nuova disciplina sulle distanze dai confini e dai fabbricati per le costruzioni esistenti di vecchia data posizionate in modo non conforme alle norme di zona	Non si condivide la modifica e se ne prescrive lo stralcio in quanto non trova riscontro negli elaborati che compongo la variante in oggetto
15	Individuazione di un'area di riqualificazione ambientale (art. 36 Lr 11/04).	Pur condividendo nel principio l'individuazione una zona di elevata qualità urbanistico -edilizia a servizio del vicino polo Universitario e di ricerca, si sottolinea come questa non sia supportata da adeguati elaborati grafico-normativi. Si prescrive pertanto lo stralcio della modifica n. 15, considerando che questa potrà trovare sviluppo e attuazione nell'estensione P.A.T. o attraverso altre forme di pianificazione anche in accordo con gli strumenti e gli enti sovraordinati.

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte si fornisce il seguente quadro:

non si concorda con il parere del Comune in merito alle osservazioni nn. 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 33, 34, 43, 45, 47, 52, 58, 59, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 86 di cui alla Dcc 11 del 22.02.2005, per le determinazioni comunali in merito alle osservazioni nn. 1, 5 di cui alla Dcc 7 del 27.01.2007 e per le determinazioni comunali in merito alle osservazioni nn. 1,2, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28,32, 33, 34, 38, 39, 43, 49, 53, 54, 57, 58, 62, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 78 di cui alla Dcc 18 del 17.06.2008.

Si concorda del tutto o in parte con le determinazioni comunali sulle residue osservazioni che vengono pertanto accolte o accolte parzialmente o non accolte secondo il parere espresso dal Consiglio Comunale. Si prescrive sempre di ricavare lo standard primario laddove evidenziato.

Di seguito si espongono i motivi di diversa determinazione da parte della Regione rispetto al parere del C.C.

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
Esame osservazioni Dcc n. 11 del 22/02/2005				
1	Gruppo consiliare "Uniti per Polverara e Isola dell'Abbà"	I richiedenti chiedono lo stralcio delle nuove zone: a P.E.E.P. di Isola d'Abbà, in quanto gli strumenti in atto già prevedono un notevole impatto ambientale e comunque soddisfano l richieste della popolazione; Zto C2 di via Po vicolo Volparo, in quanto non previsto nelle precedenti varianti e privo di motivazione urbanistica.	Relativamente alla nuova previsione di area a P.E.E.P. nella frazione di isola d'Abbà, l'area in questione fa parte di un più ampio disegno urbano che tiene conto dell'intero ambito da modificare che ha tutte le caratteristiche proprie dei principi ispiratori del Prg comunale. Inoltre le previsioni a P.E.E.P. derivano, anche, dalla necessità di una offerta di aree pubbliche, che l'Amministrazione Comunale pensa di rendere disponibile a seguito della notevole domanda che la cittadinanza pone l'A.C. per questo tipo di edilizia. Relativamente alla nuova Zto C2 di via Po, vicolo Volparo, anche in questo caso le aree in questione fanno parte di un più ampio disegno urbano che tiene conto dell'intero ambito da modificare che ha tutte le caratteristiche proprie dei principi ispiratori del Prg comunale. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
2	Veggian Ermenegildo	Il richiedente è proprietario di un lotto con edificabilità puntuale LA 13 sito in via San Marco, ne chiede lo stralcio della previsione edificatoria, con la previsione di nuova destinazione a verde privato. (VPR/7)	Lo stralcio e la nuova previsione richiesta, ben si inseriscono nel contesto urbano già consolidato. Viene eliminata la cubatura prevista e sostituita con verde privato. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta
3	Fontana Lino	Il richiedente è proprietario di un'area limitrofa all'attuale piano particolareggiato di Via Canonica e in virtù di ciò chiede la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2. (C2/15; S.U.A.i.pu/16; n. 7)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere inserita nel disegno urbano pensato dall'amministrazione, che tende ad evitare nuovi accessi lungo la S.P. e quindi uno sviluppo nucleare per tale ambito, in modo tale da razionalizzare le opere di urbanizzazione e i servizi esistenti e/o di futura realizzazione. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
4	Bozza Annabella	La richiedente comproprietaria di un'area in via Riviera, chiede la modifica della sua proprietà da Zto E2 e parzialmente F10 (gioco e sport di interesse pubblico) in Zto C1, per la razionalizzazione urbanistica dell'area e per la realizzazione di un centro ricovero e assistenza malati. (C1-R/14-1; APQ/10)	L'area in questione fa parte di un ambito ben più ampio e oggetto di trasformazioni, come la realizzazione delle vicina zona produttiva e posto lungo la S.P. dove l'edificazione, in questo frangente è pressoché totale. La modifica richiesta, pertanto, conferma uno stato di fatto di tipo residenziale, quindi all'interno di una modifica più ampia che contempli anche questa istanza. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
5	Giunco Emilio	Il richiedente proprietario di un'area in Via Fiumicello propone l'esecuzione di un svincolo stradale (via Fiumicello-via Fossalunga), in un punto pericoloso, a fronte di una previsione di un nuovo lotto edificabile (LC mc. 1200), e comunque all'interno della Zto E4B, da trasformare in C1R. (LC/24; APU/115; VRS/3)	La proposta risulta meritevole di accoglimento se non altro per la realizzazione di uno svincolo che permetterebbe una maggiore sicurezza stradale in un punto dove già l'Amministrazione è a conoscenza della problematica. In merito alla modifica di zona richiesta in compensazione urbanistica, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
6	De Michieli Alfredo	Si chiede la previsione di un nuovo lotto edificabile (LB 800) (LB/51; APU/108)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide in parte. La possibilità di ampliamento volumetrico dovrà avvenire entro il limite di Indice Fondiario della Zto corrispondente. Osservazione parzialmente Accolta
7	Lazzarin Linuccio	Si chiede la previsione di un nuovo lotto edificabile (LA 600) (LA/79; APU/64)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
8	Bisan Mario	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600) (LA/90; APU/82)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
9	Milan Enrichetto	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600) (LA/97; APU/129)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
10	Zambonin Ivano - Maniero Gabriella	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800) (C2/4)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un contesto già edificato non alterando il contesto presente, quindi congiuntamente alla osservazione n. 17, si prevede una zona di espansione C2, evitando dei singoli lotti ma un'area omogeneamente definita. Accolta	Si condivide in parte poiché la Zto che diventa C2 (da E2) ricade a confine con una Zto D1 produttiva senza che siano previste idonee aree di mitigazione e a protezione. Si ritiene pertanto che sia edificabile quale Zto C2 solamente la parte ovest. Accolta parzialmente.
11	Marzotto Anna	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 600) (LA/73)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
12	Marzotto Angelo	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600) (LA/55)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
13	Bissacco Filippo	VEDI Osservazione n. 68	VEDI Osservazione n. 68	Si rimanda all' Osservazione n. 68
14	Tampucci Luigi	Propone che tutta la fascia di terreno adiacente alla pista ciclabile di Via Volparo sia residenziale. (C2/12-1; C2/12-2; APU/103; n. 4; APU/104)	In merito alla modifica di zona richiesta, per la nuova previsione residenziale in luogo della zona E2, constatato che l'area è urbanizzata e si presta a una possibile espansione posta in adiacenza al nucleo urbano di Polverara. È prevista la costruzione della pista ciclabile a carico della ditta costruttrice. L'osservazione si può ritenere condivisibile. Accolta	Non si condivide. L'ambito è in prosecuzione del cimitero, forse in area vincolata di cui non è dato di capire l'estensione effettiva, inoltre si colloca in un ambito aperto di campagna ancora intatto. Osservazione Non Accolta
15	Melina Lino	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600) (LA/47; APU/70)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si concorda con la controdeduzione del Comune in quanto l'accesso dalla strada provinciale può essere tale da arrecare pericolo per l'incolumità pubblica. Osservazione Non Accolta
16	Roncolato Mauro - Calzavara Daniele	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600) (LA/19; APU/14; C1/22-2)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
17	Ferrarese Ivone	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800) (C2/4)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un contesto già edificato non alterando il contesto presente, quindi congiuntamente alla osservazione n. 10, si prevede una zona di espansione C2, evitando dei singoli lotti ma un'area omogeneamente definita. Accolta	Si rimanda all' Osservazione n. 10. Accolta parzialmente
18	Bertazzo Gabriella	Si chiede l'ampliamento della zona residenziale per comprendere un annesso agricolo esistente e non più funzionale al fondo	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento in zona residenziale di un annesso rustico non più funzionale al fondo agricolo, si osserva che la stessa risulterebbe priva di un disegno urbano regolare. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
19	Marchetto Paolo	Il proprietario dell'area chiede l'inserimento di un nuovo ambito di progettazione unitaria con la previsione di un volume edificabile (LA 600). (LA/20; APU/54)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile e dell'A.P.U., la stessa si inserisce in un contesto già edificato e contiguo ad una zona E4B, di per se già riconosciuta come residenziale, e contraddistinta da un elevato frazionamento fondiario. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
20	Pasquetto Giacomo	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800) (LB/72)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
21	Comunian Giuliana e Emilio	Si chiede l'ampliamento delle Zto E4B limitrofa alla proprietà, al fine di poter edificare a completamento della zona. (LA 600). (LA/33; APU/119; C1-R/26)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'ampliamento della Zto E4 limitrofa, la stessa si inserisce in un contesto già edificato e contiguo ad una zona E4B (infatti si chiede l'ampliamento), di per se già riconosciuta come residenziale, e contraddistinta da un elevato frazionamento fondiario. Accolta	Non si condivide in quanto inserito in un contesto rurale e al di sopra del gasdotto. Osservazione Non Accolta
22	Vettore Loriano	Si chiede l'ampliamento delle Zto E4B limitrofa alla proprietà, al fine di poter edificare a completamento della zona. (LA 600). (C1-R/29; LA/35)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'ampliamento della Zto E4 limitrofa, la stessa si inserisce in un contesto già edificato e contiguo ad una zona E4B (infatti si chiede l'ampliamento), di per se già riconosciuta come residenziale, e contraddistinta da un elevato frazionamento fondiario. Accolta	Non si condivide in quanto il lotto si inserisce in un'area non edificata e in prossimità di importanti viabilità. Osservazione Non Accolta
23	Maniero Gabriella, Zambonin Ivano	Si chiede l'aumento della superficie del 100% della proprietà per il ricavo di un'attività artigianale compatibile con la destinazione residenziale. (C2/4)	L'ampliamento della zona residenziale per ricavare un'attività artigianale comunque contrasta con le previsioni del Prg che individua aree preposte a tali destinazioni. Accolta	Osservazione parzialmente Accolta in riferimento al parere dell' oss. 10. Accolta parzialmente
24	Falasco Giulio e Federica	I richiedenti chiedono la modifica di parte dell'area di loro proprietà e individuata come zona a servizi (area per l'istruzione), in quanto risultano già penalizzati dall'attuazione della perequazione urbanistica sulla loro proprietà	La richiesta non risulta meritevole di accoglimento in quanto il disegno urbano in precedenza costruito tiene conto di tutta l'area in questione e pertanto anche tale ambito è elemento fondamentale per la costruzione degli spazi pubblici pensati. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
25	Fiorin Grazioso	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800) (LB/33; APU/87; C1-R/53)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario. Inoltre si richiama il Comune sull' opportunità di prevedere lotti edificabili in prossimità degli incroci e curve.
26	Fiorin Ferruccio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800) (LB/69; APU/117; C2/8)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario. Inoltre si richiama il Comune sull' opportunità di prevedere lotti edificabili in prossimità degli incroci e curve.
27	Pescarolo Pio-Decimo e Ludovica	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/18; APU/30; C1-R/66)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
28	Pescarolo Stefano e Simone	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LB/9; APU/34; C1-R/14-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
29	Fontana Federico	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/16; APU/41; C1-R/20)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
30	Maniero Veneranda	La richiedente è comproprietaria di un edificio ad uso artigianale in zona E4, non più funzionale alla attività, quindi ne chiede la sua trasformazione con conseguente cambio di zona in C1 di completamento visto anche l'ambito già quasi tutto edificato. (LC/12; APU/40; C1-R/20)	In merito alla modifica di zona richiesta, per la modifica di zona da E4 a residenziale di completamento, la stessa si ritiene meritevole di accoglimento visto che si inserisce in un contesto già edificato non alterando il contesto presente e di per se già riconosciuto come residenziale, e contraddistinto da un elevato frazionamento fondiario. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune in quanto esiste già un edificato. Il nuovo volume potrà essere al massimo di 600 mc. Osservazione parzialmente Accolta
31	Associazione Pro-loco di Polverara	Si richiede la previsione di un ampio spazio con destinazione ad uso pubblico (circa mq. 10.000) per le manifestazioni fieristiche, in particolare per la "Gallina di Polverara".	La modifica richiesta è già contemplata nelle destinazioni del vigente Prg Accolta	Si prende atto
32	Baraldo Alessandra	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800).	La richiesta non risulta meritevole di accoglimento in quanto l'area in questione riduce le aree a standard di piano, e comunque si inserisce in un disegno pianificatorio esistente. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
33	Pegoraro Lodovico	Il richiedente è proprietario di un terreno adiacente ad un'area residenziale già consolidata e di vecchia data e quindi un naturale sviluppo comporterebbe l'ampliamento verso la sua proprietà. (C2/16; S.U.A.i.pu/7)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere inserita nel disegno urbano pensato dall'amministrazione, che tende ad evitare nuovi accessi lungo la S.P. e quindi uno sviluppo nucleare per tale ambito, in modo tale da razionalizzare le opere di urbanizzazione e i servizi esistenti e/o di futura realizzazione. Accolta	Si rimanda all' Osservazione n. 68. Osservazione Non Accolta
34	Bernardinello Teresa	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LB/38; APU/95; C1-R/59)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
35	Ferrarese Guido	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LA/32; APU/45; C1-R/24)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
36	Bezzon Paolo	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento. (LC/17; APU/99; C1/22-3)	In merito alla modifica di zona richiesta, per la trasformazione da zona E a zona residenziale di completamento, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Pertanto vengono aggiunti 1200 mc all'area già urbanizzata, mentre nell'area adiacente C2/14 dovranno essere completate le opere di urbanizzazione. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune: si prescrive che la presente osservazione unita all'oss. n. 26 della Dcc 18 del 17/06/2008 siano sottoposte a PUA convenzionato con un unico comparto comprensivo di strada, verde e parcheggi. Osservazione Accolta
37	Miotto Denis	Il richiedente è proprietario di un'area limitrofa all'attuale piano particolareggiato San Fidenzio e in virtù di ciò ne chiede la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2. (C1-R/74)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere inserita nel disegno urbano pensato dall'amministrazione, che tende ad evitare nuovi accessi lungo la S.P. e quindi uno sviluppo nucleare per tale ambito, in modo tale da razionalizzare le opere di urbanizzazione e i servizi esistenti e/o di futura realizzazione, comunque la nuova previsione sarà una C1R e non C2 parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune in considerazione del fatto che tale controdeduzione non introduce nuova volumetria ma da la possibilità di migliorare l'organizzazione urbane l'area limitrofa. Si prescrive che l'intervento dovrà essere preceduto da un P.d.R. convenzionato. Osservazione parzialmente Accolta
38	Coppola Giovanni	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/52; APU/110; C1-R/33)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. In questa situazione urbanistica si ravvisa inoltre la necessità di prevedere delle aree a destinazione pubblica (verde pubblico, aree ad uso collettivo, altro), per completare il disegno urbano e per supplire una carenza di tali aree in questo contesto del territorio comunale. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
39	Bozza Annabella	Vedi osservazione 4.	Vedi osservazione 4	Si rimanda all' Osservazione n. 4. Osservazione Accolta con prescrizione
40	Fontana Ernesto	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LA28; APU/38)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
41	Pinato Antonio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/30; APU/83; C1-R/51-4)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
42	Rigon Roberto	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/10; APU/52)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente, e comunque la nuova previsione si inserisce nella previsione già presente e dividendo la stessa. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
43	Badan Arianna	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LA/43; APU/71; C1-R/47-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
44	Oro Armando	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600).	La previsione richiesta risulta scollegata al tessuto urbano e non inserita in ambiti con caratteristiche tipiche delle zone urbane o assimilabili. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
45	Belluco Gabriele	Il proprietario di un terreno già individuato come Zto E4B dal vigente Prg, chiede che lo stesso sia riclassificato urbanisticamente in Zto C1R zona residenziale in zona rurale (LB 800). (LB/38; APU/95; C1-R/59)	La richiesta di cambio di destinazione urbanistica territoriale della Zto E4 in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, risulta meritevole di accoglimento, in quanto già il vigente Prg riconosce di fatto delle realtà urbane, inserite nel territorio comunale in modo sparso, posizionate lungo gli assi viari principali e contraddistinte da un elevato frazionamento fondiario. Va da sé che il riconoscimento di area residenziale in zona rurale, risulta efficace e coerente con lo stato di fatto del territorio comunale, dove le realtà urbane, inserite nella zona rurale, sono già state in precedenza riconosciute urbanisticamente come zone E4B dal vigente Prg Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
46	Menegazzo Fiorenzo	Il proprietario di un terreno già individuato in parte come Zto E4B dal vigente Prg, chiede che lo stesso sia riclassificato urbanisticamente in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, nonché ampliata la zona residenziale prevista con l'individuazione di lotti (LB 800) anche in diversi ambiti. (LB/44; APU/81; C1-R/51-2) (LA/111)	La richiesta di ampliamento e cambio di destinazione urbanistica territoriale della Zto E4 in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, risulta meritevole di accoglimento, in quanto già il vigente Prg riconosce di fatto delle realtà urbane, inserite nel territorio comunale in modo sparso, posizionate lungo gli assi viari principali e contraddistinte da un elevato frazionamento fondiario. Va da sé che il riconoscimento di area residenziale in zona rurale, risulta efficace e coerente con lo stato di fatto del territorio comunale, dove le realtà urbane, inserite nella zona rurale, sono già state in precedenza riconosciute urbanisticamente come zone E4B dal vigente Prg In merito alla modifica di zona richiesta, per la previsione dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in ambiti già edificati non alterando il contesto presente. parzialmente Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune in quanto l'area individuata come LA/111 si inserisce in un contesto già urbanizzato e meritevole di accoglimento, mentre non risulta condivisibile l'inserimento della zona LB/44 in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione parzialmente Accolta
47	Romanato Mario, Picello Bruna	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/35; APU/90; C1-R/56)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente, che comunque dovrà essere riclassificato, come peraltro già ribadito nelle premesse, in Zto C1R. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
48	Rosso Priscilla	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600).	La previsione richiesta risulta scollegata al tessuto urbano e non inserita in ambiti con caratteristiche tipiche delle zone urbane o assimilabili. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
49	Franco Giuseppe	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LA/39; APU/57; C1-R/31)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
50	Grinzato Orietta	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800).	La previsione richiesta risulta essere posta all'interno dei limiti posti al rispetto della linea di alta tensione che attraversa la proprietà. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
51	Pittarello Silvana	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (LA/68; APU/94; C1-R/59)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
52	Mozzato Maria, Brun Ottorino	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/5; APU/12; CI-R/7)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune, in quanto la zona individuato risulta scollegata dal edificato consolidato, compromettendo un'importante area a campagna aperta. In riferimento alla specifica richiesta però si rimanda quanto previsto dalla Lr 4/2008 in materia di edificabilità in zona agricola. Osservazione Non Accolta
53	Radio Chiara	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LA/38; APU/37; C1-R/61)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta (già approvato precedenti previsioni urbanistiche)	Si prende atto
54	Canella Silvana	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LA 600). (C2/10; S.U.A.i.pr./9; n. 12)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente, e si presta ad una totale trasformazione quindi si prevede una zona di espansione C2, evitando dei singoli lotti, ma prevedendo un'area omogeneamente definita. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta
55	Zampieri Graziella	Il proprietario di un terreno già individuato in parte come Zto E4B dal vigente Prg, chiede che lo stesso sia riclassificato urbanisticamente in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, nonché ampliata la zona residenziale prevista. (LB/11; APU/17; VPRB/LB-11)	La richiesta di ampliamento e cambio di destinazione urbanistica territoriale della Zto E4 in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, risulta parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto già il vigente Prg riconosce di fatto delle realtà urbane, inserite nel territorio comunale in modo sparso, posizionate lungo gli assi viari principali e contraddistinte da un elevato frazionamento fondiario. Va da sé che il riconoscimento di area residenziale in zona rurale, risulta efficace e coerente con lo stato di fatto del territorio comunale, dove le realtà urbane, inserite nella zona rurale, sono già state in precedenza riconosciute urbanisticamente come zone E4B dal vigente Prg. In merito all'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la richiesta non risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'area è inserita in un contesto già urbanisticamente consolidato e in sovrapposizione a una edificazione esistente. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune in considerazione del fatto che tale controdeduzione non introduce nuova volumetria ma da la possibilità di migliorare l'organizzazione urbane l'area limitrofa. Osservazione parzialmente Accolta
56	Coppola Giovanni	Vedi osservazione 38.	Vedi osservazione 38.	L'osservazione risulta rispecchiare l'oss. n. 38, si ritiene pertanto Accolta con prescrizioni
57	Carossa Luigi	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento e un lotto edificabile (LB 800). (LB/79)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune in quanto esiste già un edificato. Il nuovo volume potrà essere al massimo di 600 mc. Osservazione parzialmente Accolta
58	Turato Livia	La richiedente è proprietaria di un'area prospiciente la zona produttiva comunale e posta a ridosso della S.P. 30, via Riviera, in virtù di ciò ne chiede la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2. (C1-R/20; LC/13; LC/14; APU/39; F9/3; F2/8)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere modificata vista l'alta urbanizzazione esistente dell'ambito, nonché il futuro disegno urbano che l'area verrà a formare. Tale disegno quindi potrà avere una razionalizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi esistenti e/o di futura realizzazione. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto si inserisce compromette un ambito agricolo, sottolineando che la vicinanza del prospiciente polo artigianale non risulta sufficientemente mitigato. Tuttavia si potranno trovare diverse soluzioni pianificatorie e di riqualificazione con la redazione del PAT. Osservazione Non Accolta
59	Nericcio Sergio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e due lotti edificabili (LA 600). (LA/80-2; APU/65; C1-R/43)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto (anziché due) edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
60	Beltrame Lina	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LA 600). (LA/80-1; APU/66; C1-R/43)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune per un lotto LA 600. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
61	Nericcio Claudio	Il richiedente constata la mancanza, nel territorio comunale, di un supermercato e di un hotel e quindi propone l'individuazione di un'area con destinazione commerciale-direzionale. Inoltre chiede siano individuati per le Zto residenziali B1 e C1 gli indici di edificabilità allora eliminati. (C2/8)	Relativamente all'individuazione delle zone atte ad insediare un supermercato e un albergo la richiesta risulta meritevole di accoglimento, anche se corrette nella destinazione, in quanto l'individuazione si inserisce in un contesto urbano già consolidato, munito delle varie superfici a standard necessari e comunque con potenziali disponibilità. In merito all'inserimento degli indici edificatori nelle Zto residenziali B1 e C1, l'osservazione può essere Accolta in una misura minima che consenta dei modesti ampliamenti e tenuto conto altresì che le nuove edificazioni sono consentite solo ed esclusivamente dove c'è la previsione di lotti inedificati da Prg vigente. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. La nuova area dovrà essere sottoposta a SU.A. prevedendo all'interno dell'ambito tutti gli standard minimi. L'area è considerata C.2 Osservazione parzialmente Accolta
62	Colpi Antonia	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e due lotti edificabili (LA 600). (LA/41; APU/59; C1-R/31)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento di un nuovo lotto (anziché due) edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
63	Romanato Donatella	Il richiedente chiede l'inserimento di un lotto edificabile di mc 1200 (LC1200), per poter costruire e condurre l'attività di ristorazione. (F8/3; S.U.A.i.pu/10)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento del nuovo lotto edificabile, la stessa si inserisce in un contesto già edificato non alterando il contesto presente, quindi congiuntamente alla osservazione n. 65, si prevede una zona di espansione C2, evitando dei singoli lotti ma un'area omogeneamente definita. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto si inserisce compromette un ambito agricolo. Tuttavia si potranno trovare diverse soluzione pianificatorie e di riqualificazione con la redazione del PAT. Osservazione Non Accolta
64	Ladini Tiziano	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LA 600). (LA/14; APU/18; C1-R/19)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
65	Romanato Giuseppe	Il richiedente chiede la trasformazione urbanistica della proprietà terriera da zona a servizi pubblici in residenziale di espansione C2 e che la prevista zona a servizi sia individuata in un altro sito, in particolare in via Riviera prospiciente la zona produttiva. (F8/3; S.U.A.i.pu/10)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere modificata vista l'alta urbanizzazione esistente dell'ambito, nonché il futuro disegno urbano che l'area verrà a formare. Tale disegno quindi potrà avere una razionalizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi esistenti e/o di futura realizzazione quindi congiuntamente alla osservazione n. 63, si prevede una zona di espansione C2. Relativamente alla previsione di una area a servizi prospicienti la zona produttiva (via Riviera), tale previsione contrasta con le indicazioni che l'amministrazione comunale ha per quel ambito e quindi non viene Accolta. parzialmente Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune per le stesse motivazioni di cui all'oss. n. 63. Osservazione Non Accolta
66	Pescarolo Stefano	Vedi osservazione n. 28	Vedi osservazione n. 28	L'osservazione risulta rispecchiare l'oss. n. 28, si ritiene pertanto Accolta con prescrizioni
67	Disarò Sante	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LA 600). (LA/74; C1-R/12-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un contesto già edificato non alterando il ambito presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
68	Bissacco Filippo	Il richiedente è proprietario di un'area limitrofa all'attuale piano particolareggiato San Fidenzio e in virtù di ciò ne chiede la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2. (C2/16; S.U.A.i.pu/7)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere inserita nel disegno urbano pensato dall'amministrazione, che tende ad evitare nuovi accessi lungo la S.P. e quindi uno sviluppo nucleare per tale ambito, in modo tale da razionalizzare le opere di urbanizzazione e i servizi esistenti e/o di futura realizzazione. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto si compromette un'importante area del territorio comunale in Zto E2. L'intera area potrà tuttavia trovare diverse soluzioni pianificatorie e di riqualificazione con la redazione del PAT. Osservazione Non Accolta
69	Marzotto Anna	Vedi osservazione n. 11	Vedi osservazione n. 11.	L'osservazione risulta rispecchiare l'oss. n. 11, si ritiene pertanto Non Accolta
70	Marzotto Angelo	Vedi osservazione n. 12	Vedi osservazione n. 12.	L'osservazione risulta rispecchiare l'oss. n. 12, si ritiene pertanto Non Accolta
71	Chinello Francesco	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LB/67; APU/36; C1-R/41-2)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
72	Martin Giuliano	Il richiedente propone l'individuazione di un'area residenziale per interventi di bioedilizia e risparmio energetico, visto anche il notevole interesse che il consorzio EARC (energie alternative rinnovabili) costituitosi in comune di Polverara sta suscitando. (C2/1; S.U.A.i.pu./4)	La proposta risulta interessante sia sotto l'aspetto sociale, in quanto ideatrice di soluzioni innovative come la bioedilizia, la società di trasformazione urbana (STU) per l'attuazione e altro ancora, sia sotto l'aspetto urbanistico infatti l'area scelta ha le caratteristiche per tale esperimento e si inserisce in un contesto ben definito da alcuni assi viari, dalla presenza di Agripolis (azienda universitaria) nonché dalla orientamento fondiario elemento fondamentale per gli intereventi di bioedilizia. Accolta	Per i motivi espressi nelle considerazioni in relazione alla modifica n. 15, pur condividendo la validità della proposta, questa potrà trovare accoglimento e sviluppo nella redazione del PAT. Osservazione Non Accolta
73	Carossa Andrea	Il richiedente è proprietario di un'area adiacente all'attuale Zto C1/13 oramai completamente realizzata e in virtù di ciò ne chiede l'ampliamento con la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2. (LC/19; LC/20; APU/56; C1/13-2)	L'area in questione risulta avere le caratteristiche necessarie per essere inserita nel disegno urbano pensato dall'amministrazione, in modo tale da razionalizzare le opere di urbanizzazione, i servizi esistenti e/o di futura realizzazione, nonché limitare la realizzazione di nuovi accessi lungo la S.P. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
74	Garcea Anselmo	Il richiedente è proprietario di un'area adiacente all'attuale Zto C1/13 oramai completamente realizzata e in virtù di ciò ne chiede l'ampliamento con la trasformazione dell'attuale destinazione E (agricola) in zona C2 e con l'individuazione di due nuovi lotti inedificati (LB 800). (LB/39; LB/40; APU/96; APU/97; C1/22-2)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un contesto già edificato non alterando l'ambito presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
75	Maggiolo Alessandro	Il proprietario di un terreno già individuato come Zto E4B dal vigente Prg, chiede che lo stesso sia riclassificato urbanisticamente in Zto C1. Inoltre chiede siano individuati per le Zto residenziali C1 gli indici di edificabilità allora eliminati. (C2/11; F2/7; S.U.A.i.pr./16; n. 17)	La richiesta di cambio di destinazione urbanistica territoriale della Zto E4 in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, risulta meritevole di accoglimento, in quanto già il vigente Prg riconosce di fatto delle realtà urbane, inserite nel territorio comunale in modo sparso, posizionate lungo gli assi viari principali e contraddistinte da un elevato frazionamento fondiario. Va da sé che il riconoscimento di area residenziale in zona rurale, risulta efficace e coerente con lo stato di fatto del territorio comunale, dove le realtà urbane, inserite nella zona rurale, sono già state in precedenza riconosciute urbanisticamente. In merito all'inserimento degli indici edificatori nelle Zto residenziali C1, l'osservazione può essere Accolta nella misura minima di 1mc/1mq., che consenta dei modesti ampliamenti e tenuto conto altresì che le nuove edificazioni sono consentite solo ed esclusivamente dove c'è la previsione di lotti inedificati da Prg vigente. Accolta	L'area non ha le caratteristiche per essere considerata C1. Si ricomprende l'intero ambito di osservazione in C2. Osservazione parzialmente Accolta
76	Chinello Adriana	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile.	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa contrasta con le indicazioni dell'amministrazione che su tale ambito vuole mantenere un cono visivo e uno stacco urbano tra il costruito, che si affaccia direttamente sulla strada provinciale. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
77	Fontana Tiziano	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LB/63; APU/125; C1-R/67-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
78	Franco Franca	Si chiede la modifica planimetrica dei parcheggi previsti nella APU 29.	L'istanza risulta accoglibile e comunque non necessaria in quanto le disposizioni planimetriche all'interno delle A.P.U. sono indicative, infatti in sede di attuazione delle stesse la disposizione dei servizi previsti dal Prg saranno dislocate dove realmente si riterrà necessario. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
79	Lazzarin Gaetano	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e due lotti edificabili (LB 800). (LB/65; LB/66; APU/105; APU/106; C1-R/67-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
80	Rigoni Mario	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e due lotti edificabile (LC 1200). Si chiede inoltre che le aree E4A e E4B siano trasformate in Zto C1R in quanto risultano diverse dalle zone agricole. (LC/18-1; LC/18-2; VPR-B/LB-18-1; VPR-B/LB-18-2; APU/60; APU/62; C1-R/29)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Inoltre si valuta positivamente la richiesta, generalizzata, di trasformare la destinazione urbanistica territoriale della Zto E4 in Zto C1R zona residenziale in zona rurale, in quanto già il vigente Prg riconosce di fatto delle realtà urbane, inserite nel territorio comunale in modo sparso, posizionate lungo gli assi viari principali e contraddistinte da un elevato frazionamento fondiario. Va da sé che il riconoscimento di area residenziale in zona rurale, risulta efficace e coerente con lo stato di fatto del territorio comunale, dove le realtà urbane, inserite nella zona rurale, sono già state in precedenza riconosciute urbanisticamente. Tale riconoscimento comunque non dovrà apportare nuovi volumi se non quelli puntualmente individuati. Accolta	Non si condivide in quanto il lotto si inserisce in un'area non edificata e in prossimità di importanti viabilità. Osservazione Non Accolta
81	Donola Antonio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LA 600). (LA/12; APU/15; C1-R/8)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
82	Cesarotto Stelvio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LA/110; LB/26; F2/23; APU/74; C1-R/49-2)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
83	Bertipaglia Ivan	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LC 1200). (LC/30; APU/124; C1-R/67-1)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
84	Zuin Fabio	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LA 600). (LA/78; APU/63; C1-R/38)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
85	Cavinato + altri	Si chiede lo stralcio della previsione di strada su area condominiale che serve esclusivamente le proprie abitazioni. (B1/9)	La modifica richiesta risulta condivisibile visto che l'area è privata non ha la possibilità di un futuro sbocco. Si propone comunque l'individuazione di un'area a giardino privato. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta
86	Istituto Diocesano	Si chiede la traslazione della edificabilità, prevista sul lotto edificabile attualmente individuato sulla proprietà, spostandolo più a Ovest. (LB/77; LB/78)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto l'area oggetto di richiesta ricade in Zto C2/6. Osservazione Non Accolta
87	Chinello Giuseppe	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LB/60; APU/111; C1/29)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
88	Acazi Gianfranco	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LB/24; APU/72; VPR-B/LB-24; C1-R/48)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta (Già approvata definitivamente con precedente variante).	Si prende atto
89	Salmistaro Orlando	Si chiede la previsione di una nuova zona di completamento in ampliamento alla ex E4 e un lotto edificabile (LB 800). (LB/12; APU/19; C1-R/64-2)	In merito alla modifica di zona richiesta, per l'inserimento dei nuovi lotti edificabili, la stessa si inserisce in un ambito già edificato non alterando il contesto presente come pure il modesto ampliamento di zona. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
90	Chinello Ennio	Si chiede la previsione di una nuova zona di espansione da destinare a P.E.E.P.. Inoltre, si chiede che nelle Zto C2 a perequazione sia inserita la previsione che nelle aree cedute al Comune, pari al 50%, la superficie in esubero dagli standard obbligatori venga destinata a sua volta a P.E.E.P. (LA/100; LA/102; LA/103; LA/104; LB/47; F2/29; SUA.i.pu./22; n. 15)	Relativamente alla nuova previsione di un P.E.E.P., l'area in questione fa parte di un più ampio disegno urbano che tiene conto dell'intero ambito da modificare che ha tutte le caratteristiche proprie dei principi ispiratori del Prg comunale. Inoltre le previsioni a P.E.E.P. derivano, anche, dalla necessità di una offerta di aree pubbliche, che l'Amministrazione Comunale pensa di rendere disponibile a seguito della notevole domanda che la cittadinanza pone all'A.C. per questo tipo di edilizia. Relativamente all'osservazione di un utilizzo a P.E.E.P. delle aree in esubero dagli standard urbanistici ricavati all'interno delle aree da cedere, pari al 50%, nelle zone a perequazione, la proposta risulta condivisibile per quanto sopra motivato, in particolare per la forte richiesta di tali aree. Accolta	Si condivide in parte in quanto per la richiesta di una nuova zona C2 si rimanda all' Oss. n. 68. Si condivide invece il parere comunale circa l'individuazione di aree a Peep ora Erp. parzialmente Accolta
Esame osservazioni Dcc n. 7 del 27/01/2007				
1	Martin Luigi	Ampliamento Zto "E4A/8" e inserimento lotto di tipo "EB". (LB 800) (LB/53; C1-R/32-1)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
2	Pittarello Antonio	Inserimento lotto di tipo "EA". (LA 600) (LA/70; APU/93; C1-R/59)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario. Inoltre si richiama il Comune sull' opportunità di prevedere lotti edificabili in prossimità degli incroci e curve.
3	Boscolo Dirce	Modifica ambito A.P.U. n. 15.	Parere favorevole in quanto trattasi di errore cartografico. Accolta	Si prende atto
4	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica -	Attribuzione grado di tutela del vecchio Mulino e inserimento tra i beni culturali. (S.U.A.i.pu/6)	Trattasi di manufatto di rilevante interesse storico ambientale. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta
5	Rosso Presilla	Cambio di destinazione d'uso da zona agricola a commerciale e parzialmente residenziale, per realizzazione di un fabbricato di 600 mc e di un'attività commerciale di media dimensione. (LA 600) (S.U.A.i.pr/13; C2/3)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. Accolta	Non si condivide con la controdeduzione del Comune. La collocazione per tali destinazioni d'uso risulta inserita in una viabilità di importanti volumi di traffico. Poco favorevole ad innesti diretti e priva di parere delle autorità competenti per il posizionamento di parcheggi e altri servizi. Osservazione Non Accolta
6	Pasquetto Mauro	Cambio di destinazione d'uso da zona agricola a residenziale, e inserimento di un lotto. (C2/9; n. 10; S.U.A.i.pr/10)	L'area viene considerata "C2" residenziale di nuovo impianto. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. L'area infatti si configura come completamento di una previsione articolata, portando ad un disegno più regolare la nova pianificazione. Osservazione Accolta
7	Cappellato d.ssa Marina	Cambio di destinazione urbanistica da zona agricola a residenziale di nuovo impianto "C2".	Si ritiene la richiesta urbanisticamente non proponibile in quanto il terreno in questione risulta fuori dal centro abitato e in Zto "Sottozone E2 - Aree agricole produttive di maggiore importanza" Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
8	Bassan Carlo	Inserimento lotto di tipo "EA". (LA 600) (LA/111; C1-R/21)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
9	Ciato Alfredo	Perimetrazione fabbricati di proprietà e inserimento lotto di tipo "EB". (LB 800) (LB/64; APU/140; C1-R/78)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune in quanto esiste già un edificato. Il nuovo volume potrà essere al massimo di 600 mc. Osservazione parzialmente Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
10	Pescarolo Emilio	Inserimento tre lotti di tipo "EA". (LA 600, LC 1200) (LA/54; APU/112; LC/5; APU/113 C1-R/12-2)	L'iter della variante per le zone agricole risulta concluso. Nulla osta all'esame con la variante ai sensi dell'art. 50, comma 3, della ex Lr n. 61/85. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
Esame osservazioni Dcc n. 18 del 17/06/2008				
1	Schiavon Carlo	Modifica del perimetro della Zto "E4B" e inserimento di due lotti edificabili da 600 mc. (LA/44; APU/68; C1-R/45)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato che non risulta inizialmente inserito in z.t.o. C1. Osservazione Non Accolta
2	Gruppo consiliare "Uniti per Polverara e Isola dell'Abbà"	Non accoglimento osservazioni (del 12.9.2006, prot. n° 6339/06, e del 17.10.2006, prot. n° 7138/06).	L'amministrazione comunale ritiene che il supermercato sia un'opera indispensabile al servizio della comunità di Polverara e pertanto ne riconferma l'importanza e la validità. Il posizionamento a ridosso della nuova rotonda è particolarmente idonea in quanto consente l'ingresso e l'uscita in sicurezza. Non Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune perché la previsione a ridosso della rotonda arreca problemi di sicurezza e incolumità viabilistica e stradale. Vedi Oss. n. 15 della SCC 11 del 22/02/2005. Osservazione Accolta
3	Bado Laura	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LA/61; APU/89; C1-R/54)	Si prevede la perimetrazione dell'area contigua a strada con un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria e della cessione gratuita del parcheggio e dell'area fronte strada per lo sgrondo delle acque piovane. L'accesso al lotto dovrà avvenire dalla stradina ad est (della larghezza di cinque metri complessivi), che dovrà, anche questa, essere ceduta gratuitamente al comune che pianterà ai lati due filari di alberi. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
4	Bado Vittorino	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc.	Vedi osservazione n° 3 (la cubatura può essere utilizzata da entrambi i richiedenti). Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
5	Romanato Donatella	Stralcio del lotto edificabile da 1200 mc. (F8/3; S.U.A.i.pu./10)	Premesso che, a seguito della richiesta di Romanato Donatella e Romanato Giuseppe era stata creata una piccola fascia residenziale a ridosso dell'area Peep, se ne prevede lo stralcio. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta
6	Bozzolan Tarcisio D'Agostini Ivana	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/73; APU/135; C1-R/63)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area a parcheggio, strada e pista ciclabile prevista nel lato ovest, dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
7	COISP (Coordinamento indipendenza sindacale forze di Polizia)	Inserimento zona "C2" destinata a zona residenziale pubblica. (C2/17; S.U.A.i.pu./12)	Vengono previste tre aree Peep, una in Via Canonica in continuazione dell'esistente, una in Via Pavane a ridosso dell'area residenziale e una in Via dell'Amicizia. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta
8	Falasco Alessandro	Inserimento di un lotto edificabile. (LA/16; APU/16)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e verde pubblico dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
9	Falasco Roberto	Inserimento di un lotto edificabile.	Vedi osservazione n° 8 (la cubatura può essere utilizzata da entrambi i richiedenti). Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
10	Miotto Denis	Sistemazione urbanisticamente più funzionale e razionale dell'A.P.U. n° 19. (LC/25; LC/26; APU/132; F9/46; C1/30)	I due lotti già approvati vengono indicati come lotti di tipo B (800 mc) e di tipo C (1200 mc). Dovranno essere ultimate le opere di urbanizzazione. parzialmente Accolta * Già parzialmente approvata definitivamente con precedente variante.	Si prende atto. Questa osservazione insieme alla n. 29 costituiscono un unico ambito soggetto a P.U.A. L'area è considerata C2. Osservazione parzialmente Accolta
11	Meneghesso Alessia	Trasformazione in Zto "E4B" e inserimento di un lotto edificabile.	L'area in cui si chiede la variante fa parte di un'area dove è previsto un piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
12	Romanato Mario Picello Bruna	Inserimento di un lotto edificabile. (LA/62; C1-R/56)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
13	Rosso Rosetta	Trasformazione in Zto "C1-R" e inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/22; C1-R/47-2)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
14	Menegazzo Fiorenzo	Trasformazione in Zto "F10". (F10/2; S.U.A.i.pr./1)	Si ritiene che un'area sportiva a ridosso dell'area residenziale sia utile per la comunità. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune anche se non vi è un organico inquadramento dell'area destinata a servizi sportivi. Osservazione Accolta
15	Polo Luisa	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/42; C1-R/62)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune Osservazione Accolta
16	Comunian Giuliana Comunian Emilio	Ampliamento Zto "E4B" e inserimento di un lotto edificabile. (LA/33; APU/119; C1-R/26)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si rimanda all'oss. n. 21 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Osservazione Non Accolta
17	Vettore Loriano	Ampliamento Zto "E4B" e inserimento di un lotto edificabile da 600 mc.	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Il posizionamento del lotto richiesto è parzialmente modificato. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
18	Morandin Evaristo	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/23; C1-R/47-1)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
19	Bassan Giovanni	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (LA/77; C1-R/21)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
20	Moscato Claudio	Trasformazione in Zto "C1". (LC 1200) (LC/28; APU/76; C1-R/50)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1", e si inseriscono due lotti di tipo B (800 mc) e un lotto di tipo C (1200 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. La strada di accesso dovrà essere larga 6 metri. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
21	Voltan Elena	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (C1-R/31; LA/39; APU/57)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune.Accolta	Si rimanda all'oss. n. 49 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Accolta con prescrizioni
22	Cappellato Marina	Trasformazione in Zto "C2".	L'area è agricola e non vi sono case di abitazione; non è prevista, in detta zona, un'area residenziale. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
23	Bertipaglia Marisa	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/20; C1-R/37)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune in quanto esiste già un edificato. Il nuovo volume potrà essere al massimo di 600 mc. Osservazione parzialmente Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
24	Frison Ilario	Trasformazione in Zto “C1-R” con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/37; APU/91; C1-R/56)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Il lotto già adottato, sito all’inizio di Via Fossalunga, viene indicato come lotto di tipo C (1200 mc) e dovrà essere sistemata la viabilità all’angolo tra Via Fossalunga e Via Fiumicello Est. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione Non Accolta
25	Salmistraro Bruno	Inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (LA/4; APU/4; VPR-B/LA-4; C1-R/5-2;	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
26	Bezzon Paolo Zambonin Emerenziana	Aumento volumetria A.P.U. n° 10 per ulteriori 1200 mc. (LC/15; LC/16; LC/17; APU/99; F9/36; F2/17; C1/22-3)	L’area è completamente urbanizzata ed è stata prevista la cessione gratuita del 50% dell’area al Comune. Si prevede l’inserimento, per il completamento dell’ambito, di due lotti di tipo C (1200 mc). Accolta * Già parzialmente approvata definitivamente con precedente variante.	Si rimanda all’oss. n. 36 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Accolta
27	Romanato Giuseppe	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc.	Il lotto richiesto è previsto all’inizio di Via Pavane. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
28	Pizzo Ennio	Inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (LA/9; APU/9)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione Non Accolta
29	Baraldo Alessandra	Inserimento di due lotti edificabili da 800 mc. (LB/49; LB/50; C2/7; F2/25; n. 14; S.U.A.i.pr./12)	L’area viene perimetrata con quella adiacente inserendo due lotti di tipo B (800 mc). La parte rimanente, prevista a verde pubblico, sarà ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Si prende atto. Questa osservazione insieme alla n. 29 costituiscono un unico ambito soggetto a P.U.A. L’area è considerata C2 osservazione parzialmente Accolta
30	Bertelle Monica Bertelle Paola Bertelle Giovanni	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/59; APU/139; B1/13)	Si prevede l’inserimento di un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. Dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune l’area a ridosso della scuola materna prevista nel Prg vigente come “Area per l’istruzione”. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. L’area ricae in z.t.o. B pertanto soggetta a indice di edificabilità. Gli 800 mc potranno trovare accoglimento in riferimento al repertorio normativo. Osservazione parzialmente Accolta
31	Falasco Giulio	Trasformazione Zto “E4” in Zto “C1-R” con possibilità di edificazione solo nei lotti prestabiliti; previsione di perequazione delle aree residenziali; cessione gratuita delle opere di urbanizzazione nelle Zto “C1-R”; recupero annessi rustici ai fini abitativi fino a 800 mc; inserimento area scolastica e ricettiva per anziani in Via dell’Amicizia; perimetrazione area a est della Chiesa di Isola dell’Abbà con possibilità di edificazione solo a ridosso del centro abitato; inserimento area di invaso per acque piovane; inserimento verde pubblico in Via Canonica; vincolo di Via Punta da Via Canonica fino all’aggregato abitativo Ladini; progettazione nuovo Peep di Via Canonica con criteri del risparmio energetico; previsione APU in Via Trieste; inserimento area di interesse comune per energie rinnovabili; previsione Zto “C2” a sud del P. di L. “San Fidenzio”; inserimento area di completamento in Via Pavane e in Via Riviera; eliminazione vincolo fabbricato residenziale, in quanto non più funzionale, per realizzazione pista ciclabile, con urbanizzazione e sistemazione viabilità interna; previsione area per attrezzature religiose in Via Fossalunga; spostamento volume proprietà Zecchin nell’area retrostante con previsione del 50% a Peep. (SUA.i.pu./20; SUA.i.pr./4; n. 11; F6/9; F5/2; F5/3; C2/10)	La richiesta risulta parzialmente accoglibile. Viene approvato il Peep di Via dell’Amicizia, che comprende anche la volumetria di 1100 mc non utilizzata del P. di L. “Zecchin”. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
32	Voltan Annamaria Voltan Donatella	Inserimento di due lotti edificabili da 800 mc. (LA/63; LA/64; F9/16; C1-R/55)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inseriscono due lotti di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
33	Pinato Mariano	Inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/31; APU/85; C1-R/52)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria e della cessione gratuita della strada al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
34	Bacco geom. Gianni (per Marzotto Danilo e Cattelan Emilia)	Trasformazione in Zto "C1-R" con possibilità di recupero volumetria ad uso annessi rustici per fini abitativi. (C1-R/11)	L'area viene perimetrata come Zto "C1-R". Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune, in quanto la zona individuato risulta scollegata dal edificato consolidato, compromettendo un'importante area a campagna aperta. In riferimento alla specifica richiesta però si rimanda quanto previsto dalla Lr 4/2008 in materia di edificabilità in zona agricola. Osservazione Non Accolta
35	Bacco geom. Gianni (per Schiavon Carlo)	Trasformazione in Zto "F5 - Aree per attrezzature religiose". (F5/2)	L'area richiesta va a soddisfare esigenze della comunità. La viabilità di accesso dovrà essere opportunamente sistemata con adeguati sottofondi e asfaltature con dimensioni come per legge. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Nella redazione del Pat si potrà rivederne la collocazione. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
36	Volpin Tarcisio	Inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (LA/76; C1-R/17)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area a strada, da cedere gratuitamente al Comune, dovrà essere larga 6,5 metri. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
37	Boscolo Paolo	Trasformazione in Zto "D5".	Vedi osservazione n° 63. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
38	Monfeli Pietro Rossetto Antonietta	Inserimento di due lotti edificabili, uno da 800 mc e uno da 1200 mc. (LA/88; LB/36; C1-R/71)	L'area ben si presta per la realizzazione di un agriturismo. Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inseriscono due lotti, uno di tipo A (600 mc) e uno di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. L'agriturismo potrà essere realizzato in riferimento all'attuale normativa agricola. Osservazione Non Accolta
39	Pescarolo Olivo	Inserimento lotto con massima edificabilità. (C1/22-3; LB/76)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. È prevista la cessione del 50% dell'area al Comune. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione non accolata
40	Meneghin Ines	Inserimento di un lotto edificabile.	Nel Prg vigente, nell'area richiesta, è previsto un parco pubblico. L'amministrazione ha già intrapreso l'iter per la sua realizzazione. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
41	Zilio Manola	Estensione Zto "E4B" con inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LC/21; APU/51; C1-R/34)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si modifica il lotto esistente, aumentandone la volumetria di 400 mc, con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
42	Falasco Paolo	Estensione della Zto "E4B" con l'inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/60; C1-R/52)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
43	Zambonin Cristiano Zambonin Michela	Trasformazione della Zto "E2 - aree agricole produttive di minore importanza" in area edificabile. (C2/4; F2/18; S.U.A.i.pu./9; n.3)	L'area viene sistemata in Zto "C2" con parti in verde pubblico. Dovranno essere previste le idonee opere di urbanizzazione. parzialmente Accolta	Non si condivide in quanto come per l'oss. n. 36 della Dcc n. 11 del 22/02/2005 Osservazione Non Accolta
44	Zanella Tarcisio	Estensione della Zto "E4B" con l'inserimento di un lotto edificabile di 600 mc.	L'area richiesta è in fregio allo scolo Orsaretto in Zto agricola dove non è prevista l'edificazione. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
45	Falasco Amedeo	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/81; C1-R/43)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
46	Guariento Ugo	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/15; C1-R/18-1; APU/140)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. È prevista la cessione gratuita al Comune dell'area per l'allargamento stradale sul fronte della proprietà in Via Punta, di un parcheggio opportunamente alberato e del verde pubblico. Lungo Via Punta dovrà essere previsto un marciapiede sul lato est. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta
47	Fontana Angelo	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 600 mc. (LA/31; C1-R/35)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
48	Chiarello Enzo	Aumento del volume residenziale edificabile di 400 mc - ampliamento ambito. (LC/11; APU/22; C1-R/17)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si modifica il lotto esistente, aumentandone la volumetria di 400 mc, con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
49	Milan Olindo	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/98; C1-R/76)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto non è mai stata individuata una z.t.o. di tipo C in precedenza e un solo edificio non la può costituire. Osservazione Non Accolta
50	Venturato Graziano	Richiesta nuova cubatura di 600 mc per ampliamento. (LA/18; APU/33; C1-R/14-2)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
51	Venturato Catia	Richiesta nuova cubatura di 600 mc per ampliamento.	Vedi osservazione n° 50 (la cubatura può essere utilizzata da entrambi i richiedenti). Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
52	Meriem Bedifli	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/38; APU/95; C1-R/59)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si rimanda all'oss. n. 34 e 45 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Osservazione Accolta
53	Vettore Luca	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/30; APU/49; C1-R/35)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione non accolata
54	Vettore Stefano	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/11; APU/50; C1-R/35)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione non accolata
55	Bertipaglia Ivan	Trasformazione della Zto "E2" in area edificabile.	È già previsto un lotto di 800 mc. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
56	Romanato Antonietta, Donatella, Franca, Marina e Zatta Miranda	Richiesta nuova cubatura di 970 mc per ampliamento fabbricato esistente. (LB/74; B1/7-2)	Si prevede l'inserimento di 800 mc per l'ampliamento del fabbricato esistente sito all'angolo tra via Volparo e via San Giuseppe. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. L'area ricade in z.t.o. B pertanto soggetta a indice di edificabilità. Gli 800 mc potranno trovare accoglimento in riferimento al repertorio normativo. Osservazione parzialmente Accolta
57	Badalocchi Severino	Richiesta riassetto urbanistico nell'area limitrofa fabbricato. (LB/25; APU/74; F2/23; C1-R/49-1; C1-R/49-2)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inseriscono due lotti di tipo B (800 mc), che vanno a soddisfare le due proprietà, con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Vengono previsti anche l'allargamento e la sistemazione di viabilità e verde pubblico. Accolta * Vedi osservazione n. 82 della Dcc 11/2005.	Si rimanda all'oss. n. 82 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
58	Grigoletto Orlando	Trasformazione in Zto “C1-R” con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/55; APU/47; C1-R/23-2)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione non accolata
59	Durello Massimo	Trasformazione in Zto “C1-R” con inserimento di due lotti edificabili da 800 mc. (LB/58; APU/11; APU/10; LB/4; C1-R/4-3)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inseriscono due lotti di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
60	Rossaro Paolo	Trasformazione area “F10 - Aree private destinate ad attrezzature sportive e ricreative” in “F12 - Aree per attrezzature d’interesse comune” e in “C1-R”. (LB/74; LB/75; F12/1; C1-R/14-1; S.U.A.i.pr./3)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Viene accordata anche l’area per attrezzature di interesse comune “F12”. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. In coerenza con l’oss. 4 della Dcc n. 11 del 22/02/2005. Osservazione Accolta
61	Miola Flavia	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/112; C1-R/20)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
62	Cavallini Giancarlo	Inserimento “area privata destinata ad attrezzature sportive e ricreative e ad impianti per il gioco e lo sport di interesse pubblico” e area residenziale. (F10/4; LB/61; LB/45; F9/29; C2/18)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inseriscono due lotti di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Per i motivi espressi nelle considerazioni relativamente alla modifica n. 4 non si condivide con la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
63	geom. Baron Giovanni (per Darivest spa)	Trasformazione in area a vocazione direzionale, ricettiva e inserimento di cubatura per 3000 mc. (LC/1; LC/2; F10/3; C1-R/3)	Si prevede che l’area ricettiva a ristorazione possa venire ampliata fino a 2400 mc (due lotti di tipo C). Si inserisce inoltre un’area per impianti sportivi. Accolta	Si condivide in parte la controdeduzione del Comune. Non sembra giustificato l’inserimento di due lotti di tipo C) i quali non disegnano uno sviluppo regolare. Si propone lo stralcio del lotto più a est (LC1). Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
64	Venturato Alfredo	Inserimento di un lotto edificabile di 800 mc. (LA/57; APU/33; C1-R/14-1)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. parzialmente Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
65	Stievano Chiara	Inserimento di due lotti edificabili di 800 mc. (LB/56; LB/57; APU/46; C1-R/23-1)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inseriscono due lotti di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione Non Accolta
66	Pengo Giancarlo	Inserimento di un lotto edificabile di 800 mc. (LB/2; C1-R/6)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione Non Accolta
67	Pressato Antonio, Graziella, Isabella, Lucina e Maria	Estensione zona edificabile o creazione nuova zona residenziale “C2”.	Trattasi di area agricola in cui non è prevista una nuova area residenziale. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
68	Arcolin Giordano	Inserimento di un lotto edificabile di 800 mc. (LB/1; APU/8; C1-R/6)	Si prevede la perimetrazione dell’area come Zto “C1-R”, e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l’obbligo di progettazione unitaria. L’area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell’edificato. Osservazione Non Accolta
69	Stievano Graziano	Inserimento di un lotto edificabile di 800 mc.	Vedi osservazione n° 65. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta

N.	Nominativo	Descrizione	Parere comune	Parere regione
70	Zambonin Giampaolo	Inserimento di un lotto edificabile.	Trattasi di area agricola che non fa parte di nuclei residenziali. Non Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione Non Accolta
71	Falasco Maria	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/4; APU/86; C1-R/52)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta
72	Bellesso Vincenzo	Trasformazione in Zto "C1-R" con inserimento di un lotto edificabile da 800 mc. (LB/32; C1-R/25)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo B (800 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
73	Vettore Nadia Vettore Tiziana Bianzale Anna Maria	Possibilità urbanistica per ristrutturazione annesso rustico ad uso agriturismo o ristorazioni simili. (S.U.A.i.pu./23)	L'area già fa parte di uno strumento urbanistico attuativo che consente detta realizzazione, che si integra con quanto sta progettando l'Amministrazione comunale sull'adiacente Torre Colombara. parzialmente Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune. La richiesta dell'osservante trova risposta nella normativa regionale. Osservazione parzialmente Accolta
74	Donola Antonio	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/13; C1-R/8; n. 18)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione NON ACCOLATA
75	Salmistraro Flavio	Trasformazione in Zto "C1-R". (C1-R/64-2)	L'area fa parte di un aggregato abitativo residenziale. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario
76	Penzo Alessandro	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/108; APU/75; C1-R/78)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide la controdeduzione del Comune in quanto non è mai stata individuata una z.t.o. di tipo C in precedenza e un solo edificio non la può costituire. Osservazione Non Accolta
77	Bertipaglia Nicola	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/66; F2/21; APU/92; C1-R/59)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada e parcheggio dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Si condivide la controdeduzione del Comune. Osservazione parzialmente Accolta con la prescrizione di ricavare le aree a standard primario considerando parte dell'ambito e quindi da cedere la zona F2/21
78	Bertipaglia Valter	Inserimento di un lotto edificabile di 600 mc. (LA/86; APU/141; C1-R/39)	Si prevede la perimetrazione dell'area come Zto "C1-R", e si inserisce un lotto di tipo A (600 mc) con l'obbligo di progettazione unitaria. L'area di proprietà ad uso strada, parcheggio e verde pubblico (posizionato sul confine nord) dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune. Accolta	Non si condivide in quanto estranea al modello insediativo e collocata quale appendice dell'edificato. Osservazione Non Accolta

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Polverara (PD), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta dagli elaborati con riportati gli stralci e le modifiche:

- elaborato 15.2 Tav. 13.1.A Zonizzazione intero territorio comunale - scala 1:5000;
- elaborato 16.2 Tav. 13.1.B Zonizzazione centri urbani - scala 1:2000;
- elaborato 16.3 Tav. 13.1.B Comparativa - scala 1:2000;
- elaborato 17.2 Tav. 13.3 Specifica degli interventi centri urbani - scala 1:2000;
- elaborato 18.2 Tav. 14 Verifica del dimensionamento - scala 1:2000.

Vanno vistati n. 5 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2711 del 15 settembre 2009

Comune di Ronco all'Adige (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 19. Adottata con Dcc n. 15 del 27.02.2005. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Ronco all'Adige (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 596 del 10.02.1987 e, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 27.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9422, in data 06.07.2005, acquisita agli atti della Regione in data 07.07.2005, prot. n. 494258.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 27 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 44 del 29.06.2005, oltre ad una osservazione ad integrazione di altra precedentemente presentata pervenuta fuori dai termini.

Direttamente in Regione risultano pervenute n. 3 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 261 del 24.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni

delibera

1) di approvare la Variante parziale n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronco all'Adige (VR), con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 261 del 24.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione con modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione.
- Relazione "Nuovi edifici non più funzionali alla conduzione del fondo".
- Tav. n. 13.1.a - 61 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.b - 62 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.c - 63 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.d - 64 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.3.a - 69 - scala 1:2.000 Albaro.
- Tav. n. 13.3.b - 70 - scala 1:2.000 Canton.
- Tav. n. 13.3.c - 71 - scala 1:2000 Scardevara.
- Tav. n. 13.3.d - 72 - scala 1:2.000 Ronco.
- Tav. n. 13.3.e - 73 - scala 1:2.000 Tombazosana.
- Tav. n. 13.4.II - 75 - scala 1:2.000 Corti e nuclei rurali.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della Lr 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 261 del 24.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.06.2009.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 333320/57.09, del 19.06.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 261 del 24.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante Parziale n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronco all'Adige (VR), adottata con Deliberazione di C.C. n. 15 del 27.02.2005, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 261 in data 24.06.2009

Premesse:

- Il Comune di Ronco all'Adige (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 596 del 10.02.1987 e, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 27.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9422 in data 06.07.2005, acquisita agli atti della Regione in data 07.07.2005 prot. 494258.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 27 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 44 del 29.06.2005, oltre ad una osservazione ad integrazione di altra precedentemente presentata pervenuta fuori dai termini.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 35525 del 27.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione risultano pervenute n. 3 osservazioni:

N.	Prot. - data
1RV	Geom. Giuseppe Giuliari prot. 513734 del 15.07.2005.
2RV	Giuseppe Giuliari prot. 556759 del 3.08.2005.
3RV	Bencivenga Vincenzo ed altri (allegata raccolta firme) prot. 560210/57.00 del 9.10.2007.

- Si rileva a che sul territorio del Comune di Ronco all'Adige è individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 03.04.2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: "IT 3210042 Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine". A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza trasmessa con nota n. 13342 del 5.09.2005, e, in seguito integrata con nota documentale, prodotta in data 08.05.2008 prot. 6413/08.

- Con nota pervenuta il 05.12.2006 prot. 698213, il tecnico Agronomo incaricato ha provveduto ad inviare la Valutazione di Incidenza Ambientale richiesta.

- Con nota del 24.02.2006 prot. 126080/47.01, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa consistente nell'avviso di deposito del Comune, nell'attribuzione alla delibera di adozione sulle 3 copie di elaborati trasmessi, copia dell'accordo di pianificazione coordinata ai sensi della L. n. 35/2002, Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree SIC o Zps o dichiarazione di non incidenza e parere di compatibilità idraulica predisposto dal Genio Civile competente per territorio o asseverazione da inviarsi comunque al Genio Civile.

- Il Comune, con nota del 20.06.2006 prot. 3193/8885, ha trasmesso parte della documentazione richiesta e fornito precisazioni in merito alla documentazione ancora mancante; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 21.06.2006 con prot. 376444/57.00.

- Il Comune, con ulteriore nota del 7.07.2006 prot. 9635, ha trasmesso il parere di compatibilità idraulica e copia della relazione di compatibilità idraulica; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 11.07.2006 con prot. 416715/57.00.

- La Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio - Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota del 29.06.2006 prot. 392216, ha trasmesso al Comune di Ronco all'Adige, alla Direzione Difesa del Suolo e Direzione Urbanistica della Regione Veneto e al Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, prendendo atto del parere condizionato espresso da parte del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con nota prot. 644 del 15.02.2005, il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 30.06.2006.

- La variante tratta anche il tema delle zone produttive e, pertanto, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27.12.2002 n. 35, come specificato con Lr n. 16 del 1.08.2003, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia. A tal proposito in data 22.07.2003 il Comune e la Provincia di Verona hanno sottoscritto l'accordo di pianificazione coordinata.

- Il Comune, con nota prot. 14196 del 15.10.2004, ha richiesto all'Ulss 21, competente per territorio, il parere igienico sanitario in merito alla Variante n. 19.

- Il Comune con nota del 8.11.2008 prot. 13928, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 18.11/2008 prot. 613388, ha provveduto ad inviare della documentazione integrativa richiesta.

- Il Comune con nota del 26.05.2009 prot. 6628, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 27.05.2009 prot. 288854, ha inviato la Deliberazione del C.C. n. 27 del 7.05.2009 inerente controdeduzioni a delle osservazioni tardive presentate.

- Il Comune con comunicazione del 23.03.2009 prot. 3754/S, pervenuta alla Direzione urbanistica il 04.06.2009 prot. 181887, ha provveduto a inviare una nota relativa al dimensionamento del Prg, meglio allegando una nota definita come "chiarimenti sulla capienza insediativa conseguente alla variante e alla verifica degli standard urbanistici".

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2005 di adozione della variante parziale al Prg sono i seguenti:

- Relazione con modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione.
- Relazione "Nuovi edifici non più funzionali alla conduzione del fondo".
- Tav. n. 13.1.a - 61 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.b - 62 - scala 1:5.000.

- Tav. n. 13.1.c - 63 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.d - 64 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.3.a - 69 - scala 1:2.000 Albaro.
- Tav. n. 13.3.b - 70 - scala 1:2.000 Canton.
- Tav. n. 13.3.c - 71 - scala 1:2000 Scardevara.
- Tav. n. 13.3.d - 72 - scala 1:2.000 Ronco.
- Tav. n. 13.3.e - 73 - scala 1:2.000 Tombazosana.
- Tav. n. 13.4.II - 75 - scala 1:2.000 Corti e nuclei rurali.

Descrizione della variante:

La variante consiste in un aggiornamento dello strumento urbanistico riguardante sia le zone residenziali che le zone produttive che le aree a servizi, oltre alla viabilità principale, e a modifiche puntuali quali individuazione di n. 12 strutture non più funzionali alla conduzione del fondo poste nelle zone classificate come Agricole, adeguamento della legenda delle Tav. in scala 1:5000 a seguito dell'approvazione della Variante III° Parziale relativa alla ridefinizione delle zone agricole E1, individuazione di zone di degrado, inserimento di fasce di vincolo, e cambiamenti di Nta.

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A. Zone Residenziali
B. Zone Produttive
C. Zone Agricole
D. Zone A Servizi
E. Viabilità
F. Fasce Di Rispetto E Vincoli
G. Norme Di Attuazione E Repertorio Normativo
H. Regolamento Edilizio

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

Modifiche delle zone residenziali

Centri abitati di Albaro e Canton

N.	Variante
1	R1 - Riproposizione di una parte della zona di espansione residenziale nel quadrante sud-est; la zona è riclassificata come C2a/9 e copre un'estensione di mq. 24.830,00.
2	R2 - Nell'area del Minello, a est della chiesa, è riproposta una parte dell'espansione già prevista nella Variante Generale adottata, e stralciata dalla Regione; la zona è individuata con il cartiglio C2a/6 e copre 24.000,00 mq, mentre l'area verde collegata è di 9.000,00 mq.
3	R3 - La zona C2 nel quadrante nord-ovest, a nord del campo sportivo, di 18.500,00 mq viene riclassificata da C2b (era la C2b/2) a C2a (diviene la C2a/8).
4	R4 - Nel quadrante sud-est, vicino alle scuole elementari, si ha una piccola espansione (zona C2a/7) di poco più di un ettaro.
5	R5 - Ad Albaro la zona di espansione centrale C2s (speciale), viene ora riclassificata C1 /4a e 4b essendo stata in larga misura utilizzata.
6	R6 - Ampliamento della zona Ba/7b lungo la strada per Isola Rizza, già dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria, che così termina con mq 4.200,00 di lotti liberi.
7	R7 - Due lotti liberi sono riconosciuti anche alla zona Ba/9 adiacente al campo sportivo.
8	R8 - A Canton si ha una piccola modifica relativa alle zone B, con il riconoscimento della dimensione reale di un lotto e quindi la sua qualità di lotto libero.

Centro abitato di Tombazosana.

N.	Variante
9	R9 - Completamento dell'espansione residenziale residua. L'area di espansione, essendo contigua a quelle esistenti, è classificata con lo stesso cartiglio (C2b/7a) ed ha una superficie di mq 16.500,00.
10	R10 - Vedi P9.
11	R11 - La zona Bb che sta a fianco dell'area ex Formatik e conclude il paese ha subito un qualche ispessimento, passando da mq 7.200,00 a 9.700,00 con un aumento di mq 2.500,00.
12	R12 - Inserimento di zona Fc fra la zona produttiva e la zona residenziale, a protezione di quest'ultima. Questo inserimento comporta un aumento degli standard a disposizione della frazione di ben mq 11.300,00.

Ronco capoluogo

N.	Variante
13	R13 - Ampliamento delle due zone centrali contigue Ba/24-25 di circa 4.000,00 mq.
14	R14 - Passaggio di un'ampia zona C2 dalla categoria meno densa C2b alla più densa C2a.
15	R15 - La zona C2a/5, avendo subito il piano attuativo e cominciato ad attuarsi, viene ora riclassificata zona C1a/5a e 5b.
16	R16 - Localizzazione di un parcheggio in via Quadrelli con la trasformazione di quello previsto di fronte in zona di verde privato.

Modifiche delle zone produttive

N.	Variante
1	P1 - Ampliamento della zona D1c/1 (Canton a nord della Ronchesana) per circa 16.000,00 mq. (Questo ampliamento, inizialmente previsto, è stato però stralciato in sede di accordo con la Provincia).
2	P2 - Ampliamento della zona D1c/2 (prima lottizzazione industriale a Canton) per mq 3.000,00/4.000,00 corrispondenti alla zona F-b destinata a magazzini comunali.
3	P3 - Nella zona Bb/9 a Canton, di mq 6.500,00 semplificazione degli interventi sui capannoni esistenti mediante eliminazione dell'obbligo di progettazione unitaria su tutta l'area. Rimane la destinazione d'uso residenziale come obiettivo finale di riqualificazione della zona.
4	P4 - Spostamento della quota di standard a verde dalle zone D1e/1a e D1e/1b a Canton per la costituzione di una fascia verde di stacco fra la zona produttiva e il vecchio nucleo residenziale.
5	P5 - Ampliamento della zona produttiva di espansione a Canton fino alla prevista nuova strada di "Circonvallazione", inteso come creazione di un grande polo produttivo tendente, comprese le zone già esistenti, ai 40 ha di superficie. (Questo ampliamento, inizialmente previsto nei detti termini, è stato fortemente ridotto - circa 11 ha - in sede di trattative per l'accordo di programma con la Provincia.)
6	P6 - Ampliamento della zona D1c/3 - Fornace Stabila a Ronco - fino a ricomprendere l'intero isolato fra le strade; per la riduzione dell'edificabilità si veda l'art. 36 delle n.d.A. e la sua modifica illustrata nel paragrafo relativo alle Norme.
7	P7 - Ampliamento della zona D1c/5 - ex Roncovalle a Ronco - di circa mq 7.500,00.
8	P8 - Redistribuzione dell'area a verde all'interno della zona D1e/2(bcd) a Tombazosana, con aumento della quantità di superficie a verde; ampliamento della zona produttiva per mq 16.000,00.
9	P9 - Riorganizzazione urbanistica della zona occupata dalla ex Formatik a Tombazosana: cambio di zona da D4c/5 commerciale (di circa 15.000,00 mq) a zona residenziale di espansione C2a/11, soggetta a piano attuativo per la riconversione; stralcio della parte classificata zona B di 8.260,00 mq. Variante stralciata con emendamento in sede di adozione: rimangono le previsioni urbanistiche in vigore.

N.	Variante
10	P10 - Ampliamento della zona D1c/7 di mq 11.730,00.
11	P11 - Modifiche minime a due perimetri di industrie sparse.

Modifiche alla viabilità e varie

N.	Variante
1	V1 - Nuovo tracciato della circonvallazione.
2	V2 - Precisazione del vincolo ambientale di cui alla l. 431/85.
3	V3 - Modifica della legenda delle tavole in scala 1:5000 a seguito dell'approvazione della III° Variante parziale relativa alla ridefinizione delle sottozone agricole E1.
4	V4 - Individuazione di 12 strutture non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, ai sensi della l.r. 24/85.
5	V5 - Individuazione di due zone di degrado, sulle quali esistono allevamenti intensivi molto vicini ai paesi.
6	V6 - Due modifiche in corte Gramigna (Tav. corti e nuclei agricoli) con leggere riforme di ampliamenti già previsti ad annessi rustici.
7	V7 - Ad Albaro vengono corretti due passaggi pedonali (Tav. zone significative: Albaro): uno previsto fra la zona Ba/10 e la zona C1/4a viene tolto con leggero ampliamento della zona B, mentre un collegamento fra la zona C1 e la strada principale viene riconosciuto come passaggio pubblico.
8	V8 - Ad Albaro viene indicata nell'ambito della zona C2a/8 la superficie a verde pubblico corrispondente a quella perduta sui due lotti liberi riconosciuti nella vicina zona Ba/9.
9	V9 - A Ronco viene corretta la fascia di rispetto stradale in fregio alla zona produttiva (fornaci) riportandola lungo la strada esistente.
10	V10 - Ronco viene ritoccato il limite delle zone Ba/29, Ba/31, Ba/38 e Bb/24 per un maggior adeguamento alla situazione reale.
11	V11 - A Ronco viene messo il contorno indicante Piano attuativo intorno alla zona dell'ex Consorzio agrario sulla quale è stato effettivamente applicato un Piruea.

Modifiche alle norme tecniche di attuazione

N.	Variante
1	Art. 36 e 37, 4° comma, delle Nta - Nelle Zto D1, di completamento e di espansione, destinate ad insediamenti artigianali ed industriali viene sostituito il 4° comma; in particolare vengono consentite attività commerciali, quali gli esercizi di vicinato o le medie strutture di vendita anche indipendentemente dalla produzione in loco e pubblici esercizi tipo bar e trattoria.
2	Art. 36, 6° comma, delle Nta modifica i parametri edilizi per l'edificazione nella D1c/3 occupata da fornaci in attività.
3	Tabella dei dati stereometrici dell'art. 40 - si aumenta l'indice fondiario riportato al secondo rigo della tabella delle zone di tipo commerciale da 1,5 mc/mq a 2,5 mc/mq.
4	Art. 23, ultimo comma, delle Nta disciplina le distanze delle costruzioni dagli elettrodotti.
5	Art. 20, ultimo comma, delle Nta specificazione sulle modalità di computo delle scale esterne nel calcolo del volume e edificabile.
6	Art. 35, penultimo comma, delle Nta in alternativa alla cessione di una quota di superficie fondiaria per l'Erp consente di realizzare opere pubbliche in base alle necessità dell'Amministrazione

Il dimensionamento

In base alla comunicazione del 23.03.2009 prot. 3754/S, pervenuta alla Direzione urbanistica il 04.06.2009 prot. 181887, relativa al dimensionamento del Prg, meglio allegando una nota definita come "chiarimenti sulla capienza insediativa conseguente alla variante e alla verifica degli standard urbanistici", si rileva quanto segue:

Nella variante Generale al Prg Adottata con Deliberazione del C.C. n. 31 del 13.04.1998, rispetto alla popolazione insediabile, gli standard erano i seguenti:

Fa	Fb	Fc	Fd
Mq. 32.710,00	Mq. 32.710,00	Mq. 77.697,00	Mq. 25.441,00

Sempre nella variante Generale al Prg Adottata con Deliberazione del C.C. n. 31 del 13.04.1998, le aree per Attrezzature e Servizi, al di fuori degli ambiti soggetti a PUA, erano i seguenti:

Fa	Fb	Fc	Fd
Mq. 30.861,00	Mq. 56.443,00	Mq. 233.846,00	Mq. 367.377,00
- Mq. 1.849,00	+ Mq. 23.733,00	+ Mq. 156.149,00	Mq. 341.936,00

Come si può notare, risulta esserci un unico dato negativo, quello riferito agli standard per l'istruzione, - 1.849 mq.

Oltre al dato appena esposto, andranno aggiunti gli standard contenuti negli ambiti soggetti a PUA.

Complessivamente la Variante parziale n. 19 comporta, in aggiunta a quanto già previsto dal vigente Prg, un incremento degli abitanti teorici pari a 379 unità. Si rileva che nella relazione che accompagna la variante, gli abitanti teorici vengono poi corretti in 448 unità.

Ab. 448 x 150 mc/ab. = 67.200,00 mc.

Fa	Fb	Fc	Fd
4,5 x 448 Mq. 2.016,00	4,5 x 448 Mq. 2.016,00	15,00 x 448 Mq. 6.720,00	3,5 x 448 Mq. 1.568,00
- Mq. 3.865,00	+ Mq. 21.717,00	+ Mq. 149.429,00	Mq. 340.368,00

Come si può notare, risulta esserci un unico dato negativo che con la presente variante viene implementato, quello riferito agli standard per l'istruzione, - 3.865 mq, mentre per gli altri standard, le quantità minime vengono rispettate.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una serie consistente di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale ma che comunque incidono in modo considerevole sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, ma non nei criteri generali informatori dello Prg stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Il Servizio Geologia ha provveduto ad eseguire una verifica sulle aree oggetto di variante, in data 5.06.2008, rilevando una variabilità delle condizioni geotecniche dei terreni che impone un'adeguata verifica, puntuale e preventiva ad ogni intervento edificatorio e infrastrutturale. Inoltre, poiché non è possibile escludere l'esistenza di aree ribassate per attività di escavazione pregressa, come ad esempio per la zona D1c/7 posta a sud dell'abitato di Albaro che interessa parzialmente

una "cava inattiva con falda affiorante", tali ambiti dovranno essere determinati con precisione, in occasione delle verifiche geotecniche per una limitazione all'uso edificatorio.

3. Le prescrizioni introdotte da parte del Genio Civile di Verona, espresse con nota n. 392219/1.5 del 29.06.2006 in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, e della Dgr n. 1322 del 10.05.2006si intendono con il presente parere integralmente recepite, come pure quelle espressa da parte del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. Spetterà al Comune l'inclusione delle prescrizioni nella specifica normativa.

4. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007, ha preso atto in data 31.03.2008 verbale n. URB/2008/103, della relazione per la Valutazione di Incidenza, nella quale si dice che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti Natura 2000: sguazzo di Rivalunga e Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine", ha ritenuto comunque di prescrivere quanto segue:

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, quando previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale;
- Siano attuate le misure preventive riportate a pag. 3 della Valutazione di Screening, redatta dall'Ing. Livio Campagnolo.

A1 - Zto a centri storici e corti rurali. (V5 - V6)

La tutela dei Centri Storici, delle Corti Rurali di antica origine e degli edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il D.M. 1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale,

rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. delle Corti Rurali di antica origine e degli edifici di cui all'art. 10 della Lr 24/85 o meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

A. Zone residenziali

Criteri per le zone residenziali

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano un'effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

Per quanto riguarda l'edificazione, nell'esame del Prg si sono tenuti presente, per esprimere un giudizio, fondamentalmente 4 fattori, che di seguito si riportano:

- Salvaguardia e tutela del paesaggio, dell'ambiente.
- La necessità di concentrare il più possibile l'edificato, senza creare delle "Isole", lotti liberi, avulsi da una programmazione urbanistica concentrata sui nuclei, e zone edificate.
- La classificazione di zona residenziale di completamento soltanto qualora abbiano una significativa consistenza e l'effettivo carattere residenziale, non limitati a singoli lotti.
- L'applicazione di quanto dispone l'art. 40 del Ptrc, al riguardo della salvaguardia e tutela delle zone agricole.
- I nuovi lotti lungostrada non creino nuovi accessi sulla viabilità principale del Comune, della Provincia o dell'Anas;
- Si è tenuto conto del criterio di mantenere il più libero possibile, i lati lungo la viabilità e, nel caso si tratti di strade comunali secondarie interne, uno dei due lati delle strade, nel caso che sia libero.

La presente variante al Prg, rispetto alla residenza non appare condivisibile per i seguenti aspetti:

4. in quanto gli incrementi residenziali proposti, con l'inserimento di nuove zone, sia di completamento che di espansione, in addizione al tessuto insediativo e ai nuclei residenziali in zona agricola, sono posti in alcuni casi nelle vicinanze di fiumi e/o torrenti tutelati, in altri casi posti in aree ancora libere, pertanto da tutelare e salvaguardare.

5. In quanto la programmazione non risulta sufficientemente attenta alle invarianti presenti nel territorio che di fatto consentono una limitata e costretta programmazione urbanistica;

6. Alcune delle aree proposte, il cui fine è quello di confermare un edificato esistente e di dilatare le già frammentate strutture insediative esistenti, non sono condivisibili in quanto in contrasto con i criteri informatori del Prg e con il disposto dall'art. 40 del Ptrc ed inoltre in quanto propongono un "Sistema Insediativo" non corretto e spesso pregiudizievole della efficienza delle infrastrutture viarie, degli standard e della sicurezza stradale.

7. Si rende pertanto necessario operare alcuni stralci di quelle aree finalizzate a dilatare immotivatamente il centro e prive di consistenza storica ed insediativa secondo le valutazioni sopraesposte.

8. Altri stralci vengono introdotti al fine di evitare pregiudizi non solo ai limitrofi insediamenti residenziali e, quindi, per garantire il più conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione, ma altresì per preservare l'integrità del territorio rurale.

Appare utile, a quest'ultimo proposito, rammentare che la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente agricolo nelle sue varie accezioni rappresentano la finalità principale della Lr n. 61/1985, del Ptrc e della Lr 24/85. Inoltre, sempre nel territorio comunale, sono presenti svariate risorgive e pertanto corsi d'acqua che, anche se significativamente minori, hanno una significativa valenza paesaggistico-ambientale che, andranno preservate, anche sotto l'aspetto della tutela del patrimonio delle acque, come prescritto dalle Norme in materia Ambientale di cui al D.Lgs 03.04.2006 n. 152.

Si rimanda infine agli articoli 216 e 217 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("T.U. delle leggi sanitarie") che prevedono espressamente in capo all'Amm.ne il potere di prescrivere norme da applicare per prevenire o ridurre il danno o il pericolo per la salute pubblica derivante dall'attività di manifatture o fabbriche.

Per alcuni stralci si agisce pertanto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 Lr n. 61/1985, esercitando la facoltà attribuita alla Regione, ex lege e finalizzata nei casi specifici a garantire, da un lato, la tutela del paesaggio e dei complessi ambientali, dall'altro l'osservanza di quanto stabilito sia dalla legislazione nazionale (R.D. 27.07.1934, n. 1265) sia da quella regionale (Lr n. 24/85), così come previsto rispettivamente dal n. 4 e dal n. 6 dell'art. 45 citato.

Si condividono tutte quelle aree, poste in fregio a zone edificabili, che non intralciano la viabilità e che chiudono in modo organico il disegno dell'area o zona, che abbiano un'effettiva consistenza di zona e/o nucleo residenziale.

10. Si prescrive in linea generale per le Zto C2 condivisibili che, la viabilità interna dei SUA dovrà raccordarsi, laddove possibile, con la struttura viaria esistente al contorno. Le aree a standard "Verde pubblico", dovranno essere accorpate, in un'unica area, al fine di evitare l'individuazione di superfici non funzionali alla manutenzione ed all'utilizzo da parte dei futuri residenti. Gli spazi a parcheggio di standard invece, dovranno essere equamente distribuiti lungo la viabilità dei SUA, al servizio delle abitazioni, con l'accorgimento di disporli accoppiati esternamente ai singoli lotti edificabili.

In merito alle aree a standard in generale, Aree Scolastiche, Verde Pubblico Attrezzato e Parcheggi Pubblici ecc…., rilevato quanto precedentemente esposto sul dimensionamento, si limitano alcune implementazioni di indice al fine di far rientrare il dimensionamento nei limiti di legge. Comunque si prescrive al Comune di verificare l'adeguatezza del dimensionamento contenuto della Tavola n. 14 alla luce del Prg vigente, e della variante ora in esame.

Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85

Qualora gli standard non risultino soddisfatti, il Comune dovrà procedere alle necessarie integrazioni.

B. Zone residenziali di espansione esistenti - Pua convenzionati.

Quanto verrà esposto, andrà applicato in modo generalizzato a tutte le modifiche degli attuativi che con la presente variante vengono modificate le zonizzazioni.

Risulta, per i PUA esistenti che, con un aumento dell'indice edificatorio mc/mq, territoriale o fondiario, che comporta un maggior numero di abitanti teorici, porta di conseguenza ad una maggiore quantità di superficie di area da destinare a standard primari, per cui l'attuativo/i in essere non risulterebbero conformi alla vigente normativa in materia.

Al riguardo delle zone di espansione ancora in atto, si prescrive che lo Strumento Urbanistico Attuativo esistente (SUA o PUA), mantenga quanto previsto nella convenzione stipulata a suo tempo, come pure gli indici stereometrici, fino alla loro completa edificazione e saturazione.

Quanto appena espresso, si ritiene valido anche per tutti i Piani Attuativi dove mancano ancora da edificare alcuni lotti previsti dal PUA, nonché per quelli che sono stati parzialmente edificati. I Piani interessati da quanto sopraesposto, andranno puntualmente indicati nella cartografia di Piano, con l'inserimento delle appropriate zonizzazioni delle aree per servizi, sia in scala 1:2.000 e 1:5.000.

La zonizzazione potrà essere eventualmente riclassificata come "B speciale", e per la stessa varranno gli indici stereometrici con i quali il PUA era stato approvato a suo tempo da parte del Consiglio Comunale.

Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Qualora il Comune non controdeduca, la modifica si intenderà automaticamente inserita.

Centri abitati di Albaro e Canton

N.	Considerazioni evalutazioni
1	Richiamato quanto sopra esposto per quanto concerne i criteri delle zone di espansione residenziale. Visto che per la frazione in esame vengono previste delle implementazioni su tutti i quadranti nord, sud, est ed ovest, si condivide parzialmente la proposta, riducendola verso est, al fine di conferire all'area una forma geometrica compiuta. Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
2	L'area si trova collocata a est della via Adige e sempre a nord/est di un corso d'acqua. In tale area risultano presenti due edifici destinati all'agricoltura che, vengono esclusi dalla Zto proposta. Si condivide, andranno comunque applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
3	La modifica sostanziale dell'area è quella riguardante l'indice di zona che, dall'attuale 0,80 mc/mq (Zto C2b), passa a 1,20 mc/mq (Zto C2a), con un'implemanteazione di mc. 22.200,00 - 14,800,00 = 7.400,00 mc. Viste le aree edificate nell'intorno i cui edifici hanno delle altezze contenute, al fine di uniformare l'edificato in particolare per le altezze, si può condividere parzialmente la proposta, prevedendo per la stessa un indice di 1,00 mc/mq, e un'altezza contenuta di due piani più un mansardato, altezza alla gronda del mansardato massimo di ml. 1,80. Per gli altri indici stereometrici, si dovrà fare riferimento alle Zto C2a. Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
4	Si condivide parzialmente l'area, limitandone lo sviluppo verso nord, in allineamento con le vigenti zonizzazioni. Anche in questo caso, viste le aree edificate nell'intorno, avendo altezze contenute, al fine di uniformare l'edificato in particolare per le altezze, si può condividere parzialmente la proposta, prevedendo per la stessa un indice di 1,00 mc/mq, e un'altezza contenuta di due piani più un mansardato, altezza alla gronda del mansardato massimo di ml. 1,80. Per gli altri indici stereometrici, si dovrà fare riferimento alle Zto C2a. Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
5	Non si condivide, si rinvia a quanto esposto precedentemente per le "Zone residenziali di espansione esistentI - Pua convenzionati."

N.	Considerazioni evalutazioni
6	Considerato che si tratta di un'area totalmente libera da edificazioni, posizionata a ridosso del vincolo cimiteriale, sul cui rispetto e profondità, spetterà al Comune la puntuale verifica, Si Condivide parzialmente la modifica, prescrivendo che l'area debba essere riclassificata come Zto C2a, come prescrive l'art. 24 della Lr 61/85. Potrà comunque, trattandosi di un'area minimale, essere predisposto un progetto Unitario, convenzionato con obbligo della realizzazione delle aree a standard a parcheggio. Si prescrive che dovrà essere ricavato un unico acceso dalla strada principale via Bonetti. Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
7	Anche in questo caso, si tratta di due lotti liberi, inedificati. Vista la minimalità dell'area oggetto di modifica, Si Condivide la classificazione proposta prescrivendo che, esternamente alla recinzione, lungo la via posta a nord, venga realizzato minimo un posto auto esterno alla recinzione, lungo il fronte strada, per ogni nuova unità abitativa che verrà realizzata, al fine che siano di effettivo servizio alle abitazioni. La modifica è collegata con l'osservazione n. 16.
8	Si condivide, prescrivendo il ricavo di un posto auto esterno alla recinzione, lungo il fronte strada, per ogni nuova unità abitativa che verrà realizzata, al fine che siano di effettivo servizio alle abitazioni.

Centri abitati di Tombazosana.

N.	Considerazioni evalutazioni
9	Considerato che a nord dell'area in oggetto, esiste una zona produttiva. Visto quanto esposto precedentemente per le zone residenziali in generale e produttive, e considerato che tra le due aree il Comune ha previsto una fascia di Verde pubblico, finalizzata a creare una barriera contro polveri, rumori e quant'altro possano nuocere alla salute pubblica, si condivide la modifica, prescrivendo che l'area cuscinetto appena citata, sia inclusa nell'ambito del PUA in argomento. In tale area, qualora il dimensionamento del Prg risulti conforme alla normativa, potrà essere ricavato lo standard di Verde Pubblico del PUA. Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
10	Si prende atto che il Consiglio Comunale in sede di adozione della Variante in argomento, non ha adottato la modifica.
11	L'area in oggetto viene trasformata in funzione della modifica classificata come "P9" nella presente variante. Tale modifica comunque, non è stata adottata dal Consiglio Comunale in sede di adozione della Variante in argomento. Pertanto, in funzione di quanto precedentemente esposto nel presente parere al riguardo degli articoli 216 e 217 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("T.U. delle leggi sanitarie") che prevedono espressamente in capo all'Amm.ne il potere di prescrivere norme da applicare per prevenire o ridurre il danno o il pericolo per la salute pubblica derivante dall'attività di manifatture o fabbriche, non si condivide. Il Comune potrà, in sede di redazione del PAT/Pati, e successivamente del P.I., trattandosi di aree che possono essere comprese all'interno di un Consolidato, valutare soluzioni alternative come quella di opere incongrue soggette a credito edilizio.
12	Si condivide la proposta, in quanto rispetta quanto esposto nelle premesse del presente parere al riguardo degli articoli 216 e 217 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 ("T.U. delle leggi sanitarie").

Ronco capoluogo

N.	Considerazioni e valutazioni
13	Anche in questo caso, si tratta di alcune aree libere inedificate. Vista la conformazione delle aree oggetto di modifica, si condivide la classificazione proposta prescrivendo che, esternamente alla recinzione, vengano realizzati dei parcheggi, per un minimo di un posto auto esterno alla recinzione, per ogni nuova unità abitativa che verrà realizzata, al fine che siano di effettivo servizio alle abitazioni. Inoltre si prescrive che venga tenuto conto del rispetto dell'argine del fiume, nel senso che l'edificazione non venga consentita e realizzata all'interno di tale vincolo.
14	La modifica sostanziale dell'area è quella riguardante l'indice di zona che, dall'attuale 0,80 mc/mq (Zto C2b), passa a 1,20 mc/mq (Zto C2a), con un'implementazione consistente di volumetria. Si condivide la modifica, prescrivendo che: - l'area a nord destinata a verde pubblico, sia inclusa nell'ambito del PUA, come pure l'area di rispetto a nord. - Anche in questo caso, viste le aree edificate nell'intorno, aventi altezze contenute, al fine di uniformare l'edificato in particolare per le altezze, si può condividere parzialmente la proposta, prevedendo per la stessa un indice di 1,00 mc/mq, e un'altezza contenuta di due piani più un mansardato, altezza alla gronda del mansardato massimo di ml. 1,80. - Per gli altri indici stereometrici, si dovrà fare riferimento alle "Zto C2a". Andranno applicate le prescrizioni precedentemente esposte per tutte le zone di espansione residenziale (punto 10 del parere).
15	Non si condivide, si rinvia a quanto esposto precedentemente per le "Zone residenziali di espansione esistenti - Pua convenzionati."
16	Si condivide la trasformazione dell'area in parcheggio posta tra una Zto B a nord e Zto Fc a sud e Ovest. Non si condivide la classificazione di area in Verde Privato vincolato, in quanto per primo non ne ha le caratteristiche meglio espresse nell'articolo 54 delle Nta, ancorchè risulti necessaria un'area cuscinetto tra la zona edificata e la zona produttiva posta a est e sud. Si propone, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 la classificazione di tale area come quelle poste a nord, Zto B. Dovrà comunque essere finalizzata a creare una barriera arborea trà l'edificato residenziale e quello produttivo per un minimo di ml. 5,00. In caso il Comune non controdeduca, la modifica si intenderà automaticamente inserita. La modifica è collegata con l'osservazione n. 6 alla quale si rinvia.
10	Si condivide la modifica alla Zto Ba/29 che riduce la zona residenziale a vantaggio dell'area per attrezzature collettive Zto F n. 7 e 15 (centri religiosi e case per anziani), Si condividono anche gli ampliamenti della Ba/31, benché in linea con i caratteri generali del Prg, e la Bb/24 che ridisegna un'area di completamento e per ultima la Zto Ba/38.
11	Si prende atto che le cartografie del P.R.G vengono aggiornate inserendo il Piruea approvato ai sensi della Lr 23 del 1.06.1999.

C. Zone produttive

Si rileva che, le superfici produttive inizialmente individuate in Relazione hanno subito delle modifiche anche in esecuzione dell'accordo con la Provincia.

In merito alle zone Produttive in argomento che si condividono, si prescrive quanto segue:

11. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizione delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo, data la presenza nelle immediate vicinanze di un edificio vincolato dalla Soprintendenza ai monumenti.

12. In prossimità di zone classificate come A Centro Storico, di Nuclei rurali o Corti di Antica Origine, e/o di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per l'altezza prevista dalle vigenti Nta del Comune. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione dell'area, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

13. Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, per tutte le zone produttive trattate, la messa a dimora, lungo la viabilità e confini, di filari di alberature autoctone, meglio se a macchie, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.

14. Inoltre, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, ed il piazzale di carico e scarico merci delle attività interessate, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno deve essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Si prende atto che l'area in argomento è stata stralciata in sede di Pianificazione coordinata con la Provincia di Verona.
2	In tale area era collocato il magazzino comunale prima di essere alienato. Si condivide.
3	Non si condivide in quanto l'obiettivo finale di riqualificazione della zona deve integrarsi con una previsione infrastrutturale, almeno primaria, di organizzazione complessiva dell'area. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni valuti l'opportunità di predisporre apposita scheda di progetto che dimostri il rispetto delle suddette condizioni. Tenga comunque in debito conto la vicinanza di una zona residenziale e pertanto di quanto precedentemente esposto rispetto al Testo Unico delle Leggi Sanitarie. In caso il Comune non controdeduca, la modifica si dovrà intendere respinta.
4	Non si condivide quanto proposto in quanto si tratta di standard specifici di un Piano Attuativo, convenzionato e collaudato con relativa cessione di aree e opere. L'area di cui all'Attuativo ne verrebbe privata, con evidenti conseguenze rispetto alle ditte proprietarie dei lotti compresi nel Piano. Non si ravvisa un'adeguata e puntuale motivazione che giustifichi le sopravvenute esigenze di interesse pubblico. la violazione degli obblighi contrattuali assunti dal comune con i privati all'atto della sottoscrizione della convenzione del piano di lottizzazione, può essere giustificata solo da sopravvenute esigenze di interesse pubblico puntualmente motivate. Consiglio di Stato Ad. plen. L n. 24 del 22.12.1999. Cassazione S.U. 05.03.1993 n. 2669. Consiglio di Stato Ad. plen. 17.05.1974 n. 5. Consiglio di Stato Sez. IV 30.09.1976 n. 827). Inoltre la variante potrebbe ledere l'aspettativa, gli interessi e gli eventuali vincoli esistenti dei privati, non solo i "lottizzanti" ma bensì quelli insistenti e proprietari attuali delle aree comprese nello strumento attuativo originario. Si può eventualmente prescrivere che, la nuova Zto F, come proposta, e la riclassificazione dello standard del PUA possano essere attivati solo nel momento in cui il Comune diverrà proprietario della nuova Zto F e la sistemerà in modo adeguato. In questo caso, si tratterebbe di una mera riposizione dello standard che comunque rispetto all'esistente viene implementato.
5	L'area è stata oggetto di Pianificazione coordinata con la Provincia di Verona. Si tratta di un'area che collegandosi con un'esistente, si amplia fino a congiungersi con la viabilità di previsione posta a sud. Si condivide con la prescrizioni precedentemente esposte per le zone produttive, nelle valutazioni e considerazioni del presente parere. Si rileva comunque che, l'apertura della viabilità per il PUA sulla viabilità prevista nel Prg a sud dell'area, dovrà essere concordata con l'Ente che realizzerà la stessa, Veneto Strade o Provincia, al fine di non creare nuovi accessi su una viabilità che ha lo scopo di alleggerire il traffico sia dal capoluogo ma soprattutto di rendere sicura la strada.
6	Si Condivide
7	Si Condivide con l'applicazione delle prescrizioni di carattere generale esposte nelle valutazioni e considerazioni del presente parere.
8	La proposta è direttamente collegata con la modifica "R9 - Completamento dell'espansione residenziale residua." Si condivide con l'applicazione delle prescrizioni di carattere generale esposte nelle valutazioni e considerazioni del presente parere.
9	Si prende atto che il Consiglio Comunale in sede di adozione della Variante in argomento, non ha adottato la modifica.
10	Si condivide con l'applicazione delle prescrizioni di carattere generale esposte nelle valutazioni e considerazioni del presente parere.
11	Trattasi di attività produttive ubicata in zona Agricola, pertanto in zona impropria, una delle quali ricadente all'interno del vincolo ambientale e paesaggistico. Non si condivide la modifica di entrambe, per quanto espresso in premessa nelle considerazioni e valutazioni del presente parere, non è giustificato l'ampliamento del perimetro e comunque la modifica risulta essere in contrasto con la Lr 35/2002 che escludeva ampliamenti delle attività fuori zona. Tale previsione comunque, non risulta compresa nell'accordo di pianificazione con la Provincia di Verona. Le modifiche viene stralciata e l'area mantiene la vigente individuazione.

Modifiche alla viabilità e varie

N.	Considerazioni evalutazioni
1	Si condivide la porzione a sud, mentre Non si condivide il tracciato ad ovest per la quale è necessario verificare con il comune confinante la fattibilità della realizzazione del tracciato stesso dato che una porzione ricade all'esterno del territorio comunale di Ronco. Si prescrive pertanto l'applicazione dell'art. 46 della Lr 61/85 Proposte di modifica. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a predisporre apposita scheda di progetto che dimostri il rispetto delle suddette condizioni. In caso il Comune non controdeduca, la modifica a ovest è respinta.
2	Si prende atto di quanto proposto, rilevando comunque che la fascia di vincolo risulta essere quella a suo tempo fissata dalla legislazione, di ml. 150, con l'esclusione delle Zto A e B.
7	Si condivide
8	Si condivide in quanto trattasi di spostamento di area a standard a parità di superficie.
9	Si condivide, si rammenta comunque al Comune che le fasce di rispetto stradale sono quelle fissate dal D. Interministeriale 1044/1968 e ora dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Nel caso di non rispetto, prevale la normativa appena citata.

D. Zone agricole (variazioni n. 4)

Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006), della Lr n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi.

Inoltre, per tutti gli ambiti di variante qualora esistenti è fatto salvo il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 3178 del 8.10.2004 (allevamenti zootecnici intensivi) degli Atti di Indirizzo secondo la Lr n. 11/2004, nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr n. 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr n. 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999 qualora esistenti.

N.	Considerazioni e valutazioni
3	Qualora si tratti di un mero aggiornamento della legenda e cartografia, se ne prende atto. Per modiche diverse, si rinvia a quanto esposto nel presente parere al punto 1 delle considerazioni e valutazioni.
5	Da verificare con Tav. 13.4.2 vigente in scala 1:1000 per quanto riguarda il complesso presente in Zto E2 - Nuclei di cui all'art. 10 Lr 24/85 identificato come "C.17" in quanto non sono sufficientemente definiti gli interventi previsti, che non potranno essere normati tramite indici stereometrici, ma, trattandosi di Corti rurali, tramite interveto puntuale con scheda. La proposta non risulta condivisibile, è pertanto stralciata. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 Della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni predisponga puntuale schedatura dell'intervento, sia planimetrica che altimetrica, tenendo in debito conto dell'edificato storico dell'intorno.

N.	Considerazioni e valutazioni
	Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la modifica si intenderà stralciata. Per quanto riguarda il secondo ambito assoggettato a P. di R. allevamento intensivo Non si condivide in quanto tali operazioni non sono previste dalla Lr n. 61/85, perché posto in piene zona agricola. Non si condivide la proposta, pertanto si stralcia la previsione della scheda, perché si fa riferimento a normativa prevista dalla Lr 11/2004 avente PAT approvato, in sua assenza tali previsioni non possono essere ammesse. Inoltre in quanto l'attività nelle zone agricole è normata dalla ex Lr 24/85, ora dalla Lr n. 11/2004, Atti di Indirizzo di cui alla Dgr n. 3178/2004, e successive modifiche ed integrazioni. Gli allevamenti presenti sulle aree, potranno essere oggetto di Credito Edilizio nel PAT/Pati che il Comune dovrà dotarsi secondo la Lr 11/2004, comunque andrà esclusa la permanenza sul sito. Si rammenta al Comune che i Crediti Edilizi, derivanti dalla nuove Legge Urbanistica Regionale n. 11, Titolo IV, norme specifiche, art. 36, potranno essere applicati nel momento in cui il Comune sarà dotato di un PAT o Pati, con relativa normativa. In assenza di detto Piano di Assetto del Territorio, la perequazione, i crediti e quant'altro non potranno essere applicati.
6	Da verificare con Tav. 13.4.2 vigente in scala 1:1000 per quanto riguarda il complesso presente in Zto E2- Nuclei di cui all'art. 10 Lr 24/85 identificato come "C.29" in quanto non sono sufficientemente definiti i parametri della trasformazione dell'area. Non si condivide in quanto non sono sufficientemente definiti gli elementi architettonici della trasformazione dell'area e perché si interviene all'interno di nuclei rurali di antica origine senza alcun schema quanto meno planivolumetrico. La proposta contrasta con la Lr 80/80 e con l'art. 10 della Lr 24/85. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a predisporre apposite schede di progetto, meglio se un rendering, che dimostrino la proposta di recupero o di cambio di destinazione d'uso, l'inserimento nel contesto e la proposta progettuale. In caso il Comune non controdeduca, la modifica è respinta.

Fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo art. 4 della Lr. 24/85. (V4 - variazioni dichiarate n. 12 più una unità già prevista che viene modificata).

Per quanto concerne la classificazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, sono stati individuati n. 12 immobili oggetto di modifica.

Si deve preliminarmente rilevare che la variante proposta è articolata in schede contenenti: una descrizione della destinazione d'uso, alcuni dati stereometrici, la tipologia edilizia, una foto, alcuni altri dati e alcune note.

Mancano peraltro per tutte l schede, la relazione agronomica e una puntuale cartografia di Prg e catastale, spesso inoltre non sono riportati i dati stereometrici degli edifici interessati dalla variante, quali superficie coperta, altezza, volumetria e destinazioni d'uso attuale e modificata, manca una puntuale descrizione relativa all'effettiva utilizzazione in agricoltura della più parte degli edifici classificati quali annessi rustici e non è riportato il fondo rustico con il quale dette strutture edilizie sono organicamente ordinate.

Si prescrive, a seguito di quanto appena esposto, lo stralcio di tutte le schede presentate, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 46 della Lr 61/85 PROPOSTE di modifica. Il Comune, in sede di controdeduzioni, dovrà presentare la documentazione necessaria ad individuare esattamente il fabbricato oggetto del cambio d'uso, in quanto non sempre risulta individuato, descrivendone anche la modalità d'intervento e fornendo un'apposita indagine sulla effettiva utilizzazione in agricoltura del fabbricato oggetto di cambio di destinazione d'uso.

Si ricorda, inoltre che la disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo ex art. 4 Lr 24/85 prevede che:

- non sia assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l'ex art. 4 della Lr 24/1985 consentiva al Prg soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre l' edificazione era disciplinata dagli artt. 3, e segg. Pertanto se ne propone la correzione a livello normativo;

- per gli edifici in argomento, si prescrive al fine di non consentire una utilizzazione intensiva delle volumetrie esistenti che, potrà essere assentibile ricavare un singolo alloggio fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 800,00, salvo per i casi che verranno di seguito elencati, sempre e comunque non più di due unità abitative;

- non sia assentibile l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla Lr 24/85, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall'art. 7, 3° comma della più volte citata Legge;

L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, e comunque di tutti gli edifici oggetto della modifica in argomento, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. Pertanto non potranno essere trattati edifici che non siano legittimi o legittimati.

L'utilizzo degli edifici a seguito del cambio di destinazione d'uso deve essere conforme alle norme funzionali alle quali gli stessi vengono destinati, in particolare devono essere muniti delle opere igienico-sanitarie di adduzione e/o smaltimento delle acque in conformità alle disposizioni di legge.

Ogni intervento dovrà comunque essere rivolto al rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici, nonché al mantenimento e valorizzazione degli elementi ambientali e paesaggistici caratteristici del sito in esame e del suo intorno significativo.

Si prescrive infine che: "Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della Lr 24/85, venga vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento".

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
2	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
3	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Potrà essere ricavata una sola nuova unità abitativa. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
4	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta di un annesso agricolo ma bensì di manufatti di carattere produttivo, e perché modifica finalizzata ad uso terziario e perché si tratta di manufatti precari e fatiscenti.

N.	Considerazioni e valutazioni
5	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta di un annesso agricolo ma bensì di manufatti di carattere produttivo, e perché modifica finalizzata ad uso terziario e perché si tratta di manufatti precari e fatiscenti.
6	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Potrà essere ricavata una sola nuova unità abitativa. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
7	Non si condivide primariamente perché non è dato sapere quale sia la porzione di manufatto interessata, inoltre perché non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Potrà essere ricavata una sola nuova unità abitativa. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
8	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta di un annesso agricolo ma bensì di garage, e perché finalizzata ad uso terziario (autotrasporti).
9	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta di un annesso agricolo ma bensì di garage, e perché finalizzata ad uso terziario (autotrasporti).
10	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta di un annesso agricolo per il quale si prevede una destinazione d'uso di esercizio pubblico e/o commerciale. Precisando che potrà essere ammessa la sola residenza, si prescrive l'applicazione di quanto prevede l'art. 46 della Lr 61/85, Proposte di modifica.
11	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta solo di un annesso agricolo, ma anche di un'attività produttiva primaria, per la quale si prevede una destinazione d'uso di esercizio pubblico.
12	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Potrà essere ricavata una sola nuova unità abitativa. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.
13	Non si condivide in quanto non è dimostrato che i fabbricati non siano più funzionali alla conduzione del fondo, ed inoltre risulta carente di puntuale indagine agronomica ecc… come meglio precedentemente esposto. Non si condivide comunque perché non si tratta solo di un annesso agricolo, ma anche di un'attività produttiva primaria, per la quale si prevede una destinazione d'uso di laboratorio artigianale.

F. Verde privato - Si rammenta al Comune che, buona parte delle aree per le quali si propone la classificazione in Verde Privato, fanno parte di aree che possono essere state utilizzate per l'edificazione degli edifici ora esistente o che, comunque, non hanno né le superfici né le caratteristiche per essere classificate Verde Privato, cioè una certa consistenza territoriale, nonché la presenza di alberature, cespugli e quant'altro di pregio da conservare e tutelare. Pertanto, per le aree oggetto di variante, non si condivide la classificazione proposta di Verde Privato, tantomeno se definito come vincolato, in quanto presuppone l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, se ne prescrive pertanto lo stralcio. Le aree manterranno la vigente classificazione urbanistica.

Si invita il Comune, in sede di redazione del PAT/Pati, a verificare con attenzione tale zonizzazione e a conferire alle aree, qualora ne abbiano le caratteristiche una corretta zonizzazione.

E. Norme tecniche di attuazione

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Non si condivide in quanto in contrasto con il DM 1444/1968. La modifica viene stralciata. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, Si propone che la percentuale di attività commerciali, tipo esercizi di vicinato, bar o ristoranti, o le medie strutture di vendita non potrà eccedere il 10% della superficie complessiva delle superfici coperte dell'area. Tale norma andrà applicata solo per la Zto D1 posta tra la nuova circonvallazione e la S.P. 19 Rochesana, località Canton. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà automaticamente inserita.
2	Si condivide.
3	Si condivide.
4	Si condivide.
5	Si condivide.
6	Considerato che il Comune non è incluso nell'elenco del CIPE come Comune ad alta tensione abitativa. Non si condivide, pertanto si stralcia tale riferimento da tutte le zone previste, in quanto i rapporti tra privati e Amm.ne Comunale, relative ad impegni contrattuali, esulano dalla competenza specifica delle Nta e dalle singole specifiche zone. Inoltre perché l'Erp è finalizzata a soddisfare il fabbisogno primario dell'abitazione a prezzi agevolati. Tale stralcio, va applicato anche alle altre Zto in cui sia inclusa tale clausola. La modifica viene stralciata, permarrà la vigente classificazione.

Infine, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

- Dall'esame della variante generale non emerge, né è verificabile, se la stessa contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".
- In riferimento alla Lr 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge. Va precisato che comunque la Lr appena citata, è stata sostituita con la recente Lr n. 15/2004 sul Commercio, nonché la Dgr n. 670 del 4.03.2005.

- In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/1999. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal Dpcm 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/1996 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H - Regolamento edilizio

Non risulta vi siano modifiche al R.E.C.

Occorre precisare comunque che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della Lr 01.08.2003, n. 16.

F. Vincoli e fasce di rispetto

Relativamente all'indicazione dei vincoli di rispetto dei cimiteri si precisa che, il vincolo igienico-sanitario di inedificabilità a tutela dei cimiteri è quello decretato dai competenti organi del quale il Prg è la semplice ricognizione.

Si ricorda che la procedura per la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale, è quella fissata dal RD n. 1265 del 27.07.1934, art. 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modifiche ed integrazioni, e la Lr 47/1993, primo comma lettera c), cita "i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali".

Si ricorda inoltre che T.U.L.S. Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 24.07.1934 n. 1265, art. 338, modificato dall'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166, comma 1, lett. B), cita che: "Il Consiglio Comunale può approvare previo parere favorevole dalla competente Ulss, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, ad una distanza inferiore di ml. 200,00 dal centro abitato, purché non oltre il limite di ml. 50,00 (limite dipendente dalla popolazione del Comune), quando ricorrano alcune condizioni particolari.…".

Inoltre vale quanto previsto anche dal Dpr n. 285/1990, art. 57, comma 4 concernente il Regolamento di Polizia Mortuaria.

Pertanto la eventuale riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale, costituiscono un vincolo urbanistico stabilito con leggi dello Stato e delle Regioni. Le stesse fasce come tali, sono operanti "ex se", indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 27 osservazioni pervenute nei termini, oltre ad un'osservazione ad integrazione di altra precedentemente presentata pervenuta fuori dai termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 44 del 29.06.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
2	Dal Pozzo Alfeo e Ranzato Gaetana Rilva Prot. 4520 del 5.04.2005.	In Zto A chiedono sia riconosciuto e normato un porticato unito ad altre case e crollato.	Accoglibile	Non si condivide in quanto non è valutabile la natura della modifica. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a dimostrare la suddetta condizione. In caso il Comune non controdeduca, la modifica è respinta..
3	Dal Degan Antonio Prot.4788 del 8.04.2005.	Ampliamento in Zto Bb15 a Scardevara secondo scheda allegata alla deliberazione consiliare.	Accoglibile parzialmente	Non si condivide in quanto in contrasto con lo spirito di tutela paesaggistico dell'Adige. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a chiarire la situazione. In caso il Comune non controdeduca, la modifica è respinta.
4	Broggio Giovanni Prot. 4789 del 8.04.2005.	Rustici non più funzionali alla conduzione del fondo a Ponzilovo.	Accoglibile	Non si condivide in quanto non è dimostrato che il fabbricato non è più funzionale alla conduzione del fondo:manca relazione agronomica, documentazione grafica,e fotografica. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a dimostrare la suddetta condizione. In caso il Comune non controdeduca, la modifica è respinta.
5	Cauchioli Marco Prot. 4956 del 12.04.2005.	Variazione dell'art. 55 Nta per consentire la realizzazione di annessi rustici.	Accoglibile	Non si condivide in quanto in contrasto con lo spirito di tutela paesaggistico dell'Adige. L'osservazione è rigettata
6	Donà Urbano Prot. 5047 del 13.04.2005.	Chiede una diversa distribuzione dell'edificabilità comunque spettante sul terreno della stessa proprietà, mediante la traslazione sulla strada della parte edificabile (zona Bb) e del verde privato sul retro sia del vecchio che del nuovo lotto, sempre a cuscinetto con un più probabile ampliamento degli impianti produttivi.	Accoglibile	Si rinvia a quanto precedentemente esposto per la specifica modifica, oggetto di proposte di modifica.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
7	Todeschini Massimo, Marta, Amedeo, Domenico e Maria Angela Prot. 5255 del 18.04.2005.	Ampliamento zona artigianale industriale a Canton.	Accoglibile	Non si condivide in quanto manca l'accordo obbligatorio con la Provincia previsto dalla Lr 35/2002. L'osservazione è rigettata.
8	Donà Raffaello Prot. 5621 del 26.04.2005.	Ampliamento perimetro della corte, ambito del previsto P di R.	Accoglibile	Si rinvia a quanto precedentemente esposto per la specifica modifica, oggetto di proposte di modifica.
11	Scaligera Guarnizioni s.r.l. Prot. 5834 del 28.04.2005.	Consentire l'insediamento di attività commerciali anche non legate alla produzione, in zona produttiva.	Non Accoglibile	Si condivide nei termini espressi in premessa (vedi modifica alle Nta n. 1).
16	Moscon Diego Prot. 5904 del 29.04.2005.	Contrario ai due lotti liberi ritagliati dalla zona sportiva di Albaro e rientranti in Zto B.	Accoglibile nei termini emendati ovvero che siano stralciati 500 mq di Zto B.	Considerati i diversi emendamenti presentati e discussi nella sede del C.C., n. 3, Si condivide Parzialmente, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni provveda a chiarire quanto esposto nella deliberazione del C.C. sia sui due lotti che sull'area da cedere di 500 mq. che andrà puntualmente individuata. In caso il Comune non controdeduca, la modifica si intenderà approvata nel senso che all'interno dei due lotti andrà individuata una superficie di mq. 500 da destinare a Zto F.
17	Melegaro Giuseppe Prot. 5905 del 29.04.2005.	Stralciati gli ampliamenti delle Zto Ba/24 e Ba/25 di Ronco.	Accoglibile parzialmente, nei termini emendati ovvero che la Zto da Ba passi a Bb con un indice di edificabilità minore.	Rinviando a quanto precedentemente esposto per la specifica modifica, al riguardo della tutela paesaggistica e del vincolo esistente Si condivide.
18	Bottacini Gabriele Prot. 5914 del 29.04.2005.	Variazione dei parametri edilizi normativi per le Zto D4 commerciali di completamento.	Accoglibile	Non si condivide in quanto non pertinente con la Variante, manca anche un'idonea indagine delle zone che interessate dalla trasformazione che comporta un'aumento delle superfici, una riduzione dello standard. L'osservazione è rigettata
19	Giuliari Giuseppe Prot. 5917 del 29.04.2005.	Modifica delle Nta relative al calcolo del volume, si chiede non siano considerati volumi quelli fino alla quota di 0,60 cm in funzione della realizzazione di garage interrati poiché in presenza di falda acquifera alta.	Accoglibile parzialmente	Non si condivide in quanto comporta un'aumento consistente del volume fuori terra. L'osservazione è rigettata. Vedere osservazione tardiva presentata dall'uffcio tecnico del Comune
26	Pluvitec s.p.a. Prot. 5994 del 2.05.2005.	Eliminazione della fascia di rispetto stradale della nuova Rochesana nell'ambito dell'azienda.	Accoglibile	Non si condivide in quanto le fasce di rispetto stradale sono normate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 5 osservazioni pervenute fuori dei termini, alle quali cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 27 del 7.05.2009, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
2	Spenky S.r.l. Prot. n. 5235 del 29.04.2009.	Riclassificazione di zona attualmente Zto "Fc" di cui all'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione, e ricompreso nell'ambito n. 1 del Piano di Ricomposizione Ambientale "Verde Pubblico Attrezzato" - Variante Settoriale al Prg approvata con DgrV. n. 1344 del 27.04.1999.	Accolta	Vista la cartografia allegata e la relazione predisposta. Si concorda con quanto controdedotto dal Comune, prescrivendo che Tutto l'intervento dovrà essere soggetto a PUA (Piano Urbanistico Attuativo), meglio se con un Piano concertato tra pubblico e privato, con obbligo di convenzione. In tale obbligo andrà inclusa anche la porzione di aree destinate al futuro incrocio e viabilità. Per gli ingressi all'area, si dovrà concertare con l'Ente che realizzerà la futura strada. Inoltre tutto l'intervento, che ha una valenza pubblica notevole, dovrà gravare le aree a parco ecc… quantomeno a servitù di uso pubblico per un periodo che l'amministrazione Comunale riterrà equo. Andranno applicate anche le successive prescrizioni: - L'abitazione del proprietario come proposta andrà stralciata,

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
			.	potrà essere consentito ricavare la casa del custode, fino a mc. 500,00 accorpati all'edificio esistente di attività bar/ristorante. L'area stralciata dall'edificazione, andrà sistemata a parco pubblico. - Considerato che le tipologie edilizie costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, si prescrive che l'edificio destinato a bar/ristorante, sia più "compatto", cioè blocco unico meglio se a forma di "L", con eventuale torretta su due piani più mansardato, posta come snodo tra i due corpi. Dovranno essere utilizzati materiali consoni alla zona nonché colorazioni congrue. Comunque, si prescrive che, le soluzioni architettoniche dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica, come pure le recinzioni. - Lo standard a parcheggio di circa mq. 800, andrà riposizionato lungo la viabilità posta tra le due aree di mq. 1.500,00 di entrata.
4	Tosi Domenico Prot. n. 12999 del 9.10.2007.	Ampliamento di zona Ba/17; rialzo quota 0,00 per impostazione edifici su detta zona.	Accolta.	Si rinvia a quanto verrà esposto nella successiva osservazione n. 5.
5	Responsabile UTC Ed. Privata Prot. 5479 del 5.05.2009.	Collegandosi con una precedente osservazione presentata nei termini, che chiedeva che nel computo dei volumi fuori terra non siano considerati quelli fino alla quota di m 0,60 in funzione della realizzazione dei garage interrati in presenza di falda acquifera alta, approvata parzialmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.06.2007. Il C.C., in sede di valutazione delle osservazioni alla Variante, aveva proposto che questo punto dell'osservazione fosse accolto, precisando peraltro che, proprio in considerazione della necessità di piani rialzati, gli indici delle zone meno dense erano già stati uniformati a quelli più alti.	Accolta.	Si condivide parzialmente la proposta nel senso che: - Potrà essere consentito non computare il volume per una altezza fuori terra di ml. 0,50 e non 0,60 come richiesto. Nella eventualità che vengano ricavati dei locali anche accessori parzialmente interrati, questa possibilità andrà esclusa. - Potrà essere consentito non computare una volumetria massima di mc. 45,00 per il solo realizzo di locali ad uso garage, e non 70/80 mc. come richiesto. - Qualora si verifichi un cambio d'uso dei locali ad uso garage, in origine esenti, la volumetria andrà interamente computata.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
		Ora si chiede che venga valutata anche una soluzione diversa rispetto allo scomputo del volume proposto dall'osservazione. Questo infatti suppone che le autorimesse debbano comunque essere realizzate sotto le abitazioni, ma l'altezza fuori terra di 0,60 non assicura in molte località del comune la non presenza della falda acquifera a quota di scavo, comunque superiore a 2 metri dal piano campagna. Diviene utile perciò l'alternativa di spazi garage ricavati eventualmente anche fuori terra e non computati nel volume. Stimando una dotazione di due posti auto per abitazione, si può stabilire un volume di mc. 70/80, vincolato alla destinazione di garage e non computato.		

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle tre osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono respinte con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr n. 61/1985.

N.	Nome	Contenuto	Regione
1RV	Giuseppe Giuliari prot. 513734 del 15.07.2005	Con l'osservazione in esame, viene chiesto di modificare le Nta adottate con la variante, attraverso l'aggiunta o lo stralcio di parti degli articoli. La richiesta viene giustificata con delle motivazioni di carattere tecnico.	Irrituale, non controdeducibile, si rinvia a quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere e per quanto esposto per la specifica osservazione.
2RV	Giuseppe Giuliari prot. 556759 del 3.08.2005	Con l'osservazione in esame, viene chiesto di modificare la destinazione di un appezzamento di terreno da Zto F "Area Attrezzata a gioco, sport e parco urbano" in area a verde privato vincolato. Attualmente l'area è parte di un giardino di proprietà privata.	Irrituale, non controdeducibile, si rinvia a quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere e per quanto esposto per la specifica osservazione. Non si condivide comunque una classificazione di Verde privato vincolato, in quanto presuppone all'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, e per quanto comunque inserito precedentemente nella presente variante. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune valuti attentamente il dimensionamento del Prg vigente e conseguentemente, se ne reputi l'opportunità, la richiesta. Nel caso in cui non controdeduca, la modifica si intenderà respinta, permarrà la vigente classificazione urbanistica.

N.	Nome	Contenuto	Regione
3RV	Bencivenga Vincenzo ed altri (allegata raccolta firme) prot. 560210/57.00 del 9.10.2007.	Con l'osservazione in esame viene chiesto che sia mantenuta una Zto F sita in via Brigata Paracadutisti Folgore.	Irrituale, non controdeducibile, si rinvia a quanto precedentemente esposto nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere e per quanto esposto per la specifica osservazione. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85. Il Comune valuti attentamente il dimensionamento del Prg vigente e conseguentemente la richiesta. Nel caso in cui non controdeduca, la modifica si intenderà respinta, permarrà la vigente classificazione urbanistica.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronco all'Adige (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2005, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, e come composta da:

- Relazione con modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione.
- Relazione "Nuovi edifici non più funzionali alla conduzione del fondo".
- Tav. n. 13.1.a - 61 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.b - 62 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.c - 63 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.1.d - 64 - scala 1:5.000.
- Tav. n. 13.3.a - 69 - scala 1:2.000 Albaro.
- Tav. n. 13.3.b - 70 - scala 1:2.000 Canton.
- Tav. n. 13.3.c - 71 - scala 1:2000 Scardevara.
- Tav. n. 13.3.d - 72 - scala 1:2.000 Ronco.
- Tav. n. 13.3.e - 73 - scala 1:2.000 Tombazosana.
- Tav. n. 13.4.II - 75 - scala 1:2.000 Corti e nuclei rurali.

Le aree individuate con perimetro continuo in colore rosso, nella tavola 13.1.a n. 61 in scala 1: 5.000 e nella tavola 13.3.a n. 69 in scala 1:2.000, sono stralciate.

Vanno vistati n. 12 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2712 del 15 settembre 2009

Comune di San Vendemiano (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 16. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di San Vendemiano (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1860 del 2.04.1985, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14022 del 29.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 23 del 27.06.2005.

La Giunta regionale con delibera n. 2585 in data 16.09.2008, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 302 del 30.07.2008.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 in data 20.10.2008, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 21.12.2008, prot. n. 24085, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 07.01.2009, prot. n. 5412.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 148 del 22.04.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di S.Vendemiano (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 148 del 22.04.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo controdeduzioni con estratto Tav. 13.3.e schede normative zone D3/2 e D3/3.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 148 del 22.04.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 22.04.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 208783/57.09, in data 16.04.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.04.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 148 del 22.04.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 16 al Piano Regolatore Generale del Comune di San Vendemiano (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 148 in data 22.04.2009

Premesse:

• Il Comune di San Vendemiano (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1860 del 2.04.1985, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14022 del 29.08.2005.

• La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 23 del 27.06.2005.

• Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 302 del 30.07.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

• Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2585 in data 16.09.2008, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

• Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 in data 20.10.2008, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 21.12.2008, prot. n. 24085, ha trasmesso la deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 07.01.2009, prot. n. 5412.

• La variante è stata condivisa nella quasi totalità delle proposte da parte della Regione ad eccezione di alcune osservazioni (2) che non risultavano perfettamente pertinenti, per le quali è stata avanzata una approvazione con proposte di modifica, in quanto rivestivano interessi di carattere strategico.

L'osservazione n 2 chiedeva:

Si osserva che nell'ambito della riorganizzazione della viabilità di accesso autostradale e di circolazione nelle zone limitrofe si ritiene opportuna una revisione delle destinazione delle aree adiacenti al casello autostradale interessate dalla presenza di attività produttive e di edifici residenziali in conflitto. Tali aree, già parzialmente compromesse e per le quali non si reputa possibile una destinazione agricola o residenziale, trovano infatti una naturale destinazione quali zone di tipo D3 dove collocare attività ricettive e di sevizio anche in funzione del previsto ampliamento del nodo autostradale dovuto al collegamento con la A28.

Si ritiene inoltre di dover riconsiderare il grado di protezione dell'edificio posto lungo la laterale di via Cadore in quanto già oggetto di parziale intervento di ristrutturazione che ne ha modificato le caratteristiche storiche e unitarie. Lo stesso si pone in contrasto con la viabilità adiacente creando un punto di conflitto non altrimenti risolvibile se non con una demolizione parziale dello stesso.

Il Comune aveva così controdedotto:

Accoglibile.

Valutate le condizioni insediative e le nuove previsioni viarie si ritiene di poter accogliere quanto osservato. In particolare si concorda con la ricca-sificazione delle aree limitrofe al casello autostradale in zto D3 con i seguenti indici:

- Rapporto di copertura C = 40%
- Altezza degli edifici H = 12,50 ml
- Distanza dai fabbricati Df = 10 ml
- Distanza dalle strade Ds = 5,00 ml

Per gli edifici esistenti, contrassegnati con il simbolo "edificio da trasferire", oltre al volume esistente è ammesso un incremento dello stesso del 50%.

Per quanto riguarda la revisione del grado di protezione si propone lo stralcio dello stesso in quanto l'edifico in oggetto è già stato oggetto di interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato le principali caratteristiche storico ambientali e di unitarietà formale

La Regione aveva così deciso:

L'osservazione non è pertinente e pertanto non risulta accoglibile. Inoltre propone la riclassificazione di una area da agricola come commerciale mista e pertanto è priva dell'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia ai sensi della Lr 35/02.

Inserire, inoltre una previsione nuova attraverso l'accoglimento di un'osservazione senza che sia stata espletata la dovuta pubblicazione e deposito della stessa non risulta ammissibile. Tuttavia, trattando di due aree di carattere strategico, legate al progetto della grande viabilità a ridosso del casello autostradale di Conegliano, oggetto di accordo di programma con le varie amministrazioni competenti (Veneto strade, Provincia di Treviso, Società Autostrade, Comuni), è possibile ipotizzare una approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, attraverso la quale, il Comune accogliendo le proposte regionali, provvederà a dare la giusta pubblicazione e deposito della proposta dell'osservazione relativa alla nuova area, prendendo accordi con la Provincia che dovrà esprimere parere favorevole di competenza sulla proposta, sulla base dell'accordo di Programma sottoscritto a suo tempo, (dato che non è più vigente la Lr 35/02 revocata dalla Lr 11/04) e assumendo il consenso di tutti i proprietari delle aree. In caso di mancate controdeduzioni, l'osservazione è respinta e le aree mantengono la classificazione agricola.

L'osservazione n 4 chiedeva:

L'osservante chiede che venga concessa la possibilità di ampliare il fabbricato artigianale dove ha sede l' attività di falegnameria della ditta di cui è amministratore; con l'ampliamento sarà inoltre possibile aumentare le unità lavorative e migliorare la dotazione dei macchinari. L'ampliamento richiesto potrebbe esser realizzato in adiacenza al fabbricato esistente con una superficie coperta di 450 mq pari al 50% della superficie coperta esistente e inferiore al 50% della superficie del lotto di proprietà di 3.400 mq. La richiesta, se accolta, oltre a ribadire una volontà pianificatoria già espressa di mantenere le attività in zone improprie consentirebbe un migliore utilizzo di un'area di risulta e già compromessa per altre destinazioni.

Il Comune aveva così contro dedotto:

Parzialmente accoglibile.

L'area in oggetto ricade in un particolare ambito compreso tra il casello autostradale e Via Mare che, per la sua localizzazione, trova naturale destinazione in attività ricettive e di servizio, anche in funzione dell'ampliamento del nodo autostradale dovuto al completamento della A28. Si ritiene pertanto di destinare l'area in oggetto, fino al raccordo autostradale, in zto D3 (vedi oss. n° 2 del comune).Nella nuova zto D3 per le attività produttive esistenti sarà data comunque la possibilità di conservare la loro destinazione d'uso e sarà ammesso anche il loro ampliamento secondo i nuovi parametri e indici di zona.

La Regione aveva così deciso:

L'osservazione non è pertinente e pertanto non risulta accoglibile. Comunque trattando lo stesso contenuto dell'osservazione n. 2, si richiama lo stesso parere di restituzione ai sensi dell'art. 46.

Controdeduzioni Comunali

Va tenuto conto delle nuove previsioni viabilistiche che determinano sull'intero ambito territoriale investito del casello autostradale e dalle altre opere stradali complementari all'importante nodo viabilistico.

Il tema della nuova viabilità era stato affrontato in sede di precedente variante, e alcune previsioni sono state riportate nelle tavole della variante 16: sicuramente manca il passaggio della pubblicazione del provvedimento che introduceva una nuova destinazione d'uso, da agricola a commerciale e mista. Pertanto si darà corso sia in forma diretta (con la notifica ai proprietari delle aree interessate), sia in forma indiretta (mediante la pubblicazione delle controdeduzioni con riguardo alla variazione di destinazione delle aree), secondo le disposizioni di legge.

La Provincia, deve avallare questo percorso, esprimendo il proprio parere favorevole di competenza sulla proposta introdotta dalla variante, richiamando altresì il Protocollo d'Intesa che era stato siglato a suo tempo dagli enti coinvolti nella definizione delle opere complementari al casello A27 A28 (Comuni, Provincia, Regione, Società Autostrade).

Prende atto delle proposte avanzate dalla Regione in merito alle due citate osservazioni e decide di controdedurre punto per punto del loro contenuto.

Condivide il fatto che l'oggetto dell'osservazione non è esattamente pertinente con i contenuti della variante 16 che aveva come obiettivo principale, quello dell'adeguamento delle zone residenziali. Tuttavia, successivamente all'adozione della variante stessa, erano emerse in tutta la loro problematicità le ripercussioni che il nuovo Casello A27 A28 con le opere viarie complementari avrebbe determinato sulla vivibilità delle aree immediatamente a ridosso di queste nuove opere.

L'Amministrazione Comunale ha deciso, attraverso un'osservazione di affrontare tali problemi e di dare risposta alle esigenze dei cittadini e delle famiglie coinvolte, ancorchè la procedura seguita non fosse in linea con le vigenti disposizioni di legge.

Si dà atto del parere espresso dalla Provincia di Treviso - settore ambiente e pianificazione del 14 ottobre 2008 con il quale:

1. risulta compatibile con gli indirizzi di Pianificazione Provinciale perché risponde ad esigenze locali di riqualificazione e razionalizzazione;
2. non si pone in contrasto con la tutela delle aree circostanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali e la salvaguardia degli interessi storici, monumentali ed architettonici;
3. gli interventi, legati alla sistemazione degli aspetti viabilistici, sono obbligatoriamente subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo, per ciascun ambito di variante, che tenga in considerazione anche gli aspetti architettonici e di arredo urbano e che ottenga le dovute autorizzazioni provinciali per gli aspetti viabilistici.ù

Sono state redatte due schede normative per ciascuna delle 2 zone D3/2 e D3/3.

I parametri di indici e distanze sono:

- Rapporto di copertura = 40%
- Altezza = 12,50 ml
- Distanza tra fabbricati = 10,00 ml
- Distanza dalle strade = 5,00 ml

Le indicazioni e gli obiettivi che sono gli stessi già esplicitati nelle osservazioni presentate e oggetto delle presenti controdeduzioni, sono così riassumibili:

- Interventi subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo.
- In relazione alla D3/2, l'area che risulta completamente circondata da viabilità afferente il casello autostradale, ha perso i caratteri rurali ed è interessata da alcune attività produttive ed edifici residenziali in conflitto, di cui la nuova destinazione D3 dovrà tenere conto, per collocare attività ricettive e di servizio anche in funzione del nodo autostradale.
- In relazione alla D3/3, l'area che risulta completamente circondata da viabilità afferente il casello autostradale, ha perso i caratteri rurali ed è interessata da alcune attività artigianali ed edifici residenziali in conflitto, di cui la nuova destinazione D3 dovrà tenere conto, per collocare attività ricettive e di servizio anche in funzione della prevista apertura del nodo autostradale.
- Lo strumento Urbanistico Attuativo dovrà tenere conto degli aspetti architettonici e di arredo urbano, dell'accessibilità e della mobilità, che dovrà essere autorizzata dalla Provincia.
- Per gli edifici contrassegnati con il simbolo "edificio da trasferire", oltre al volume esistente è ammesso un incremento dello stesso del 50%.

La Provincia di Treviso, ha ritenuto di esprimere un proprio parere di competenza in merito, trasmettendolo al Comune di San Vendemiano, con il quale:

1. ribadisce che la Lr 35/02 non è più efficace.
2. attualmente c'è il Ptcp adottato con DCP n. 25 del 30.06.2008 che crea salvaguardia.

3. la variante ricade in aree la cui destinazione è condizionata da progetti di grande viabilità in corso di esecuzione (autostrada A28 che confluisce nel casello esistente) e di prossima realizzazione (opere complementari al casello autostradale e tangenziale con la SS. 13.
4. la Provincia è stata tra i promotori del Protocollo di Intesa per addivenire ad una soluzione condivisa della viabilità in uscita dal casello autostradale.
5. Le aree oggetto di variante sono attualmente in buona parte urbanizzate ed accolgono insediamenti di tipo residenziale ed attività produttive da confermare.
6. L'edificato accede alla maglia stradale con accessi singoli.
7. Il Ptcp non rileva detti insediamenti, pur presenti.
8. Detti insediamenti, in riferimento alla progettata sistemazione viaria, si configurano come incongrui e necessitano di una riqualificazione urbanistica, attraverso uno strumento attuativo.
9. Considerato che gli insediamenti attualmente ad uso produttivo, nell'ambito di variante, non hanno i requisiti per il loro consolidamento per dimensione e insufficiente dotazione di infrastrutture a servizi, è ipotizzabile una riconversione degli insediamenti ad una funzione terziaria, a condizione che vengano studiati gli accessi al fine di ridurne al minimo la presenza e via sia una positiva valutazione sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale.

Pertanto la proposta di variante finalizzata alla riclassificazione in zona D3.2 e D3.3, risulta:

- compatibile con gli indirizzi di Pianificazione Provinciale perché risponde ad esigenze locali di riqualificazione e razionalizzazione;
- non in contrasto con la tutela delle aree circostanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali e la salvaguardia degli interessi storici, monumentali ed architettonici.

In ogni caso in riferimento alle esigenze riorganizzative determinate dalla prevista sistemazione viabilistica, è necessario uno strumento attuativo per ciascun ambito di variante che tenga conto anche degli aspetti architettonici e di arredo urbano, che ottenga per gli aspetti viabilistici, la condivisione e le autorizzazioni provinciali.

La variante così controdedotta è stata depositata presso la Segreteria del Comune e della Provincia per 30 giorni a decorrere dal 21.10.2008 (giorno dopo la deliberazione di controdeduzione) e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e manifesti;

Che nel periodo di deposito e nei successivi 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni alla Provincia, mentre sono pervenute n. 3 osservazioni al Comune entro i termini.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Salvador Bruno	In qualità di proprietario di edificio sottoposto alla disciplina dell'art. 33 "Edifici in conflitto" delle Nta di Prg, precisa che non può manifestare il proprio assenso con riferimento al dettato dell'art. 33 delle Nta, denominato edifici in conflitto. Infatti la Norma con l'ipotizzare la demolizione con ricostruzione su diverso sedime non prevede gli indennizzi da erogare per tale abbattimento né altresì definisce lo scomputo degli oneri di costruzione ed urbanizzazione per l'eventuale ricostruzione del fabbricato in altro sito.	Parere contrario all'acco-glimento. L'individuazione di "edificio in conflitto" ai sensi dell'art. 33, non comporta l'obbligatorietà della demo-lizione e trasferimento dell'edificio residenziale ma solo tale possibilità a favore delle proprietà interessate da opere viarie. La pianificazione urbanistica, nel caso spe-cifico, non può intervenire nella disciplina delle indennità di esproprio per opere di pubblica utilità	Concorda: Respinta come da Comune.
2	Salvador Francesco	Stesso contenuto della precedente osservazione	Parere contrario all'acco-glimento. L'individuazione di "edificio in conflitto" ai sensi dell'art. 33, non comporta l'obbligatorietà della demo-lizione e trasferimento dell'edificio residenziale ma solo tale possibilità a favore delle proprietà interessate da opere viarie. La pianificazione urbanistica, nel caso spe-cifico, non può intervenire nella disciplina delle indennità di esproprio per opere di pubblica utilità	Concorda: Respinta come da Comune.
3	Cettolin Arredamenti Snc	Chiede, in qualità di proprietario di un edificio destinato ad attività produttiva ricadente nella zona D3/3, che gli interventi in detta zona non siano sottoposti a obbligo di SUA, in quanto tale strumento oltre ad aggravare i futuri procedimenti edificatori, non risulta di nessuna utilità una volta risolto l'accesso carrabile con la Provincia (proprietario e gestore della strada). In adozione della variante il Comune aveva previsto l'intervento diretto e quindi lo SUA è contrario al vero interesse pubblico.	Parere parzialmente favo-revole all'accoglimento. 1. in sede di adozione del-la variante 16 il Comu-ne ha accolto una osservazione che pre-vedeva l'inserimento di una nuova zona D3 valutando la non necessità di sottoporre tale zona a SUA; 2. La Regione in sede di esame dell'osservazio-ne ha convenuto su una approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 Lr 61/85, in quanto i contenuti non sono pertinenti alla variante, ma trattandosi di aree di carattere strategico, legate alla grande viabilità a ridosso del casello autostradale, è necessario provvedere alla pubblicazione e deposito della propo-sta, assumendo altresì il consenso di tutti i proprietari delle aree. 3. La Provincia ha aspre-so parere favorevole alla classificazione delle zone D3/2 e D3/3, subordinando la riorga-nizzazione e le solu-zioni viabilistiche ad un SUA per ciascun ambito di variante, tenendo conto anche degli aspetti architetto-nici e di arredo urbano e acquisendo anche tutte le autorizzazioni provinciali. 4. L'uso del SUA è motivato dalla necessità di risolvere in modo funzionale e strutturale il problema degli accessi e della sicurezza stradale. Tale obbligo, è presente anche in assenza di SUA e di fatto è già contenuto negli elaborati di progetto esecutivo di veneto Strade. In ogni caso per quanto riguarda la zona D3/3, tale obbligo va riportato nella scheda normativa specifica. Pertanto il Comune ha così integrato la scheda normativa della Zto D3/3: "Vista la limitata esten-sione, la localizzazione e la consistenza della area lo SUA può essere sostituito da una "pro-gettazione unitaria". Le richieste di rilascio del Permesso di Costruire dovranno, pertanto, contenere una verifica di compatibilità- elabo-rata sotto forma di piano-guida - alle di-rettive contenute nella presente scheda ed estesa a tutto l'ambito. Il progetto edilizio, in altri termini, non dovrà pregiudicare la futura trasformabilità delle aree comprese nell'am-bito, anche se di proprietà diverse da quella del richiedente."	Non Concorda: Respinta, in quanto vista la mancata defi-nizione dell'organizzazione dell'area e la localizzazione pare indispensabile il SUA, strumento di esclusiva competenza comunale che non comporta eccessivi oneri né finanziari né di tempo.

Viste le controdeduzioni comunali, accompagnate dal necessario parere di competenza della Provincia di Treviso, la variante risulta assentibile.

Tuttavia, pare corretto confermare l'obbligo del SUA anche sulla zona D3/3, dato che la variante, come strumento di carattere generale non va a definire l'organizzazione delle singole aree, che, vista l'operazione complessiva, e la localizzazione, pare fondamentale.

Pertanto resta l'obbligo dello strumento attuativo da realizzarsi anche per parti, con progettazione unitaria; l'ambito sarà deciso dal Comune.

Conseguentemente va stralciata l'integrazione alla scheda per la zona D3/3 che consentiva la possibilità di intervento diretto attraverso singoli Permessi di Costruire.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 16 al Piano Regolatore Generale del Comune di S.Vendemiano (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo controdeduzioni con estratto Tav. 13.3.e schede normative zone D3/2 e D3/3

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2713 del 15 settembre 2009

Comune di Vidor (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 5. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vidor (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4952 del 20.09.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 38 del 1.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 113 del 4.01.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 16 osservazioni nei termini e n. 3 fuori termine, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 59 del 15.12.2005 e n. 60 del 21.12.2005.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 258 del 24.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 258 del 24.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.1 Prg Intero Territorio comunale parte nord - VPrg 5 sc. 1:5000
- Tav. 13.1.2 Prg Intero Territorio comunale parte sud - VPrg 5 sc. 1:5000
- Tav. 13.3.1 Prg Intero Territorio comunale Soprapiana - VPrg 5 sc. 1:2000
- Tav. 13.3.2 Prg Intero Territorio comunale Colbertaldo - VPrg 5 sc. 1:2000
- Tav. 13.3.3 Prg Intero Territorio comunale Vidor - VPrg 5 sc. 1:2000
- Tav. 13.3.4 Prg Intero Territorio comunale Bosco - VPrg 5 sc. 1:2000
- Tav. 1.4 Prg Prescrizioni Edilizie nei centri storici - VPrg 5 sc. 1:1000
- Fascicolo Relazione, estratto Norme Tecniche, Estratto Regolamento edilizio, verifica del dimensionamento, Vinca, Asseverazione compatibilità idraulica, limitatamente all'estratto delle Nta e del Re.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 258 del 24.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 333320/57.09, in data 19.06.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n.

11, nel parere n. 258 del 24.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale n.5 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 258 in data 24.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Vidor (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4952 in data 29.9.1995;

• Con deliberazione di Consiglio n. 38 del 1.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 113 in data 4.1.2006, acquisita agli atti della Regione in data 17.1.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 16 osservazioni nei termini e n. 3 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazioni di Consiglio n. 59 del 15.12.2005 e n. 60 del 21.12.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n.95135/2004 del 9.2.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Successivamente, in data 6 ottobre 2008, il Comune ha trasmesso una ulteriore osservazione fuori termine presentata dalla scuola dell'Infanzia Cav. Carlo Tittoni di Vidor alla quale il Comune ha contro dedotto con deliberazione di Consiglio n. 26 del 29.09.2008.

• Direttamente in Regione sono pervenute osservazioni a firma di:

1RV Gruppo Consiliare Rivivere Vidor (Giuseppe Spagnol - Giovanni Pascarella) in data 15.05.2006;

2RV Avv. Michele Steccanella per conto dei sigg.ri Brustolin Arduino e Piazza Clementina in data 13.11.2008.

Con nota prot. n. 2908 del 17.03.2009, pervenuta agli atti della regione in data 30.03.2009, prot. n. 172418, il Comune di Vidor chiarisce che l'osservazione dei sigg. Brustolin-Piazza si configura come avviso che esiste un errore grafico sulla indicazione del sedime del fabbricato di proprietà, che in realtà è posto più a nord rispetto alla mappa del Prg, senza interferire con mappali di altra proprietà.

• Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha stralciato dalla succitata variante l'ambito n. 41.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Genio Civile di Treviso con nota n. 114567/46.09 del 17.2.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica, ed ha espresso le seguenti considerazioni:

l'ambito n.1 proposto in variante, situato a sud dell'abitato di Bosco alla fine di Via Roggia, è un'area di pertinenza fluviale in quanto ricadente all'interno dell'argine sinistro del fiume Piave. Pertanto, ai sensi dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione contenente nel Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Piave, tale area è da considerarsi a grado di pericolosità P4 e per essa dovranno essere applicate le misure di salvaguardia previste per le aree P4.

La proposta di variante per l'ambito 1 prevederebbe, oltre ad un aumento della superficie ricadente entro la perimetrazione denominata "ambito di pertinenza attività produttiva in essere", anche un aumento dell'indice di copertura fondiario ammissibile dal 3 al 4% della superficie totale. Ma le misure di salvaguardia del P.A.I. (art. 15 delle Nta citate), vietano, nelle aree a pericolosità P4, la possibilità di nuovi interventi edificatori di carattere privato. Pertanto tale proposta di variante è in contrasto con la normativa vigente. Inoltre si evidenzia che l'area in questione è soggetta a periodiche esondazioni del fiume Piave, anche in occasione di eventi caratterizzati da tempi di ritorno inferiori a cento anni, e il filone attivo sta producendo significative azioni erosive poco a monte dell'area oggetto di variante.

Per le restanti aree proposte in variante, l'effetto sul regime idraulico della rete superficiale può considerarsi scarsamente significativo;

Tutto ciò considerato, nulla ricorre osservare in merito alla asseverazione trasmessa a questo Ufficio dal Comune di Vidor e riguardante la non necessità di valutazione idraulica ai sensi dlla Dgr 3637/2002, ad eccezione dell'ambito di variante n.1 sopra descritto. Tale ambito, oltre ad essere in area a rischio di esondazione periodica, appare in netto contrasto con le vigenti Nta del PAI del Fiume Piave, e pertanto è da considerarsi idraulicamente non compatibile.

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto del citato parere del Genio Civile.

Parere sismico

• il Genio Civile, con nota prot. n. 114567/46.09 del 17.02.2005, richiamando il precedente parere espresso dallo stesso ufficio con nota n. 16060 in data 26.11.1983, in merito alla compatibilità delle previsioni del Prg con le condizioni geomorfologiche dell'intero territorio comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza alla previsione della variante in oggetto ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64.

Valutazione di incidenza

• Si ritiene sia possibile dichiarare che le interferenze sul sistema ambientale esistente da parte della proposta di Variante Parziale possono ritenersi nulle e tali quindi da non incidere sulla conservazione della qualità ambientali naturalistica e storica dei siti di importanza comunitaria Palù del Quartier del Piave e Grave del Piave e della zona di protezione speciale Grave del Piave.

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposta per approfondire alcune particolari situazioni esistenti:

- sul sistema relazione in generale (infrastrutture viarie di attraversamento);
- sui cambi di destinazioni di zona da Zto a standards a Zto residenziale, da Zto agricola a Zto residenziale, da Zto produttiva a Zto residenziale, da Zto agricola a Zto a standards, da Zto residenziale a Zto produttiva;
- sulla modifica di alcuni gradi di intervento dei fabbricati esistenti e sul loro sedime prescrittivo;
- su alcune definizioni dei parametri urbanistici vigenti e sulle modalità di intervento (Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio).

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, ancorchè numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Sistema Relazione Comunale (infrastrutture viarie di attraversamento).

Attualmente il Piano vigente riporta due tracciati per la variante alla SP 34 "Sinistra Piave" proveniente da Valdobbiadene e diretta a Pieve di Soligo localizzati uno a nord del centro abitato di Vidor ed uno a sud del centro stesso. La variante, intende risolvere tale anomalia con la definitiva individuazione del tracciato e della relativa fascia di rispetto per contenere l'urbanizzazione del suolo e dare una precisa indicazione programmatica sul sistema relazionale principale interessante il territorio comunale.

Viene proposto (var. 40) lo stralcio dell'intera fascia di rispetto stradale con funzioni di tutela per l'ipotesi di tracciato nord della variante alla SP34 dal confine con il Comune di Valdobbiadene fino in località Bosco di Vidor e si conferma nel contempo, in conformità ad uno studio di fattibilità già eseguito, il tracciato sud della variante alla SP 34 proponendo alcune modifiche riguardanti i collegamenti del nuovo asse viario sia ad ovest (viabilità proveniente dalla zona industriale di Bigolino di Valdobbiadene) sia ad est con la SP 34 stessa in località Bosco mediante una rotatoria già in parte realizzata.

Cambi di destinazioni di zona

Nei cambi di destinazione di zona le varianti proposte ricercano:

- il soddisfacimento di bisogni primari legati a singoli lotti da destinare a residenza di necessità;
- la creazione dei presupposti per la riqualificazione di alcuni ambiti caratterizzati da attività improprie rispetto all'ambito circostante;
- la ridistribuzione nonché la nuova individuazione di alcune aree a standards al fine di poter mettere in atto alcune ipotesi programmatiche relative alla aggregazione di servizi tra essi compatibili che l'Amministrazione Comunale è intenzionata ad avviare a breve termine.

Le scelte effettuate in merito sono molto articolate ed comprendono diverse modifiche di destinazioni di zona comunque riferite a delle realtà limitate e tali da non alterare in modo sostanziale la zonizzazione esistente.

Var. 1

▪ L'oggetto di variante è un'area che, situata a sud dell'abitato di Bosco, è posta alla fine della via Roggia, sul limitare dell'argine sinistro del Fiume Piave. Attualmente l'area risulta classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come Zto di tipo agricolo "E1" e risulta essere altresì all'interno delle perimetrazioni di tutela poste a salvaguardia del Fiume Piave - "vincolo paesaggistico (ex Legge 1497/1939), "limite di tutela ambientale", "ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali" -. L'area è adiacente ad un "ambito di pertinenza attività produttiva in essere" - scavo e commercio di materiali inerti -. Non è presente alcuna edificazione.

La variante prevede la modifica dell'attuale perimetrazione di "ambito di pertinenza attività produttiva in essere" in modo da ricomprendere in essa anche l'area oggetto di variante. Viene altresì prevista la modifica dell'indice di copertura fondiario previsto al comma 3°, lettera "C", dell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione elevandolo dall'attuale 3% al 4%.

L'attività in essere, è identificata dal vigente Prg come attività produttiva da bloccare, pertanto non risulta condivisibile l'ampliamento dell'area di sua pertinenza.

Il territorio agricolo è inoltre soggetto alla disciplina della Lr 11/2004 e delle seguenti Lr 18/2006 e 4/2008 che non consente ampliamenti di attività produttive site in zona impropria, se non attraverso lo strumento e nei limiti dello Sportello unico ai sensi del Dpr 447/1998, di cui all'art. 48 comma 7bis 2 della citata Lr 11/04.

Inoltre il parere del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso esprime parere di non compatibilità idraulica dell'area, avendo grado di pericolosità P4 del vigente PAI.

Tale ambito, oltre ad essere in area a rischio di esondazione periodica, appare in netto contrasto con le vigenti Nta del P.A.I. del fiume Piave, e pertanto è da considerarsi idraulicamente non compatibile.

Conseguentemente il Comune di Vidor ha fatto richiesta alla Regione, perchè quest'area ottenga una corretta valutazione della pericolosità idraulica nella porzione di area fluviale inclusa nella fascia compresa fra la linea di massima espansione della piena centenaria e la scarpata naturale, secondo le procedure dell'art. 6 comma 1 delle Norme di Attuazione di detto Piano.

A tal fine ha presentato lo studio approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 dl 29.12.2006 "Esame delle caratteristiche idrogeologiche del tratto di fiume Piave ricadente nel Comune di Vidor".

È stata effettuata l'istruttoria dagli uffici della Difesa del suolo, e la Giunta regionale con propria Deliberazione n.1219 del 5.5.2009, ha espresso parere sfavorevole all'esclusione dell'area in oggetto dall'area fluviale del Piave nel comune di Vidor e di diminuirne la classe di pericolosità idraulica da P4 a P3, incaricando la citata Direzione regionale di trasmettere detto provvedimento all'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle norme di attuazione del citato Progetto di PAI - 1^variante.

Nello specifico, lo studio ha verificato che non sono pre-

senti strutture arginali, e tuttavia sono individuabili le sponde del corpo idrico, delimitate da scarpate di erosione fluviale durante fenomeni di piena.

Sono state utilizzate le medesime condizioni idrologiche del progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Sono state descritte le caratteristiche dell'alveo che può essere considerato del tipo "a filoni intrecciati" (braided) e caratterizzato da strato di materiale ghiaioso.

Durante i fenomeni di piena, in cui il trasporto solido è notevole, i filoni evolvono spesso rapidamente con formazione di componenti trasversali della velocità.

Anche durante situazioni idrologiche normali, l'alveo non è stabile.

Lo studio asserisce che data l'elevata larghezza dell'alveo, le variazioni della profondità dell'acqua al variare della portata non sono rilevanti ed anche la velocità della corrente varia solo limitatamente anche per grandi variazioni della portata fluente.

Certamente però, i fenomeni che possono verificarsi in alveo sono di natura complessa e indubbiamente la loro evoluzione presenta molte incertezze.

Attraverso le simulazioni, lo studio è giunto a proporre una perimetrazione dell'area di espansione della piena centenaria. La zona si estenderebbe senza giungere a lambire le citate scarpate naturali, presenti lungo quel tratto di Piave, che interessano l'area oggetto di variante, che quindi non sarebbe soggetta a pericolosità idraulica.

Ora, nonostante il lavoro eseguito dalla società incaricata, fornisca un notevole contributo alla conoscenza del territorio che si estende in comune di Vidor, tuttavia è necessario osservare che i risultati ottenuti sono ancora affetti da notevoli incertezze, anche in relazione alle caratteristiche degli stessi fenomeni idrogeologici, che si verificano nell'alveo, descritti dallo studio medesimo.

Tale posizione viene essenzialmente ribadita anche dai pareri n. 469749 derl 24.08.2007 e n. 277516 del 27.05.2008 dell'Unità di Progetto Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza in cui viene ribadito che in realtà:"resta comunque un qualche margine di aleatorietà sui risultati del modello matematico", che sarebbe opportuno "prendere atto della potenziale pericolosità di tutto l'alveo fluviale compreso all'interno della scarpata esistente" e che per ritenere l'area sufficientemente sicura per la specifica operazione urbanistico-edilizia prevista, sarebbe necessario un sopralzo della quota di imposta di almeno 50 cm superiore all'attuale piano campagna.

In queste considerazioni si deve pertanto confermare che la zona risulta compresa all'interno delle scarpate che limitano l'area fluviale.

È necessario, peraltro osservare che l'area interessata dall' Ambito 1 costituisce un territorio certamente compromesso per la presenza di strutture produttive già edificate. Inoltre le analisi, condotte con il modello matematico realizzato dalla società incaricata, per quanto non consentano di giungere alla conclusione che la zona che la zona è esterna all'area fluviale, permettono tuttavia di concludere che l'eventuale allargamento e la velocità della corrente sono comunque limitati.

Per queste motivazioni si ritiene opportuno chiedere all'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico di inserire l'area relativa all'ambito 1, all'interno della classe di pericolosità idraulica elevata (P3) in modo da consentire, in particolare, la manutenzione e conservazione dell'edificato esistente.

Al momento, attuale, pertanto, si è solamente in presenza di una richiesta della Giunta regionale all'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico per cambiare il grado di pericolosità, che dovrà essere accolta favorevolmente dalla citata Autorità e successivamente concretizzata in un aggiornamento del Progetto di PAI; quindi vigono le condizioni del PAI originario.

La variante, pertanto è da intendersi stralciata.

Eventualmente, in caso di accoglimento favorevole da parte dell'Autorità dell'Alto Adriatico, la riconversione e i conseguenti interventi all'interno dell'ambito 1 potranno essere ripresi nel PAT di cui il Comune di Vidor dovrà dotarsi.

Var. 2

- La variante riguarda un'area tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, attualmente classificata come zona agricola"E3" interessata da due edifici residenziali e servita dalle principali infra-strutture a rete.

La variante in oggetto prevede la riclassificazione di tale area, parte in Zto residenziale "C1/19" (superficie territoriale mq. 3220)- e parte a parcheggio di progetto" (superficie territoriale mq. 1360) e ad aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto" (superficie territoriale mq. 405). Viene inoltre previsto lo stralcio dell'area adiacente all'"area per impianti speciali: impianti Gas - esistente", posta più a nord lungo via Colombera, da area destinata a standards residenziali "F/10: aree per parcheggio - di progetto" (superficie territoriale mq. 1200) ad area agricola di tipo "E1".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 3

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, posta in adiacenza alle Zto residenziali "C1/21" e "C1/22", attualmente classificata dal Prg, parte come zona agricola "E1" e parte "E3", interessata da due fabbricati ad uso annesso rustico (superficie territoriale mq. 2790).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione parte in zona residenziale "C1/22" (superficie territoriale mq. 760) e parte in area a verde privato (superficie territoriale mq. 2030).

Si tratta di una aggiunta di un lotto edificabile in zona agricola, senza che la richiesta sia accompagnata da valide motivazioni e tende a snaturare le caratteristiche del borgo rurale posto a nord. Pertanto l'area ritorno alla precedente destinazione agricola E1 e E3.

Var 4

- La variante riguarda un'area (superficie territoriale mq. 4980) situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo posta in adiacenza alle zone residenziali "C1/13" e "C1/20", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E3" interessata da edifici sia residenziali che agricoli (stalla, individuata quale "attività da trasferire", ed annessi rustici).

La variante intende riclassificare l'area in zona residenziale includendone parte nella "C1/13" e la restante parte nella "C1/20" (superficie territoriale mq. 160) - al fine di incentivare la riqualificazione di quest'area e degli edifici in essa presenti. Visto altresì che nell'area risultano presenti fabbricati di tipo

agricolo poco compatibili con la destinazione residenziale (stalla - attività da trasferire - ed annessi rustici), l'Amministrazione ha ritenuto opportuno individuare la porzione dell'area oggetto di variante in cui sono siti tali fabbricati quale "zona di degrado" da sottoporre a Strumento Urbanistico Attuativo (superficie territoriale mq. mq. 2377).

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 5

- La variante riguarda un'area situata a nord dell'abitato di Colbertaldo lungo la Sp. 32 "Dei Colli del Soligo", in adiacenza alla Zto di tipo residenziale "C1/3", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E2" con individuazione di una "fascia di rispetto stradale" con ampiezza di ml. 30, priva di edificazioni e comunque servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 800).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona "C1/3", diminuendo l'attuale ampiezza della "fascia di rispetto stradale" da ml. 30 a ml. 20, correggendo, nel contempo un errore avvenuto in fase di informatizzazione del Piano vigente che aveva ridotto la fascia di rispetto sul lotto adiacente a sud a 11 mt, riportando la fascia agli iniziali mt 20.

La variante, a parte la correzione dell'errore avvenuto in fase di informatizzazione che va accolta, non risulta né motivata, né utile ai fini di eventuali realizzazioni edilizie; e anche dal punto di vista urbanistico, non pare corretta, perché, la parte al di fuori della fascia di rispetto stradale, non è così ampia da consentire l'inserimento di alcun volume. La variante pertanto è accolta limitatamente alla correzione dell'errore materiale.

Var 6

- La variante riguarda un'area situata nell'abitato di Colbertaldo, posta in adiacenza alla zona "C1/8", attualmente classificata dal Prg come zona "F/7 aree attrezzate a parco, gioco, sport - area gioco bambini (82) di progetto", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 800).

La variante intende modificare l'attuale classificazione, includendola nella zona "C1/8".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale e su specifiche necessità: pertanto è accoglibile.

Var 7 (Tav. 13.3.4/39)

- La variante riguarda il sedime prefissato per una nuova costruzione residenziale, avente una superficie coperta di mq. 100, previsto dal Prg, posto nell'abitato di Colbertaldo in zona "A/2 di centro storico" di cui è previsto lo stralcio; inoltre per l'adiacente fabbricato residenziale, contrassegnato con il grado di intervento 5 (manufatti di epoca recente) viene previsto un intervento che garantisca la realizzazione di un'opera più rispondente alle caratteristiche storico-architettonico-ambientali peculiari dell'ambito territoriale in oggetto attraverso la demolizione e la ricostruzione su medesimo sedime e con superficie coperta prescritta (mq. 78).

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile, nel rispetto di tipologia, materiali, spazi pertinenziali, ecc.

Var 8

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, (superficie territoriale mq. 550), attualmente classificata dal Prg, parte come zona destinata a standards residenziali "F/11 aree per l'istruzione-scuola dell'obbligo (4) di progetto" e parte come zona residenziale "C1/26".

La variante prevede il riassetto dell'ambito interessato, con la messa in sicurezza di un punto critico della viabilità comunale per la presenza di un fabbricato privo di pregio architettonico e posto sul ciglio stradale, attraverso la rettifica dell'innesto viario esistente e la riduzione di parte dell'attuale area di tipo F/11 (superficie territoriale mq. 330) a favore della zona C1/26. In sintesi è prevista la demolizione del fabbricato posto sul ciglio stradale e la ricostruzione arretrata, per mettere in sicurezza la viabilità.

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 9

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, in località "Alnè di Sotto", in adiacenza alla zona "C1/27", attualmente classificata dal Prg come zona destinata a standards produttivi "FP/2 aree a servizio degli insediamenti produttivi", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 450).

La variante intende riclassificare l'area, includendola nella zona residenziale "C1/27".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 10

- La variante riguarda un'area situata nell'abitato di Colbertaldo, in prossimità della Sp. 32 "Dei Colli del Soligo"), in adiacenza alla zona "C1/1", attualmente classificata dal Prg come zona destinata a standards residenziali "F/2 aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 425).

La variante intende modificare l'attuale classificazione, includendola nella zona "C1/1", dando così modo ai proprietari, che possiedono anche il lotto incluso nella zona "C1/1", di edificare, nel lotto in proprietà, ad una distanza più congrua dalla Sp. 32. Viene altresì previsto un nuovo percorso pedonale di collegamento tra via Chiesa e via Scandolera al fine di una migliore accessibilità della chiesa parrocchiale di S. Andrea.

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 11

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Bosco, posta a nord della Sp. 34 "Sinistra Piave" in

adiacenza alla zona produttivo D1/11 ed alla zona residenziale "C1/40", attualmente classificata dal Prg parte come zona agricola "E3" e parte come zona residenziale "C1/40", priva di edificazioni, ma servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 1240).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona "C1/40", in considerazione del fatto che l'area è parte di un ambito di tipo agricolo "E3" di ridotte dimensioni intercluso tra aree di tipo residenziale e produttivo che l'Amministrazione comunale ha in progetto di riclassificare in zona residenziale. Viene altresì prevista una nuova viabilità di piano, in sostituzione dell'esistente strada privata, che va intesa quale futura viabilità d'accesso dalla via Marconi per l'intero ambito (superficie territoriale mq. 670).

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile, data l'indicazione della strada che riisulta comunque di Piano.

Var 12

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Bosco, è posta a sud della Sp. 34 "Sinistra Piave" in adiacenza alle zone residenziale "C1/41" e "C1/42", attualmente classificata dal Prg come zona produttivo "D1/12" di completamento (superficie territoriale mq. 4082). Sono presenti edifici ad uso artigianale. L'area risulta servita dalle principali infrastrutture a rete.

Tenuto conto della localizzazione dell'area, incuneata tra due aree residenziali ("C1/41" e "C1/42"), la variante intende modificare l'attuale classificazione produttiva "D1/12" in residenziale "C1/42", individuandola altresì quale "zona di degrado" da sottoporre a Piano di Recupero.

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale e che risultano migliorative dato che vanno ad eliminare un destinazione incongrua come quella produttiva in un contesto residenziale: pertanto è accoglibile.

Var 14

- La variante riguarda una porzione di un fabbricato costituito da più unità edilizie a schiera di tipo rurale-residenziale, situato al margine meridionale dell'abitato di Colbertaldo, è individuato dal Prg quale edificio con grado di intervento 3 - manufatti mancanti di elementi architettonici ed artistici di pregio, che facendo però parte integrante del patrimonio edilizio-storico assumono come tali un notevole valore testimoniale, per il quale è ammessa la ristrutturazione edilizia parziale (o controllata) -; l'area di pertinenza del fabbricato risulta identificata quale "area di verde privato".

Tenuto conto che il fabbricato è stato profondamente alterato da recenti e sostanziali interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla Concessione edilizia n. 4181/93 rilasciata in data 07.06.1993 - antecedente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico originario -, la variante in oggetto intende modificare l'attuale grado di intervento 3 assegnato allo stesso, a grado di intervento 4 - unità edilizie aventi le medesime caratterizzazioni di quelle cui è attribuito il grado 3, che ammette la ristrutturazione edilizia con la conservazione ed il ripristino degli elementi esterni pregevoli, ancorché alterati o compromessi.

La variante risulta correttamente formulata e rileva la situazione di fatto dell'edificio; il grado 4, consente di intervenire in modo da consentire un riuso ed un recupero dell'edificio in esame, altrimenti non possibili: la proposta, pertanto è accoglibile.

Var 15

- La variante riguarda un'area situata al margine orientale dell'abitato di Vidor in adiacenza alla zona residenziale "C1/31", attualmente classificata dal Prg parte come zona a standards residenziali "F/14 aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto" (superficie territoriale mq. 3617), parte come zona a standards residenziali "F/14 aree per parcheggio - di progetto" (superficie territoriale mq. 4158) ed in minima parte come Zto di tipo residenziale "C1/31" (superficie territoriale mq. 622) priva di edificazioni.

La variante in oggetto si prefigge una riproposizione dell'ambito in oggetto.

La nuova zona residenziale "C2/5", (superficie territoriale mq. 7212) da realizzare mediante Strumento Urbanistico Attuativo, dovrà essere progettata in funzione di un nuovo sistema di percorrenza previsto dalla presente variante (collegamenti con via Roma e via Calcorta di attuazione pubblica al fine di rendere fruibile gli spazi a destinazione pubblica) unitamente ad un collegamento con la viabilità da realizzare in un'area limitrofa (zona di degrado di recente individuazione) da attuare mediante piano di recupero (PR) di iniziativa privata sempre ubicata all'interno della C1/31:

- l'allargamento a ml. 7,00 della strada d'accesso all'ambito dalla via Roma (nord) attualmente prevista dallo strumento urbanistico vigente, con conseguente riduzione della superficie della zona "C1/31" (superficie territoriale mq. 124);
- la previsione di una nuova viabilità di piano (larghezza ml. 7,00) in uscita dall'ambito con sbocco in via Calcorta (sud), con conseguente riduzione sia dell'area destinata a standards residenziali "F/14: aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto" (superficie territoriale mq. 875) sia dell'area destinata a standards residenziali "F/14: aree per l'istruzione - scuola materna (2) esistente" (superficie territoriale mq. 85).

La variante risulta, nel complesso, correttamente formulata; tuttavia, la proposta è stata oggetto dell'osservazione n. 20 presentata fuori termine dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna e controdedotta con deliberazione consiliare n.26 del 29.09.2008, con l'accoglimento della stessa; questa ha proposto alcune sostanziali modifiche alle destinazioni pubbliche delle aree di proprietà della scuola per aumentarne la dotazione di spazi didattici e alla viabilità carrabile a servizio della nuova zona residenziale C2, che risultava pericolosa. Pertanto, in conformità con le modifiche approvate con la citata osservazione, la proposta è accoglibile.

Var 16

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo posta in adiacenza alle zone residenziali "C1/13" e "C1/14", attualmente classificate dal Prg come zona agricola "E3" servita dalle principali infrastrutture a rete, in cui sono presenti edifici di tipo residenziale.

La variante intende modificare l'attuale classificazione dell'area parte in zona residenziale "C1/14" (superficie territoriale mq. 2074) - ove vi sono gli edifici di tipo residenziale - e parte in area da destinare a standards residenziali: (superficie territoriale mq. 466) "F/9: aree per parcheggio - di progetto" (superficie territoriale mq. 1100) "F/9: aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 17

- La variante riguarda due aree situate al limite settentrionale dell'abitato di Vidor in località "Borgo Busnello", ed ubicate in adiacenza alla zona "C1/32", attualmente classificate dal Prg come zona agricola "E1". Non è presente alcuna edificazione (contrariamente a quanto riportato nelle tavole grafiche di Prg).

L'area più a nord risulta servita dalle principali infrastrutture a rete.

La variante intende modificare la classificazione dell'area posta più a nord (superficie territoriale mq. 690) da area agricola di tipo "E1" ad area identificata quale "area di verde privato. Inoltre, al fine di salvaguardare la valenza storico-ambientale che caratterizza complessivamente l'ambito territoriale dell'area, con un piccolo borgo rurale in adiacenza alla collina del "Castello", la variante propone la riclassificazione dell'area contermine (superficie territoriale mq. 2460) da zona "C1/32" ad "area di verde privato".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale; tuttavia se l'area posta a nord fosse interessata da baracche prive del regolare titolo autorizzativo, l'intervento dovrà provvedere la pulizia dell'area per valorizzare il retrostante borgo rurale; nel caso dette baracche siano legittime o legittimate conseguentemente a condono edilizio, le stesse dovranno essere ristrutturate attraverso un intervento complessivo che vada a migliorare l'aspetto della zona dal punto di vista ambientale. Con questa prescrizione, la variante 17 è accoglibile.

Var 18

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo adiacente al margine meridionale della zona "C1/16", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E3", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 400).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona residenziale "C1/16".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 20

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, ubicata lungo il lato est della via Roma, attualmente classificata dal Prg come zona "C1/17", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 948).

La variante intende modificarne la classificazione, destinandola parte ad area a standards residenziali "F/9: aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto" (superficie territoriale mq. 683) e parte ad area a standards residenziali "F/9: aree per parcheggio - di progetto" (superficie territoriale mq. 265).

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 21

- La variante riguarda lo stralcio del percorso pedonale pubblico previsto dal Prg nell'abitato di Vidor per collegare il lato sud della via Curti alla piazza Zadra in quanto, dato che rientra tra i programmi dell'Amministrazione Comunale il recupero e la risistemazione dei fabbricati posti lungo il lato sud di via Monte Grappa e di via Curti, e tenuto altresì conto che il percorso pedonale pubblico può costituire un ostacolo all'avvio di una tale operazione di recupero e sistemazione dei fabbricati interessati da tale tracciato, la variante in oggetto ha quale obiettivo lo stralcio di tale percorso pedonale pubblico.

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 22

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Bosco, in località "Il Capitello" a nord della Sp. 34 "Sinistra Piave" in adiacenza dell'intersezione con la via Ferret, attualmente classificata dal Prg come zona "C1/38" sottoposta a Piano di Recupero, servita dalle principali infrastrutture a rete, in cui è presente un fabbricato di tipo residenziale.

La perimetrazione vigente di Piano di Recupero era stata posta dall'Amministrazione Comunale per consentire di recuperare una zona degradata interessata da un'attività produttiva "da trasferire"; la variante intende modificare l'attuale perimetrazione di Piano di Recupero in modo da includere in esso la sola attività produttiva, mentre viene esclusa la parte interessata dall'altro fabbricato che non è in alcun modo riconducibile all'attività produttiva, riclassificata come zona residenziale "C1/38" con attuazione mediante intervento edilizio di tipo diretto (superficie territoriale mq. 1386).

La variante riduce il perimetro del Piano di Recupero al solo ambito che coincide con il sedime dell'attività produttiva da trasferire. La variante è stata correttamente formulata ed in ogni caso, non ci sono impedimenti che rendano inefficace la proposta; pertanto è accoglibile.

Var 25

- La variante riguarda un'area (superficie territoriale mq. 3148), situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, posta in località "Alnè", in adiacenza alla zona "B/7", attualmente classificata dal Prg parte come area di tipo produttivo "D1/6" di completamento e parte come area a standards residenziali "F/11: aree attrezzate a parco, gioco, sport - campi da tennis (88) di progetto" (superficie territoriale mq. 580). È presente un fabbricato ad uso artigianale (officina meccanica, magazzino-deposito). L'area risulta servita dalle principali infrastrutture a rete.

La variante intende modificare l'attuale classificazione dell'area, includendola nella zona residenziale "B/7", individuando l'ambito produttivo "D1/6" quale "zona di degrado" da sottoporre a Strumento Urbanistico Attuativo.

L'attuale destinazione di zona produttiva D1/6, in un contesto esclusivamente residenziale è incongruo. Pertanto il cambio di destinazione d'uso in residenziale è condivisibile, tanto più tenendo conto che l'ambito viene assoggettato a Piano di recupero. È tuttavia auspicabile che lo strumento attuativo faccia particolare attenzione alle caratteristiche tipologico-formali e all'inserimento nel contesto interessato, dei nuovi fabbricati ricostruiti a recupero del volume produttivo demolito. La variante, pertanto è accoglibile.

Var 26

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo posta ad ovest di via Roma, è situata tra via Rive e la stessa via Roma, attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E3" priva di edificazioni e servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 800).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione includendola nella zona residenziale "C1/14".

Si tratta di una modesta rettifica della zona C1/14, con l'aggiunta di un lotto edificabile: la variante è ininfluente ai fini del dimensionamento e dell'impatto nel contesto urbano interessato: la proposta è accoglibile.

Var 27

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo posta in località "Alnè di Sopra", in adiacenza alla zona residenziale "C1/25", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E1" in cui è presente un fabbricato accessorio alla residenza (superficie territoriale mq. 450).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona residenziale "C1/25".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 30

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, in località "Alnè di sotto", in adiacenza alla zona "C1/27", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E2", priva di edificazioni ma servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 800).

La variante intende modificare l'attuale classificazione, includendola nella zona residenziale "C1/27".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 31

- La variante riguarda un'area situata al margine orientale dell'abitato di Colbertaldo in località "Al Mas" ad est della Sp. 32 "Dei Colli del Soligo", in adiacenza alla zona residenziale "C1/5", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E1", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 307).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione includendola nella zona residenziale "C1/5".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 32

- La variante riguarda una fascia di terreno situata al margine settentrionale dell'abitato di Colbertaldo lungo il lato ovest della Sp. 32 "Dei Colli del Soligo" attualmente classificata dal Prg, parte come zona agricola "E1" e parte come zona agricola "E2" compresa entro la "fascia di rispetto stradale" posta a salvaguardia del tracciato della via Scandolera in cui sono presenti alcuni fabbricati di tipo rurale/residenziale.

Tenuto conto che i fabbricati sono ricompresi entro la "fascia di rispetto stradale", impossibilitati quindi di qualsiasi intervento edilizio, la variante intende modificare l'attuale ampiezza della "fascia di rispetto stradale" in corrispondenza dell'area oggetto di variante, da ml. 30 a ml. 20, in analogia all'ampiezza prescritta presente sul lotto immediatamente adiacente alla stessa area oggetto di variante (lato sud).

La variante non risulta condivisibile, in quanto la riduzione della fascia di rispetto stradale può essere assentita all'interno del centro abitato e a fronte di una classificazione di zona omogenea. Nel caso in esame, la zona rimane agricola e l'edificabilità (nuova o ampliamento dell'esistente) è regolamentata dalla Lr 11/04 e concessa solo all'imprenditore agricolo sulla base di un piano aziendale. Pertanto la variante è respinta.

Var 33

- La variante riguarda un'area situata al margine occidentale dell'abitato di Bosco a sud della Sp. 34 "Sinistra Piave", ubicata in adiacenza alla zona "C1/47", attualmente classificata dal Prg come area a standards residenziali "F/30: aree attrezzate a parco, gioco, sport - giardino pubblico di quartiere (83) di progetto" priva di edificazioni, ma servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 350).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona residenziale "C1/47".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 35

- La variante riguarda un'area situata al margine meridionale dell'abitato di Colbertaldo, ubicata in adiacenza alla zona "C1/11", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E3", priva di edificazioni (superficie territoriale mq. 550).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona residenziale "C1/11".

La variante risulta correttamente formulata e rientra nelle normali modeste modifiche che si verificano nel corso di attuazione del vigente strumento urbanistico generale: pertanto è accoglibile.

Var 36

- La variante riguarda un'area situata al margine occidentale dell'abitato di Vidor in adiacenza alla zona "C1/33", attualmente classificata dal Prg come area a "verde privato" priva di edificazioni ma servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 400).

La variante intende modificarne l'attuale classificazione (porzione di quanto richiesto), includendola nella zona residenziale "C1/33".

La proposta non risulta condivisibile, in quanto l'area è posta ai piedi della collina del Castello, in una zona, dal punto di vista ambientale, particolarmente sensibile, che qualsiasi intervento, contribuirebbe a compromette l'equilibrio tra complesso monumentale del castello e ambiente circostante; la proposta risulta, inoltre, in contrasto con i criteri che aveva fissato il Consiglio Comunale e la commissione urbanistica circa la salvaguardia delle zone collinari, nonostante l'emendamento presentato in sede di adozione. La variante pertanto è stralciata e l'ambito ritorna alla precedente destinazione (verde privato).

Var 37

- La variante riguarda un'area situata al margine occidentale dell'abitato di Vidor, ubicata in adiacenza alla zona "C1/32", attualmente classificata dal Prg come area a standards residenziali "F/15: aree per attrezzature di interesse comune - Municipio (37) esistente" in cui è presente un edificio adibito a sede municipale; l'area risulta servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 2628).

Tenuto conto che, nel novero di un generale riordino della propria dotazione di aree destinate a standards residenziali, l'Amministrazione Comunale intende trasferire la propria sede in altro sito (vedere successivo ambito 38), la variante in oggetto si prefigge quale obiettivo quello di modificare l'attuale classificazione dell'area, includendola nella zona residenziale "C1/32".

La variante può risultare ammissibile nell'intento del Comune di riordinare le aree a servizi e spostare l'attuale sede municipale nell'area delle scuole indicata con la var. 38. Pertanto la variante 37 è strettamente correlata con la var. 38 - spostamento delle scuole - nell'ambito indicato con la Var. 39. Se salta questo schema, le tre proposte non sono attuabili indipendentemente.

Va comunque fatto presente che la scelta di inserire una nuova zona residenziale (sotto forma di ampliamento della zona C1/32) ai piedi della collina del castello, non appare delle più felici, tenendo conto della valenza ambientale-paesaggistica dell'ambito e dei coni visuali verso la collina e degli aspetti architettonici, su parte dell'edificio municipale.

Tuttavia, in caso l'intervento preveda il mantenimento dell'edificio municipale, oltre all'utilizzo della eventuale residua potenzialità edificatoria della zona C1/32, dovrà essere previsto un intervento unitario; in caso, invece della totale o parziale demolizione, dovrà essere previsto un intervento soggetto a strumento attuativo che dovrà altresì tenere conto e rapportarsi con l'edificazione esistente, rispettando tipologia, caratteri architettonici, altezza e spazi scoperti.

Con tali prescrizioni, la variante è accoglibile.

Var 38

- La variante riguarda un'area ubicata nell'abitato di Vidor in prossimità del lato nord di piazza Zadra, attualmente classificata dal Prg come area a standards residenziali "F/18: aree per l'istruzione - scuola elementare (3) esistente", servita dalle principali infrastrutture a rete, in cui è presente un edificio adibito a scuola elementare (superficie territoriale mq. 4219).

Tenuto conto che, nel novero di un generale riordino della propria dotazione di aree destinate a standards residenziali, l'Amministrazione Comunale intende trasferire in questo sito la propria sede attuale (vedere precedente ambito 37) provvedendo a trasferire la scuola elementare in un altro luogo (vedere successivo ambito 39), la variante intende modificarne l'attuale classificazione in area a standards residenziali - nuova sede municipale.

La variante, in linea con la precedente, risulta ammissibile, a condizione che sia assicurata una corretta e facile accessibilità, dato che l'area è posta fronte strada in un tratto particolarmente stretto e trafficato anche con mezzi pesanti e pare interclusa dalle limitrofe zone, per cui la circolazione veicolare deve essere messa assolutamente in sicurezza.

Deve essere assicurato, inoltre la dotazione di aree di sosta per i dipendenti ed il pubblico.

Con tali prescrizioni, la variante è accoglibile.

Var 39

- La variante riguarda un'area situata tra gli abitati di Vidor e di Colbertaldo, in località "Il Capitello" a sud della Sp. 34 "Sinistra Piave", in adiacenza all'area a standards residenziali "F/20", attualmente classificata dal Prg come area libera vincolata a "verde privato" (superficie territoriale mq. 13347).

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende potenziare la propria dotazione di aree a standards residenziali e che la stessa Amministrazione, nel novero di un generale riordino della propria dotazione di tali aree, ha individuato quale sito ove trasferire la scuola elementare di Vidor (vedere precedente ambito 39) una porzione dell'area oggetto di variante e parte dell'adiacente area destinata a standards residenziali "F/20", la variante intende modificare l'attuale classificazione dell'area oggetto di variante in area a standards residenziali, proponendo inoltre una diversa collocazione e ripartizione degli standards nell'area "F/20" così ampliata (superficie territoriale 40355: + mq. 13347):

a) "aree per l'istruzione - scuola materna (2) e scuola elementare (3) di progetto": superficie territoriale: mq. 20835 (+ mq. 20835);
b) "aree per attrezzature di interesse comune - centro culturale (16), centro sociale (17) e sala riunioni (18) - di progetto: superficie territoriale 9690 (+ mq. 3515);
c) "aree per parcheggio - di progetto": superficie territoriale 9830 (+ mq. 5610).

Conseguentemente viene proposto lo stralcio dell'attuale destinazione "aree attrezzate a parco, gioco e sport - impianti sportivi agonistici (85) di progetto" (superficie territoriale: - mq. 16613).

La variante, in linea con le precedenti var. 37 e 38, risulta ammissibile, in quanto, anche se il plesso scolastico viene posto a ridosso di una viabilità di grande scorrimento come la Provinciale per Sernaglia, rientra, comunque, in un vasto

ambito in cui sono concentrate molte destinazioni pubbliche. La variante, pertanto, è accoglibile.

Var 40

▪ Lo strumento urbanistico comunale vigente riporta due ipotesi di tracciato viario per la variante alla sp 34 "Sinistra Piave" proveniente da Valdobbiadene e diretta a Pieve di Soligo: una localizzata a sud del centro abitato di Vidor e l'altra localizzata a nord dello stesso centro (mediante l'introduzione di una fascia di rispetto stradale con funzioni di tutela).

La presente variante propone una definitiva individuazione territoriale per il tracciato e per la relativa fascia di rispetto al fine di contenere l'urbanizzazione del suolo e dare una precisa indicazione programmatica sul sistema relazionale principale interessante il territorio comunale che consiste in:

- sostanziale conferma, in conformità ad uno studio di fattibilità già eseguito, del tracciato sud della variante alla sp 34 con alcune modifiche, riguardanti i collegamenti ovest (viabilità proveniente dalla zona industriale di Bigolino di Valdobbiadene) ed est con la sp 34 stessa in località Bosco, della nuova viabilità con il sistema relazionale esistente;
- stralcio dell'intera fascia di rispetto stradale con funzioni di tutela per l'ipotesi di tracciato nord della variante alla sp34 dal confine con il Comune di Valdobbiadene fino in località Bosco di Vidor.

La variante risulta condivisibile nelle scelte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dettate dal Settore Pianificazione e Programmazione Interventi Infrastrutturali - Gestione Giuridico Amministrativa Viabilità della Provincia di Treviso.

Var 41

▪ L'oggetto di variante è un'area ubicata in località "Il Capitello" a sud della via Marconi (Sp. 34 "Sinistra Piave") facente parte del centro abitato di Vidor.

Attualmente l'area risulta classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come area di tipo residenziale "C2" sottoposta a Strumento Urbanistico Attuativo (Piano di Lottizzazione SUAR/2). L'area risulta servita dalle principali infrastrutture a rete.

Lo Strumento Urbanistico Attuativo originario redatto ed attuato secondo le prescrizioni di Prg ante 1995, concentrava la destinazione produttiva in generale (commerciale /direzionale/artigianale) lungo il fronte strada sp34 dedicando alla destinazione specificatamente residenziale la parte sud dell'ambito territoriale sottoposto a Piano di Lottizzazione ad attuazione privata.

Il vigente Prg, nella sua stesura del 1995 definiva l'intero ambito come SUA vigente a destinazione prevalentemente residenziale.

La variante in oggetto si prefigge l'obiettivo di dare alle aree ed ai fabbricati, per altro già realizzati, la reale destinazione e distinguere in modo palese la destinazione residenziale dalla destinazione produttiva.

La proposta di variante prevede la riclassificazione dell'area oggetto di variante (superficie territoriale mq. 14330) da Zto di tipo residenziale "C2" sottoposta a Strumento Urbanistico Attuativo (SUAR/2) a Zto di tipo produttivo "D2/xx" di completamento.

La variante è superata in quanto già contenuta in una precedente variante al Prg approvata con Dgr n. 268 in data 12 febbraio 2008.

Modifica dei gradi di intervento dei fabbricati testimoniali

Gli obiettivi prioritari nella proposizione di tali varianti sono la salvaguardia e la tutela delle caratteristiche edilizie tradizionali esistenti sul territorio comunale in quanto patrimonio di tutta la collettività.

Le proposte di modifica relative ai gradi di intervento dei fabbricati testimoniali presenti all'interno dei centri storici ed isolati, sono finalizzate ad incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di qualità.

Sono state altresì proposte alcune variazioni relative ai sedimi prescrittivi per le costruzioni all'interno delle perimetrazioni di centro storico tali da permettere alcuni interventi di recupero finalizzati ad un miglioramento delle condizioni abitative.

Var 13 (Tav. 13.3.4/39)

▪ La variante riguarda due aree adiacenti situate nell'abitato di Colbertaldo, che il Prg vigente classifica rispettivamente:
  a) la prima come zona destinata a standards residenziali "F/4 aree per parcheggio - di progetto";
  b) la seconda come zona "A/3 - centro storico"; in essa è presente un fabbricato residenziale avente grado di intervento 5 (manufatti recenti per i quali è previsto un intervento formale tale da garantire la realizzazione di un'opera più rispondente alle caratteristiche storico-architettoniche-ambientali peculiari dell'ambito territoriale di cui tali manufatti fanno parte) al quale è altresì imposto un perimetro di ricostruzione ed una superficie coperta prescrittiva di mq. 140.

La variante intende:

- modificare l'attuale classificazione dell'area a parcheggio convertendola in area di pertinenza del fabbricato sito sull'area A/3 (superficie territoriale mq. 406);
- modificare il perimetro di ricostruzione previsto per l'edificio residenziale sito in zona A/3 in modo che la superficie di quest'ultimo risulti pari alla prescritta superficie coperta (mq. 140) - condizione che attualmente non si verifica negli elaborati grafici dello strumento urbanistico vigente -, individuando altresì il sedime di ricostruzione prescrittivo con un appropriato simbolo grafico "◇ altezza massima ml. 6,50", con superficie coperta prescrittiva indicata (mq. 140).

La variante risulta accoglibile.

Var 19

▪ La variante riguarda un'area situata al margine orientale dell'abitato di Vidor, in adiacenza alla zona "A/5 - centro storico", attualmente classificata dal Prg come zona agricola "E3", servita dalle principali infrastrutture a rete (superficie territoriale mq. 280). È presente un fabbricato ad uso magazzino ed accessori.

La variante intende modificarne l'attuale classificazione, includendola nella zona "A/5 - centro storico". Conseguentemente al fine della riqualificazione dell'edificio esistente dovrà essere assegnato un grado di intervento 5 - manufatti di epoca recente per i quali viene previsto un sostanziale intervento formale tale da garantire la realizzazione di un'opera alternativa più rispondente alle caratteristiche storico-architettonico-ambientali peculiari dell'ambito territoriale di cui i manufatti fanno parte; è ammessa la demolizione e la ricostruzione - e di un relativo sedime prefissato di ricostruzione,

caratterizzato dal simbolo grafico ": ricostruzione su sedime prefissato - altezza massima ml. 6,50", con superficie coperta prescrittiva indicata (mq. 75).

La variante, anche se propone una modestissima modifica al perimetro di centro storico, per poter ristrutturare un fabbricato attualmente ricadente in zona agricola, può essere assentita, auspicando che l'intervento sia proprio finalizzato alla riqualificazione dell'edificio stesso e conseguentemente della zona di centro storico su cui ricade.

Var 23 (Tav. 13.3.4/39)

- La variante riguarda una porzione di fabbricato (edificio facente parte del patrimonio edilizio-storico) che, situata nell'abitato di Bosco ricade nella zona "A/5 - centro storico" ed è individuata dal Prg quale manufatto edilizio con grado di intervento 6 - elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico, per il quale è ammessa la sola demolizione senza ricostruzione.

Tale porzione di fabbricato risulta condonata con Concessione Edilizia in Sanatoria n. 300-304/C rilasciata in data 11.04.1989 e risulta altresì avere un sedime erroneamente indicato negli elaborati grafici dello strumento urbanistico vigente.

Tenuto conto dell'attività edilizia di cui alla C.E. sopra descritta e del contesto in cui si situa il manufatto, la variante intende modificare l'attuale grado di intervento assegnato allo stesso da "6" a "5", (manufatti di epoca recente per i quali viene previsto un sostanziale intervento formale tale da garantire la realizzazione di un'opera alternativa più rispondente alle caratteristiche storico-architettonico-ambientali peculiari dell'ambito territoriale di cui i manufatti fanno parte; è ammessa la demolizione e la ricostruzione), prescrivendone altresì il recupero volumetrico controllato nel caso di demolizione ricostruzione. Tenuto conto dell'erronea individuazione planimetrica del sedime condonato nelle tavole di Piano viene inoltre previsto un nuovo sedime prefissato di ricostruzione, caratterizzato dal simbolo grafico "▲ - ricostruzione su sedime prefissato e controllato recupero volumetrico" (superficie coperta pari all'esistente: mq. 20) da localizzarsi conformemente al sedime esistente condonato.

La variante risulta condivisibile nelle scelte, vista la situazione edilizia pregressa e per il modesto contenuto.

Var 24

- La variante riguarda una porzione di fabbricato (edificio facente parte del patrimonio edilizio-storico) che, situata nell'abitato di Bosco, ricade nella zona "A/5 - centro storico" ed è individuata dal Prg quale manufatto edilizio con grado di intervento 6 - elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico per il quale è ammessa la sola demolizione senza ricostruzione.

Tenuto conto dell'attività edilizia di cui sono state oggetto le proprietà contermini e del contesto in cui si situa il manufatto, la variante intende modificare l'attuale grado di intervento assegnato da "6" a "5", (manufatti di epoca recente per i quali viene previsto un sostanziale intervento formale tale da garantire la realizzazione di un'opera alternativa più rispondente alle caratteristiche storico-architettonico-ambientali peculiari dell'ambito territoriale di cui i manufatti fanno parte; è ammessa la demolizione e la ricostruzione), prescrivendone altresì il recupero volumetrico controllato nel caso di demolizione ricostruzione del manufatto caratterizzato dal simbolo grafico "▲ - ricostruzione su sedime prefissato e controllato recupero volumetrico" con superficie coperta prescrittiva indicata (mq. 20).

La variante risulta condivisibile nelle scelte, vista la situazione edilizia pregressa e per il modesto contenuto.

Var 28 (Tav. 13.4/39)

- La variante riguarda un fabbricato ad uso garage, situato nell'abitato di Colbertaldo, in zona "A/3 - centro storico" ed è individuato dal Prg quale manufatto edilizio con grado di intervento 6 - elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico; è ammessa la sola demolizione senza ricostruzione. La variante intende modificare l'attuale grado di intervento da 6 a grado di intervento 5 - manufatti di epoca recente per i quali viene previsto un sostanziale intervento formale tale da garantire la realizzazione di un'opera alternativa più rispondente alle caratteristiche storico-architettonico-ambientali peculiari dell'ambito territoriale di cui i manufatti fanno parte; è ammessa la demolizione e la ricostruzione.

Viene altresì previsto che, nel caso di demolizione-ricostruzione, il recupero volumetrico del manufatto possa avvenire attraverso l'accorpamento della sua attuale superficie coperta a quella prescritta per il fabbricato residenziale frontistante (lato ovest) quello oggetto di variante e classificato con gradi di intervento 4, 5, 5 sottoposto a recupero volumetrico controllato (sedime di ricostruzione mq. 110) che risulta in proprietà alla medesima ditta portando la superficie coperta complessiva a mq. 145.

La variante potrebbe risultare condivisibile nelle scelte, dato che va a razionalizzare gli spazi scoperti eliminando gli elementi incongrui; tuttavia, dato che il fabbricato che cambia grado di protezione da 6 a 5, nella tavola di variante, va eliminato, in quanto la volumetria corrispondente viene accorpata al sedime di nuova costruzione dell'edificio prospiciente, è necessario indicare con linea color rosso dove va localizzata detta corrispondente volumetria e perimetrale sempre con colore rosso l'edificio che dovrà essere demolito. Con queste prescrizioni, la variante è accoglibile.

Var 29

- La variante riguarda alcune porzioni di due fabbricati (edifici facenti parte del patrimonio edilizio-storico) situati al margine settentrionale dell'abitato di Colbertaldo tra la zona "C1/1" ed il lato ovest della Sp. 32 "Dei Colli del Soligo", che sono individuate dal Prg quali manufatti edilizi con grado di intervento 3 - manufatti mancanti di elementi architettonici ed artistici di pregio, che facendo però parte integrante del patrimonio edilizio-storico assumono come tali un notevole valore testimoniale, per cui è ammessa la ristrutturazione edilizia parziale (o controllata) -. L'area di pertinenza di tali porzioni di fabbricati è identificata quale "area di verde privato".

Tenuto conto delle attuali condizioni edilizie che caratterizzano le porzioni di fabbricato oggetto di variante, la variante intende modificare, rendendolo meno restrittivo, l'attuale grado di intervento 3 a 4 - unità edilizie aventi le

medesime caratterizzazioni di quelle cui è attribuito il grado 3, ma che risultano profondamente alterate da recenti e sostanziali interventi di ristrutturazione complessiva dell'edificio; è ammessa la ristrutturazione edilizia con la conservazione ed il ripristino degli elementi esterni pregevoli, ancorché alterati o compromessi.

La variante risulta condivisibile nelle scelte, vista la situazione edilizia pregressa e per il modesto contenuto.

Var 34

- La variante riguarda due fabbricati (di diversa proprietà) situati nell'abitato di Bosco lungo il lato est della via Ferracini, che ricadono nella Zto "A/5 - centro storico" e sono individuati dal Prg quali manufatti edilizi con grado di intervento 5 - manufatti mancanti di elementi architettonici ed artistici di pregio, che facendo però parte integrante del patrimonio edilizio-storico assumono come tali un notevole valore testimoniale; è ammessa la demolizione e la ricostruzione -. A tali fabbricati è assegnato un "sedime prefissato" di ricostruzione con superficie coperta prescrittiva (mq. 120).

La variante in oggetto si prefigge quale obiettivo quello di modificare le attuali prescrizioni assegnate ai due fabbricati oggetto di variante, stralciando della grafia di "sedime prefissato", del connesso simbolo grafico "◇: ricostruzione su sedime prefissato - altezza massima ml. 6,50" e della relativa superficie coperta prescrittiva (mq. 120), in modo da consentirne la ricostruzione su medesimo sedime anziché su sedime prefissato e prevedendo l'individuazione dei fabbricati oggetto di variante con il simbolo grafico "**O** - ricostruzione su medesimo sedime" con superficie coperta prescrittiva indicata (rispettivamente mq. 85 e mq. 35).

La variante può risultare ammissibile, dato che la differenza non riguarda il tipo di intervento a cui sono soggetti i due fabbricati, (demolizione e ricostruzione), ma sul sedime in cui viene prevista la ricostruzione, che prima era prefissata e ora viene prevista sul medesimo sedime attuale. Pertanto, fatti salvi diritti di terzi, circa le distanze, la variante è accoglibile.

Definizioni dei parametri urbanistici vigenti e modalità di intervento

Senza modificare i principi e le finalità delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti vengono proposte alcune variazioni agli articoli al fine di agevolarne l'applicazione:

- la modifica dell'articolo 3 Elaborati per una corretta definizione degli elaborati costituenti il Prg;
- l'integrazione dell'articolo 14 Centri storici ztoA per una maggior definizione delle distanze in generale;
- l'integrazione dell'articolo 24 Zone territoriale omogenee C1 per una modifica della % ammessa per le destinazioni d'uso diversa dalla residenziale, per una integrazione sulle tipologie ammesse e per una prescrizione finalizzata ad una viabilità di progetto;
- la modifica dell'articolo 33 Insediamenti produttivi in zone territoriali omogenee improprie in merito ai cambi di destinazione d'uso per le attività da bloccare e da trasferire;

Relativamente ai punti 3 e 4 dell'art. 33, dove si dice:"… eventuali cambi di destinazione d'uso derivanti da cessazione e/o trasferimento dell'attività devono essere compatibili con la z.t.o. stessa e potranno essere consentiti nel rispetto degli indici e parametri di zona.", il testo è condivisibile, ma bisogna aggiungere:"…Tuttavia è possibile derogare dalle prescrizioni sopracitate utilizzando lo strumento dello sportello unico ai sensi del Dpr 447/1998";

dove di dice:"sostituzione dell'attività con altro tipo purchè non molesta, pericolosa o inquinante.." va specificato:" purchè non ricadente in zona agricola."

Punto 3 l'integrazione:" …in deroga a quanto sopra prescritto:" è stralciato.

- l'integrazione dell'articolo 34 Definizione ed articolazione delle zone agricole Zto E per la salvaguardia della viabilità di transito in generale;
- l'integrazione dell'articolo 36 Annessi rustici per la regolamentazione dei vasi vinari e per gli autoclavi;
- l'integrazione dell'articolo 54 Norme generali relative agli standards per la monetizzazione degli stessi;
- modifica dell'articolo 56 Standards per le zone e gli insediamenti produttivi al fine di correggere un errore di battitura;
- modifica dell'articolo 56bis Parcheggi privati per un maggior chiarimento in merito al reperimento dei parcheggi coperti.

Con l'accoglimento dell'osservazione n. 20, è stata integrata la normativa dell' art. 46 per le Zone per attrezzature e spazi pubblici (Zto F), in relazione ai contenuti della convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti proponenti che possono sostituirsi all'Amministrazione, in modo che nel caso di particolari soggetti proponenti, non preveda la cessione gratuita delle aree di impianti al Comune per salvaguardare il patrimonio degli stessi.

Regolamento edilizio

La variazioni più significative proposte nei riguardi del Regolamento Edilizio riguardano:

- l'integrazione dell'articolo 11 Norme per la presentazione dei progetti e documentazione in merito agli elaborati specifici da presentare relativamente agli interventi di sistemazione agraria;
- l'integrazione dell'articolo 14 Rilascio di concessione o autorizzazione per una diversa modalità in merito al ritiro dell'atto abilitativo e/o alla integrazione elaborati;
- l'integrazione dell'articolo 38 Recinzioni ed accessi per una eventuale deroga all'arretramento dei cancelli di accesso alle proprietà prospettanti le strade;
- l'integrazione dell'articolo 57 Costruzioni accessorie ed elementi edilizi in aggetto su aree private per una diversa definizione di alcuni parametri;
- l'integrazione dell'articolo 72 Classificazione dei locali a destinazione residenziale e parametri abitativi per una maggior definizione di alcuni parametri in particolare sugli alloggi monostanza e per due persone;
- l'integrazione dell'articolo 85 Impianti al servizio dell'agricoltura per l'introduzione della definizione di vasi vinari ed autoclavi.

Dimensionamento

L'entità e la consistenza delle proposte di variante richiedono la verifica del dimensionamento delle strumento urbanistico sia nei riguardi di quello residenziale (adeguamento dei valori di capacità insediativa teorica totale, di fabbisogno di aree a standard, di nuova determinazione di aree a standard) sia nei riguardi di quello per le aree produttive (adeguamento delle superfici, determinazione del fabbisogno e verifica delle aree per servizi agli insediamenti produttivi).

Fondamentalmente le modifiche sono:

a) per il settore residenziale
   - la capacità insediativa totale di piano passa da 6902 abitanti a 6990 abitanti;
   - il fabbisogno totale attrezzature e servizi di interesse comune passa da mq. 132605 a mq. 136143;
   - il saldo delle aree per attrezzature e servizi di interesse comune passa da + mq. 112041 a + mq. 110401;

b) per il settore produttivo
   - il fabbisogno delle aree per servizi agli insediamenti produttivi da mq. 21023 a mq. 20231;
   - il saldo delle aree per servizi agli insediamenti produttivi passa da + mq. 5688 a + mq. 6030.

La variante in oggetto è stata occasione per verificare le tabelle del dimensionamento del Prg vigente alla luce delle varianti parziali approvate succedutesi e di accertare l'esattezza dei dati presenti nelle stesse tabelle. Sono state rilevate solamente alcune inesattezze dovute esclusivamente ad errori di calcolo o al mancato inserimento ovvero inserimento non dovuto di alcuni dati: tali errori, complessivamente di modesta quantità ed entità, sono stati corretti. Pertanto i dati relativi al dimensionamento vigente presenti nello specifico elaborato "Verifica del Dimensionamento" sono da considerarsi esatti.

Relazione di incidenza ambientale

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art.5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97, ha trasmesso apposita Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici con riferimento a SIC e Zps, afferenti alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione territoriale e Parchi, ai sensi dell'art.6 Direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto e in data 02.03.2009 ha preso atto della Relazione per la Valutazione di Incidenza e ha prescritto che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Per tutto quanto sopra si segnala che:

- Le informazioni fornite per la variante in esame, possono essere ritenute complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. Le fasi di progettazione successive, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva di singoli interventi, sia realizzata nel rispetto della normativa che regola la redazione degli studi di Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/Cee "Habitat";

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio il quale afferma che:" con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi per i siti Natura 2000".

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune controdedotte con deliberazioni di Consiglio n. 59 del 15.12.2005 e n. 60 del 21.12.2005, si decide quanto segue:

N	Nome	Comune	Regione
1	Comarella Giampietro	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto, il lotto risulta incongruo.
2	Tormena Angelo	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto la proposta non risulta migliora-tiva.
3	Miotto Lorenzo	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto l'attività è stata individuata come "da bloccare".
4	Miotto Lorenzo	Parere di accoglimento	Concorda: Accolta, in quanto, mancando un esplicito progetto di opera pubblica, non ha senso reiterare il vincolo.
5	Frozza Ivo	Parere di parziale accoglimento	Concorda: Parzialmente accolta, in quanto, l'area è a ridosso del centro abitato e la richiesta è motivata.
6	Vidori Pietro Giorgio	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto, la proposta non risulta migliora-tiva.
7	Piazza Elena	Ritirata dalla interessata	-
8	Guarnieri Maurizio	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto, l'area risulta isolata e fuori del contesto urbano.
9	Fuson Caterina	Parere di accoglimento	Concorda: Accolta, in quanto, decisamen-te migliorativa rispetto alla iniziale proposta di variante.
10	Fuson Gabriele	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto, dalla docu-mentazione trasmes-sa non è chiaro se si tratta di un lotto libe-ro o del sedime di un manufatto con grado di protezione
11	Varago Renato Presidente della Scuola Materna Cav. Carlo Tittoni	Parere di non accoglimento	Vedi l'oss. 20 che riprende le stesse tematiche e che è stata accolta dal Comune
12	Rasera Amerino	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto in contra-sto con i criteri della variante che assicu-ra su un progetto di fattibilità già esegui-to.
13	Gai Gioachino	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto la proposta non risulta migliora-tiva.
14	Da Riva Moreno	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in quanto, la proposta non rientra nelle scel-te programmatorie del Comune
15	Balbinot Antonio S.r.l.	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, in coerenza con le valutazioni precedente-mente espresse.
16	Barisan Nadia e Lazzaro Giovanni	Parere di non accoglimento	Concorda: Respinta, anche se alcuni punti trovano risposta nelle precedenti valutazioni.
17	Spagnol Mario	Parere di accoglimento	Parzialmente accolta, in quanto il sedime dell'edificio può essere traslato senza che venga intaccata la collina con eventuali sbancamenti.
18	Genio Civile di Treviso	Parere di accoglimento	Si tratta di un parere di un Ente sovraordi-nato che va sempli-cemente recepito.
19	Pianeta Alimentare S.r.l.	Parere di non accoglimento	Respinta L'osservazione risul-ta riferirsi ad un ambito non oggetto della presente va-riante e pertanto non è pertinente.

In merito all'osservazione pervenute successivamente in Comune controdedotta con deliberazione di Consiglio n. 26 del 29.09.2008 si decide quanto segue:

20	Passamai Pietro Presidente del Consiglio di Amministrazione della scuola dell'Infanzia Cav. Carlo Tittoni di Vidor	Parere di accoglimento e conse-guente necessità di adeguare gli elaborati, facendo propri quelli allegati all'osservazione.	Concorda: Accolta, in quanto, decisamente migliorativa rispetto alla iniziale proposta di variante.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono respinte, anche se alcune delle questioni sollevate dalle stesse possono trovare parziale risposta nelle prescrizioni contenute nella presente relazione.

Tuttavia l'osservazione dei Sigg.Brustolin e Piazza, come evidenziato dalla nota trasmessa dal Comune di Vidor, ha semplicemente messo in rilievo un mero errore grafico inerente il sedime del fabbricato di proprietà, che non influisce minimamente nei contenuti e nelle scelte della variante, per cui può essere automaticamente accolta dal comune non costituendo modifica a quanto deliberato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n.5 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.1 Prg Intero Territorio Comunale parte nord - VPrg 5 sc. 1: 5000
- Tav. 13.1.2 Prg Intero Territorio Comunale parte sud - VPrg 5 sc. 1: 5000
- Tav. 13.3.1 Prg Intero Territorio Comunale Soprapiana - VPrg 5 sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.2 Prg Intero Territorio Comunale Colbertaldo - VPrg 5 sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.3 Prg Intero Territorio Comunale Vidor - VPrg 5 sc. 1: 2000
- Tav. 13.3.4 Prg Intero Territorio Comunale Bosco - VPrg 5 sc. 1: 2000
- Tav. 1.4 Prg Prescrizioni Edilizie nei centri storici - VPrg 5 sc. 1: 1000
- Fascicolo Relazione, estratto Norme Tecniche, Estratto Regolamento edilizio, verifica del dimensionamento, Vinca, Asseverazione compatibilità idraulica, limitatamente all'estratto delle Nta e del RE.

Vanno vistati n. 8 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2714 del 15 settembre 2009

Comune di Vigonza (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale di assestamento "B/4". Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vigonza (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 6463 in data 12.12.1995.

Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 4.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Piano Regolatore Generale.

La variante è stata trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 19068/06, in data 28.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 29.06.2006, prot. n. 390812.

La pubblicazione e il deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 48 osservazioni nei termini e n. 7 fuori termine, per un totale di 55 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 23.06.2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 49 del 11.02.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 16.06.2009, con parere n. 683, conformemente al citato parere del Dirigente regionale responsabile per la Valutazione Tecnica regionale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante di assestamento "B/4" al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonza (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1)) e della Seconda Commissione consiliare (Allegato B). La Valutazione Tecnica regionale n. 49 del 11.02.2009, unitamente ai pareri del sopraccitato Comitato e della Seconda Commissione consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

Tav.13.1-Intero territorio in scala 1:5000 fogli 1,2,3

Tav.13.3-Intero territorio in scala 1:2000 fogli 1,4,8,9,14,16,17,18,19,21,22,23,27,28.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 49 del 11/2/2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 11/2/2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 67257/57.09, in data 6/2/2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 11/2, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 49 del 11/2/2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonza (PD), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 49 in data 11.02.2009

Premesse:

• Il Comune di Vigonza (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 6463 in data 12.12.1995;

• Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 4.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante al Prg;

• La variante è stata trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 19068/06 in data 28.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 29.06.2006, prot. 390812;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.48 osservazioni nei termini e n. 7 fuori termine, per un totale di 55 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.06.2006;

• l'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 88554 del 3.08.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione è pervenuta 1 osservazione a nome Don Giuseppe Cassandro ed altri, prot.649643 del 2.12.2008. La stessa viene ritenuta irrituale in quanto non rispondente a quanto disposto all'art. della Lr61/85 poiché il C.C. non ha espresso il proprio parere obbligatorio. Tuttavia, tale osservazione, per il tema che affronta e il Comune lo ritenga necessario, in una futura seduta del C.C. oppure in sede di redazione del P.A.T.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 35958 del 3.12.2007 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica inerente la variante in oggetto ai sensi della DgrV 3637/2002 al Genio Civile di Padova;
- il Genio Civile di Padova con nota n. 267755 del 21.05.2008 preso atto:
  - del "Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo,Tagliamento,Piave,Brenta e Bacchiglione" adottato dall'Autorità di Bacino con delib. N°1 del 3.03.04 e successivamente variato con delib. N°4 del 19.06.07
  - del parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta, espresso con nota 12885 del 11.12.07 ed acquisito agli atti con prot.704706 del 13.12.08,
  - del parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta espresso con nota 3071 del 7.04.08 ed acquisito agli atti con prot.193333 del 10.04.08

  ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - Dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione di volumi d'invaso rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica, coerentemente a quanto prescritto nel presente parere;
  - Il progetto di tali volumi d'invaso, da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano, dovrà essere valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante(Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso di valle;
  - Dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno entro i limiti consentiti, come indicato nel documento allegato alla DgrV 1841/2007"Modalità operative e indicazioni tecniche";
  - Dovranno essere integralmente recepite e realizzate le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta nelle valutazioni tecniche disposte con le note sopracitate;
  - Per tutti gli ambiti di variante, indipendentemente o meno dalla presenza di variazione del coefficiente di deflusso, dovranno assentirsi solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI suddetto, secondo le eventuali classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di bacino;

Le Norme Tecniche di Prg dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte ritenendole prevalenti, per tutti gli ambiti di variante, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

- peraltro, poiché la variante in argomento comporta la

realizzazione di nuove superfici coperte o pavimentate, codesto Comune avrà cura d'introdurre, nelle Nta, l'obbligo di dotare la zona oggetto di variante di volumi d'invaso delle acque meteoriche nel rispetto di quanto previsto dalla DgrV 1841 del 19/06/07.

Pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Dovranno essere recepite le prescrizioni del Genio Civile contenute nella nota summenzionata.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Vigonza non sono stati individuati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ne zone protette speciali (Z.P.S) per cui non è stata prodotta la relazione di V.I.n.C.A.

Accordo di Pianificazione Coordinata Lr 35/2002

La variante non tratta il tema delle zone produttive pertanto non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27 dicembre 2002 n. 35.

Parere della Provincia su Compatibilità con il PTCP

Nel merito la Provincia di Padova ha inviato il proprio parere in data 11/2/2009 prot 75747 che si riporta integralmente:

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Ptcp di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006 ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle n.T.;

Esaminate le proposte e gli obiettivi della variante parziale che viene motivata dalla necessità di fornire un'adeguata risposta a numerose esigenze di carattere residenziale espresse dalla popolazione, nonché di un aggiornamento del Prg inerente il sistema delle infrastrutture, e di adeguamento cartografico.

Il numero delle modifiche accolte è di 68, come si evince dalla tabella allegata alla Relazione di variante, con evidenziate in grassetto le richieste con parere tecnico istruttorio favorevole, redatta nel novembre 2004, su un totale di 283, così distinte:

- n. 36 incrementi di aree edificabili a scopo residenziale (per un volume di 80.000 mc);
- n. 4 ambiti per attività produttive, alcuni da assoggettarsi alle procedure della Lr n. 35/2002, altri riqualificati funzionalmente a scopi anche commerciali, senza induzione di aggravio di "carico" urbanistico (superficie totale 15.000 mq);
- n. 28 nuovi ambiti residenziali di completamento (residenzialità legata ai centri rurali), di 600 mc ciascuno (volume totale 17.200 mc).

A queste si devono aggiungere/dedurre quelle dell'elenco successivamente accolte/denegate a seguito approvazione di emendamenti (esame delle richieste da parte della commissione consiliare a partire dal dicembre 2004, conclusosi il 3 febbraio 2005 - in allegato alla delibera di adozione della variante).

Valutato il contenuto della suddetta variante urbanistica;

Si accerta la compatibilità delle proposte contenute nella variante parziale al Prg del Comune di Vigonza, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 febbraio 2005, rispetto alle previsioni del Ptcp, in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni:

Vincoli - Pianificazione di livello superiore

Graticolato romano

Parte delle modifiche di variante risultano all'interno della perimetrazione del graticolato romano nord orientale di Padova, sottoposto a "vincolo paesaggistico zone archeologiche", normato dall'art. 28 del Ptrc (recepiti dal PTCP, art. 26 punto A delle Nta. In particolare, le nn. 255, 229, 88, 233, 234, 198, 104, 192, 196, 235, 279, 111, 273,188, 224, 56, 124, 263, 189, 181, 248, 112, 201.

Il PTCP recepisce l'individuazione dell'Agro centuriato, normato dall'art. 27 delle Nta del Ptrc. Al riguardo, si evidenziano le localizzazioni delle seguenti modifiche di variante: 254, 234, 196, 235, 279, 273, 189, 263, 56, 124.

Vincolo Galasso

Il fiume Brenta e il Fiumicello Tergola, sono sottoposti a Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua.

In particolare, rispetto al Tergola, la variante nei pressi localizza le modifiche 255, 52, 218, 153.

Rispetto al Brenta, le modifiche 108, 210, 30.

Analogamente, sono sottoposti al medesimo vincolo:

- lo "Scolo Volpin", nei cui pressi la variante localizza la modifica 253;
- lo "Scolo Cantana o Caltana", nei cui pressi la variante localizza la modifica 254.

Ambiti naturalistici di livello regionale

Il fiume Brenta fa parte degli Ambiti naturalistici di livello regionale (Medio e Basso corso del Brenta), normati dall'art. 19 delle n.T.A del Ptrc ., e recepiti dal PTCP.

Sistema Ambientale - Fisico

Fragilità

Rischio idraulico in riferimento al PAI

Il Comune di Vigonza è interessato dalla presenza di fiumi importanti (il Brentone-Cunetta-Brenta lungo gran parte del confine comunale sud;il Tergola che lo attraversa centralmente da nord-ovest a sud-est, e lungo il confine nord-ovest), che con le loro piene hanno storicamente reso fragile gran parte del territorio comunale.

In particolare, la parte di territorio comunale posta a sud del Brenta, rientra nel perimetro di rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI (Art. 16 Nta del PTCP)

Il Comune recepisce i contenuti del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (Legge n. 267/1998 e Legge n. 365/2000), nello specifico per il bacino idrografico Brenta Bacchiglione.

In particolare, la modifica 173 rientra nell'ambito classificato dal PAI quale "P1 Area a moderata pericolosità", con il collegato disposto normativo.

Aree esondabili o a periodico ristagno idrico

Buona parte del territorio comunale, in particolare ad ovest, è inoltre soggetto al rischio "Aree esondabili o a periodico ristagno idrico" (art. 16, punto D delle Nta), rilevato attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dai Comuni.

Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio e lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.

Allo scopo di prevenire situazioni di rischio idraulico,il Comune valuterà l'opportunità di richiedere, in fase attuativa, in assenza di una disciplina specifica, la documentazione relativa a:

- controllo del microrilievo e delle direzioni di deflusso;
- controllo del livello della falda e valutazione della sua escursione;
- valutazione della permeabilità dei suoli e conseguente verifica del rischio di ristagno di acque pluviali.

Le modifiche 52, 218, 137, 175, 210, 235, 196, 192, 233, 216, 251, 258, 281, 248, 264, 189, 263, 124, 255 rientrano nei perimetri di dette aree a rischio.

Piano bacino scolante

Tutto il territorio comunale rientra nel perimetro d'ambito del Piano di Bacino scolante in laguna.

Sistema Ambientale - Naturalistico

Rete ecologica

Il fiume Brenta e il Fiumicello Tergola sono considerati dal PTCP dei "Corridoi ecologici principali" della rete.

Rispetto a quello del Brenta, ne risultano interessate le modifiche 108, 210, 30, 173.

Rispetto a quello del Fiumicello Tergola le modifiche 255, 52, 218, 153.

Nella fase attuativa degli interventi previsti dalla variante al Piano, il Comune dovrà non ostacolare, ma favorire la formazione delle ulteriori connessioni tra la rete ecologica principale costituita dagli esistenti corsi d'acqua principali e quella di tipo locale, la cui individuazione "viene demandata alla pianificazione intercomunale con eventuali approfondimenti a livello comunale

Vanno quindi salvaguardate le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, mediante l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri al fine di evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno del territorio legato all'elemento fiume/canale e alla sua storia; ciò al fine di una maggior tutela della biodiversità dell'ambiente e paesaggio agrario circostante, nonché delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto, in relazione a punti e margini di conflitto indotti da insediamenti e infrastrutture per i quali predisporre interventi di mitigazione.

Sistema del Paesaggio

Paesaggi naturali

Fra gli "Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare, valorizzare e paesaggi storici" rientra l' "Ambito fluviale del Tergola".

Nell'estremità nord-ovest del Comune, viene segnalato fra i "Land markers" (presenze "monumentali verdi", ossia parchi e giardini storici di rilevanza storica, architettonica e botanica, nonché alberi monumentali censiti) il "Giardino Villa Selvatico da Porto, loc. Codiverno".

Le azioni saranno mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle loro relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante (scoli irrigui, filari alberati, broli, tracciati e con terminazioni, manufatti, ecc.).

Al riguardo, nei pressi risultano localizzate le modifiche 255 e 229.

Tutela e valorizzazione dei beni storico -architettonici

Centri storici

Il PTCP individua i centri storici di cui alla Lr n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 del Ptrc, secondo quanto riportato nell'Atlante dei centri storici. In particolare, per il Comune di Vigonza vengono indicati 6, di cui 3 perimetrati, denominati: Peraga, Perarolo, Vigonza; 3 non perimetrati, denominati: Codiverno, S. Vito, Barbariga.

Al riguardo, si evidenzia:

- la modifica 221 risulta adiacente il perimetro del Centro storico di Peraga. nonché nei pressi di un edificio di interesse storico posto ad est.

Si osserva che tale modifica, inizialmente respinta in sede di valutazione tecnica, ha ottenuto il parere favorevole a seguito approvazione emendamento (come risulta dagli allegati alla delibera di variante), ove però non risulta descritto il motivo dell'accoglimento.

- la modifica 162 è all'interno del Centro storico di Peraga.

Attenzione dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di salvaguardare i coni visuali dei beni storici ivi presenti.

Edifici di interesse storico-culturale al di fuori dei centri storici.

In linea generale, al fine di rendere coerenti le scelte localizzative di nuove zone da edificare, ampliamenti, trasformazioni edilizie, con la tutela degli edifici storici, e aree di pertinenza riconosciuti dal vigente Prg, si ritiene opportuno che il Comune prescriva, in sede di rilascio dei titoli autorizzativi, che l'eventuale nuova edificazione si attesti il più distante possibile dagli edifici tutelati.

Ville Venete e contesti figurativi

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, catalogati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete secondo l'individuazione riportata in "Ville Venete: la Provincia di Padova" pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della Lr 11/2004.

Nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare da effettuarsi in sede di Pati, si ponga particolare attenzione nell'attuazione degli interventi al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto presenti nel territorio.

In particolare:

Frazione di Perarolo:

- la modifica 26 dista circa 180 mt da "Villa Fongaro"

Frazione di Peraga:

- si evidenzia che "Villa Alzavola" nel Prg non sembra indicata come edificio soggetto a tutela. Analoga situazione per il "Casino di caccia Pagnucco-Bettanini".
- le modifiche 221, 82, 118 distano circa 400 mt da "Villa Arrigoni-Zuccolo" sottoposta a vincolo (decreto 1971/09/15)
- la modifica 118 distano circa 400 mt da "Villa Trevisan - Sacchetto" sottoposta a vincolo (decreto 1972/05/05)
- la modifica 251 dista circa 350 mt da "Villa Pavanello"

Frazione di Pionca:

- le modifiche 234, 192 e 198 distano circa 150-200 mt da "Cà Badoer, Muneratti, Corinaldi", la modifica 56 circa 120 mt.

Frazione di Barbariga:

- le modifiche 225, 182, 10, distano da 250 a 450 mt da "Villa Barbariga, Sala, Basaglia", sottoposta a vincolo (decreto 1992/05/29); le modifiche 178, 79, 34 67, da 80 a 280 mt.

- si evidenzia che la modifica 153 interessa direttamente la "Villa Carraro-Pagin-Fattoretto" (richiesta di modifica grado di tutela da 1 a 2 e rettifica ambito)

- la modifica 225 dista circa 120 mt da "Villa Donaudi"

Capoluogo:

- la modifica 98 dista circa 400 mt da "Casa canonica di Vigonza", sottoposta a vincolo (decreto 1923/08/21), e la vicina "Villa Conte"
- la modifica 251 dista circa 380 mt da "Villa da Peraga, Bettanini", sottoposta a vincolo (decreto 1962/02/21)
- la modifica 98 dista circa 350 mt da "Villa Spada, Levorato", sottoposta a vincolo (decreto 1982/06/14); le modifiche 84 e 201 circa 400; la modifica 35 circa 320 mt
- la modifica 100 dista circa 300 mt da "Villa Roman", mentre la modifica 80 circa 100 mt.

Frazione di Codiverno:

- le modifiche 255, 229 risultano nei pressi di "Villa Selvatico, da Porto", sottoposta a vincolo (decreto 1965/07/07); la modifiche 254 circa 400 mt

Sistema Insediativo

Nel quadro dei Comuni della fascia settentrionale del territorio provinciale, Vigonza fa parte del "Sistema agglomerato dell'area Metropolitana di Padova, la principale delle aree urbane polarizzate e consolidate della provincia, ove gli ambiti urbani sono in corso di agglomerazione con i Comuni contermini.

La variante interessa tutto il territorio comunale: oltre al Capoluogo anche le 5 frazioni, Pionca, Codiverno, Peraga, Perarolo e Barbariga, con numerosi inserimenti di tipo residenziale, siano essi ampliamenti del tessuto edilizio consolidato dei rispettivi centri storici (nuove "zone residenziali" C.1 e C.2), ma anche interventi in territorio agricolo aperto (classificati come nuove "zone residenziali-agricole" C1.1).

Al riguardo, anche ai fini di evitare una tendenza alla progressiva frammentazione del paesaggio rurale storico, e conseguente riduzione di caratteri identitari propri rispetto ai centri abitati principali (Capoluogo, Frazioni), si invita a valutare le seguenti considerazioni:

- Modifica 233 (da agricola a C.1). Tale riclassificazione appare un pò forzata, in quanto individua un' espansione di tipo "urbano" all'interno dell'ambito rurale compreso fra il "Parco agrario del fiume Tergola" posto ad est, e la strada comunale esistente a sud.
  (si veda anche la valutazione tecnica - allegata alla delibera - sfavorevole all'accoglimento).
- Analoga considerazione per le modifiche 234, 104, 198, 210, 11
  (si veda anche la valutazione tecnica - allegata alla delibera - sfavorevole al loro accoglimento).

Peraltro dette richieste sono state successivamente accolte a seguito approvazione emendamenti (si veda l'allegato alla delibera). Fra queste: da chiarire il significato relativo alla modifica 104 (favorevole: considerato inoltre che non è richiesto volume), manca la motivazione relativa alle modifiche 198, 210. Inoltre, da chiarire la motivazione relativa alla modifica 253 (favorevole: senza inserire ambiti);

- Modifica 218 (estensione zona C1.1): la proposta, non trattandosi di opera pubblica, va ad intaccare la zona destinata a "Parco agricolo del Tergola". (si veda anche la valutazione tecnica - allegata alla delibera - sfavorevole all'accoglimento)
- Modifica 67 (da agricola a C1.1): essa conferma la tendenza ad un' espansione edilizia di tipo lineare (lungo strada), andando di fatto a "saldare" l'abitato posto ad est, con la zona produttiva posta ad ovest. Inoltre, ciò induce un ulteriore impatto paesaggistico, in quanto viene meno il "cono visuale aperto", che dal tracciato ferroviario (posto a nord dell'intervento), è ora percepibile verso il territorio agricolo posto a sud.
- Modifica 181 (espansione zona C1.1): a differenza della vicina Modifica 248, essa appare eccessivamente "eccentrica" rispetto agli allineamenti del nucleo "residenziale-agricolo" di riferimento, posto a nord. Oltremodo, incuneandosi verso sud, essa va a spezzare la continuità della zona agricola E3, giungendo a saldarsi con un nucleo di case sparse.
- Alle Modifiche 124 e 263 (ampliamento zona C1.1), attestate a viabilità esistente, consegue - negativamente - la scomparsa di "varchi visivi" in direzione del territorio agricolo posto a sud. Se ne propone il ridimensionamento, con particolare riferimento alla presenza dell'edificio di interesse storico.

Sistema Produttivo

Vigonza possiede un ambito produttivo di rilievo soprattutto locale. Per tale tipologia, il PTCP prevede che le aree specializzate vigenti o programmate nei Prg siano indirizzate a:

- Consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate nel rispetto dei criteri e disposizioni da prevedere nei Pati
- Insediamento di nuove attività per il reinsediamento di quelle già presenti nel comune stesso o in quelli compresi nel Pati, che debbano trasformarsi e delle opportunità offerte in caso di dismissioni.
- All'insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate "fuori zona", individuate come "incongrue" dal PAT, ai sensi dell'art. 36 della Lr 11/2004. Riguardo a ciò, l'individuazione della nuova zona D2.1/8, che include 2 attività da trasferire, non sembra coerente.

Si segnala che relativamente alla Modifica 30 (da verde pubblico a zona artigianale per Associazione calzaturifici Riviera del Brenta), da un esame della cartografia di variante (Tav. 13.3 f. 28 - scala 1:2000) la nuova previsione sembra far parte di un ambito "D2 Commerciale", e non "D artigianale-industriale".

Peraltro, da chiarire il significato della motivazione di conferma (in sede di esame emendamenti) dell'accoglimento della medesima richiesta: favorevole "con destinazione esclusiva ampliamento edificio scolastico".

Si evidenzia che ai sensi della Lr35/02 il Comune non ha fatto pervenire a questa Provincia l'istanza di accordo di pianificazione.

Fra le osservazioni allegate, si evidenziano:

- Ditta: Borgo Franco
  la ditta chiede la trasposizione di volumetria in zona idonea, proponendo un'area comunque localizzata al di fuori di fasce di rispetto stradali.
  Al riguardo, si nota che essa risulta interna ad una fascia di rispetto (Tav. U), classificata dal Prg "Zone di tutela e fasce di rispetto".
- Ditta: Novello Bruno

Non sembrano sufficientemente descritti i motivi dell'osservazione. Infatti, la modifica è localizzata nel territorio agricolo aperto posto a nord di Peraga, all'interno di un sistema edificato piuttosto omogeneo, distribuito lungo la viabilità locale nord-sud.

• Ditta: Ziero Iole

La modifica risulta ubicata in ambito di pregio ambientale paesaggistico (fascia di rispetto fluviale del Tergola (nonché Corridoio ecologico di livello provinciale), obiettivo di creazione di un "Parco agrario", della cui superficie la richiesta in oggetto (ampliamento dell'esistente zona C1.1) comporterebbe una progressiva riduzione di superficie.

Conclusioni

Valutando le modifiche introdotte dalla variante emerge che esse, in generale, non risultano in contrasto con il quadro analitico-previsionale del P.T.C.P, con le precisazioni sopradescritte.

Visti gli elaborati trasmessi:

è opportuno precisare che:

1. sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante;
2. con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla Lr n. 18/2006 e dalla Lr 4/2008), della Lr n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli eventuali allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere;
3. Qualora la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, dovrà essere indicata:

la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento; la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici che dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come sostiene la Corte, la reiterazione dovrà essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".

La variante consiste nelle proposta di puntuali modifiche al Prg finalizzate a soddisfare le numerose istanze di natura insediativa a carattere residenziale, avanzate dalla cittadinanza e a trovare una soluzione ai problemi di natura pianificatoria in diretta correlazione con gli interventi avviatisi per il raddoppio della linea ferroviaria Padova-Mestre in ambito TAV e SFMR, gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie.

1. Modesti ampliamenti a carattere residenziale per comprovati motivi ed esigenze familiari, purché ricadenti su aree dotate di sottoservizi ed infrastrutture adeguatamente dimensionati,
2. Modesti interventi di completamento di aree residenziali già dotate di infrastrutture;
3. Modeste rettifiche di zona per adeguamento cartografico ai confini catastali;
4. Esame e verifica delle soluzioni proposte per la risoluzione dei problemi derivanti dall'esproprio per l'intervento sull'asse ferroviario per l'alta velocità;
5. Ulteriori richieste di variazione che siano valutate tecnicamente utili e/o necessarie per la collettività senza che il loro accoglimento possa incidere particolarmente sugli standard esistenti di zona

Sono stati seguiti indirizzi operativi di carattere generale e specifico finalizzati a verificare e garantire principalmente le condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti nel tessuto edilizio esistente per quanto riguarda il sistema dei servizi a rete, degli standard, della tipologia e morfologia prevalente, della contenuta potenzialità edificatoria di tipo prevalentemente residenziale legata a specifiche necessità del nucleo familiare principale richiedente, dello skyline fronte-strada e di altre condizioni atte a mitigarne l'impatto ambientale.

Zonizzazione

Si demanda al Comune l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Per tutti i nuovi interventi edilizi previsti,a seguito dell'approvazione della presente variante, in zona C1/n°, C1.1 e C2 con P.U.A

- Deve essere posta particolare attenzione all'orientamento degli edifici (asse bioclimatico Est-Ovest) al fine di migliorarne il consumo energetico e la qualità abitativa.
- Deve essere prevista, per tutti i nuovi edifici confinanti con il verde agricolo(Zto tipo E) o con il "Parco Agrario del Tergola" un'adeguata zona di mitigazione, costituita da alberatura autotoctona a foglie caduche(filare) posta sul lato sud o est dell'intervento e a foglie non caduche poste a nord o nella direzione prevalente dei venti invernali, al fine di favorire l'inserimento di tali edifici nel contesto territoriale circostante e a mitigare il microclima esterno con effetti positivi sul microclima interno degli stessi.
- I citati interventi edilizi dovranno garantire un adeguato e funzionale accesso carrabile dalla strada pubblica, con meccanismo di apertura automatica del cancello del passo carraio al fine di velocizzare e facilitare la manovra di entrata dalla strada comunale stessa;
- Qualora ritenuto necessario dal Comune, in base alla verificata carenza di parcheggi della zona interessata all'intervento edilizio(C1/n° - C1.1) o alla particolare situazione della strada comunale(traffico, larghezza, ecc…) alla quale lo stesso si relaziona, si dovrà arretrare il confine interessato al fine di ricavare uno spazio da adibire a parcheggi(pubblici o privati) tramite atto d'obbligo unilaterale che ne preveda la cessione gratuita per quelli pubblici;
- La pavimentazione dei parcheggi pubblici o privati sarà del tipo"prato armato" con elementi in resina termoplastica.;
- L'illuminazione esterna, pubblica e privata, dovrà rispettare i criteri antinquinamento luminoso e di ridotto risparmio energetico contenuti nella Lr22/97;
- Gli impianti quali caldaie e condizionatori, posti sui prospetti visibili dalla strada comunale o dal "Parco Agrario del Tergola" dovranno essere opportunamente mascherati;

- Gli allacciamenti ai pubblici servizi necessari ai nuovi edifici saranno a cura e spesa dei titolari dei relativi permessi di costruire o D.I.A.;

Complessivamente la variante interessa aree la cui trasformazione urbanistica comporta un nuovo volume residenziale di 97.200 mc. per un totale di 648 circa abitanti insediabili teorici così ripartito:

Var. n. 1: -n°36 incrementi di aree a scopo residenziale per mc 80.000;

- n°28 nuovi ambiti di edificazione in zona C1.1 (residenzialità legata ai centri rurali) di 600 mc massimi ciascuno, per mc 17.200;
- altro

Per un totale di 87 proposte di modifica

Tali modifiche sono state puntualmente numerate (da 1 a 87 tab A) e descritte nella tabella sottoriportata, a lato delle modifiche proposte è stato riportato l'esito della verifica da parte dell'ufficio regionale;

Tabella A

La numerazione "n. Rep. delle modifiche" delle tabelle "A" e "B" fa riferimento alle tavole di cortesia fornite dal comune. Per avere la corrispondenza alla numerazione effettiva come deliberata si dovrà fare riferimento alla colonna denominata "Numero variante" che contiene la effettiva numerazione riportata nelle Tav di variante.

n. Rep. delle modifiche	Numero variante	Zona vigente	Zona variante	Descrizione	Spazio riservato alla Regione
1	254	F/2 - Park	Viabilità		Si concorda con il parere del comune:accolta
2	255	Agricola con scheda ex L. 11/87	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85
3	229	Agricola-Parco Agrario del Tergola	Verde Privato	A servizio di edificio storico vincolato	Si concorda con il parere del comune:accolta
4	249	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione da 600 mc		Si concorda con il parere del comune previo inserimento delle prescrizioni contenute nel dispositivo della delibera regionale di approvazione.
5	148	C.1.1 con fascia di rispetto e agricola	C.1.1 senza fascia di rispetto con 2 ambiti di nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
6	247	C.1.1 con fascia di rispetto	C.1.1 senza fascia di rispetto con 1 ambiti di nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
7	246	agricola	C.1.1 con 1 ambiti di nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85
8	253	agricola con fascia di rispetto	C.1.1	2 zone C.1.1 separate da viabilità	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
9	138	agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
10	145	agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta parzialmente con esclusione della parte sud-ovest perimetrata in rosso nella tav di progetto.
11	190	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
12	88	C/2	C/1		Parere negativo: non accolta in quanto l'area si presenta completamente inedificata e composta di un unico lotto che non può costituire "zona".
13	111	Agricola	C/1	Rettifica del limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
14	233	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
15	156	Agricola	C/1	Rettifica del limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
16	224	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
17	273	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
18	279	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
19	188	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta
20	234	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con 2 ambiti nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta

n. Rep. delle modifiche	Numero variante	Zona vigente	Zona variante	Descrizione	Spazio riservato alla Regione
21	104	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuova zona C.1.1	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 ed è priva di OO.U.
22	198	Agricola	C/1	Nuova zona C/1	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 ed è priva di OO.U.
23	56	Agricola con fascia di rispetto e scheda ex l.11/87	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Accolta con prescrizioni: visti i volumi non residenziali e l'indice fondiario eccessivo che ne deriverebbe dal loro recupero integrale si ritiene che gli interventi previsti per la zona C1 siano soggetti alla stipula di atto unilaterale d'obbligo e che l'indice fondiario non superi quello della C1.3 (loc. Pionca). Vanno comunque esclusi dal calcolo del volume recuperabile i volumi dei silos e di tutti gli impianti tecnologici ad essi afferenti e funzionali.
24	192	C/2	C/1		Non si concorda con la proposta del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 pertanto rimane C2.
25	124	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
26	263	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
27	248	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
28	181	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
29	235	Verde privato e Piazze	C/1		Si concorda con il parere del comune:accolta
30	130	B.1 entro intervento unitario	B.1 esterna intervento unitario		Accolta con la prescrizione di obbligo di Piano Urbanistico Attuativo per l'area interessata.
31	152	F/10-F/11	F/16-C.1/8	Rettifica del limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
32	196	Agricola	C/1		Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto la proposta non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 e s'interpone, nell'area a verde prevista dal Prg, frammentandola.
33	189	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
34	200	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Accolta con prescrizioni. Il fabbricato che si andrà a costruire sul lotto C1 della zona posta a nord non potrà sopravanzare la linea rossa indicata in planimetria.
35	112	Agricola	C.1.1	Rettifica del limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
36	201	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta
37	216	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
38	251	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
39	244			Estrapolata e approvata ai sensi del comma 4 con delibera di C.C. n. 83/2005	Estrapolata e approvata ai sensi del comma 4 con delibera di C.C. n. 83/2005
40	61	D Artigianale	C.1.1	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
41	258			Variante adottata per errore la variaziane richiesta risulta già vigente	Variante adottata per errore la variaziane richiesta risulta già vigente

n. Rep. delle modifiche	Numero variante	Zona vigente	Zona variante	Descrizione	Spazio riservato alla Regione
42	281	D Artigianale	C.1.1 con ambito di nuova edificazione e verde privato		Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto, considerata la quasi totale assenza di volume costruito l'area non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 inoltre si colloca a ridosso di un'area produttiva che può arrecare problemi di disturbo.
43	274	Sede stradale di Prg	C.1.1	Rettifica raggio curvatura incrocio	Si concorda con il parere del comune:accolta
44	100	C.1 con scheda ex L. 11/87	C.1 senza scheda	Eliminare scheda Lr11/87	Si concorda con il parere del comune:accolta
45	80	Verde Privato	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto, considerata la quasi totale assenza di volume costruito l'area non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 inoltre la sua localizzazione interrompe l'unitarietà dell'area destinata dal Prg a verde pubblico.
46	162	A1	A2	Rettifica limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
47	35	D Artigianale	C.1	Ampliamento della C.1 esistente	Accolta con prescrizioni: visti i volumi non residenziali e l'indice fondiario eccessivo che ne deriverebbe dal loro recupero integrale si ritiene che gli interventi previsti per la zona C1siano soggetti alla stipula di atto unilaterale d'obbligo e che l'indice fondiario non superi quello della C1.8.
48	84	Agricola	C.1	Ampliamento della C.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
49	68	C.1.1	Agricola	Rettifica del limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
50	91	Agricola con scheda ex L.11 e Agricola	Agricola e agricola con scheda L. 11/87	Traslazione della scheda di attività produttiva	Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85
51	52	Zona Agricola con Parco Agrario del Tergola	C.1.1	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto, considerata la quasi totale assenza di volume costruito non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 inoltre manca una relazione agronomica a supporto della riduzione del Parco Agrario del Tergola.
52	175	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
53	218	Zona Agricola con Parco Agrario del Tergola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto, considerata la quasi totale assenza di volume costruito non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85 inoltre manca una relazione agronomica a supporto della riduzione del Parco Agrario del Tergola.
54	137	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
55	132	Agricola	C.1.1 con 2 ambiti nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Accolta parzialmente con stralcio della zona colorata in rosso nella planimetria.
56	168	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
57	106	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
58	147	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
59	10	Agricola con fascia di rispetto	C.2		Non si concorda con il parere del comune in quanto l'area si presenta in adiacenza ad una zona produttiva.
60	182			Estrapolata e approvata ai sensi del comma 4 con delibera di C.C. n. 83/2005	Estrapolata e approvata ai sensi del comma 4 con delibera di C.C. n. 83/2005

n. Rep. delle modifiche	Numero variante	Zona vigente	Zona variante	Descrizione	Spazio riservato alla Regione
61	178	Agricola con fascia di rispetto	C.1	Rettifica limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
62	225	D Artigianale	C.1		Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24dellaLr61/85.
63	79	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuova zona C.1.1	Non si concorda con il parere del comune: non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
64	11	Agricola con fascia di rispetto	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Nuova zona C.1.1	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art. 24 della Lr 61/85.
65	269	Agricola con fascia di rispetto	Verde Attrezzato		Accolta con la prescrizione di prevedere l'obbligo di Piano Urbanistico Attuativo convenzionato per l'area interessata. La normativa di riferimento sarà quella dell'art 32 Nta del Prg. Si prescrive sin d'ora che qualora l'attività fosse dismessa la Zto ritorna agricola.
66	67	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Non si concorda con il parere del comune:non accolta in quanto non presenta le caratteristiche indicate all'art.24 della Lr61/85.
67	34	Agricola	C.1	Rettifica limite di zona	Si concorda con il parere del comune:accolta
68	86	C.1 e agricola con scheda ex L. 11/87	C.1 e agricola senza scheda ex L. 11/87		Si concorda con il parere del comune:accolta
69	47	Agricola	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta
70	153	Edificio con grado di tutela 1	Edificio con grado di tutela 2		Si concorda con il parere del comune con la prescrizione di mantenere i caratteri stilistico-formali dell'edificio.
71	108	Agricola in fascia di rispetto	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Accolta parzialmente con stralcio della zona colorata in rosso nella planimetria.
72	210	Agricola in fascia di rispetto	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta
73	245	D Artigianale	Verde Privato		Si concorda con il parere del comune:accolta
74	82	C.2 e Agricola in fascia di rispeto	Verde privato e C.2		Accolta parzialmente con stralcio della zona indicata nella planimetria.
75	144	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune:accolta
76	143	Agricola	C.1.1 con ambito nuova edificazione	Ampliamento della C.1.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
77	267	D Artigianale	D2 Commerciale		Si concorda con il parere del comune con la prescrizione di adeguamento degli standard a quanto previsto dalla Lr15/04
78	136	F/4 Servizi Civili	F/4 Verde Pubblico		Si concorda con il parere del comune:accolta
79	9	F/22	C.1	Ampliamento della C.1 esistente	Si concorda con il parere del comune:accolta
80	17	Agricola in Fascia di rispetto e F/25	Agricola in Fascia di rispetto Viabilità di Prg e F/25	Ridefinizione limite Zona F/25 in funzione della nuova viabilità di Prg	Si concorda con il parere del comune:accolta
81	113	F/27	Sede stradale di Prg	Contrazione della zona F	Si concorda con il parere del comune:accolta
82	173	F14 e Park	Park e C.2		Non si concorda con il parere del comune lo spostamento del parcheggio va a modificare gli indici stereometrici di un piano attuativo in corso di realizzazione
83	165	Viabilità di Prg	Agricola in Fascia di rispetto		Si concorda con il parere del comune:accolta
84	26	C.1.1	C.1.1 con ambito nuova edificazione		Si concorda con il parere del comune accolta. Tuttavia il Comune dovrà attentamente valutare e verificare il livello di sicurezza elettromagnetica prima del rilascio del P.C.
85	30	F/18	D2 Commerciale	Ampliamento Acrib	Si concorda con il parere del comune:accolta
86	221	Verde Privato	C.1.1	Nuova zona C.1.1	Si concorda con il parere del comune:accolta
87		Agricola in fascia di rispetto	C.1.1 con 2 ambiti nuova edificazione	Ambiti da 800 mc	Si concorda con il parere del comune:accolta

Var. n. 2:Inserimento di servizi pubblici e nuove infrastrutture viarie e simili riferite alle seguenti categorie:

- nuovo tracciato in ampliamento a quello esistente, della ferrovia Milano-Venezia e ridefinizione relative fascie di rispetto;
- Nuovi sottopassaggi e tracciati stradali complementari previsti nell'intervento Tav;
- Tracciati viari di livello comunale e sovracomunale di sviluppo e raccordo della viabilità a servizio del territorio comunale;
- Aree previste per la sosta veicolare, viabilità di accesso e strutture ferroviarie contenute nella progettazione ad oggi approvata del Sistema ferroviario metropolitano regionale
- Altre infrastrutture viarie minori ed aree a servizi pubblici/standard che si correlano ad interventi urbanistici ed infrastrutturali adottati, oggetto di programmazione pubblica o già in corso.

La variante n. 2 prevede un totale di 10 proposte di modifica

Tali modifiche sono state puntualmente numerate (da 88 a 96 tab.B)

Tabella B

88				Modifiche alla viabilità di Prg	Si concorda con il parere del comune:accolta
89				Modifiche alla viabilità di Prg	Non si concorda con il parere del comune. Non accolta in quanto le previsioni del Pati metropolitano di Padova, sottoscritto dal Comune, non prevede tale viabilità.
90				Nuova viabilità di Prg	Si concorda con il parere del comune:accolta
91				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
92				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
93				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
94				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
95				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
95 Bis				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta
96				Recepimento variante indotta da progetto Tav	Si concorda con il parere del comune:accolta

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro precisando che la votazione contenuta nel dispositivo della delibera di controdeduzione n°57 del 23.06.06 può essere ritenuta valida unicamente in riferimento alle 48 osservazioni il cui elenco è stato allegato alla delibera citata costituendone parte integrante, pertanto, le osservazioni non rientranti in tale elenco, non possono essere ritenute esaminabili da parte della Regione.

Pertanto le osservazioni n: 1.2.4.5.6.7.8.9.10.12.13.14.15.16.17.19.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.34.35.36.37.38.39.40.41.43.44.45.46.47.48 sono non accolte come da parere del Consiglio Comunale.

Le osservazioni n 3.11.33.42. sono accolte o accolte in parte come da parere Consiglio Comunale.

Per le osservazioni n. 18 e 20 si rimanda al seguente parere:

n.	Richiedente	Sintesi richiesta	Parere Comune	Parere Regione
18	Brigo Armando	Richiesta di correzione grafica all'individuazione di un ambito per nuova edificazione.	Osservazione accolta	L'accoglimento votato con delibera consigliare di controdeduzione demanda al parere della 2° Commissione Consiliare contenuto nel verbale allegato alla delibera stessa, tale atto è mancante del giudizio di merito e pertanto non può essere esaminata: non accolta
20	Rudella Albino Rudella Mauro	Chiarimenti in merito al vincolo familiare.	Osservazione accolta	Si concorda con il parere del Comune ribadendo la prescrizione votata nella delibera cons.di controdeduzione:Accolta unicamente per quanto riguarda l'allineamento con l'esistente. Accolta parzialmente
Osservazioni non esaminabili in quanto non comprese nell'elenco deliberato dal Consiglio Comunale.				
49	Metalba s.r.l.	Richiesta cambio destinazione di un'area da artigianale a residenziale di completamento (C1).	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
50	Varotto Andreina	Richiesta perequazione area in Via M.Polo.	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
51	Varetto Antonio	Richiesta precisazioni in merito all'accolgimento della richiesta n. 152.	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
52	SAL Immobiliare	Richiesta di correzione grafica all'individuazione di un ambito per nuova edificazione.	Osservazione accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
53	Brigo Augusta	Richiesta di espansione zona C1.1 con ambito di intervento di 800 mc.	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
54	Zotti Giovanni Battista	Richiesta di variazione da artigianale a residenziale.	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n°57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta
55	Calzavara Renato	Richiesta di espansione zona C1.	Osservazione non accolta	Manca osservazione nell'elenco allegato alla delibera consiliare di controdeduzione n. 57 del 23.06.06 pertanto non può essere esaminata:non accolta

In merito alla osservazione pervenuta direttamente in Regione a firma di Don Giuseppe Cassandro ed altri, prot.649643

del 2.12.2008 la stessa viene ritenuta irrituale in quanto non rispondente a quanto disposto all'art. della Lr 61/85 poiché il C.C. non ha espresso il proprio parere obbligatorio e quindi non può essere accolta. Tuttavia, tale osservazione, per il tema che affronta e per la proposta che offre, qualora il Comune lo ritenga necessario, potrà rivalutare la stessa in sede di redazione del P.A.T. o di una futura pianificazione.

Considerazioni e valutazioni

Per quanto riguarda la variante 1.

Si ritiene che l'incremento di aree residenziali previsto sia sostenibile alla luce dei dati risultanti dall'andamento demografico del comune di Vigonza riferito al periodo 1989 - 2007. Si evince infatti che la popolazione è passata da 16145 abitanti a 21208 con un incremento del 32%circa. Questo dato di carattere generale è confermato anche dal dato specifico dovuto all'aumento del numero di famiglie che passa da n°4834 a n°7882, con una percentuale in aumento del 16% circa, dimostrando la tendenza positiva dell'andamento demografico complessivo incluso anche il saldo tra immigrati/emigrati.

La cartografia di Prg dovrà essere adeguata a quanto indicato nel parere regionale espresso in merito ad ogni singola proposta di modifica.

Per quanto riguarda la variante 2.

Trattandosi di modifiche conseguenti a progetti infrastrutturali legati all'alta velocità e al Sfmr si ritiene di esprimere un parere favorevole ad esclusione della proposta di modifica n. 89 in quanto la stessa contrasta con le previsioni del P.A.T.I città metropolitana.

Dovranno essere inserite, a cura del Comune, le prescrizioni dei vari enti preposti al rilascio dei pareri istruttori.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonza (PD), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 e come composta da:

Cartografia di Prg variante (adeguata all'emendamento di cui alla delib. di C.C. n°6/05)

- Tav.13.1-Intero territorio in scala 1:5000 fogli 1,2,3 con le modifiche e gli stralci riportati nei punti precedenti
- Tav.13.3-Intero territorio in scala 1:2000 fogli 1,4,8,9,14 ,16,17,18,19,21,22,23,27,28 con le modifiche e gli stralci riportati nei punti precedenti.

Vanno vistati n. 17 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2715 del 15 settembre 2009

Comune di Villaverla (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 38. Controdeduzioni - Dcc n. 20 del 4.06.2009. Approvazione definitiva. Art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. Comune di Alonte (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Adozione Del. C.C. n. 13 del 28.04.2004. Controdeduzioni Del. C.C. n. 2 del 20.02.2008. Approvazione definitiva art. 46 Lr 61/1985.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Villaverla (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 3611 in data 22.06.1990 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 9489 del 9.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 10.08.2005, prot. n. 572311/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 15 osservazioni nei termini e n. 3 fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 23.06.2005.

Direttamente in Regione risultava pervenuta un'osservazione.

La variante parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla, adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 28.01.2009 Arg. n. 35 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 24.02.2009 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Il Comune con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 4.06.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica di cui all'art. 46 della Lr 61/1985. In particolare ha controdedotto in merito all'osservazione presentata direttamente in Regione in data 27.01.2009 dalla Ditta Vilex srl, (osservazione successivamente integrata dalla medesima Ditta in Comune in data 15.05.2009, prot. n. 5224 e in Regione in data 20.05.2009, prot. n. 274784), e ha dato atto della necessità, qualora venisse approvata la controdeduzione proposta, che il Piano Particolareggiato vigente denominato "Ex Fornace Trevisan", dovrà essere conseguentemente adeguato alle nuove indicazioni di Prg tramite apposita variante, e ha richiesto alcune rettifiche e precisazioni in merito ad alcuni punti contenuti nel parere della VTR n. 35 del 28.01.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 445 del 24.02.2009.

Il Comune, in data 08.06.2009, con nota prot. n. 5961, ha trasmesso la Deliberazione di C.C. n. 20 del 4.06.2009, cui è allegata la nota integrativa presentata dalla Ditta Vilex srl all'osservazione presentata dalla medesima Ditta in data 27.01.2009, per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 16.06.2009, prot. 325481.

Nel frattempo, direttamente in Regione sono pervenute, oltre alla riformulazione presentata dalla Vilex srl in data 20.05.2009 prot. 274784 della propria precedente osservazione oggetto di controdeduzioni da parte del C.C. con la Deliberazione del C.C. n. 20 del 4.06.2009, ulteriori 2 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 279 del 22.07.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la Variante Parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 14 del 25.02.2005 e controdedotta con Deliberazione di C.C. n. 20 del 4.06.2009, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 279 del 22.07.2009, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento. La variante è priva di elaborati allegati.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 279 del 22.07.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 22.07.2009;

- il sopracitato Comitato si è espresso con n. 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 394486/57.09, del 17.07.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.07.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 279 del 22.07.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante Parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla (VI), descritta in premessa, adottata con Delibera di C.C. n. 14 del 25.02.2005 e controdedotta con Delibera di C.C. n. 20 del 4.06.2009, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 279 in data 22.07.2009

Premesse:

- Il Comune di Villaverla (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 3611 in data 22.06.1990 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la Variante Parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. 9489 del 9.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 10.08.2005 prot. 572311/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 15 osservazioni nei termini e n. 3 fuori dai termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota protocollo n. 12855 del 10.05.2005, che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che non sono pervenute osservazioni da parte di privati.

- Con nota del 15.05.2006 prot. 298677/57.09, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa, consistente nella attribuzione del numero di delibera di adozione e nella apposizione della firma del legale rappresentante dell'Ente sulle due copie di elaborati trasmessi.

- Il Comune, con nota del 13.06.2006 prot. 7328, ha trasmesso le integrazioni richieste consistenti nella duplice copia degli elaborati di variante con attribuiti gli estremi della delibera di adozione, firmati dal legale rappresentante dell'Ente; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 21.06.2006 con prot. 374678/57.00.

- Direttamente in Regione risultava pervenuta una osservazione.

- Il Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione con nota del 2.08.2005 prot. 5917, ha espresso parere favorevole con condizioni in merito alla Valutazione di compatibilità Idraulica.

- Il Genio Civile di Vicenza con nota del 4.08.2005 prot. n. 559756/46.12, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, prendendo atto del parere condizionato espresso da parte del Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, ha espresso parere favorevole. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Villaverla (VI) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT3220013 - Bosco di Dueville. A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di non Incidenza.

- In data 28.02.2008 prot. 2174/2008, pervenuta alla struttura Regionale il 17.03.2008 prot. 146019/57.00, il Comune ha provveduto ad inviare, l'elenco delle modifiche apportate, con relative planimetrie di riferimento, nonché le Nta comparate tra quelle adottate e quelle vigenti.

- La variante parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2005, è stata esaminata dal Comitato previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della Lr 11/2004, nella seduta del 28.01.2009 Arg. n. 35 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 24.02.2009 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

- Il Comune con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 4.06.2009, ha controdedotto alle proposte di modifica di cui all'art. 46 della Lr 61/85. In particolare ha controdedotto in merito all'osservazione presentata direttamente in Regione in data 27.01.2009 dalla ditta Vilex s.r.l., (osservazione successivamente integrata dalla medesima ditta in Comune in data 15.05.2009 prot. 5224 ed in Regione in data 20.05.2009 prot. 274784), ed ha dato atto della necessità, qualora venisse approvata la controdeduzione proposta, che il Piano Particolareggiato vigente denominato "Ex Fornace Trevisan", dovrà essere conseguentemente adeguato alle nuove indicazioni di Prg tramite apposita variante, ed ha richiesto alcune rettifiche e precisazioni in merito ad alcuni punti contenuti nel parere della Vtr n. 35 del 28.01.2009, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 445 del 24.02.2009.

- Il Comune, in data 08.06.2009 con nota prot. 5961, ha trasmesso la Deliberazione di C.C. n. 20 del 4.06.2009, cui è allegata la nota integrativa presentata dalla ditta Vilex s.r.l. all'osservazione presentata dalla medesima ditta in data 27.01.2009, per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 16.06.2009, prot. 325481.

- Nel frattempo, direttamente in Regione sono pervenute, oltre alla riformulazione presentata dalla Vilex s.r.l. in data 20.05.2009 prot. 274784 della propria precedente osservazione oggetto di controdeduzioni da parte del C.C. con la Deliberazione del C.C. n. 20 del 4.06.2009, le ulteriori seguenti 2 osservazioni:

N.	Prot. - data
1RV	Maria Bertolini, Giovanni Antonio e Paola Caterina Marangoni, Frano e Valter Tosin prot. 247003 del 6.05.2009.
2RV	Ilario Zecchin, Ivana Pesavento e Antonio Spiller prot. 274009 del 6.05.2009.

Visti gli elaborati trasmessi

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 4.06.2009, di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 445 del 24.02.2009 trasmessa con nota prot. 5961 del 8.06.2009, contiene un unico allegato costituito dalla nota integrativa, trasmessa in data 15.05.2009 prot. 5224 dalla Vilex s.r.l., all'osservazione presentata dalla medesima ditta in data 27.01.2009.

Proposte di modifica

La variante parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla (VI), esaminata dalla Vtr nella seduta del 28.01.2009 Arg. n. 35 e approvata con Dgr n. 445 del 24.02.2009, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della Lr 27.6.1985 n. 61, sull'intera variante.

Valutazioni e proposte

Il Comune ha recepito in parte le prescrizioni espresse dal Comitato Vtr con parere n. 35 del 28.01.2009, contenuto nella delibera della Giunta regionale n. 445 del 24.02.2009 ed ha provveduto a controdedurre alle Proposte di Modifica, di cui all'art. 46 della Lr 61/1985 allegando quanto suddetto.

Il Comune con la Deliberazione di C.C. n. 20 del 4.06.2009 ha individuato le proposte di modifica formulate con DgrV. n. 445 del 24.02.2009 ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, sulle quali ha ritenuto di controdedurre al parere espresso dalla Vtr allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 445 del 24.02.2009.

Le controdeduzioni formulate sono le seguenti:

Richiesta di rettifica o precisazioni dei seguenti punti del parere della Vtr n. 35 del 28.01.2009, allegato alla DgrV. n. 445 del 24.02.2009:

N.	Controdeduzioni comune art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
10	La viabilità di accesso all'area viene indicata come "via n. Sauro" mentre in realtà trattasi di "via Fr. Faccin".	Il Comune nulla ha sollevato sulle proposte di modifica previste, ha esclusivamente rilevato un errore nella denominazione della via. La viabilità esistente di accesso all'area, oggetto del futuro prolungamento a servizio della Zto C2/11 (modifica n. 11), è denominata sulla cartografia Tav. 13.3/2 relativa allegata alla variante n. 38, via n. Sauro mentre via Faccin risulta essere ubicata in prossimità della Zto B2/14.3. Pertanto dalla documentazione agli atti la dicitura relativa alla modifica n. 10 non risulta errata.
11	A seguito di un refuso viene indicata C2/12 - F 83/40 1-2, mentre in realtà trattasi della nuova Zto C2/11 - F83/26.	Si dà atto trattarsi della Zto C2/11 - F 83/26 in luogo della F 83/40 1-2, come peraltro correttamente riportato nella descrizione relativa alla modifica n. 11 contenuta nel parere.
23	Ex SAV6 D4/2 B2/32 Capoluogo (via Conca, via Roare) - le considerazioni e valutazioni regionali contenute nel parere Vtr n. 35 del 28.01.2009 sono parziali e non danno una risposta completa alle modifiche proposte, in quanto è stato trattato solo un argomento dei tre proposti, pertanto si chiede alla Regione Veneto di esprimersi anche sugli altri argomenti.	Rilevato che nella variante proposta, le modifiche non erano descritte in modo chiaro e esauriente, sia nella relazione che nella cartografia, e che pertanto non rispondevano a quanto prevedeva la Lr 61/85. Ciò premesso, si precisa che l'ex SAV 6 riclassificato in Zto C1/1 è relativo alla modifica 24 e non alla 23. Per quel che concerne l'ex SAV 13 D4/2 B2/32 Capoluogo (modif. 23 - via Conca, via Roare), si conferma che vi sono ancora alcuni lotti da edificare, pertanto si conferma che non si condivide, e si rinvia a quanto esposto nel precedente parere Vtr allegato alla Dgr n. 445/2009, per le "Zone residenziali di espansione esistenti - pua convenzionati." Si rammenta infine che non risulta possibile variare la destinazione delle aree a standard di un PUA. In merito alla modifica della Zto D4/2.1, trattandosi di una mera ricollocazione, si condivide, in quanto non soggetta a quanto previsto dalla Lr n. 35/2002. Il verde privato di risulta dallo spostamento/rotazione della zona D4/2.1 dovrà essere inteso come verde privato inedificabile che non produce alcun indice, parzialmente a servizio della zona D4 e funzionale alla creazione di una barriera arborea per l'edificato posto a Nord, avente una fascia minima di ml. 20,00. In merito al lotto libero ubicato lungo Via Roare, Zto B2/32, che ora viene proposto a verde privato, potrà essere edificato con il vigente indice di zona.

N.	Controdeduzioni comune art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
26	C2/14 Capoluogo (via Stadio) - a seguito di un refuso vengono riportate le stesse prescrizioni già riportate nella zona C2/10, che nella zona C2/14 non hanno motivo di essere indicate.	Si dà atto del refuso e quindi il parere relativo alla modifica n. 26 (C2/14 - capoluogo - via Stadio) viene così riformulato: Si condivide, andranno comunque applicate tutte le prescrizioni valide per le zone di espansione citate nel precedente parere, Vtr n. 35 del 28.01.2009.
35	Modifiche 35 e 36: a seguito di un refuso entrambe sono indicate F83/45 Novoledo, mentre una delle due dovrebbe essere F84/43.	La modifica n. 35 è stata erroneamente indicata con la Zto F 83/45 in luogo della Zto F 84/43. Rilevato che nella variante proposta, le modifiche non erano descritte in modo esauriente, sia nella relazione che nella cartografia, e che pertanto non rispondevano a quanto prevedeva la Lr 61/85, si prende atto del refuso. Si conferma altresì il contenuto del parere già espresso in merito alla modifica n. 35 che si ribadisce: "Si Condivide, si rinvia a quanto esposto per la precedente modifica n. 32 al riguardo della viabilità.
36	Modifiche 35 e 36: a seguito di un refuso entrambe sono indicate F83/45 Novoledo mentre una delle due dovrebbe essere F84/43.	Si conferma che la modifica n. 36 è correttamente individuata con la Zto F 83/45, mentre per la 35 si rinvia al precedente punto.

In merito all'osservazione pervenuta direttamente in Regione, si rileva che la ditta società Vilex s.r.l., ha presentato direttamente in Comune una richiesta integrativa a quella inviata in Regione (Integrazione del 15.05.2009 prot. 5224). Il C.C. ha provveduto a controdedurre all'osservazione 1RV, dando risposta anche alla richiesta integrativa.

N.	Osservazione presentata dalla ditta Vilex s.r. in data 27.01.2009 prot. 44133.	Controdeduzioni Comune Art. 46 Lr 61/85	Parere Regione
1RV	La società Vilex chiede che in alternativa all'accoglimento integrale dell'osservazione, la stessa possa essere accolta parzialmente nel modo seguente: 1- Restauro conservativo della facciata principale dell'edificio n. 220 e del portale dell'edificio n. 219 con consolidamento strutturale della ciminiera ricompresa nell'edificio n. 220. 2- Stralcio delle schede edilizie n. 218-219-220-221-222-223-224 fatte salve le prescrizioni indicate nel precedente punto 1. 3- Possibilità di realizzare nuovi edifici all'interno del sub comparto B5, per una volumetria complessiva pari a mc. 17.329,00, con una riduzione di mc. 6.000,00 rispetto alla volumetria originariamente prevista nel sub comparto B5 del P.P. vigente pari a mc. 23.329,00.	Proposta di accoglimento parziale dell'osservazione presentata dalla ditta Vilex s.r.l. in data 27.01.2009 come integrata con nota in data 15.05.2009, allegata sub A) al presente provvedimento, come segue: 1- Restauro conservativo della facciata principale dell'edificio n. 220 e del portale dell'edificio n. 219 con consolidamento strutturale della ciminiera ricompresa nell'edificio n. 220. 2- Stralcio delle schede edilizie n. 218-219-220-221-222-223-224 fatte salve le prescrizioni indicate nel precedente punto 1. 3- Possibilità di realizzare nuovi edifici all'interno del sub-comparto B5, per una volumetria complessiva pari a mc. 17.329,00, con una riduzione e rinuncia da parte della Vilex di mc. 6.000,00 rispetto alla volumetria originariamente prevista nel sub comparto B5 del P.P. vigente pari a mc. 23.329,00.	Ribadito che modifiche ad uno specifico SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) vigente, sono di stretta competenza comunale. Rilevato che gli edifici oggetto di schedatura, n. 218-219-220-221-222-223-224, come dichiarato dal Comune sono stati abbattuti in forza di un'ordinanza Sindacale per motivi di sicurezza. Si può condividere lo stralcio delle schede richieste. In merito alle modifiche del SUA, (Piano Particolareggiato vigente denominato "Ex Fornace Trevisan"), si deve primariamente rilevare che, trattandosi di un intervento compreso all'interno del Centro Storico, con la presenza di edifici di pregio, ancorchè si tratti in parte di architettura povera, le tipologie dovranno essere in linea con quelle classiche tipiche del luogo, con anche l'utilizzo di materiali tradizionali. Vista la frammentazione delle aree destinate a standard a Verde pubblico ora previste nel P.P., considerato che l'Amministrazione Comunale intende rivedere l'intero P.P., La si invita a valutare l'opportunità di concentrare le aree a Verde in un'unica area, preferibilmente nel Comparto B5, che diverrà pertanto inedificato. La volumetria potrà essere traslata negli altri comparti del P.P.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale.

N.	Nome	Contenuto	Regione
1RV	Maria Bertolini, Giovanni Antonio e Paola Caterina Marangoni, Frano e Valter Tosin prot. 247003 del 6.05.2009.	Con l'osservazione in esame viene segnalato che lo stralcio della porzione di area posizionata verso Sud in aderenza alla nuova viabilità, per una porzione di ml. 30,00, prescritto al punto 42 dell'allegato A1 alla Dgr n. 445 del 24.02.2009 per un'area ricadente in zona C2/16, di cui gli osservanti sono proprietari, non ha più ragione di essere mantenuto; ciò in quanto con successiva variante parziale n. 41 al Prg vigente, è stato individuato un nuovo tracciato stradale definitivo della variante alla S.P. 50 che ha fatto venire meno la necessità della previsione di una fascia di rispetto. I proprietari chiedono pertanto di confermare la perimetrazione della zona C2/16 così come prevista dalla Variante al Prg adottata con Delibera di C.C. n. 14 del 25.02.2005.	Irrituale, non controdeducibile in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale e comunque successiva anche alla Dgr di approvazione con Proposte di Modifica.
2RV	Ilario Zecchin, Ivana Pesavento e Antonio Spiller prot. 274009 del 6.05.2009.	I proprietari dell'area ricadente in Zto C2/11 osservano che l'imposizione di una fascia di rispetto del corso d'acqua di ml. 50,00 contenuta al punto 11 dell'allegato A1 alla Dgr n. 445 del 24.02.2009, non è omogenea con quanto previsto ed attuato nelle zone residenziali adiacenti e di analoghe caratteristiche. Chiedono pertanto che in luogo della fascia di rispetto sia prescritta la continuazione dell'area a verde pubblico.	Irrituale, non controdeducibile in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla Lr n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. La fascia di rispetto di ml. 50,00 dal torrente Rostone, prescritta nell'ambito della modifica n. 11, che comunque dovrà essere verificata in sede comunale all'atto della presentazione dello specifico SUA e dei Permessi a Costruire, scaturisce da una precisa disposizione di legge (art. 27 Lr 61/1985) e pertanto non è derogabile. L'osservazione viene quindi rigettata.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale n. 38 al Piano Regolatore Generale del Comune di Villaverla (VI), adottata con Deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2005, e controdedotta con Deliberazione di C.C. n. 20 del 4.06.2009, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61, e come composta da:

La variante è priva di elaborati allegati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2716 del 15 settembre 2009

Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Con Deliberazioni di Giunta Municipale rispettivamente del Comune di Mason Vicentino n. 22 in data 10/03/2005, del Comune di Molvena n. 20 in data 11/03/2005, del Comune di Pianezze n. 26 in data 15/03/2005, esecutive a tutti gli effetti, i Comuni, hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota n. 2116626/47.01 in data 22/03/2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 24/03/2005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze (VI) e la Regione del Veneto, integrato in data 20.12.2007 con la partecipazione della Provincia di Vicenza, previa nota ulteriore con il parere del Dirigente Direzione Urbanistica n. 701368/57.09 in data 12.12.2007.

Con prot. 112714 del 29.02.2008, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte del Servizio Forestale regionale di Vicenza, sulla Valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

Con prot. 3192 del 3.03.2008 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella, sulla Valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006;

Con prot. 135822 del 12.03.2008 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte dell'ufficio del Genio civile di Vicenza, sulla Valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

Con parere del 5.03.2008 è stato acquisito il parere favorevole con precisazioni da parte del Servizio Geologia della Regione Veneto.

La Provincia di Vicenza, con Deliberazione della Giunta provinciale prot. 18016 Reg. n. 100 del 11.03.2008, ha espresso il proprio parere.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale del Comune capofila di Molvena n. 57 del 14/09/2005, esecutiva.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 12 del 20.03.2008 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

In data 08.05.2008, è stato redatto il Verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T.I. definito come "Area Colceresa-Marostica Ovest" dei Comuni di Mason V., Molvena e Pianezze (VI) in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, a seguito dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione in data 24-03-2005 e integrato in data 20.12.2007.

Con Deliberazioni dei Consigli Comunali di Mason Vicentino n. 25 in data 11/06/2008, Molvena n. 19 in data 09/06/2008, Pianezze n. 16 in data 12/06/2008, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI).

La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 91 osservazioni entro i termini e n. 10 osservazioni fuori termini.

È stato acquisito, da parte del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, il parere n. URB/2008/168 in data 11.06.2008, favorevole con una serie di prescrizioni.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 25 del 16.04.2009, trasmesso alla Direzione Urbanistica regionale il 13.05.2009 prot. 261671/45.06, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

I tre Comuni, con rispettive Deliberazioni di Consiglio comunale, Mason Vicentino n. 39 in data 28.11.2008, Molvena n. 39 in data 22.12.2008, Pianezze n. 44 in data 17.12.2008, hanno predisposto dei criteri per la valutazione delle osservazioni presentate, ai quali l'amministratore che rappresenterà lo specifico Comune si dovrà, in linea generale, attenere in sede di Conferenza dei Servizi.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale n. 210 in data 20.05.2009.

La Provincia di Vicenza ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico regionale in data 28.05.2009 (art.27, Lr 11/2004).

In data 28.05.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso la sede municipale del Comune di Molvena (VI), la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze (TV), adottato con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, n. 25 in data 11/06/2008, n. 19 in data 09/06/2008, n. 16 in data 12/06/2008, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 210 del 20.05.2009 e agli atti in essa richiamati, con alcune precisazioni e correzioni;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale aggiornati ed integrati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi e agli atti in esso richiamati:
   - Relazione;
   - Norme Tecniche;
   - Norme Tecniche - Allegati;
   - Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
   - Tav. 2: Carta delle invarianti;

- Tav. 3: Carta delle fragilità;
- Tav. 4: Carta della trasformabilità;
- Tav. C10 16/15: Superficie Agricola Utilizzata;
- VAS - Rapporto Ambientale - Stato Attuale;
- VAS - Rapporto Ambientale - Stato Futuro;
- VAS - Relazione di Sintesi;
- VAS - Quaderno integrativo delle valutazioni;
- Dvd - Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi ecc.

3. In adeguamento al parere VAS è stata prodotta la Relazione Sintetica (Relazione di sintesi).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, dei Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze (VI) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 28.05.2009 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.6 dell'art.15;

3) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico dei Comuni interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2717 del 15 settembre 2009

Giornata di studio: "L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. Il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica attraverso la pianificazione e copia nificazione paesaggistiche". Venezia 25 luglio 2008. Dgr n. 1958 del 15.07.2008 - Spese per traduzioni.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

Con Delibera n. 1958 del 15.07.2008, la Giunta ha autorizzato l'organizzazione di una Giornata di studio a Venezia in data 25 luglio 2008, nella sede di Palazzo Balbi, per consentire un momento di confronto, dibattito e verifica sui temi concernenti la realizzazione dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio, autorizzando una spesa massima pari a € 6.000,00 sul capitolo di spesa n.100196, esercizio 2008, per l'organizzazione dell'iniziativa e i compensi dei relatori.

Al punto 1 del dispositivo della Dgr n. 1958/2008, nell'elencare le spese previste per l'organizzazione della Giornata di Studio, non sono state inserite, per mera dimenticanza, le spese relative alla traduzione consecutiva italiano spagnolo degli interventi, pur avendo invitato a partecipare all'iniziativa anche il Prof. Joan Noguè, esperto di fama internazionale.

Al fine di garantire il buon esito dell'iniziativa, e considerati i ridotti tempi organizzativi, che non consentivano di correggere la Dgr n. 1958/2008 prima della realizzazione della Giornata di studio, in data 25 luglio 2008, è stata interpellata la Ditta Moretto Group srl - Via Aldo Moro, 34 - 25121 Brescia, come da contratto stipulato dalla stessa Ditta con la Regione del Veneto in data 23 aprile 2008, per il servizio di traduzione consecutiva italiano - spagnolo degli interventi degli oratori.

L'esito di questa Giornata è stato di particolare utilità per l'apporto dei relatori: il Prof. Joan Nogué, Docente di Geografia Umana, del Dipartimento di Geografia, Storia e Arti dell'Università di Girona e Direttore dell'Osservatorio del Paesaggio della Catalogna (Spagna), e il Dott. Riccardo Priore, Dirigente del Consiglio d'Europa. Estensore della Convenzione Europea del Paesaggio e Direttore della Rete Europea degli Enti locali e Regionali per l'Attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (RECEP), residente a Roma.

La presenza dei Docenti esperti ha consentito di attuare una ricognizione e un confronto sulla tematica affrontata di livello internazionale, e soprattutto ha consentito di realizzare una rete di stabile confronto sul tema dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e la pianificazione e copianificazione paesaggistiche.

La Ditta Moretto Group srl ha svolto il servizio richiesto ed emesso la relativa fattura allegata in copia al presente atto (Allegato A), per un importo complessivo (IVA inclusa) pari a € 432,00, e le Direzioni Pianificazione Territoriale e Parchi e Urbanistica hanno confermato la regolarità della prestazione e della documentazione contabile.

Considerato che la Dgr n. 1958/2008 affidava ai Dirigenti delle Direzioni Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Parchi di provvedere all'organizzazione della iniziativa, incluso l'assunzione dei conseguenti atti di impegno, con Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica n. 74 del 1 dicembre 2008, si è provveduto a impegnare gli importi relativi alle Ditte "Gemeaz Cusin Ristorazione S.r.L." e "Gardena Hotels Spa", per i servizi di ristorazione e pernottamento degli oratori, per un importo complessivo pari a € 927,86 (impegno n. 6453/2008 sul cap. 100196), ma non è stato possibile procedere all'impegno di spesa di €432,00 a favore della Ditta Moretto Group nell'esercizio finanziario 2008, per indisponibilità di risorse conseguente al rispetto del Patto di Stabilità anno 2008, e si deve pertanto procedere ad impegnare detto importo con le risorse iscritte nel capitolo di spesa n. 100196 del bilancio di previsione anno 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Dgr n. 1958 del 15.07.2008;

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica n. 74 del 1 dicembre 2008;

Vista la Fattura della Ditta Moretto Group n. 336 del 31 luglio 2008 (Allegato A);

delibera

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, che, per la realizzazione dell'iniziativa Giornata di Studio: "L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. Il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica attraverso la pianificazione e copianificazione paesaggistiche" - Venezia 25 luglio 2008, autorizzata con Dgr n. 1958 del 15.07.2008, è stato richiesto alla Ditta Moretto Group srl Via Aldo Moro, 34 - 25121 Brescia - di provvedere al servizio di traduzione consecutiva degli interventi dei relatori;

2. di impegnare a favore della Ditta Moretto Group srl Via Aldo Moro, 34 - 25121 Brescia (C. F. e P. Iva 02936070982) la somma di € 432,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 100196 "Interventi a sostegno della copianificazione territoriale - urbanistico - paesaggistica" del bilancio di previsione anno 2009, che presenta sufficiente disponibilità, per il servizio di traduzione di cui al punto 1 del dispositivo;

3. di autorizzare la liquidazione alla Ditta Moretto Group srl Via Aldo Moro, 34 - 25121 Brescia della somma di € 432,00 (IVA inclusa), come da fattura di cui all'Allegato A, per il servizio di traduzione di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto;

4. il presente atto costituisce provvedimento di riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 2002, n. 289, per le motivazioni di cui in premessa;

5. di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 2002, n. 289.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2737 del 15 settembre 2009

Comune di Trichiana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione definitiva - Art. 46 - Lr 27.06.1985, n. 61. Esecuzione alla sentenza del Tar per il Veneto 1358 del 30.04.2009.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Trichiana (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4751 in data 20.09.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6697 in data 20.06.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni, sulle quali il Consiglio comunale si è espresso con Deliberazione n. 41 in data 06.06.2005.

La Giunta regionale con delibera n. 3719 in data 26.11.2006, ha ritenuto la Variante al Piano Regolatore Generale, meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985 ad eccezione dei punti 2/b, 3/a, 3/b, 6/b e 7 (art. 33 NTA) da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica regionale n. 560 del 9.11.2006.

Il Consiglio comunale con deliberazioni n. 9 e 10 in data 05.03.2007, ha controdedotto alle proposte di modifica.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 155 del 23.04.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004, fatto proprio dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1316 del 26.05.2008.

Successivamente, l'Immobiliare Dalla Riva Srl, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo regionale contro la Regione Veneto per l'annullamento della Dgr n. 1316 del 26.05.2008, di approvazione definitiva della variante parziale del comune ex art. 46 Lr 61/85 e di tutti gli atti ad essa connessi. Detto ricorso è stato notificato il 20.09.2008 e depositato presso la Segreteria del Tar.

Con sentenza 30 aprile 2009, n. 1358 la Seconda Sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso in oggetto e conseguentemente ha annullato la DgrV n. 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 Lr 61/85 della variante parziale del Comune di Trichiana.

La sentenza è stata sottoposta, per darne esecuzione, all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 253 del 24.06.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Conseguentemente è stato approvato, ai sensi dell'art. 44 della Lr 61/1985, così come originariamente adottato, il punto 2b del parere CTR Arg. 155 del 23.04.2008 (relativo alla zona D5/14 in loc. Cavassico Superiore, oggetto del ricorso), allegato alla deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trichiana (BL)."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché

le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, in esecuzione della Sentenza del Tar per il Veneto n. 1358 del 30.04.2009, la proposta di cui al punto 2b del parere CTR Arg. 155 del 23.04.2008 (relativo alla zona D5/14 in loc. Cavassico Superiore) allegato e parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trichiana (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 253 del 24.06.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Scheda progetto ZTO D5/14 loc. Cavassico Superiore.

2) Di confermare quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 per tutte le altre aree interessate dalla Variante in oggetto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 253 del 24.06.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.06.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la proposta di cui al punto 2b del parere CTR 155 del 23.04.2008 (zona D5/14 loc. Cavassico Superiore) allegato alla Dgr n. 1316 del 26.05.2008 di approvazione definitiva della variante al Prg del Comune di Trichiana, in esecuzione della Sentenza Tar per il Veneto n. 1358 del 30.04.2009;

- l'Amministrazione comunale è stata invitata con nota n. 333320/57.09, in data 19.06.2009, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.06.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

2) ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 253 del 24.06.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere di approvare definitivamente ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 in esecuzione della Sentenza del Tar per il Veneto n. 1358 del 30.04.2009 la proposta di cui al punto 2b del parere CTR Arg. 155 del 23.04.2008 (relativo alla zona D5/14 in loc. Cavassico Superiore) allegato e parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trichiana (BL), composta da Scheda progetto Zto D5/14 loc. Cavassico Superiore;

3) di confermare quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 per tutte le altre aree interessate dalla Variante in oggetto.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 253 in data 24.06.2009

Premesse:

• Il Comune di Trichiana (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4751 in data 20.09.1995.

• Con deliberazione di Consiglio n. 21 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6697 in data 20.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 22.06.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 9 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 41 in data 06.06.2005.

• Il Genio Civile di Belluno ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo studio di compatibilità idraulica con nota 119633 del 21.02.2005.

• La variante trattando il tema delle zone produttive è soggetta alla procedura di cui all'art. 1 comma 3 della Lr 35/2002 e pertanto è' stato sottoscritto tra Provincia di Belluno e Amministrazione Comunale l'accordo di pianificazione il 21.02.2005 come evidenziato con nota dell'Assessore all'Urbanistica della Provincia di Belluno n. 12006 del 22.02.2005.

• Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 560 del 9.11.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3719 del 26.11.2006, con la quale si riteneva la variante al Piano Regolatore Generale, meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, ad eccezione dei punti 2/b, 3/a, 3/b, 6/b e 7 (art. 33 Nta) da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

• In data 05.03.2007, con deliberazioni n. 9 e 10, il Consiglio Comunale controdeduceva alle proposte di modifica.

• Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 155 del 23.04.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

• Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1316 del 26.05.2008, con la quale si riteneva la variante al Piano Regolatore Generale, meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

• Successivamente, l'Immobiliare Dalla Riva s.r.l., in persona dell'amministratore unico, sig.ra Bruna Mason, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

contro la Regione Veneto per l'annullamento della Dgr n. 1316 del 26.05.2008 di approvazione definitiva della variante parziale del comune ex art. 46 Lr 61/85 e di tutti gli atti ad essa connessi.

• Detto ricorso è stato notificato il 20.09.2008 e depositato presso la Segreteria del Tar

• Con sentenza 30 aprile 2009, n. 1358 la Seconda Sezione del Tar Veneto ha accolto il ricorso in oggetto e conseguentemente ha annullato la DgrV n. 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 Lr 61/85 della variante parziale del Comune di Trichiana.

La variante specifica, oggetto di ricorso, era stata proposta dal Comune nel seguente modo:

In località Cavassico Superiore l'area un tempo occupata da un'attività zootecnica (ex Co.Bel.Zoo) dismessa da tempo è stata riclassificata da Zto D4 agrozootecnica a Zto D5/14 consentendo esclusivamente il recupero del volume esistente senza nessun ampliamento. In questo caso si tratta di un intervento perequativo in quanto il richiedente, a fronte della variante, si è reso disponibile con atto unilaterale d'obbligo a realizzare alcune opere di interesse pubblico tra cui la viabilità di accesso. Complessivamente l'area è stata ridotta nell'estensione escludendo una porzione non interessata da edificazione.

La Regione aveva fatto le seguenti proposte di modifica:

La variante, prevede la riclassificazione della zona da agrindustriale a produttiva mista D5; attualmente la zona è servita da una viabilità rurale di limitate dimensioni che è stata ricompresa nel perimetro di variante per prevederne la sua sistemazione, con adeguata sezione. La variante proposta, definisce un intervento di notevole complessità, sia in termine di riutilizzo delle volumetrie esistenti, di notevole entità, che in termine di organizzazione degli spazi aperti, della viabilità di distribuzione, degli accessi e soprattutto degli interventi di mitigazione degli fabbricati insediati.

La variante, proposta per disciplinare un insediamento dismesso posto in area delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico, risulta carente di una documentazione progettuale che stabilisca, innanzi tutto, se i manufatti esistenti rimangono tali o se vengono demoliti e ricostruiti, e in che forma e con quali dimensioni, con quali materiali e con quali tipologie. Altro aspetto non secondario è il progetto dell'organizzazione urbanistica vera e propria, con la suddivisione dei lotti, la viabilità, la localizzazione dei parcheggi e degli spazi a verde. La scelta della variante non risulta definita e la normativa ad essa collegata, non pare risolvere adeguatamente le scelte sull'area. Il rimando ad uno strumento urbanistico attuativo, non scioglie le riserve sulla proposta di riutilizzazione dell'area in oggetto. La destinazione d'uso dell'area, che passa da agroindustriale a produttiva mista, sembra più suggerita dalla necessità di recuperare integralmente la volumetria esistente che a individuare un insediamento di tipo artigianale razionale, data la localizzazione isolata, particolarmente visibile, e male servita dal punto di vista viabilistico.

L'area, inoltre dal punto di vista geologico, ricade in terreni classificati scadenti dalla Carta delle Penalità ai Fini Edificatori; si tratta di una zona costituita da materiali alluvionali, prevalentemente ghiaie e sabbie in matrice limoso-argillosa, che presenta problemi di drenaggio e quindi possibilità di ristagni. In questa situazione, l'edificazione è sconsigliata, ma possibile se preceduta da indagini dettagliate, come definito dal D.M. 11/03/88 al fine di caratterizzare con precisione i terreni e per individuare gli interventi specifici di risanamento dell'area.

La variante così come formulata non risulta condivisibile e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 è stralciata.

Il Comune, in sede di controdeduzioni, valuti la destinazione d'uso più consona per l'area oggetto di variante, anche ipotizzando una destinazione diversa da quella proposta; nel caso venga scelta una destinazione d'uso e/o delle soluzioni insediative ed organizzative diverse, l'Amministrazione dovrà decidere sulla necessità di una eventuale ripubblicazione della variante in oggetto.

La nuova proposta comunale dovrà essere evidenziata attraverso una scheda progettuale di dettaglio, che evidenzi l'organizzazione dell'insediamento, con la viabilità di distribuzione, con particolare attenzione al rapporto tra edificato e spazi liberi, che dovrà consentire di conservare un ampio respiro nel confronto del territorio agricolo di valenza paesaggistica.

Dovranno essere effettuati accertamenti di carattere geologico/geotecnico, per le motivazioni sopra accennate e l'eventuale predisposizione di progetti di bonifica.

Il Comune ha così contro dedotto ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85:

- È stato individuato un ambito entro il quale è possibile la demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti
- Sono state eliminate alcune volumetrie senza possibilità di recupero
- È stato individuato un ambito per l'allargamento della viabilità esistente ed ricompreso nell'ambito dello Strumento Urbanistico Attuativo
- Sono stati definiti parametri urbanistici, destinazioni d'uso e prescrizioni edilizie puntuali
- È stata individuata la necessità di messa a dimora di idonee piantumazioni per la mitigazione
- È stato ampliato l'ambito per ricomprendere la viabilità ed un parcheggio esistente
- È stata complessivamente ridotta la volumetria edilizia dell'ambito.

Stato di fatto

La scheda puntuale allegata evidenzia che l'insediamento è costituito da due ampie zone pianeggianti separate da una scarpata con leggera acclività; nella parte superiore sono localizzati otto fabbricati che attualmente erano destinati a:

- Cabina elettrica
- Residenza del custode
- Deposito macchine
- Fienile
- Stalle
- Blocchi di servizio (mungitura, parto, depositi)

Tutti questi edifici sono dismessi da anni e si trovano in differenti condizioni di conservazione, ma non presentano elementi di particolare valore architettonico.

Nella parte inferiore si trova l'edificio più recente ed in migliore stato di conservazione, un tempo utilizzato a centro vendita bovini.

Complessivamente l'area interessata dalla scheda ha:

- Una superficie complessiva di 26.435 mq
- Una superficie coperta da fabbricati di 6.209 mq (R.C. 23%)
- Un volume complessivo d 38.776 mc (I.T. 1,47 mc/mq).

Progetto

Gli interventi sono subordinati alla redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo che prevede oltre al nuovo assetto planivolumetrico, anche il riordino e la sistemazione degli spazi aperti, dei parcheggi, del verde, delle alberature, dei percorsi pedonali, della viabilità interna e di quella di accesso all'area da ovest; inoltre va sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo ai sensi della L. 241/90 con il quale la ditta si impegna a realizzare opere pubbliche e/o a corrispondere un importo economico per la realizzazione delle opere pubbliche.

Le planimetrie riportano indicazioni di tipo prescrittivi:

- Perimetro dei fabbricati in demolizione senza ricostruzione
- Perimetro dell'ambito entro il quale è possibile la riorganizzazione dei volumi esistenti e la riorganizzazione delle aree a servizi
- La viabilità non oggetto di adeguamento in funzione dell'intervento
- La viabilità da adeguare in funzione dell'intervento
- Obbligo di messa a dimora di idonee piantumazioni di alto fusto.

Vengono definite le destinazioni d'uso ammesse che prevedono:

- Artigianato
- Commercio escluse grandi strutture di vendita e medie strutture con sup. > 250 mq
- Terziario
- Turistico-ricettivo (solo ed. 7)
- Residenza con max 1500 mc (compreso edificio n. 2).

La volumetria massima sarà di 33.000 mc

Parametri urbanistici dettagliati e indicazioni particolari sono specificati nella scheda.

La scheda è stata accompagnata da una specifica relazione/studio geologico.

La Regione ha così controdedotto al Comune e proposto per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85:

Si ribadiscono le forti perplessità a condividere le scelte della variante in oggetto, che intende mantenere complessivamente, pur modificandone la loro destinazione, dei volumi molto consistenti, localizzati in aperta campagna, con forte connotazione paesaggistico-ambientale.

Nella Dgr 3719 del 28.11.2006, di approvazione della variante in questione, erano state prescritte integrazioni geologiche per quanto riguarda l'area ex Co.Bel.Zoo, nei pressi di Cavassico Superiore, in quanto ricadente su terreni classificati come "scadenti" dalla Carta delle Penalità ai fini edificatori (Tav. 10.9 di analisi del Prg).

La penalizzazione era dettata soprattutto dalle condizioni di difficoltà di smaltimento delle acque, sia per la conformazione morfologica e stratigrafica dei terreni, sia per le caratteristiche idrogeologiche dell'area.

In sede di controdeduzioni l'Amministrazione Comunale di Trichiana ha fornito una relazione geologico-geotecnica relativa alla zona citata, le cui conclusioni suggeriscono interventi e controlli al fine di garantire anche nel tempo la sicurezza idraulica del sito.

La medesima relazione, peraltro, non si è soffermata su questioni inerenti alle condizioni sismiche.

Le sezioni stratigrafiche, estrapolate mediante dati del sottosuolo reperiti e dalle trincee esplorative eseguite, mettono in evidenza, tuttavia, caratteristiche stratigrafiche ed idrogeologiche tali da ipotizzare condizioni di possibili amplificazioni delle onde sismiche e fenomeni di liquefazione dei terreni in caso di terremoti di forte intensità.

Questi presupposti suggeriscono, pertanto, la necessità di procedere a verifiche di ordine geotecnico puntuali e specifiche in sede di progettazioni esecutive di nuovi fabbricati e di adeguamento di quelli esistenti, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali incrementi del coefficiente di fondazione o tipologie costruttive particolari.

Altro aspetto rilevato in sede di approvazione della variante, da approfondire in sede di controdeduzioni, era quello relativo alla viabilità di accesso/distribuzione alle varie strutture, attualmente a carattere rurale, che doveva essere adeguata dimensionalmente; tale aspetto, salvo l'inserimento della viabilità all'interno dell'ambito dello strumento attuativo, a cui è soggetta l'area, non è stato particolarmente sviluppato in sede di controdeduzioni; tuttavia, questo aspetto può trovare puntuale risposta nello Strumento Urbanistico attuativo.

Tuttavia, nel ribadire la forte perplessità a confermare un insediamento di tali dimensioni in zona agricola, con valenza ambientale-paesaggistica, risulta necessario, quanto meno, arrivare ad una forte riduzione della volumetria prevedendo l'eliminazione degli edifici più consistenti, identificati nella planimetria di progetto allegata alla scheda, con i nn. 1-4-5 (ex stalle).

Conseguentemente la scheda dovrà essere adeguata da parte del Comune.

È evidente che in questa fase, non risulta ammissibile, alcuna altra scelta urbanistica ed il riesame complessivo dell'area che preveda la riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale del territorio interessato, attraverso l'eliminazione degli elementi di degrado, magari utilizzando lo strumento del credito edilizio per delocalizzare i volumi con le relative destinazioni d'uso, è un tema da affrontare nel Pati, di cui attualmente è in fase di redazione, il documento preliminare.

Ritenuto che:

• le motivazioni per le proposte di modifica relative ad organizzazione dell'area e a riduzioni dei volumi più consistenti ed impattanti, siano state, probabilmente, descritte sommariamente, mentre avrebbero dovuto essere decisamente più perentorie, per supportare la conferma di quanto stabilito dalla Vtr.

• Inoltre, è da evidenziare, che la struttura regione, nell'esaminare un Prg, non può, tener conto che, ad ogni proposta inserita, corrispondano, necessariamente, le aspettative di qualche privato, perché altre sono le funzioni istruttorie e le competenze, come ad esempio valutare se le scelte proposte, rispondano alle effettive necessità derivanti dal fabbisogno abitativo e/o produttivo di Piano, o verificare se le proposte del Prg risultano consone con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio in cui si trovano, se sono rispettati i dettami di legge, ecc.

• Il Giudice ha ritenuto che, nel caso in specie, la Regione abbia esorbitato dai limiti dei poteri che la legge le assegna nel procedimento complesso di pianificazione territoriale, pertanto lo stralcio dal progetto di una sensibile volumetria preesistente….non appare in alcun modo giustificabile, se non con una diversa scelta di fondo circa l'utilizzazione dell'immo-

bile, ma ciò appartiene alle scelte pianificatorie che spettano al Comune.

• La sentenza si allinea ad una giurisprudenza ormai costante del Tar Veneto, secondo la quale la Regione può sovrapporre la propria volontà a quella dell'Ente locale, solo nei casi espressamente previsti nella legislazione nazionale e regionale, e nel caso di specie il giudice ha ritenuto non sussistere.

• Le statuizioni contenute nella sentenza del Tar per il Veneto n. 1358 del 30.04.2009 non sembrano consentire, in sede di rinnovazione dell'atto regionale annullato, un nuovo stralcio della previsione a zona D5/14 per il recupero del volume esistente, contenuta nella variante al Prg, adottata dal Comune di Trichiana, e quindi di fatto, impongono la conferma della classificazione originariamente adottata;

• Si evidenzia che, pur essendo il ricorso volto ad ottenere l'annullamento del piano nella parte relativa alla disciplina urbanistica attinente l'area di proprietà, il giudice, nell'accogliere il ricorso, ha richiamato il provvedimento regionale impugnato (deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316) nella sua interezza, senza ricondurre la propria pronuncia nei limiti della parte di interesse del ricorrente".

Ciò considerato, fermo restando quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 e qui confermato per tutte le altre aree interessate dalla Variante in oggetto, relativamente all'area di proprietà della ditta ricorrente si accoglie la proposta così come adottata originariamente dal Consiglio Comunale.

- Pertanto, in esecuzione alla citata Sentenza del Tar Veneto n. n. 1358 del 30.04.2009, si approva definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, la proposta di cui al punto 2b del parere CTR Arg. 155 del 23.04.2008 allegato alla deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316, relativo alla zona D5/14 in loc. Cavassico Superiore, così come controdedotto dal Comune di Trichiana.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere

1) di approvare definitivamente ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985 in esecuzione della Sentenza del Tar per il Veneto n. 1358 del 30.04.2009 la proposta di cui al punto 2b del parere CTR Arg. 155 del 23.04.2008 (relativo alla zona D5/14 in loc. Cavassico Superiore) allegato e parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 di approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Trichiana (BL), composta da Scheda progetto Zto D5/14 loc. Cavassico Superiore;
2) di confermare quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1316 per tutte le altre aree interessate dalla Variante in oggetto.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2797 del 22 settembre 2009

Approvazione circolare del Presidente della Giunta regionale: Legge regionale 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"Note esplicative.

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'allegata Circolare del Presidente della Giunta regionale (Allegato A) "Legge regionale 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"" Note esplicative.

(L'allegata circolare n. 4 del 29 settembre 2009 è pubblicata a pag. 5 del presente Bollettino, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur) .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente Franco Denti
Responsabile di redazione Toscana Pagan
Collaboratori di redazione Valentina Giannetti, Antonella Migliarese, Barbara Molin
Abbonamenti Antonio Turrin

Composizione Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Ricerca fotografica Maria Clara Martignon
Referente Internet Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **7,00**